UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

ROMA TRE

SCUOLA DOTTORALE INTERNAZIONALE "TULLIO ASCARELLI"

SEZIONE "Diritto Europeo su base storico comparatistica"

Ciclo XXVII

L'*approbatio* degli statuti comunali nei domini della Chiesa tra legislazione, dottrina e prassi

Il Dottorando

Dott. Roberto Iozzo

Il Relatore

Chiar. mo Prof. Paolo Alvazzi del Frate

Il Coordinatore

Chiar. mo Prof. Lorenzo Fascione

Anno Accademico 2013/2014

L'*approbatio* degli statuti comunali nei domini della Chiesa tra legislazione, dottrina e prassi

1. L'istituto dell'*approbatio*

1. Considerazioni preliminari……p. 3
2. La concezione dell'*approbatio* nell'età antica ……...p. 5
3. L'uso antico all'*approbatio* nel corso dell'alto medioevo……..p. 11
4. L'*approbatio* e la dialettica *ius commune - iura propria*.....p. 13

4.1. L'approvazione nelle relazioni Impero-Chiesa .....p. 14

4.2. L'approvazione nei rapporti che l'Impero ebbe con Regni e Comuni.....p. 16

4.3. L'approvazione nei rapporti che il *Regnum Siciliae*, il Dominio sabaudo e quello pontificio ebbero con le forze locali…….....p. 24

5. Osservazioni conclusive……...p. 36

2. Lo Stato della Chiesa di Antico regime

1. Il quadro storico-politico dei domini pontifici dall'alto medioevo alla prima età moderna e le ricostruzioni storiografiche in ordine al tipo e al grado di centralizzazione realizzate dal papato……p. 39

1.1. Le differenti realtà provinciali…….....p. 54

2. I rapporti tra i diritti particolari presenti nei territori pontifici e la normativa centrale……p. 61
3. La particolare realtà statutaria dei Comuni e degli altri centri costituenti la periferia pontificia……..p. 68

3.1. Gli statuti comunali ……..p. 79

3.2. Gli statuti dei castelli……..p. 85

3.3. Gli statuti dei potentati nobiliari……p. 87

3. L'approvazione degli statuti comunali nello Stato della Chiesa

1. L'evoluzione della libertà comunale di statuire in relazione al rapporto centro-periferia: i casi di Bologna, Viterbo, Rieti, Ascoli Piceno e Fano.....p. 90
2. Analisi della documentazione d'archivio: legislazione, dottrina e prassi……p. 109

Fonti documentarie …….....p. 119

Fonti a stampa……..p. 122

Bibliografia……...p. 124

Appendice documentaria……..p. 150

CAPITOLO I

L'ISTITUTO DELL'*APPROBATIO*

1. Considerazioni preliminari -2. La concezione dell'*approbatio* nell'età antica -3. L'uso antico all'*approbatio* nel corso dell'alto medioevo -4. L'*approbatio* e la dialettica *ius commune* - *iura propria* -4.1. L'approvazione nelle relazioni Impero-Chiesa -4.2. L'approvazione nei rapporti che l'Impero ebbe con Regni e Comuni -4.3. L'approvazione nei rapporti che il *Regnum Siciliae*, il Dominio sabaudo e quello pontificio ebbero con le forze locali -5. Osservazioni conclusive

1.Considerazioni preliminari

L'*approbatio*, istituto di origine romanistica, si sviluppò nel corso del medioevo e dell'età moderna, assumendo il significato di esercizio di funzioni di controllo da parte dell'autorità superiore nei confronti dell'operato di quelle inferiori, in merito, in particolare, ad alcuni atti provenienti da queste ultime. Allorquando tale prassi venne formalizzata in disposizioni volte a regolamentare rapporti tra loro connessi essa si elevò a vero e proprio istituto giuridico, costituendo il fondamento per la disciplina dei rapporti centro-periferia per varie forme di organizzazioni politiche. Governare la periferia significò per gli organi centrali riuscire a dominare gli enti che di essa erano immediata espressione, circoscrivendo e canalizzando la loro capacità operativa nella direzione più conforme ai propri programmi[1]. Con l'approvazione fu possibile, dunque, controllare quella massa di provvedimenti singoli, settoriali, contingenti rispecchiante il particolarismo che contraddistinse le società delle epoche di cui si discute [2].

---

[1]L'espressione è di L. Mannori, *Introduzione* a *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*. *Alle origini dei controlli amministrativi*, Atti del Convegno «Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani», Napoli 28-29 giugno 1996, a cura di L. Mannori, Napoli 1997, p. 22.

[2] Come evidenzia Massimo Vallerani nel suo scritto *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, p. 117 "Privilegio, arbitrio, supplica, e grazia diventano strumenti ordinari di governo, segni irrinunciabili di un potere politico che si innalza al di sopra del livello formalizzato delle istituzioni". Con il termine *privilegium* s'indicò il documento nel quale era contenuta la disposizione di diritto singolare attraverso la quale rilasciare concessioni a carattere particolare dai contenuti più vari. Per una trattazione dell'istituto nella dottrina romanistica si rinvia a R. Orestano, *Ius singulare e privilegium in diritto romano*, in *Annali dell'Università di Macerata*, XI, Tolentino 1937. Per il periodo medievale si vedano, invece, U. Santarelli, *Privilegio (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXV, Milano 1986, pp. 713-724, ora anche in *Ubi societas ibi ius. Scritti di storia del diritto*, a cura di A. Landi, tomo

Per meglio inquadrare questo strumento della politica e del diritto è necessario considerare le differenti ricostruzioni operate dalla storiografia, perché esse sono ricche di preziose indicazioni circa la sua concreta operatività.

Prima di procedere, è opportuno riferire che nelle fonti medievali utilizzate per studiare l'istituto questo compare espresso sia con il termine *approbatio* che con quello di *adprobatio*: tuttavia il primo è utilizzato più frequentemente costituendo la forma normalmente riprodotta da coloro che hanno trasmesso i vari testi in cui esso compare. Si ritiene che ciò possa essere spiegato in considerazione del fatto che anche nell'antichità si era affermato l'uso della parola *approbatio* rispetto a quella più arcaica di *adprobatio*. Facendo delle ricerche etimologiche nell'ambito della lingua latina[3] si è potuto appurare come nell'evoluzione che questa ha avuto con il trascorrere del tempo abbia registrato delle trasformazioni legate ad influssi "indigeni" (spesso di natura dialettale) che incidendo sulla fonetica delle parole alcune volte le ha anche trasformate, nel senso cioè di averle mutate nelle stesse lettere che le costituivano. Per esempio, come nel caso di specie, in presenza di due consonanti come ***d-p*** dimostrandosi la prima più debole rispetto alla seconda essa è stata assimilata a quest'ultima e quindi parole come *adprobatio* o anche *adpello* si sono trasformate rispettivamente in *approbatio* e *appello*.

I, Torino 2010, pp. 401-411; V. Piano Mortari, *Ius singulare e privilegium nel pensiero dei glossatori*, in *Rivista italiana di scienze giuridiche*, vol. IX – serie III, Anni XI-XII (1957-1958), Milano 1959, pp. 271-350; B. Pasciuta, *Costruzione di una tradizione normativa: il privilegium fori dei cittadini di Palermo e la sua utilizzazione nel secolo XIV*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, anno LXVI-1993, Roma 1993, pp. 239-297, che ricostruisce l'origine e lo sviluppo del privilegio che consentiva a determinate persone di uno dei più grandi centri del Regno di Sicilia di ricorrere al giudizio di Tribunali speciali in luogo degli ordinari; interessante è anche lo scritto di Andrea Romano, *Le due Italie degli Statuti: tra Regno, Signorie e Comuni. Spunti comparativi*, in *Signori, Regimi signorili e Statuti nel tardo medioevo*, Atti del VII Congresso del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 33-50, perché l'autore si sofferma ad analizzare i meccanismi attraverso i quali le comunità strutturatesi in ordinamento cercarono di dirimere i conflitti che potevano verificarsi nei rapporti con le autorità superiori: i Regni, l'Impero e il papato.

[3] Si veda, ad esempio, P. G. Goidànich, *voce* "Lingua latina" della Enciclopedia Treccani, *www.treccani.it*.

2.La concezione dell'*approbatio* nell'età antica

Il termine latino *approbatio* indicante l'atto dell'approvare, di considerare ben fatto, nel diritto romano, a cui si deve l'evoluzione giuridica delle fasi storiche successive a quelli della sua nascita e sviluppo attraverso l'impronta data agli ordinamenti dei Paesi latino-germanici, si estrinsecò nella procedura posta in essere da chi era titolare del potere per manifestare il consenso verso ciò che veniva sottoposto alla sua valutazione. Questa procedura originariamente fece capo al *populus Quirites* che la espresse attraverso l'accoglimento della consuetudine, in principio strettamente legata alle credenze religiose. Riccardo Orestano evidenzia che

> l'idoneità dei fatti a produrre effetti giuridici non dipende da una sorta di *vis* che questi comportamenti avrebbero in sé, ma dal loro realizzarsi con l'assenso della comunità, che stabilmente li assiste e da cui traggono efficacia nell'ambito dell'ordinamento giuridico. E quando diciamo «assenso della comunità» non intendiamo riferirci necessariamente ad una eventuale «volontà collettiva», il c.d. *consensus omnium*, che il più delle volte può essere un'astrazione, e neppure ad un principio maggioritario puramente aritmetico, bensì all'assenso di quelle forze sociali che elevano quei «modi di vivere» a modulo dei comportamenti di una intera collettività, imponendoli all'osservanza di tutti[4].

Il concetto di comunità a Roma è stato ampiamente analizzato da Pierangelo Catalano che in due studi in particolare ha illustrato, rispettivamente, l'identità del popolo con i comizi e l'organizzazione del potere decisionale in città: nel primo rileva come

> l'identità di *populus* e *comitia* non è frutto di incertezza del linguaggio, bensì espressione di una concezione concreta, che ancora troveremo riflessa nella definizione ciceroniana del *populus* come *coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus;*[5]

nel secondo, l'autore evidenzia, invece, come

---

[4] R. Orestano, *Dietro la consuetudine*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1963/3, p. 530; si suggerisce anche la lettura di A. Schiller, *De Consuetudine in iure romano*, in *Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 1938, XLV, pp. 347-356, nonché F. Gallo, *La consuetudine nel diritto romano*, in *Apollinaris*, LI, 1978, pp. 440-454.

[5] P. Catalano, *Populus Romanus Quirites*, Memorie dell'Istituto giuridico dell'Università di Torino, ser. II, 156, Torino 1974, p. 155.

> le formule giuridico-religiose mostrano che il sistema è organizzato partendo da concezioni dualistiche del potere, in cui variamente vengono contrapposti e unificati il "tutto" e le "parti": *populus* e *plebs*, *populus* e *senatus*[6].

L'esperienza giuridica romana vide, dunque, l'affermarsi dell'idea del consenso come elemento fondante della struttura sociale e del diritto; se fu dapprima tacita nei *mores* evolse poi in altre forme. Massimo Brutti, ricordando come nei *Tituli ex corpore Ulpiani* "i mores sono il tacito consenso del popolo reso antico da una lunga consuetudine" afferma che "i giuristi riconoscono la consuetudine, cogliendo in essa quale elemento costitutivo non la prescrizione, ma il consenso"[7]: esso, pertanto, esprime la tradizione, ed questa, a sua volta, a fissare l'immagine dello *ius*. La consuetudine presenta come principale caratteristica quella di sorgere spontaneamente, senza l'intervento del legislatore e riceve il proprio valore dal *consensus omnium*, in quanto, come fissato in D. 1, 3, 35, si tratta di una *tacita civium conventio*[8]. Le *leges* iniziarono a farsi spazio con il trascorrere del tempo per temperare o comunque modificare le applicazioni del costume: il potere di emanarle appartenne sempre al popolo, organizzato in diversi tipi di assemblea per scopi differenti; assemblee, però, diverse da un moderno Parlamento in quanto non potevano avviare, discutere o emendare una legge proposta, ma soltanto accettare o respingere ciò che veniva presentato da un magistrato, il quale, a sua volta, doveva aver preliminarmente richiesto l'approvazione del Senato[9]. Nuova fonte del diritto fu poi la volontà del *princeps*, che si espresse attraverso le *constitutiones* nelle quattro differenti forme: *edicta*, *mandata*, *rescripta* e *decreta*[10]; con esse si determinò di fatto il "passaggio" del potere di creare diritto dalla massa, nelle varie forme di aggregazione, alla sua sola persona. Bruno Paradisi fa notare che

---

[6] P. Catalano, *La divisione del potere in Roma (A proposito di Polibio e Catone)*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, VI, Torino 1974, p. 687.

[7] M. Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino 2011, p. 14.

[8] Questo passo del Digesto riporta un testo di Ermogeniano: «Sed et ea quae longa consuetudine comprovata sunt ac per annos plurimos observata, velut tacita civium conventio non minus quam ea quae scripta sunt iura servantur».

[9] Cfr. J. M. Kelly, *Storia del pensiero giuridico occidentale*, Bologna 1996, p. 64; P.G. Stein, *Il diritto romano nella storia europea*, tr. it. di L. Gagliardi, Milano 2001, p. 5 e ss.; P. de Francisci, *Sintesi storica del diritto romano*, 4 ed., Roma 1968, pp. 167-177.

[10] Cfr. S. Brembilla, *Sintesi storica e fonti del diritto*, 2 ed., Torino 2009, pp. 62-63.

> nella legge imperiale non parlava immediatamente la società, ma un uomo solo. Non era perciò la società che impersonava se stessa nelle sue esigenze generali, ma una volontà insindacabile, considerata come esterna alla società stessa, che interpretava un oggetto al di fuori di sé[11].

Come appena evidenziato, fino al principato si erano manifestate diverse forme di approvazione, da intendersi come autorizzazioni date da certi organi ad altri, tuttavia, esse avevano costituito parti di procedimenti nei quali si era vista la necessaria partecipazione di varie componenti per il raggiungimento dell'obiettivo finale consistente nell'emanazione delle disposizioni di legge. L'imperatore interruppe questo coordinamento fra differenti organi rappresentativi, e, allorquando la sua facoltà arbitraria di legiferare si estrinsecò anche in quella più generale di "censurare" quanto veniva sottoposto alla sua valutazione si affermò il principio dell'*approbatio superioris*.

Tale principio si rinvenne anche nell'ambito di quella forza che era apparsa accanto agli ultimi imperatori romani: la Chiesa. Questa giovane istituzione raccolse l'eredità di Roma e si pose in difesa di una cultura e di un diritto nel quale aveva potuto crescere e rafforzarsi onde arginare realtà come quella germanica che non erano né romane, né cristiane[12]. Nel fare ciò fece proprie molte di quelle regole, che rare volte si concretizzarono in principi[13]: tra questi vi fu quello dell'*approbatio superioris* nell'attività normativa, emerso proprio con l'affermazione dell'autorità imperiale come sommo potere sugli altri. All'interno del sistema giuridico della Chiesa, però, tale principio ebbe una valenza ancora più forte rispetto a quella che gli riconobbe quello romano perché si riferì anche alla consuetudine; nello *ius romanus*, invece, essendo quest'ultima sentita come espressione di fatto delle idee giuridiche viventi nella

---

[11] B. Paradisi, *Storia del diritto italiano. Le fonti dal basso impero all'epoca contemporanea*, vol. I, 3 ed., Napoli 1977, p. 54; cfr., pure, L. Vacca, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Torino 1989, p. 84.

[12] A. Campitelli, *Europeenses. Presupposti storici e genesi del diritto comune*, Bari 1993, p.19 e ss.. Per un'analisi dello sviluppo dell'ordinamento della Chiesa e dunque della sua affermazione nella società laica si veda anche la rappresentazione fornita Francesco Calasso nella sua fondamentale opera *Medio Evo del diritto, I, Le fonti*, Milano 1954, p. 161 e ss., nonché il testo di E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000, p. 15 e ss..

[13] Il diritto romano fu, infatti, un diritto casistico, come tale non particolarmente portato alle generalizzazioni e quindi alla fissazione sistematica di principi.

coscienza popolare non era sottoposta alla censura dell'imperatore. Il principio in esame del resto

> s'inquadrava perfettamente nello spirito di tutta la costituzione della Chiesa, che non riconosceva al *populus fidelium* alcun potere normativo, spettando questo esclusivamente alla gerarchia ecclesiastica per delegazione di Cristo[14].

Il popolo di Dio in quanto privo di *potestas iurisdictionis* non poteva con la ripetizione uniforme e costante di un comportamento creare norme giuridiche: solo l'intervento successivo dell'autorità con il suo consenso ne determinava l'efficacia normativa. La Chiesa non accettava, infatti, la massima che il capo della società riconoscesse la sua autorità dal popolo e quindi dovette necessariamente concludere che agli atti popolari, anche frequenti, dovesse aggiungersi il consenso del legislatore[15]. Evidente fu il controllo assiduo dei pontefici e dei vescovi sulle consuetudini; con il trascorrere del tempo tale attività delle gerarchie ecclesiastiche andò a costituire "l'uso antico all'*approbatio*" rappresentando il fondamento del *modus operandi* nei rapporti centro-periferia. Norberto Bobbio evidenzia che nell'ordinamento della Chiesa, alle origini come oggi,

> il maggior ambito concesso alla validità della consuetudine (essa vale, infatti, indipendentemente dal richiamo e talora ha anche effetto abrogativo) è in parte scontato dalla determinazione di due requisiti necessari alla sua efficacia, la *longi temporis praescriptio* e la *rationabilitas*[16].

Mario Tedeschi riportando le osservazioni del Bobbio, specifica come

> solo il diritto canonico fissa il numero di anni utili per la formazione della consuetudine, non *ab immemorabile* ma in trent'anni, e solo in questo ordinamento essa è equiparata alla legge, potendo ottenere forza di legge se *rationabilis*[17].

---

[14] F. Calasso, *Medio Evo del diritto, I, Le fonti*, cit., p. 204.

[15] Cfr. F. Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti. Leggi e scienza*, Roma 1908, p. 182.

[16] N. Bobbio, *La consuetudine come fatto normativo*, Padova 1942, p. 96. Lo studioso prosegue le sue riflessioni evidenziando come per la dottrina medievale fu motivo di ambiguità l'enumerazione di questi requisiti tra gli elementi costitutivi della consuetudine giuridica quasi che la norma consuetudinaria avesse bisogno, per essere giuridicamente valida, di una maturazione in quarantena e di essere conforme a certi principi fondamentali che reggono l'ordinamento in cui entra a far parte; è vero invece che i detti requisiti le sono necessari unicamente perché la sua validità originaria sia riconosciuta nel nuovo ordinamento che l'assume come norma giuridica.

[17] M. Tedeschi, *Introduzione* a *La consuetudine tra diritto vivente e diritto positivo*, a cura di M.

Da queste considerazioni emerge che l'originalità della disciplina della consuetudine, la *rationabilitas*, si riflette sull'idea stessa di *approbatio* perché quest'ultima, nell'ottica di tale razionalità, rispondeva ad un comportamento, quello tenuto dall'organo direttivo, che era sentito come espressione del rispetto di una norma fondamentale della Chiesa: la delegazione da parte di Cristo a legiferare non ai credenti ma a coloro cui spettava il compito di reggere, di governare la comunità. Ciò riguardò non soltanto le pratiche strettamente religiose ma tutti i comportamenti tenuti dalle varie comunità residenti nelle terre in cui vi fu la presenza della Chiesa. Questa, infatti,

> aveva proclamato come irrinunciabile ed ineliminabile il suo compito di giudicare i contenuti delle norme consuetudinarie che regolavano la vita associata: un compito che nasceva dal suo impegno ad armonizzare il diritto secolare con quello divino e a favorire, di conseguenza, il cammino dei fedeli in Cristo sulla via della salvezza eterna[18].

Se con il trascorrere del tempo l'autorità gerarchica assunse una posizione sempre più preminente, nel rapporto dialettico tra *consensus communitas* e *consensus auctoritatis* è quest'ultimo assenso a rappresentare la categoria determinante per la comprensione del fenomeno in questione[19]. Il principio di autorità fu, e continua ad essere inteso in modo così assoluto che anche le consuetudini *contra legem* sono ammesse, sempre dopo avere ottenuto l'assenso dell'organo preposto ad esprimerlo. Le *consuetudines locorum*, espressione della volontà dei fedeli, non possono, comunque, violare la legge naturale

---

Tedeschi, Soveria-Mannelli 1998, p. 7.

[18] M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 233-234. Come noto, la dottrina sulla consuetudine è copiosa, pertanto si segnalano solo alcuni altri testi presi in esame: G. Astuti, voce, *Consuetudine (diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, IV, Torino 1959, pp. 310-320; E. Cortese, *La norma giuridica*, II, 3*, Il momento soggettivo della norma. La "volutas populi"*, Milano 1964, pp. 39-167; G. Garancini, *Consuetudo et statutum ambulant pari passu: la consuetudine nei diritti italiani del basso medio evo*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 58, 1985, pp. 19-55; A. I. Ferreiros, *Consuetudine*, in *A Ennio Cortese*, tomo II, a cura di I. Birocchi, Roma 2001, pp. 196-207.

[19] Ai fini di una ricostruzione particolareggiata del rapporto *animus communitatis-consensus legislatoris* in relazione ai comportamenti osservati dalla comunità dei fedeli si segnala la ricerca di P. Pellegrino, *L'Animus communitatis e l'adprobatio legislatoris nell'attuale dottrina canonistica della consuetudine antinomica*, Collana del Corso di Laurea in Giurisprudenza dell'Università di Lecce, Milano 1995, in particolare le pp. 2-91; si veda, inoltre, G. Comotti, *Approbatio legislatori e probatio consuetudinis. Alcune riflessioni in tema di prova della consuetudine canonica*, in *La consuetudine tra diritto vivente e diritto positivo*, cit., pp.181-194, e, sempre dello stesso autore, *La consuetudine nel diritto canonico*, Padova 1993; cfr., pure, P. Fedele, *Il problema dell'animus communitatis nella dottrina canonistica della consuetudine*, Milano 1937.

perché tale trasgressione costituirebbe un pericolo per la salvezza dell'uomo[20]. Di fatto nell'esercizio delle sue prerogative, il vicario di Cristo[21], così come l'intera organizzazione della sua amministrazione, con l'approvazione delle consuetudini poté giocare un ruolo politico molto importante: apparire con ancora più determinazione come titolare di dominio e soprattutto impedire che si potessero ledere le libertà della Chiesa e degli ecclesiastici.

Come si vedrà nel prosieguo del lavoro il particolare fenomeno dell'approvazione delle consuetudini riguardò nel medioevo oltre l'istituzione ecclesiastica anche i poteri laici, però, con un grado di efficacia che solo in alcuni casi è paragonabile a quella che ebbe nell'ambito di quest'ultima. Essa, dunque, fu la prima ad operare per l'elaborazione del fenomeno considerato in vero e proprio istituto giuridico, formalizzato, cioè, in precise disposizioni che nella sostanza sono giunte sino ai nostri giorni.

---

[20] Cfr. Abbas Parnomitanus, *Commentaria Primae Partis in Primum Decretalium Librum*, Venetiis 1669,123.

[21] Il titolo di *Vicarius Christi* nell'alto medioevo era attribuito in modo generico a tutti i sacerdoti; successivamente lo si riferì agli abati e ai vescovi e, infine, con Innocenzo III al solo vescovo di Roma.

3.L'uso antico all'*approbatio* nel corso dell'alto medioevo

L'istituto in esame si rinviene con riferimento a quell'esempio di intreccio tra romanità e germanesimo che fu l'Editto di *Rotari*. Tale raccolta longobarda del VII secolo, considerata la più completa delle legislazioni barbariche, fu oggetto di approvazione da parte del popolo riunito in assemblea che, percuotendo le armi sugli scudi, seguì il rito solitamente utilizzato quando si desiderava acconsentire a qualcosa (*gairethinx*)[22]. Nel capitolo 386 dell'Editto si legge: .... *addentes, etiamet per gairethinx secundum ritus gentis nostrae confirmantes*... [23]. Secondo un'opinione piuttosto prevalente tale *gainrethinx* non sarebbe stato altro che l'assemblea dei guerrieri esprimente il raggiungimento di un "patto" con il re[24]. Al riguardo Ennio Cortese nutre però

> qualche perplessità circa l'idea che il *gairethinx* con cui Rotari rese la sua legge *firma et stabilis*, altro non fosse che l'assemblea in armi che avrebbe prestato con la voce chiassosa degli scudi percossi dalle spade il consenso necessario ad integrare il carattere pattizio della *lex* germanica[25]. ……. A ben vedere lo scopo dichiarato del *gairethinx* nel 643 non era affatto l'approvazione, bensì soltanto una *confirmatio* che assicurasse «ut sit haec lex firma et stabiles», ossia per sempre incontestabile e inviolabile[26].

L'affermazione dell'approvazione *secundum ritus gentis nostrae* venne ripetuta negli Editti successivi fino all'ultimo che fu quello di Astolfo del 750.

Il *Regnum longobardorum* venne poi assorbito da quello franco. Come noto, i franchi assunsero la funzione di protettori della fede cristiana e nell'estrinsecazione di tale attività emerse un altro caso di *approbatio*: la conferma spettante al re nella nomina dei vescovi, che in tal modo venivano legati a lui con la *commendatio*; questi erano *viri*

---

[22] Cfr. F. Calasso, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, Milano 1965, p. 59, nonché, sempre dello stesso autore, il già citato *Medio Evo del diritto, I, Le fonti*, p. 107.

[23] Cfr. *Le leggi dei Longobardi. Storia memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. Azzara e S. Gasbarri, 2 ed., Milano 2005, in particolare le pp.111-113.

[24] Si veda ad es. G.P. Bognetti, *L'età longobarda*, vol. II, Milano 1966, p. 314.

[25]E. Cortese, *Thinx, garethinx,thingatio,thingare in gaide et gisil. Divagazioni longobardistiche in tema di legislazione, manomissione dei servi, successioni volontarie*, in *Studi in onore di Mario Enrico Viora*, Torino 1990, p. 279.

[26]*Ibidem*, p. 285.

honorati titolari di patrimoni notevoli, strumenti indispensabili di attuazione del disegno di governo cristiano in quanto in cooperazione continua con i conti[27]. Sulla medesima linea di azione si pose il c.d. *Privilegium Othonis*, un preciso provvedimento del 962 di Ottone I imperatore del Sacro Romano Impero "della nazione germanica" sotto il quale era riunita la corona d'Italia, con il quale si stabilì che la stessa elezione pontificia doveva avvenire con il consenso dell'imperatore. Ma a parte questo temporaneo ridimensionamento del papato rispetto al potere laico, già da tempo, però, esattamente dalla deposizione di Carlo il Grosso, la monarchia era entrata in crisi; nelle terre carolingie si erano iniziati a costituire diversi principati legati vassallaticamente al re in modo molto blando. Una dimostrazione dell'accresciuto potere politico dei nobili fu data dal mutamento della genesi dei capitolari, cioè delle leggi disposte dal re: le diete non costituirono più semplicemente l'occasione per pubblicare tali disposizioni ma divennero il luogo della loro discussione, la cui nascita divenne sempre più condizionata dal consenso delle assemblee. L'articolazione dei poteri all'interno dei territori si fece sempre più complessa, soprattutto nel Regno d'Italia dove si ebbe un rafforzamento enorme del potere pubblico dei vescovi nelle città[28]; Mario Ascheri si esprime in questi termini: "si assistette ad un disordinato e disuguale (ma colossale) trasferimento di poteri dal centro alle singole realtà locali"[29]; in questo trasferimento, un ruolo importante venne svolto ancora una volta dall'approvazione perché essa ben si prestava a manifestare l'autorità di cui si era titolari.

---

[27] M. Ascheri, *Istituzioni medievali:una introduzione*, cit., p. 154.

[28] Sull'argomento cfr. P. Toubert, *I poteri pubblici dei vescovi del Regno d'Italia nei secoli X-XI*, in *Chiesa e società in Sicilia: i secoli XII-XVI*, a cura di G. Zito, Torino 1995, pp. 3-20; cfr., pure, P. Cammarosano, *Comunità rurali e Signori*, in *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, Atti del VIII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo 30/5-1/6 2002, a cura di A. Cortonesi, F. Viola, *Rivista storica del Lazio*, anno XIII-XIV, n° 21, 2005-2006, pp. 7-10.

[29] M. Ascheri, *Istituzioni medievali: una introduzione*, cit. p. 167.

4. L'*approbatio* e la dialettica *ius commune - iura propria*.

L'interazione tra i diritti particolari espressione di nuove istituzioni (Feudi, Regni, Comuni, Signorie, Stati regionali) e dei variegati raggruppamenti di soggetti che caratterizzarono queste ultime, con il diritto comune, cioè con quello che si era venuto formando sulla base del diritto romano, del diritto canonico e delle consuetudini dei territori del continente europeo[30], si esplicò anche attraverso l'*approbatio*, perché questa permise di controllare l'attività delle diverse organizzazioni che rappresentavano al contempo gli elementi costitutivi delle potenze universali e quelle delle nascenti realtà, che, ancorché circoscritte, andavano però affermandosi con sempre maggiore vigore determinando una straordinaria varietà di strutture politiche. L'approvazione, come già sopra evidenziato, in taluni casi, da generica procedura dal carattere meramente politico si trasformò in istituto giuridico perché delle disposizioni disciplinarono in modo preciso le modalità per manifestare il consenso nei confronti di particolari atti, capaci di espletare i propri effetti giuridici solo dopo l'ottenimento di quest'ultimo. Caso emblematico fu proprio l'*approbatio* riguardante gli statuti dei Comuni facenti parte del c.d. dominio diretto della Santa Sede; ma, prima di soffermarsi sull'analisi di questa specifica fattispecie che costituisce il fine del lavoro e al quale saranno dedicati pertanto i capitoli successivi, si ritiene opportuno riportare, al fine di avere un quadro generale dell'istituto, altri casi in cui l'isituto svolse una funzione relazionale tra autorità diverse e spesso autonome l'una dall'altra. Così, si seguirà la traccia del termine in questione

[30] Sul concetto di "diritto comune", o più precisamente, su quello di "sistema di diritto comune" come acutamente rilevato dal Calasso già negli anni trenta e quaranta del secolo scorso e poi anche nel suo *Medio Evo del diritto, I, Le fonti*, cit., si rinvia alla ricostruzione da questi proposta (p. 375 e ss.), nonché al conseguente dibattito storiografico riportato da M. Caravale, in *Diritto Comune e diritti propri nella dottrina giuridica della prima età moderna*, in *Archivio giuridico*, vol. CCXXIX, 1, 2009, pp. 16-19, ora anche in *Mario Caravale. Scritti*, I, a cura di Paolo Alvazzi del Frate, Roma 2013, pp. 386-389. Come sintesi della questione, si suggerisce, inoltre, la lettura della voce nell'appendice VIII (Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Roma 2012) all'Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, sempre, su Francesco Calasso ad opera di Ugo Petronio, pp.749-753; si veda, poi, S. Caprioli, *Varianti e costante del diritto comune*, in *Rivista di diritto civile*, 1993, II, p. 639 e ss., nonché M. Ascheri, *I diritti del medioevo italiano (secoli XI-XV)*, Roma 2000, pp. 255-347 e L. Solidoro Maruotti, *La tradizione romanistica nel diritto europeo, I, Dal crollo dell'Impero romano d'Occidente alla formazione dello ius commune*, Torino 2001, pp. 38-48; si segnalano, pure, A. Dani, *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista de Luca*, Bologna 2008, in particolare le pp. 1-32, e, M. Caravale, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Roma-Bari 2012, pp. 26-32.

nelle relazioni intercorse tra Impero, Chiesa, Regni, Comuni e Signorie individuando come il fenomeno si sia esplicato nelle concrete attività dei poteri pubblici.

4.1. L'approvazione nelle relazioni Impero-Chiesa

Lo strumento in esame venne utilizzato per cercare di fare chiarezza nei rapporti tra le autorità universali, in considerazione del fatto che già a partire dall'alto medioevo queste avevano registrato conflitti durissimi; nel loro svolgimento se il papa aveva potuto contare su un'arma molto efficace, la scomunica[31], l'imperatore attraverso l'approvazione aveva potuto ingerirsi nelle questioni afferenti la vita ecclesiastica, come ad esempio la nomina dei vescovi e addirittura l'elezione pontificia. I primi, assieme agli abati, si erano trovati coinvolti nella complessa struttura feudale, pertanto, erano titolari di grandi patrimoni che si rendevano utili in caso di benefici da elargire. Nei secoli si era creato un intreccio di poteri civili e religiosi che aveva portato i rappresentanti della Chiesa ad inserirsi nell'apparato reale, anche in forza del ruolo sempre più importante che il papato aveva assunto nei secoli tra il IV e il X[32].

> A partire dal secolo XI la Chiesa venne maturando la convinzione che il *dominium* pontificio doveva essere rivendicato per tutti i benefici ecclesiastici, e di conseguenza, dovevano essere abrogate tutte le norme, per di più di origine consuetudinaria, che riconoscevano gli stessi come parti di patrimoni di potestà laiche[33].

Sulla base di questa convinzione iniziò l'aspra discussione per l'individuazione della potestà superiore legittimata ad "investire" il titolare della dignità ecclesiastica, definita "lotta per le investiture"; questa, che come noto si concluse nel 1122 con il concordato di *Worms*, stabilì che le elezioni dovevano svolgersi secondo i canoni e con una

---

[31] La sola minaccia, per molti Imperatori fu sufficiente a farli desistere dalle loro pretese e ciò perché essa oltre ad escluderli, in quanto peccatori indegni, dalla comunità dei fedeli e dai sacramenti, scioglieva i sudditi dalla fedeltà nei loro confronti con le conseguenze che ben si possono immaginare. Cfr. C. Azzara, *L'ideologia del potere regio nel papato altomedievale: (secolo VI_VIII)*, Spoleto 1977.

[32] Sui risvolti di questo ruolo in termini di controllo territoriale cfr. la sintesi di P. Prodi, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio (secoli XV-XVI). Vol. I. La monarchia papale e gli organi centrali di governo*, Bologna 1968, pp. 22-28.

[33] M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., p. 236.

conferma spettante al metropolita competente; con riguardo all'elezione papale l'approvazione imperiale doveva considerarsi superata, ed in effetti già nell'anno 1059 in un'assemblea di ecclesiastici romani riunita a San Giovanni in Laterano, il papa Niccolò II aveva decretato che il pontefice doveva essere eletto dal collegio dei cardinali, che l'imperatore non poteva interferire nell'elezione e che il popolo di Roma così come il resto del clero potevano soltanto manifestare per acclamazione il loro consenso[34]. Il primato istituzionale del papa divenne evidente allorquando prese il posto dell'imperatore come centro propulsivo dei Concili dove venivano discusse questioni particolarmente rilevanti; egli s'inserì, a sua volta, nelle vicende successorie dell'Impero la cui evoluzione fu simile a quella che aveva caratterizzato la sua elezione, nella quale l'assenso dei cardinali era stato sempre più rilevante mentre l'acclamazione popolare aveva avuto un ruolo sempre più cerimoniale. Ebbene, secondo la tesi di Innocenzo III

> i principi dovevano a lui il diritto elettorale e dovevano quindi seguirne le indicazione nel valutare l'attitudine del candidato, che in quanto re di Germania era destinato a divenire imperatore e, in quanto tale, avvocato della Chiesa[35].

Dopo scontri vari, nel 1356 con la "bolla d'oro" di Carlo IV imperatore la modalità di elezione trovò una sistemazione che durò fino alla fine del Sacro Romano Impero: gli elettori furono fissati a sette, ma i vari principati di fatto sovrani potevano soltanto essere coordinati dal re; prudentemente non si parlò dell'*approbatio* papale del re eletto.

---

[34] Cfr. M. Caravale, *Popolo. Antichità e Medioevo*, in *Enciclopedia delle Scienze sociali*, *VI*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1996, pp. 682-695, in particolare p. 691, ora anche in *Mario Caravale. Scritti*, I, cit., pp. 89-99, in particolare p. 98.

[35] M. Ascheri, *Istituzioni medievali: una introduzione*, Bologna 1998, p. 236.

4.2. L'approvazione nei rapporti che l'Impero ebbe con Regni e Comuni

Come osserva Adriana Campitelli, quale nuova struttura egemone, il Regno, fu dapprima subordinato al *senior* naturale, l'imperatore o il papa, e poi divenne totalmente indipendente (*rex in regno suo est imperator*)[36]. La formula *rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator* espresse efficacemente il

> particolare e universale, *urbs et orbi*: due momenti antitetici che fornivano, in una contraddizione solo apparente, i due poli tra i quali si svolgeva la vita civile italiana dell'età di mezzo[37].

Il contenuto della formula coniata per il re di Francia e poi generalizzata costituì per i giuristi il punto di partenza per riflessioni sempre più elaborate sul concetto di sovranità, elemento fondamentale nel cammino verso la costituzione di apparati pubblici sempre più stabili. Va ricordato che nel corso del medioevo il termine indicante la sovranità era *iurisdictio*, la quale, definiva un insieme di funzioni molto eterogenee: normazione e giurisdizione[38]. Ad essa afferiva anche un generico potere di concessione, nel cui ambito s'inserì l'*approbatio* che gli imperatori usarono per riconoscere stati di fatto ormai consolidati apparendo così formalmente come *domini mundi*, al pari dei lontani predecessori, perché i diritti pubblici, ancorché ormai acquisiti, risultavano in tal modo come derivanti da essi.

Nella concreta realtà, ciò avvenne soprattutto con riferimento ai domini sabaudi dove proprio grazie ai buoni rapporti ivi instaurati l'imperatore poté continuare a rendersi visibile nella penisola rilegittimando il mondo feudale[39]; la politica di fedeltà all'Impero fece ottenere alla famiglia Savoia il titolo di Vicario imperiale[40]. Questi

---

[36] A. Campitelli, *Europeenses*, cit., p. 63.

[37] E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma 1966, p. 7. Per la storia della formula si rinvia a F. Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità*, Milano 1957, pp. 22-37; da ultimo, M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., pp. 518-523 e 535-543.

[38] Cfr. P. Alvazzi del Frate, *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Torino 2011, p. 3, e, sempre dello stesso autore, *Il costituzionalismo moderno. Appunti e fonti di storia del diritto pubblico*, Torino 2007, p. 2.

[39] In ambito italico l'evoluzione dell'istituzione feudale fu particolare: si rinvia all'analisi proposta da M. Ferranti, *Storia socio-economica dell'Italia pre-industriale*, Tivoli 1987, p. 380 e ss.

[40] I vicari venivano preposti al governo di ampie aree territoriali sulle quali l'Impero aveva o pretendeva i poteri giurisdizionali più elevati. Sull'istituto del vicariato imperiale cfr. G. De Vergottini, *Vicariato*

territori non furono interessati dal movimento comunale che tra il XII e il XIII secolo caratterizzò l'intera area del Nord, pertanto riuscirono a mantenere una coesione piuttosto salda; si può affermare che nonostante fossero vassalli dell'Impero, i conti e poi duchi di Savoia mostrarono sui loro possedimenti una pienezza di poteri uguale a quella del loro "superiore".

Con riguardo al più importante ordinamento monarchico, il *Regnum Siciliae*, quello che Ruggero II seppe organizzare a Stato relativamente unitario del Sud[41], v'è da dire che soltanto con gli Svevi si poterono coronare le antiche ambizioni dei re di Germania e degli imperatori su queste terre del mezzogiorno[42]. Prima di allora la dinastia del Guiscardo, che vi aveva dato origine, riconobbe la sola autorità papale, che in definitiva aveva approvato anch'essa uno stato di fatto: la conquista normanna della Puglia e della Calabria; fu papa Niccolò II a nominarlo duca di queste terre, nonché della Sicilia ancora da strappare ai saraceni. Particolarmente complessi furono i rapporti che il papato ebbe con quest'ultima contea perché quando Ruggero, fratello minore del duca Roberto, la conquistò, questi, attraverso un sistema che impediva la formazione di potentati territoriali da parte dei cavalieri al suo seguito, poté garantirsi un'effettiva potestà suprema, che si mantenne e addirittura si rafforzò con Ruggero II il quale nel 1130 approfittando dello scisma apertosi nella Chiesa, ottenne dal pontefice romano Anacleto II di elevare il suo dominio al rango di Regno[43]. In forza di questa investitura papale il conte, ora re, presentò il titolo come derivante da Dio per motivare la sua indipendenza dall'imperatore, d'Occidente e d'Oriente, e si proclamò fonte unica del diritto. Diversamente da quanto era accaduto nella penisola con l'iniziatore della dinastia, nell'isola, Ruggero I non si limitò ad imporre una propria *iurisdictio* nel solo

---

imperiale e signoria, in *Studi di storia del diritto in onore di A. Solmi*, vol. I, Milano 1941, pp. 41-61. Per il vicariato apostolico si veda invece, sempre dello stesso autore, *Ricerche sulle origini del vicariato apostolico*, in *Studi in onore di Enrico Besta*, vol. II, Milano 1938, pp. 303-350, e *Note per la storia del vicariato apostolico durante il secolo XIV*, in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, vol. III, Milano 1940, pp. 339-365; cfr. pure G. Mollat, *Albornoz et l'institution des Vicares dans les Etats de l'Eglise (1353-1367)*, in *El Cardinal Albornoz y el Colegio de Espana*, I, Bologna 1972, pp. 345-354.

[41]Cfr. E. Caspar, *Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna in Sicilia*, serie: Centro Europeo di studi Normanni. Fonti e studi, Roma-Bari 1999, e H. Houben, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*, Roma-Bari 1999.

[42] L'obiettivo non fu raggiunto militarmente ma grazie alla diplomazia: Federico I di Svevia fece sposare il figlio Enrico con Costanza d'Altavilla figlia di Ruggero II ed erede della corona dei Normanni, in modo che alla morte di Guglielmo II d'Altavilla sarebbe passata a Enrico di Hohenstaufen.

[43]M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., p. 354. Si vedano anche i citati E. Caspar e H. Houben.

campo dei rapporti civili perché la estese anche alla materia ecclesiastica in considerazione del fatto che la Sicilia era completamente priva di questa organizzazione: fondò dunque episcopati nominando da solo i vescovi. Di fronte a tale situazione Urbano II non poté fare altro che cercare di far rientrare tale potere di fatto del conte tra quelli conferiti dalla Chiesa e quindi gli attribuì il titolo e la dignità di suo legato nelle terre comitali[44]. Si comprende, dunque, che la

> contea di Sicilia si presentava con una tradizione di rapporti con la Chiesa ben diversa da quella del ducato di Puglia. Tale tradizione aveva due aspetti fondamentali. Da una lato la mancanza di nesso feudale diretto con Roma…. dall'altro il pieno riconoscimento da parte pontificia del potere ecclesiastico del conte[45].

Anche se solo formalmente la *iurisdictio* di Ruggero fu subordinata a quella del duca di Puglia, certamente non lo fu a quella papale. Ruggero II raccolse l'eredità del suo predecessore e tese a perpetuare nell'intero Regno i poteri concessi da Urbano II solo per la Sicilia: così, come era accaduto nell'alto medioevo nell'Europa carolingia, pretese di approvare o disapprovare le nomine dei vescovi anche laddove da sempre esisteva una struttura ecclesiastica direttamente dipendente dal papato. Va rilevato che come Roberto il Guiscardo prima di lui anche altri condottieri normanni avevano avuto la preoccupazione di ottenere da una autorità superiore il riconoscimento del potere esercitato sulle conquiste: inserendosi nella vita politica delle popolazioni meridionali, tanto diverse quanto divise da contrasti perpetui, una volta sottomesse ampie zone non si erano limitati al loro semplice impossessamento ma avevano cercato di trasformarlo in giuridico attraverso un riconoscimento dall'alto; spesso si rivolsero ai signori locali prestando nei loro confronti l'omaggio feudale, ma in una occasione, precisamente nel 1046, due capi, Rainolfo d'Aversa e Drogone, ottennero addirittura dall'imperatore Enrico III giunto nel Sud della penisola la conferma dall'investitura delle terre acquisite. Papa Leone IX qualche anno dopo rivendicò la propria sovranità sull'Italia meridionale soprattutto dopo che a Worms erano state assegnate in donazione alla Chiesa di Roma la città di Benevento e altri paesi, pertanto, iniziò una politica volta a porla in essere, senza tuttavia raggiungere i risultati sperati; così, i suoi successori riuscirono a realizzare un

[44]Sulla "Apostolica Legazia" cfr. M. Bellomo, *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma 1997, p. 277.

[45]M. Caravale, *Il Regno normanno in Sicilia*, Milano 1991, p.31.

riconoscimento solo formale dell'autorità pontificia attraverso la procedura di cui si discute. Dunque, con riferimento a questo Regno l'azione imperiale dovette fronteggiare non solo l'operato normanno ma anche quello temporale della Chiesa il cui primissimo dominio si estese al centro della penisola: fu il c.d. antico *Patrimonium Sancti Petri* che ebbe come nucleo la donazione fatta nel 728 dal re longobardo Liutprando a papa Gregorio II[46], modificatosi poi nel corso dei secoli[47]. L'imperatore romano d'Occidente considerò gli originari territori come parti del Regno italico, quindi dell'Impero, e solo nel 1278 Rodolfo d'Asburgo ne dichiarò la rinuncia.

Più aspri furono i rapporti che l'Impero ebbe con i Comuni. Questi ultimi si erano arrogati molti dei diritti spettanti al sovrano: esazione di tasse, tributi sullo scambio di merci, pedaggi. Federico I di Svevia deciso a far rispettare i suoi diritti convocò una Dieta a Roncaglia in cui espose quello che era il suo piano di restaurazione dell'autorità imperiale. Se la sua linea fosse passata i Comuni avrebbero perduto ogni autonomia, di qui la loro tenace resistenza che fece ripiegare il Barbarossa su un programma minore: esattamente

> sulla costruzione di un Impero feudale, in cui le varie articolazioni dell'amministrazione pubblica, città e signori, fossero garantite dai diplomi imperiali e dal diritto feudale, in una condizione di larga autonomia locale, ma al tempo stesso legate da un rapporto di fedeltà concreto, fatto anche di aiuti militari e tributari nei confronti dell'Impero[48].

Concretamente, con la pace di Costanza, l'imperatore riconobbe a "città, terre e persone della Lega Lombarda" le loro consuetudini: diritti quesiti specificatamente elencati per evitare ogni dubbio[49]. Come unica condizione le popolazioni dovettero giurare fedeltà

---

[46] Cfr. G Arnaldi, *Le origini del patrimonio di San Pietro*, in *Storia d'Italia* , VII/2, *Comuni e Signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, a cura di G. Arnaldi P. Toubert, J.C.Maire Vigueur, R. Manselli, Torino 1987, pp. 3-147; nello stesso tomo si veda P. Toubert, *Il patrimonio di San Pietro fino alla metà del secolo XI*, pp. 153-228; cfr. pure, T.F.X. Noble, *La Repubblica di San Pietro. Nascita dello stato pontificio (680-825)*, trad. di F. Frangini-M. Belli, Philadelphia 1984.

[47] Cfr. A. Theiner, *Codex Diplomaticus Dominii Temporalis S. Sedis. Recueil de documents pour servir à L'histoire du Gouvernement temporel des États du Saint-Siége*, Tome premier (756-1334), Tome second (1335-1389), Rome 1862.

[48] M. Ascheri, *Istituzioni medievali: una introduzione*, cit. p. 221; cfr. anche L. Provero, *L'Italia dei poteri locali. Secoli X-XI*, Roma 1998.

[49] Sulla natura giuridica di quest'atto si è discusso: la maggior parte degli studiosi lo ha considerato un Trattato, ma vi sono state anche opinioni diverse per le quali esso fu formalmente e sostanzialmente un

all'imperatore e i consoli ricevere l'investitura da lui o dal vescovo-conte di nomina imperiale. In tal modo i Comuni che già erano una realtà oltre che politica anche economica, ebbero il riconoscimento giuridico della loro esistenza. Questa sostanziale approvazione delle *consuetudines* ripropose, naturalmente ad un livello superiore visto l'autorità interessata, appunto l'Impero, una procedura che già dal X secolo si era affermata nell'ambito non solo di quelle stesse popolazioni che andarono poi a costituire la Lega ma anche di quelle centrali e meridionali: il rivolgersi all'autorità pubblica più vicina per ottenere l'*approbatio* delle consuetudini. Ovunque emerse con sempre maggiore evidenza l'opportunità di affidare alla garanzia della scrittura quanto si era affermato nella prassi, onde difendersi dall'arbitrio sempre in agguato; quindi, tale pratica si estrinsecò nella presa d'atto della costante osservanza da parte degli abitanti di un dato territorio delle varie formule consuetudinarie. Come ci ricorda il Calasso,

> appena il *commune civitatis* si sarà costituito, noi lo vedremo sventolare la carta delle sue consuetudini confermate dall'autorità pubblica, come una delle prove della sua libertà: e quella carta si chiamerà allora carta di libertà o di franchigia. Più tardi, quando esso avrà raggiunto una piena maturità di sviluppo, compilerà i suoi statuti, ma allora guardando indietro ai tempi lontani del suo primo costituirsi, non sarà difficile scorgere in quell'antica redazione di consuetudini il primissimo germe del suo diritto statutario[50].

Anche Mario Ascheri evidenzia che la Lega Lombarda non reclamò il rispetto degli statuti cittadini ma delle '*consuetudines nostrae antique*', cioè delle *commoditates* godute dalle città[51]. Furono quelle dell'Italia centro-settentionale a compiere nel XII la propria trasformazione in Comuni[52], divenendo, una volta raggiunta la piena maturità, fonti di norme che andarono a costituire la componente principale dello *ius proprium* di cui si è detto[53]. Lo statuto rappresentò la formale espressione dei vari ordinamenti

---

atto unilaterale e grazioso dell'imperatore.

[50] F. Calasso, *Medio Evo del diritto*, cit. p. 208.

[51] M. Ascheri, *Statuti e consuetudini tra storia e storiografia*, in *Signori. Regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, cit., p. 28; dello stesso autore si suggerisce un altro interessante contributo (*Agli albori della primavera statutaria*, in *Il diritto per la storia: gli studi storico-giuridici nella ricerca medievistica*, a cura di E. Conte e M. Miglio, Roma 2010, p. 19-33) nel quale si prospettato le origini della normativa statutaria, tema ancora non completamente indagato.

[52] Cfr. E. Occhipinti, *L'Italia dei Comuni. Secoli XI-XIII*, Roma 2000, nonchè *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. Bordone e J. Jarnut, Bologna 1988.

[53] Particolareggiato è lo scritto di G. Chittolini sull'evoluzione di questa fonte normativa in merito alla sua incisività nella regolazione della vita comunale: *La validità degli statuti cittadini nel territorio*

giuridici vigenti all'interno dell'unità comunale[54]. Esso fu, dunque, norma vera e propria emanata dagli organi espressamente preposti allo scopo e di cui i *brevia*, cioè i giuramenti di rispettare il diritto urbano fatti dai magistrati al momento dell'assunzione delle cariche, costituirono un elemento fondamentale; con il trascorrere del tempo iniziarono a farne parte anche le consuetudini, quelle che, come appena visto, erano state messe per iscritto e presentate alle autorità pubbliche; ciò avvenne quando dal "consuetum est" dei primi "Libri Consuetudum" si passò alla formula "sequentes antiquam consuetudinem statuimus"[55]. Secondo alcuni studiosi, però, in particolare, Gianfranco Garancini, l'inserzione delle consuetudini nella compilazione statutaria non avrebbe significato la loro approvazione, intesa come attribuzione del carattere costitutivo della giuridicità da parte dell'autorità comunale, e quindi, tale *approbatio* sarebbe consistita ancora una volta nel semplice accertamento dell'esistenza delle consuetudini in sé con i loro requisiti: infatti, le consuetudini non inserite nello statuto con un atto di volontà del soggetto istituzionale del Comune continuavano ad esistere di

---

(Lombardia, sec. XIV-XV), in *Archivio storico italiano*, CLX, 2002, pp. 47-78.

[54] Boncompagno da Signa, maestro di retorica e scrittura, agli inizi del Duecento nel suo *Cedrus* evidenziò il proliferare degli statuti particolari in contrapposizione alla *lex imperilais*: " Statutum est quedam verborum series in scriptis redacta, in qua continetur quo modo illi qui tenentur statuto se in publicis et privatis negotiis regere debeant, et quam sive quantam pati penam si statuti non observaverint mandata. Vel aliter: statutum est arbitraria mundi norma que a vulgari hominum consuetudine procedit……". Sullo statuto come sintesi dell'unità comunale si rimanda alla ricostruzione fatta da V. Piergiovanni, *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, nel volume-catalogo della mostra della raccolta della Biblioteca del Senato della Repubblica italiana dal titolo *Gli statuti dei Comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, Roma 1995, pp.13-19; per l'Italia settentrionale, in particolare, cfr. P. Grillo, *Statuti cittadini e governo del territorio nell'Italia nord-occidentale (XIII-inizi XIV secolo)* in *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, cit., pp.57-75, nonché E. Fugazza, *Diritto, istituzioni e giustizia in un Comune dell'italia padana. Piacenza e i suoi statuti (1135-1323)*, Padova 2009. Sulle sorti storiografiche degli statuti si veda invece G.S. Pene Vidari, *Introduzione* al *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, vol. VIII, a cura di G. Pierangeli e S. Bulgarelli, Firenze 1999, pp. XXXI-XLIX. Si suggerisce, inoltre, la voce *Statuti comunali* di M. G. Nico Ottaviani in *Dizionario Enciclopedico del Medioevo*, diretto da A. Vauchez, ed. ital. a cura di C. Leonardi, III, Parigi-Roma-Cambridge 2000, pp. 1842-1843 e la lettura della ricchissima *Bibliografia statutaria italiana 1996-2005 edita dalla Biblioteca del Senato della Repubblica italiana. Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative*, Roma 2009.

[55] A. Campitelli, *Europeenses*, cit. p. 77. Si veda anche l'interessante studio di M. Tangheroni, *Statuti e consuetudini nell'esperienza dei Comuni umbri*, in *Gli statuti comunali umbri*, Atti del Convegno di studi in occasione del VII centenario della promulgazione dello statuto comunale di Spoleto (1926-1996) Spoleto, 8-9 novembre 1996, Spoleto 1997, pp. 1-23; nonché U. Santarelli, *La normativa statutaria nel quadro dell'esperienza giuridica basso medievale*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica*, Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Torino 19-21 novembre 1998, Roma 2001, pp. 337-350.

per sé[56]. Tuttavia, non si può negare che gli statuti furono il momento di consolidazione delle consuetudini: poiché queste ultime furono recepite all'interno di questa sorta di codici *ante litteram*, le disposizioni che le riguardarono fecero sì che la pratica dell'*approbatio* si trasformasse in vero e proprio istituto giuridico, proprio in considerazione del fatto che da allora in poi la presa d'atto delle volontà della comunità comunale poté contare sul disciplinato lavoro degli statutari[57]. Mario Caravale, a proposito del diritto scaturente da questi ultimi rileva come esso

> costituiva un ordinamento particolare rispetto a quello osservato dagli uomini liberi della regione in cui si trovava il Comune: era, perciò, allo stesso tempo diritto comune per tutti i cittadini del municipio e diritto proprio nei confronti dell'ordinamento consuetudinario riguardante l'intera comunità degli uomini liberi della regione[58].

Da quanto affermato si evince che la consuetudine ebbe un rilievo tanto essenziale nel corso del medioevo da essere determinante nello sviluppo non solo dell'ordinamento curtense[59] e feudale[60] ma anche di quello comunale, ed infatti le norme di quest'ultimo nacquero in parte dalle forme che le consuetudini della regione avevano assunto nel territorio urbano. La consuetudine non solo giocò un ruolo dinamico fondamentale nella formazione del corpo normativo dei Comuni, ma fu anche il volano della loro stessa affermazione nel campo della giurisdizione[61]. Paolo Grossi e Mario Ascheri pur

---

[56] G. Garancini, *Consuetudo et statutum ambulant pari passu: la consuetudine nei diritti italiani del basso medio evo*, cit., p. 49.

[57] Cfr., per tutti, l'ormai classico M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969. Questo studio ha condotto ad una riconsiderazione complessiva del ruolo dello statuto nella storia giuridica medievale, facendo comprendere l'importanza dell'integrazione dell'indagine sul *ius proprium* con l'analisi del sistema politico e culturale all'interno del quale questa fonte del diritto si è posta.

[58] M. Caravale *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., p. 488.

[59] Cfr. M. Caravale, *Soria del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, cit., pp. 7-8.

[60] *Ibidem*, pp. 9-10.

[61] Così, G. Garancini, *Consuetudo et Statutum ambulant pari passu: la consuetudine nei diritti italiani del basso medio evo*, cit., p. 31; si vedano, pure, U. Nicolini, *Autonomia e diritto proprio nelle città italiane del medio evo*, in *Diritto e potere nella storia europea*, Atti in onore di Bruno Paradisi. Quarto Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Napoli 9-13 aprile 1980, Firenze 1982, in particolare pp. 141-147, e F. Panero, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità liguri, piemontesi e valdostane nei secoli XI-XV*, in *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, cit., pp. 29-55.

convenendo sul riconoscimento dello spazio privilegiato di questa fonte del diritto nei rapporti tra privati divergono, invece, proprio su quello relativo alla sfera pubblica. Per il primo il medioevo fu come un mondo con un «diritto senza Stato» dove l'effettività della consuetudine fu tale da essere autenticamente normativa in tutti gli ambiti[62]; il secondo è invece dell'opinione che la visione di questo periodo storico come fase nella quale la consuetudine ebbe un rilievo essenziale e dominante dipende da una lettura ideologica del presente proiettata sul passato:

> il medioevo ha non solo per lo più conosciuto in misura più o meno larga l'inevitabile dialettica di legge e consuetudine, ma ha anche conosciuto per lo più, in misura più o meno consapevole, addirittura l'idea del primato della legge e una tensione per affermarla anche in modo ideologico[63].

Lo statuto per l'Impero divenne l'emblematica espressione dell'autodeterminazione della nuova istituzione, la quale, andò sempre più rafforzandosi onde garantirsi di fatto l'indipendenza dalla volontà e dalla contingente politica imperiale in Italia. Tuttavia, va registrato che alcuni giuristi che si incaricarono di inquadrare giuridicamente le nuove organizzazioni non esitarono a ritenere lo *statutum* un atto comunque riferibile al potere imperiale nel senso di essere stato autorizzato da quest'ultimo, subordinato alla sua *permissio*, diversamente da altri come Bartolo da Sassoferrato che enunciando la teoria sul fondamento dello *ius stutuendi* la basò esclusivamente sulla *iurisdictio*, cioè su quella particolare facoltà che consentiva ad ogni ente associativo di regolare completamente i rapporti interni, in ambiti ben

---

[62] P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, in particolare p. 57; cfr. anche l'altro suo scritto *Un diritto senza Stato. La nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero politico moderno*, XXV, 1996, pp. 267-284, nonché quello intitolato *Il periodo medievale e moderno*, in *Il diritto generale e i diritti particolari nell'esperienza storica*, cit., pp. 479-495, in particolare p. 486, e ancora, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007, pp. 23-29.

[63] M. Ascheri, *Tra legge e consuetudine: qualche problema dell'alto Medioevo (e dell'età contemporanea)*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo*, Studi in onore di Mario Del Treppo, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, Vol. II, Napoli 2000, p. 317; cfr., pure, l'altro suo scritto dal titolo *Ancora tra consuetudini e statuti: prime esperienze (secoli X-XII) e precisazioni concettuali*, in V*eP*, *Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella "Societas Christiana"*, Atti della sedicesima settimana internazionale di studio, Mendola 26-31 agosto 2004, a cura di G. Andenna, Milano 2007, pp.167-198 dove riporta numerosi esempi di poteri legislativi locali a dimostrazione della diffusione del diritto scritto e dunque del suo protagonismo anche nei vari ordinamenti dell'epoca.

determinati da una legge superiore o acquisita per consuetudine[64]; Baldo degli Ubaldi, pose chiaramente la giustificazione giuridica dell'ordinamento emanante statuti nell'esistenza stessa di una organizzazione, inconcepibile senza delle disposizioni che si riferissero esclusivamente ad essa[65]. Sul punto, il Caravale nota come facendo dipendere la *potestas statuendi* dalla volontà, esplicita o implicita, dell'imperatore, si finiva per accettare la legittimità di una sua abolizione da parte della medesima autorità imperiale che avesse cambiato opinione; invece, con la teoria della *iurisdictio*, che si basava su una connessione con la complessa natura del *dominium* medievale in forza della quale venivano ricomprese in un'unica potestà tanto quella di governo che quelle di giustizia e di approvare statuti, il potere di statuire si presentava originario e non derivato[66].

4.3. L'approvazione nei rapporti che il *Regnum Sicilae*, il Dominio sabaudo e quello pontificio ebbero con le forze locali

Attraverso il passaggio alla casa Sveva detentrice della corona dell'Impero romano-germanico per il Regno di Sicilia si aprirono nuovi orizzonti. L'autorità monarchica, fino ad allora incarnata dai re normanni, sembrò arricchirsi al punto da raggiungere in linea di principio la massima assolutezza, ma, ritrovandosi al centro dell'aspra contesa tra l'imperatore e il papa finì col presentare invece grossi limiti; se è vero che Federico II fu il primo assertore di quella pienezza del potere regio che in altri Regni troverà espressione solo in età moderna, è altrettanto vero che proprio per via

---

[64] Cfr. A. Campitelli, *Europeenses*, cit., p. 103. Bartolo nel suo commento al celebre frammento delle *Istituzioni* di Gaio, riportato in *D. 1.1.9* (*Omnes populi, qui legibus et morbus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure untuntur.……..*) sul quale si erano cimentate generazioni di studiosi, afferma:*...quando populus habet omnem iurisdictionem potest facere statuta non expectata superioris authoritate ut hinc, et quod isto casu non expectetur superioris authoritas patet exemplo consuetudinis, quia inducitur ex tacito consensus populi et aequiparatur statuta quo constat quod non requirantur superioris authoritas. Et quod generalitas istius legis debeat intelligi de populoqui habet iurisdictionem patet ex textu Institutionis et titulus ubi esplicat de populo Romano et Ateniese. Nam per istam legem et similes videtur concedi libera licentia faciendi statuta, et ideo non requiritur alia superioris authoritas.*

[65] Si può ritenere, dunque, che Egli avesse rinvenuto nel diritto naturale il fondamento del potere di legiferare di ogni comunità politica. Sul punto si veda L. Mannori, *Introduzione* a *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*. *Alle origini dei controlli amministrativi*, cit., p. 18.

[66] M. Caravale, *Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune*, Torino 2013, p. 95.

della tensione derivante dallo scontro tra le istituzioni universali l'assolutismo regio non poté in concreto concentrarsi per mantenere il pieno controllo di tutti i potentati comunque presenti nel Regno. Lo Stato al quale Federico pensava non era tanto il Sacro Romano Impero, la monarchia universale di cui pure era erede, ma invece un territorio meno esteso nel quale mirava ad instaurare una monarchia non continuamente insediata e indebolita da potenti vassalli. Anche lui per riordinare il proprio dominio fece ricorso all'*approbatio*: essa ribadì l'articolazione degli ordinamenti conosciuta nel periodo precedente alla sua affermazione e fu utilizzata per verificare la conciliabilità delle consuetudini locali con le sue costituzioni, così come avevano fatto gli Altavilla e prima di questi la Chiesa. Come sottolinea, sempre Mario Caravale,

> avendo ricevuto direttamente da Dio la sua autorità, il monarca era tenuto ad assumere nei riguardi delle consuetudini un comportamento analogo a quello che la Chiesa aveva assunto sin dalla sua istituzione: questa aveva da sempre rivendicato il suo potere di controllare la conformità delle regole consuetudinarie al diritto divino, quello doveva giudicare la rispondenza degli usi al principio superiore di giustizia, all'*aequitas*, e, quindi, doveva abrogarli quando non risultassero ad essa conformi e sostituirli con regole nuove introdotte mediante la sua legge[67].

Particolarmente interessante è uno studio di Federico Martino sulla formula «consuetudines approbate» nei testi normativi di questo imperatore: l'autore evidenzia come l'espressione fece la sua comparsa solo nel 1220[68] e come per essi sia evidente il riferimento al solo potere regio con esclusione, quindi, di quello degli organi costituzionali cittadini[69]. Particolarmente accurata è anche la ricerca di Andrea Romano perché opera un'analisi della disciplina delle consuetudini non solo nell'ambito del dominio svevo, ma anche di quello precedente e di quello successivo; quanto alla regolamentazione sotto Federico II evidenzia come per questo

> le consuetudini non erano gli usi di un gruppo etnico, bensì le *obtentae consuetudines* di un ordinamento in cui non era riconosciuta alcuna potestà di *inventio legis*, ma solo la *potestas* di 'ricognizione' di una normativa legittimata dall'uso e dalla spontanea adesione, che si voleva però definita nella portata e nei

---

[67] M. Caravale, *La Monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai normanni ai Borboni*, Roma-Bari 1998, p. 51.

[68]Per tali documenti si rinvia a V. La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900.

[69]F. Martino, *Federico II e le autonomie locali. Considerazioni sulla formula «consuetudines approbate»*, in *Studi Senesi*, III serie, 40, 1991, pp. 427-455.

> contenuti oltre che conchiusa nell'ambito della vigenza. Trovava, conseguentemente, spazio la teorizzazione di una *consuetudo bona et approbata* definita nei contenuti e nei procedimenti di produzione, ai quali restava sostanzialmente estraneo il sovrano[70];

nel precedente dominio normanno, invece, l'impianto multietnico della società siciliana che già era in *nuce* e che poi si sarebbe sviluppato ulteriormente con i successori di Ruggero II, aveva fatto sì che al fine di mantenere un certo equilibrio fra le differenti forze si riscontrasse un generico rinvio a consuetudini dai contenuti indefiniti; durante la dinastia aragonese, infine, si assistette all'affermarsi di una prassi dagli spiccati connotati pattizi in considerazione del fatto che la *receptio consuetudinis*, ovverosia l'opera di ricognizione e dichiarazione dei contenuti delle consuetudini localmente osservate, avveniva secondo due distinti percorsi che vedevano, però, il necessario intervento del consiglio cittadino, il quale, deliberava di porre per iscritto i propri usi o decideva di recepire corpi consuetudinari già definiti da altre città e con le quali si riconosceva di avere una presunta comunanza;

> in entrambe le fattispecie il testo «approvato» dal consiglio cittadino doveva essere trasmesso, articolato in capitoli, alla cancelleria del sovrano che con la sua *confirmatio* ne garantiva, per privilegio, l'opponibilità in giudizio rendendo la consuetudine 'giustiziabile' *erga omnes*[71].

La pratica delle riunioni assembleari convocate dal re in cui partecipavano prelati, conti, baroni, e talvolta anche i rappresentanti delle *universitates* (che erano gli ordinamenti cittadini) si fece sempre più usuale registrando una evoluzione: inizialmente gli incontri servirono per promulgare disposizioni regie e per ragionare sulle varie problematiche che interessavano il Regno; successivamente, in seguito alla divisione in tre "bracci" (rispettivamente quello che radunava i rappresentanti delle città, del clero e dei feudatari), si affermò la prassi che quello cittadino prendesse l'iniziativa di proporre delle leggi accettate e approvate dal sovrano con un solenne *placet*. Le prime assemblee feudali del meridione furono le Assise normanne; il significato originario di "assisa", poi esteso anche alle norme in essa approvate o pubblicizzate, era proprio quello di

---

[70] A. Romano, *Consuetudini, statuti e privilegi nella realtà giuridico-istituzionale del Regno di Sicilia*, in *A Ennio Cortese*, tomo III, a cura di I. Birocchi, Roma 2001, p. 163.

[71] *Ibidem*, p. 169.

assemblea[72]. Vanno inoltre ricordati i *colloquia* solenni convocati in occasione delle incoronazioni, nell'ambito dei quali veniva autorizzato l'uso delle locali *consuetudines* oppure si approvavano statuti adottati sulla scorta di privilegi concessi[73].

Per quanto concerne, poi, il Dominio sabaudo, va evidenziato come anche nel suo ambito il complesso di disposizioni disciplinante i territori ad esso soggetti, divisi in provincie e amministrati da solerti funzionari, registrò la trasformazione della procedura di approvazione delle consuetudini in vero e proprio istituto giuridico allorquando si affermò l'idea che la codificazione delle norme della convivenza civile dovesse essere autorizzata o quanto meno confermata e per l'effetto resa legittima con un privilegio del sovrano. Va rilevato che la storia di questa casata s'intrecciò con quella della Sardegna che si distinse per il fatto di essere stata particolarmente svincolata dal potere imperiale: ciò anche in ragione della particolare posizione geografica. La principale preoccupazione di chi vi governava fu quella di respingere le brame di conquista delle Repubbliche marinare di Genova e Pisa che riuscirono comunque nell'intento, per poi essere a loro volta sostituite dagli Aragonesi. L'influsso apportato dalle compagnie mercantili attraverso colonie insediatesi stabilmente travolse il tradizionale ordinamento sardo: anche questo recepì i nuovi usi attraverso l'*approbatio* posta in essere dai c.d. "giudicati", i re-giudici espressione delle famiglie più potenti delle zone di Cagliari, Arborea, Logudoro e Gallura che esercitavano un governo paternalistico sulla società agricolo-pastorale[74].

Con riferimento, infine, all'uso dell'*approbatio* nelle relazioni che la Santa Sede si trovò a gestire con le forze politiche presenti nei suoi possedimenti va detto che esse furono particolarmente articolate al pari delle stesse realtà. La componente costituita

---

[72] Mario Ascheri, nel suo studio intitolato *I diritti del medioevo italiano, secoli XI-XV*, Roma 2000, a p. 176, ricorda la prima «assisa», che "è intitolata a un tema teorico come pochi altri, *De legum interpretazione*, e prevede la conservazione di ogni disposizione esistente (*moribus, consuetudinibus, legibus non cassatis*), ma sempreché non fosse *manifestissime* contro *nostris his sanctionibus*. L'ideologia che regge questi interventi è che la legge del principe è eccezionale, perché normalmente i «privati» (diciamo oggi) sono già organizzati da sempre dalle opportune "leggi" (romana, longobarda, ma nel sud anche ebraica e musulmana) e consuetudini. Il legislatore però ha il dovere di vigilare, intervenendo quand'è il caso contro le «pravae consuetudines»".

[73] Sul punto, con particolare riguardo alla Sicilia, si veda A. Romano, *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale*, Atti del Convegno per il VII centenario degli Statuti di Albenga (1288), Albenga 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990, pp. 213 e ss..

[74] Cfr. C. Ferrante e A. Mattone, *Le comunità rurali nel diritto statutario della Sardegna medievale*, in *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, cit. pp. 133-169.

dalle regioni dell'Italia centrosettentrionale oggetto delle donazioni con le quali i sovrani carolingi avevano assegnato alla Chiesa una parte dell'antico dominio longobardo, riservandosi la rimanente, aveva rappresentato, per effetto di questa riserva, l'occasione per introdurre in quelle zone la distinzione tra *terrae Imperii* e *terrae Ecclesiae*[75]. L'ampia gamma di situazioni politico-giuridiche che caratterizzò i territori della Chiesa ebbe come sostrato l'ordinamento feudale: i pontefici cercarono di imporre vincoli di dipendenza dalla S. Sede ai numerosi signori presenti sulle loro terre; ma diversamente da quanto si verificò ad esempio nel *Regnum Sicilae*, le signorie feudali più antiche furono di fatto indipendenti dall'autorità pontificia per cui spesso con queste si dovette giungere a patti, per essa non sempre favorevoli; ciò è da ricollegare al fatto che nel corso dei secoli XI, XII e XIII i papi per contrastare i condizionamenti imperiali dovettero chiedere il sostegno politico e militare locale lasciando ai potenti feudali gestione pressoché piena nei loro possedimenti[76]. La figura del signore feudale emerse quando i grandi signori fondiari, cioè coloro che già nel corso dell'alto medioevo erano stati titolari di diritti reali sulla terra e di un potere personale sui soggetti che vi dimoravano, iniziarono a retribuire i loro diretti collaboratori cedendogli il governo di parte dei loro possessi, in via precaria e in cambio di fedeltà[77]; di fronte a questi, gli abitanti dei villaggi, dei borghi non contigui alle città, dei *castrum* (cioè dei luoghi fortificati) iniziarono ad organizzare una vita comunitaria nei confronti della quale il titolare della signoria operò una sorta di controllo, anche attraverso l'approvazione delle loro delibere assembleari della cui esecuzione si fece garante[78]. Accanto a tali realtà nei domini pontifici furono presenti anche molte organizzazioni cittadine, comunali, nonché apparati signorili sorti come sviluppo, evoluzione del Comune. Paolo Colliva fornisce un'immagine molto chiara di queste terre: un

[75] Cfr. M. Caravale, *Il diritto patrio nelle terre della Chiesa*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma 2006, p. 388.

[76] Cfr. G. S. Pene Vidari, *Elementi di storia del diritto medievale e moderno*, Torino 2009, p. 132.

[77] Cfr. M Caravale, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, cit., pp. 8-9; si vedano pure le sue ultime considerazioni espresse in *Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune*, cit., p. 12 e ss.

[78] Cfr. M. Bellomo, *Società e istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, cit., p. 225, nonché P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, pp. 85-86.

> macrocosmo disgregato e dissolto in una infinità di posizioni e di stati giuridici particolari, solo uniti al vertice, in una sorta di unione personale, nell'unità del potere maiestatico riassumentesi nel Sovrano Pontefice[79].

E' stato sostenuto che il dominio temporale della Chiesa fino agli inizi del XIII secolo fu quasi del tutto privo di una organizzazione omogenea[80]. Dal Duecento i pontefici distinsero le loro terre in *mediate subiectae* e *immediate subiectae* a seconda che fossero indirettamente o direttamente soggette alla Sede Apostolica che essi incarnavano[81]. Per le prime quest'ultima si accontentò di un formale riconoscimento della propria superiorità dal quale discendeva, spesso saltuariamente, il versamento di un censo; per le seconde, invece, si procedette ad una suddivisione in circoscrizioni, a capo delle quali venne posto un suo rappresentante con funzione di controllo. Ancora nel XVI secolo le comunità dello Stato pontificio non sono

> semplici municipi all'interno di uno Stato accentrato: lo diverranno compiutamente solo a partire dall'età napoleonica. Nel Cinquecento molte di esse - le città e le terre immediatamente soggette alla S. Sede - mantengono una porzione residua di poteri oggi concepiti come propriamente «statuali», relativi a legislazione (statuti, capitoli, riformanze), giurisdizione (specie in meteria civile in primo grado, danno dato, fiere e mercati) ed amministrazione attiva (nomina di magistrati, ufficiali, salariati, governo dei contadi soggetti, riparto ed esazione delle imposte, viabilità)[82]

---

[79] P. Colliva, *Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le "Constitutiones aegidianae"(1353-1357), con in Appendice il testo volgare delle Costituzioni di Fano dal ms. Vat. Lat. 3939*, Bolonia 1977, p. 158.

[80] Per una visione generale dello sviluppo dello Stato della Chiesa dalle origini fino al sec. XI si veda L. Duchesne, *I primi tempi dello Stato pontificio*, tr. it. di A.M. Salvatorelli Casalegno, Torino 1947; interessanti sono anche gli studi di G. Tabacco, *La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo XIV*, Torino 1950 e O. Bertolini, *Il problema delle origini del potere temporale dei papi nei suoi presupposti teoretici iniziali: il concetto di restituito nelle prime cessioni territoriali alla Chiesa di Roma 8756-757)*, in *Miscillanea Pio Paschini. Studi di storia ecclesiastica*, I, Roma 1948, pp. 103-171.

[81] Cfr. G. Ermini, *Caratteri della sovranità temporale dei Papi nei secoli XIII e XIV*, in *Scritti storico-giuridici*, a cura di O. Capitani ed E. Menestò, Spoleto, 1997, pp. 761-793; R. Volpi, *Le Regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Bologna 1983; P. Partner, *Lo Stato della Chiesa nel XV secolo*, in *Storia della società italiana*, VIII, Milano 1988, pp. 399-435; M. Caravale, *Le istituzioni temporali della Chiesa agli albori dell'età moderna*, in *Alessandro VI e lo Stato della Chiesa*, Atti del Convegno (Perugia 13-15 marzo 2000), a cura di C. Frove, M.G. Nico Ottaviani, Roma 2003, pp.11-26.

[82] B. G. Zenobi, *Comuni*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, a cura di P. Caterchini, Roma 1991, p. 247.

I pontefici, dunque, accettarono il pluralismo degli ordinamenti che si erano affermati spontaneamente nei loro domini, favorendo, in modo particolare per Roma e i territori intorno ad essa, famiglie di sicura fedeltà[83], però, nei confronti delle diverse entità adottarono una pluralità di scelte politico-istituzionali che variarono in base alle resistenze opposte all'ingerenza, e naturalmente anche in relazione alle differenti personalità che nel corso del tempo si succedettero al soglio di Pietro. Il pontificato di Innocenzo III si caratterizzò per una decisa azione volta non solo ad operare un maggior controllo sulle organizzazioni che si erano mostrate riottose[84], ma anche ad acquisire nuovi territori per bilanciare quelli del vicino Regno di Sicilia. La sua politica riuscì a porre un momentaneo freno alle pretese comunali: tra queste il diritto di disporre liberamente delle loro podestarie, che in alcuni luoghi veniva prima usurpato per ottenerne poi la conferma pontificia[85]. Nel solco tracciato da questo papa si pose il piano di riorganizzazione del potere temporale condotto dal cardinale Gil (Egidio) Alvarez de Albornoz, anche se vi sono dubbi sulla effettiva e costante applicazione delle sue costituzioni[86]. Egli fu sia un militare che un diplomatico che un esperto di diritto; la

---

[83] Sulle dinamiche relative alla gestione del potere da parte dei papi si veda S. Carocci, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993, in cui vengono dapprima scandite in generale le fasi costitutive della lunga e complessa vicenda baronale attraverso la verifica della funzione centrale svolta dai gruppi aristocratici nella storia delle città italiane, e poi, si riporta, specificatamente, lo sviluppo dell'aristocrazia romana nel suo intrecciarsi con le vicende della Santa Sede; sempre dello stesso autore si segnala anche *Il nepotismo nel medioevo: papi, cardinali e famiglie nobili*, Roma 1999, dove a p. 17 si evidenzia come fu soprattutto nel periodo compreso tra l'inizio del X secolo e la metà dell'XI che il rapporto tra i papi e le famiglie aristocratiche divenne cruciale; è l'età chiamata *Odelspapsttum* dagli storici tedeschi che per primi l'hanno studiata: l'età del "papato nobiliare". Si suggerisce inoltre la lettura dei seguenti testi: F. Allegrezza, *Organizzazione del potere e dinamiche familiari. Gli Orsini dal Duecento agli inizi del Quattrocento*, Roma, 1998, e F. L. Sigismondi, *Lo Stato degli Orsini. Statuti e diritto proprio nel ducato di Bracciano*, Roma 2003, dove si analizzano le affermazioni territoriali della famiglia, rispettivamente, nell'intera penisola e su Bracciano in particolare.

[84] Per una visione dell'organizzazione comunale nella prospettiva papale in questo periodo, cfr. L. Baietto, *Il Papa e le città. Papato e Comuni in Italia centro settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, Spoleto 2007.

[85] Cfr. G. Ermini, La *libertà comunale nello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367)*, in *Scritti storico-giuridici*, cit., pp. 229-351.

[86] Si veda, anche per la ricca bibliografia, A. Dani, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2006, p. 68 e ss..; si segnala, poi, lo scritto di G.S. Pene Vidari, dove vengono trattati vari aspetti della legislazione papale e provinciale: *Statuti signorili*, in *Signori, Regimi signorili e Statuti nel tardo medioevo*, cit., pp. 51-61. Con particolare riguardo all'azione del cardinale spagnolo vissuto alla corte papale di Avignone alle strette dipendenze di due papi francesi come Clemente VI e Innocenzo VI, si rinvia oltre che al già citato testo del Colliva (*Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le "Constitutiones aegidiane" 1353-1357, con in Appendice il testo volgare delle Costituzioni di Fano dal ms. Vat. Lat. 3939*) anche ad A. Marongiu, *Il cardinal d'Albornoz, legato e vicario pontificio*, in *Diritto, Persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, Milano 1964, pp. 577-589, nonché ai

sua saggia politica permise per qualche tempo di riportare la disciplina ma ciò avvenne soltanto perché di fronte alle autonomie locali assunse lo stesso contegno degli imperatori, da Enrico II in poi: le riconobbe[87].

Il Comune, come noto, costituì l'esempio più alto della libertà cittadina e della sua vivacità imprenditoriale; l'estrinsecazione di tali elementi fu proprio lo statuto, con il quale, per l'appunto, anche il dominio temporale della Chiesa dovette confrontarsi perché attraverso questo anche i Comuni presenti nei suoi possedimenti intesero acclarare l'autonoma gestione delle potestà bannali[88]. L'intervento sulla *potestas condendi statuta* avrebbe consentito all'autorità centrale un miglior governo, pertanto, si decise di procedere nel controllo dell'attività affidandosi nuovamente all'*approbatio*. Magistrature pontificie si insediarono in molti Comuni con il compito di contestare ciò che meritava riprovazione. Tutti gli statuti per avere vigore in qualunque luogo soggetto alla sovranità della Sede apostolica dovevano dunque essere *prius visa, cognita et inspecta et expressa ac singulariter approbata per rectorem provintiae*[89]; in taluni casi, se giudicati lesivi dei diritti papali, si poteva giungere alla loro revoca. Nella concreta realtà, tuttavia, come sostiene il Caravale, questi furono interventi del tutto occasionali così come quelli volti ad imporre la recezione al loro interno di leggi pontificie o altri provvedimenti comunque riconducibili all'autorità centrale[90]; un caso fu, ad esempio,

---

contributi di diversi autori presenti nella collana *Studia Albornotiana. El cardinal Albornoz y el Colegio de España*, Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia, in special modo a quelli presenti nel vol. I (1972) e nel vol. IV (1979).

[87] F. Ercole, *Dal Comune al Principato*, Firenze 1929, p. 344 e ss.. Per un'analisi più precisa delle politiche territoriali condotte dai vari pontefici si veda *infra*, capitolo II.

[88] Come ci ricorda anche Enrico Angiolini nel suo studio «*Laudabiles consuetudines, que tamen non sint a iure prohibite»: gli stretti margini di libertà delle comunità romagnole*, in *La bibertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del Convegno nazionale di studi, Cento 6-7 maggio 1993, a cura di R. Dondarini, Cento 1995, p. 158 "per «libertà» in età medievale non si potrà intendere un valore assoluto come esso è, o dovrebbe essere, per i contemporanei, bensì soltanto una relativa disponibilità di margini di manovra politici ed economici da parte di gruppi di persone o ceti più o meno organizzati: per cui è preferibile parlare di autonomia".

[89] *Cost. Egid*., L. II cap. 20.

[90] Sul punto concordano anche altri studiosi come Maria Grazia Nico Ottaviani che a p. 12 del suo scritto dal titolo *Alcune riflessioni sulla statuizione tardo medievale* in *Statuto di Cannara (secolo XVI)* distribuito in formato digitale da "Reti Medievali" (a stampa in *Statuto di Cannara (secolo XVI)*, Perugia 2001, pp. 11-34) ribadisce il pensiero che Pene Vidari propone nell'*Introduzione* al *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, vol. VIII, cit., p. LXXVII. Anche G. Chittolini

l'ordine di trascrizione annua in *costituto*, «ubi ea scribi precipimus annuatim» delle misure adottate a Perugia nel luglio del 1223 dal cardinale di S. Prassede, legato papale inviato nella città per sedare le discordie tra *milites* e *populares*[91]. Nei Comuni di dominio diretto spesso vigeva un governo diarchico composto dal rappresentante pontificio e dalle magistrature che erano espressione della comunità cittadina[92]; con una certa frequenza avveniva che innanzi alle forti resistenze da parte di quest'ultima contro le riduzioni delle sue tradizionali libertà, il papa si accontentasse di formali riconoscimenti della sua eminenza con la conseguenza che i suoi ufficiali dovettero calibrare molto i loro interventi e dunque le loro imposizioni. Al di là quindi di ciò che potevano prevedere le disposizioni del sommo ordinamento, nei fatti queste furono spesso disattese. Come rileva Sandro Carocci, si può ricordare

> la costituzione del 1333 per il ducato di Spoleto, che rendeva obbligatorie addirittura l'ispezione annuale e la *correctio* di tutti gli statuti. L'Albornoz, più realista, si limitò com'è noto ad imporre la conferma rettorale solo per le norme di nuova emanazione[93].

---

nel suo *Statuti e autonomie urbane. Introduzione* a *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, Atti della settimana di studio 'Gli statuti delle città italiane e delle Reichsstädte tedesche', Trento 11-15 settembre 1989, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991, alle pagine 25 e 26 invita in linea più generale, a proposito dello Stato regionale, a verificare volta per volta il rispetto della legge del principe da parte della legislazione urbana; l'autore offre sul problema storico della legislazione statutaria una comparazione tra realtà e tradizioni giuridico-politiche distanti e dunque una panoramica piuttosto ampia dell'argomento.

[91] Cfr. S. Caprioli e G.S. Pene Vidari, *Gli statuti cittadini: criteri di edizione, elaborazione informatica*, Atti delle giornate di studio Ferentino 20-21 maggio 1989, Roma 1991, p. 54. Sempre a proposito della storia comunale di Perugia si suggerisce la lettura di *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Congresso storico internazionale Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, e soprattutto il contributo di Severino Caprioli, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove*, vol. II, pp. 367-445; si vedano poi le considerazioni di M.G. Nico Ottaviani e P. Biancardi: *L'Umbria tra potere pontificio e autonomie locali: Perugia e Spoleto nella normativa due-trecentesca*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, cit., pp. 103-130 e *Il territorio di Spoleto e la normativa statutaria (secoli XIII-XVI)*, in *Gli statuti comunali umbri*, cit., pp. 307-335.

[92] Cfr. M. Caravale, *Le istituzioni temporali della Chiesa sotto Sisto V*, in *Sisto V, I, Roma e Lazio, Atti del VI Corso internazionale di Alta cultura*, pp. 41-58; C. Casanova, *Comunità e governo pontificio in Romagna in età moderna*, Bologna 1981, in particolare le pp. 218-245.

[93] S. Carocci, *Regimi signorili, Statuti cittadini e Governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)*, cit. p. 253; dello stesso autore si ricorda un altro scritto molto interessante per la panoramica che offre in merito alla situazione dei domini pontifici nel XV secolo (*Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del medioevo*, Atti del Convegno di San Miniato, 20-23 ottobre 1994, a cura di S. Gensini, Pisa 1996, pp. 151-224): di questo lavoro, in particolare, la p. 158, dove l'autore non concorda con la ricostruzione proposta dal Caravale, poco sopra

Umberto Santarelli, ha descritto le soluzioni date nei relativi contesti storico-istituzionali, a quasi due secoli di distanza, dall'Impero e dal papato, l'uno con la Pace di Costanza l'altro con il *Liber Constitutionum Sanctae Matris Ecclesiae*, alla *potestas statuendi* dei Comuni onde giustificarne le peculiarità:

> A Costanza la «concessione» fu commisurata alla stato di fatto, ed infatti si afferma *concedemus vobis civitatibus……ut in ipsa civitate omnia habeatis, sicut hactenus habuistis vel abetis*; nelle *Terrae Ecclesiae* il legato pontificio costruisce rigorosamente lo Stato quale a divisato di costruirlo, unitario e accentrato, senza riconoscere nulla che non discenda dall'alto *de jure vel privilegio*: e in una siffatta struttura alle *Communitates* non resta altra collocazione (e quindi altra funzione) che non sia quella d'organi «a livello locale» (come oggi diremmo) dell'unico potere sovrano[94].

Va poi evidenziato che come in passato si era verificato per l'approvazione delle consuetudini delle comunità presenti nei possedimenti pontifici, in special modo per quelle comunali[95], anche per gli statuti di queste, i papi in più occasioni procedettero attraverso lettere rivolte ai Governatori delle provincie con le quali comunicavano l'intenzione di farli propri: ciò in considerazione del fatto che ne regolavano la vita sociale e amministrativa ben prima della loro elezione a sovrani temporali di quei luoghi

---

riportata, secondo la quale si potrebbe parlare in generale di una sorta di *pactum* fra Chiesa e Comuni sul riconoscimento della sovranità eminente della Santa Sede da parte delle città e, in contropartita, sull'accettazione e sulla tutela delle libertà comunali di autogoverno da parte di quest'ultima, perché, a giudizio dello studioso, nella concreta realtà si assistette piuttosto a mediazioni e soluzioni di ogni tipo che avevano come riferimento un programma papale di intransigente affermazione della sovranità della Chiesa. Su questo punto anche un altro autore, Stefano Tabacchi, nel suo *Potere papale e forme di rappresentanza territoriale nello Stato della Chiesa del cinque e seicento*, in *Archivio storico del Senato della Repubblica*, Roma 2003, pp. 285-311, riferendosi al rapporto tra Bologna e il papato evidenzia (a p. 298) come anche nel caso di specie non si possa parlare di un rapporto a base contrattualistica perché l'esistenza di un contratto è affermata solo da uno dei due soggetti (Bologna), mentre l'altro (il papato) non accetta le capitolazioni propostegli ribadendo costantemente, con parole ed azioni, la propria *absoluta potestas*.

[94] U. Santarelli, *Osservazioni sulla «potestas statuendi» dei Comuni nello Stato della Chiesa (a proposito di Const. Aeg., II, 19),* in *Ubi societas ibi ius. Scritti di storia del diritto*, tomo I, cit., p. 222.

[95] Nella documentazione indirizzata ad esse è possibile rinvenire numerosi pronunciamenti relativi all'approvazione delle consuetudini. Se ne può citare, come esempio, uno rivolto al Comune di Todi risalente alla fine del 1198 con il quale Innocenzo III concesse non solo un privilegio avente ad oggetto la protezione della città, ma anche, proprio l'*approbatio* delle antiche consuetudini "rationabiles" e comunemente osservate (Si vedano O. Hageneder e A. Haidacher, *Die Register Innocenz' III*, Graz-Koln, p. 636, lettera 426).

e naturalmente perché dopo averli sottoposti a controllo li avevano giudicati non in contrasto con i dettami dell'ordinamento che essi impersonavano.[96]

Il modulo signorile, "derivato" del Comune cittadino, affievolì il controllo diretto sulle periferie che poté riemergere solo con il suo tracollo; il peso politico dell'apparato centrale si realizzò, allora, attraverso una sempre maggiore presenza di rappresentanti della Santa Sede, che non si limitarono a verificare le modifiche statutarie perché iniziarono a regolare anche altri aspetti fondamentali del governo come quelli economico-tributari e di autorizzazione per le nomine a diversi uffici pubblici[97]. E' proprio con riferimento a queste nomine di soggetti destinati a ricoprire alcuni importanti uffici che è possibile rinvenire ulteriori esplicazioni dell'istituto che si sta analizzando; va però precisato che alcune di queste iniziarono ad affermarsi già in epoca comunale, come nel caso dell'*approbatio* di taluni giudici operanti all'interno dei possedimenti di cui si discute. L'Ermini in uno studio sull'amministrazione della giustizia in queste terre nel corso del XIII secolo dimostra come essa non fosse mai appartenuta per intero ed in ogni luogo agli ufficiali pontifici: il suo effettivo esercizio fu, infatti, ripartito fra l'autorità apostolica e quella comunale[98]. Le deliberazioni del Comune nella scelta delle persone chiamate a svolgere l'attività di giudice, laddove ammesse, dovevano ricevere l'approvazione pontificia: in tal modo si poteva valutava l'idoneità dei soggetti soprattutto con riferimento alla loro fedeltà intesa come devozione alla Chiesa di Roma, assicurandosi così maggiori garanzie circa il rispetto dell'applicazione del diritto canonico. La Chiesa vedeva infatti quest'ultimo

> al di sopra di quello locale, considerato di tipo consuetudinario e pertanto soggetto ad «approbatio» implicita o esplicita, ma soprattutto sottoposto, quando fosse il caso, a una specie di visto di conformità ai superiori principi come quelli del diritto divino o naturale[99].

---

[96]Una di queste lettere apostoliche è ad esempio quella di papa Paolo II, datata addirittura 1466, con la quale rivolgendosi al Governatore di Fano, frati Iacobo Vescovo di Ventimiglia, approvò lo statuto della città del 1450. Presente nella raccolta di statuti dell'Archivio di Stato di Roma: stat. 0411, Fano (PU), *Statuta civitatis Fani* (sec. 15-16).

[97] Cfr. B.G. Zenobi, *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma 1994.

[98] G. Ermini, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367)*, cit., pp. 353-447, in particolare p. 358.

[99] M. Ascheri, *Diritto e religione nelle città-Stato medievali. Una questione di prospettiva*, in *Diritto e religione tra passato e futuro*, Atti del Convegno internazionale Villa Mondragone – Monte Porzio

Tutto ciò nelle terre *immediate subiectae*, perché in quelle *mediate* la giustizia fu completamente nelle mani dei signori locali. Similmente a questi si comportarono anche i vescovi e gli abati, relativamente alle comunità presenti nelle aree di competenza: prima dell'affermarsi dell'esperienza comunale furono loro a occuparsi di giustizia, sempre in concorrenza e dunque accanto agli altri esponenti della feudalità esistenti sul territorio[100]. Tale fu l'importanza delle Chiese locali nei rapporti con la nuova istituzione comunale che nel primo Duecento il papato s'inserì pesantemente nei loro conflitti[101]; Innocenzo III nella sua pretesa di controllo anche dell'episcopato, condannò qualsiasi forma di trattativa in materia economica tra chiese e Comuni che non fosse esplicitamente da lui approvata: ancora un ulteriore utilizzo dell'istituto[102]. Altra ipotesi di approvazione, concomitante con quelle appena riportate, può essere considerata la convalida dell'elezione dei consoli, e successivamente dei podestà, che si riscontrò con una certa frequenza sempre in alcuni Comuni facenti capo all'autorità diretta del papa. Mentre, infatti, ai centri maggiori fu riconosciuto tale privilegio della libera elezione[103], per quelli minori, laddove non fu possibile imporne l'assoluto diniego con conseguente nomina diretta da parte del governo centrale, si procedette a confermare i soggetti che erano stati comunque indicati dalla comunità mostrando, così, quanto meno l'esercizio formale dell'autorità[104]. In questi termini, sempre Innocenzo III nel 1198 procedette anche nei confronti di una non piccola città come Perugia: con una lettera rivolta ai suoi abitanti riconobbe l'elezione del console senza però stabilire espressamente il diritto a successive elezioni, facendo pertanto rimanere il potere di individuazione dei futuri consoli in capo ai successori di Pietro[105]. Tali espressioni politiche dei corpi locali una

---

Catone (Roma) 27-29 novembre 2008, Roma 2010, p. 84.

[100] Cfr. J-C. Maire Vigueur, *Comuni e Signorie in Umbria, Marche, Lazio*, Torino 1987, p. 113.

[101] *Ibidem*, p. 81.

[102] Cfr. L. Baietto, *Il papa e le città. Papato e comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, cit., p. 9 e soprattutto gli esempi che essa riporta.

[103] Similmente a quanto era accaduto con la pace di Costanza che aveva costretto l'imperatore a riconoscere ai comuni della Lega lombarda la regalia di eleggere i propri consoli.

[104] Cfr. G. Ermini, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367)*, cit., p. 360.

[105] Nella lettera si legge, infatti, semplicemente "…Consulatum autem cum iurisdictione sua vobis auctoritate apostolica confirmamus…".

volta riconosciute convivevano e si coordinavano con i rappresentanti del potere centrale che venivano ugualmente insediati; senza la struttura "provinciale" l'*auctoritas* del sovrano si sarebbe ridotta veramente a *flautus vocis*, e quindi si comprendono le soluzioni di volta in volta adottate dal governo papale[106].

5.Osservazioni conclusive

Al termine di questa generale indagine sull'*approbatio* si deve evidenziare che essa svolse un ruolo importante non solo nella disciplina dei rapporti tra le varie istituzioni, ma anche all'interno delle stesse, costituendo in taluni casi anche lo strumento per formalizzare le loro evoluzioni politiche. Così, va rilevato come l'applicazione dell'istituto è rinvenibile nel passaggio dal Comune al governo della Signoria: questa si basò su un potere di fatto, ma cercò di ammantarsi di legittimità attraverso l'acclamazione popolare. Quando un Comune più potente si affermò su quelli vicini, quasi sempre gli ordinamenti comunali avevano visto il costituirsi, appunto, delle Signorie[107]. Il signore, solitamente, fu un borghese arricchitosi con il commercio o un aristocratico di origine feudale che era riuscito a prendere stabilmente in mano il potere e che veniva ufficialmente accettato grazie alla sua capacità di porre fine ai dissensi interni non altrimenti componibili. I tempi e i modi del passaggio alla nuova forma di governo variarono da luogo a luogo, tuttavia, si può affermare che il Comune persistette come entità, come continuarono ad operare gli altri enti cittadini a cominciare dalle «arti», i cui statuti furono però sottoposti a un più rigoroso controllo[108]. Il *dominus* mantenne l'esercizio prevalente delle funzioni amministrative in capo agli organi comunali per rendere più gradito il proprio dominio ai sudditi, e a tal fine, rispettò per quanto possibile, il principio democratico del consenso, compendiato dalla dottrina, già dal secolo XIII, nella formula *quod omnes tangit, ab omnibus adprobari debet*[109].

---

[106] Cfr. sulla questione quanto riportato da G. B. Zenobi, *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, cit., p. 20 e ss., che ricostruisce l'organizzazione amministrativa dello Stato della Chiesa partendo, in sintesi, dall'età tardomedievale.

[107] Cfr. *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, cit..

[108] M. Ascheri, *Istituzioni medievali*, Bologna 2000, 2. ed., p. 308.

[109] Cfr. U. Gualazzini, *Gli organi assembleari e collegiali del Comune di Cremona nell'età viscontea-*

Verso la meta del Trecento si ebbe quel fenomeno che Andrea Zorzi ha indicato con l'espressione "mutazione signorile" per qualificare "l'allentarsi del rapporto tra signore e comunità cittadina e della capacità del primo di interpretarne interessi e aspirazioni"[110]. A volte per svincolare l'esistenza del suo potere dall'andamento della vita politica cittadina, il signore, sollecitò il suo riconoscimento "dall'alto", cioè, da parte dei poteri universali (papa o imperatore) per mezzo del vicariato, che sostanzialmente fu più di un'attribuzione di rappresentanza perché implicava la rinuncia da parte della Chiesa o dell'Impero all'esercizio delle potestà pubbliche e il trasferimento del medesimo al beneficiario della concessione; inoltre, una volta ottenuto il consenso della base e quello del superiore derivante dal vicariato pretese pure il potere vitalizio del dominato urbano che divenne potere dinastico allorquando riuscì a far riconoscere, ancora in vita, la successione al governo del proprio figlio.

L'età delle Signorie, iniziata già nel Duecento nel Nord-Est del Paese, sfociò in quella dei «Principati»[111]. L'Italia dei «Principati», come ricorda l'Ascheri, è il termine generico che copre le varie realtà non regali: ducati, marchesati, ecc[112]; i loro rapporti con i poteri superiori furono disciplinati con norme di carattere più o meno pattizio, quelli con le componenti sociali attraverso la formula dell'assenso o del dissenso alle loro istanze.

Dal mondo delle Signorie e dei Principati si passò, nel corso dell'età moderna, alla formazione degli «Stati del Rinascimento»[113] aventi una dimensione regionale;

---

sforzesca, in *Studi Parmensi*, vol. XX, Milano 1977, p. 16.

[110] A. Zorzi, *Le signorie cittadine in Italia (secoli XIII-XV)*, Milano 2010. Sul tema, interessanti sono anche le osservazioni che Giovanni Maria Varanini fa nel suo scritto *Governi principeschi e modello cittadino di organizzazione del territorio nell'Italia del Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del medioevo*, cit., pp. 95-128, al quale si rinvia.

[111] Cfr. F. Ercole, *Dal Comune al Principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del rinascimento italiano*, Firenze 1929; cfr., pure, P. Colliva, *«Signorie e principati», voce*, già in *Dizionario di politica*, a cura di N. Bobbio e N. Matteucci, Torino 1976, pp. 910-913, ora anche in *Paolo Colliva (1929-1985). Scritti minori*, a cura di G. Morelli e N. Sarti, Milano 1996, pp. 932-937.

[112] M. Ascheri, I*stituzioni medievali: una introduzione*, cit., p. 295.

[113] Cfr. G. Astuti, *La formazione dello Stato moderno in Italia*. *Lezioni di storia del diritto italiano*, I, Torino 1967; G. Chittolini, *La crisi delle libertà comunali e le origini dello Stato territoriale*, in *Rivista Storica Italiana*, 1970, pp. 99-120; *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini, Bologna 1979; più recentemente, *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, in particolare lo scritto di P. Schiera *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, pp. 17-48.

come riportato da Riccardo Rao in un suo scritto "nel periodo della crisi del Comune e della nascita delle prime esperienze signorili, ulteriore momento di disciplinamento della società cittadina, queste si orientarono proprio nella direzione della formazione dello Stato regionale"[114]. Tali nuove organizzazioni ebbero, almeno inizialmente, dei limiti strutturali perché dovettero riconoscere le consolidate autonomie presenti al loro interno accettando le connotazioni di quei poteri locali. E' stato osservato che ci si trovava di fronte ad un sistema policentrico di vincoli e interdipendenze dove il governo legittimo appariva al massimo come il fondamento coesivo di un instabile e mutevole equilibrio, non certo come l'effettivo detentore del pieno e indiscusso esercizio del potere sovrano[115]. Il controllo delle periferie finì per sostanziarsi ancora una volta nell'applicazione dell'istituto in esame che continuò, quindi, a rivestire un ruolo fondamentale soprattutto con particolare riferimento agli statuti, i quali andarono però incontro ad una progressiva opera di revisione allorquando il diritto generale dello Stato ne restrinse l'operatività all'area della semplice polizia amministrativa e ad isolati gruppi di istituti privatistici.

[114] R. Rao, *Le signorie nell'Italia nord-occidentale fra istituzioni comunali e società (1280 ca—1330 ca)*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di Massimo Vallerani, cit. p. 53.

[115] Cfr. S. Zamperetti, *Magistrature centrali, rettori e ceti locali nello Stato Regionale Veneto in età moderna*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*. *Alle origini dei controlli amministrativ*i, cit., p. 104.

CAPITOLO II

LO STATO DELLA CHIESA DI ANTICO REGIME

1. Il quadro storico-politico dei domini pontifici dal medioevo alla prima età moderna e le ricostruzioni storiografiche in ordine al tipo e al grado di centralizzazione realizzate dal papato 1.1.Le differenti realtà provinciali 2. I rapporti tra i diritti particolari presenti nei territori pontifici e la normativa centrale 3. La particolare realtà statutaria dei Comuni e degli altri centri costituenti le periferia pontificia 3.1. Gli statuti comunali 3.2. Gli statuti dei castelli 3.3. Gli statuti dei potentati nobiliari

1.Il quadro storico-politico dei domini pontifici dal medioevo alla prima età moderna e le ricostruzioni storiografiche in ordine al tipo e al grado di centralizzazione realizzate dal papato.

Come si è esposto in modo sintetico nel primo capitolo la genesi e lo sviluppo dello Stato della Chiesa dipesero moltissimo dall'autorità non solo morale ma anche politica che fu in grado di assumere e mantenere per la debolezza di quella dell'Impero sempre più assente dalle vicende della nostra Penisola[116], a cui deve aggiungersi pure la capacità organizzativa e dunque amministrativa strutturatasi nel corso dei secoli. Paolo Prodi rileva che

> è impossibile precisare quando avviene il passaggio dalla prima formazione di grandi territori sottoposti alla Chiesa romana, con rapporto in cui l'aspetto privatistico, cioè di proprietà, è ancora prevalente, ad una seconda fase in cui i papi, sulla base di questi possessi e in forza del loro prestigio sempre crescente, giungono ad un vero e proprio esercizio politico del potere temporale[117].

Per grandi linee si può affermare che le svariate donazioni ricevute dalla Chiesa andarono a costituire tra il IV e il VI secolo un consistente possesso fondiario determinando l'origine dello Stato. Il nucleo fu costituito da quel sobborgo speciale insistente attorno al santuario apostolico che si estese sino a comprendere l'intero

[116] L. Duchesne nel suo libro dal titolo *I primi tempi dello Stato pontificio*, Torino 1947, a p. 23 riferendosi alla figura del papa si espresse in questi termini: «Egli parlava al disopra delle frontiere ai Visigoti, ai Franchi, agli Anglo-Sassoni, ai Bavari e particolarmente ai Longobardi, che, a mano a mano che si convertivano, ascoltavano sempre più volentieri la sua voce».

[117] P. Prodi, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio (secoli XV-XVI)*, Vol. I, *La monarchia papale e gli organi centrali di Governo*, cit. p. 22.

ducato di Roma, che originariamente altro non era stato se non una provincia militare dipendente dall'esarca. Quando i rapporti tra il papato e Bisanzio si irrigidirono i funzionari di Costantinopoli furono cacciati e il ducato iniziò a seguire una propria politica sulla quale i pontefici intervennero spesso, anche per la sua difesa, come quando lo salvarono dall'assorbimento longobardo[118] fino a subentrarne nel dominio in via definitiva sia pure dovendo sempre confrontarsi con le rivendicazioni delle grandi famiglie romane.

L'incoronazione di Carlo Magno da parte di Leone III segnò un momento importante per la storia dello Stato pontificio perché rappresentò un riconoscimento della sovranità papale, anche se contemporaneamente espresse l'implicita suprema giurisdizione dell'imperatore che, tuttavia, la successiva crisi ridimensionò notevolmente; fu il primo atto di una serie secolare di difficili equilibri, lotte e compromessi[119]. Venuto meno il protettorato francese i papi soffrirono spesso l'intervento straniero perché i re germanici interferirono nell'Italia pontificia come mai era successo all'epoca dei Carolingi; a ciò va aggiunto che il particolarismo feudale rese quasi completamente autonomi molti dei suoi possedimenti.

Agli inizi del secolo scorso Erich Caspar ritenne che le denominazioni convenzionali quali Stato pontificio, *Papal State*, *Kirchenstaat*, *Etat de l'Eglise* fossero anacronistiche in riferimento all'VIII o al IX secolo[120]. Thomas F.X. Noble, in tempi più recenti, ha concordato sul fatto che in effetti si trattasse di termini comparsi solo in fasi più avanzate del medioevo evidenziando come nelle fonti dell'epoca si parlasse più precisamente di Repubblica di San Pietro: questa "nella sua forma originaria non durò oltre il terzo decennio dell'800, ma in forme nuove è sopravvissuta fino ai nostri giorni"[121]; comunque, interrogatosi sulla questione se la Repubblica fosse o meno uno Stato è giunto ad una conclusione affermativa "perché è relativamente facile rintracciare

---

[118] Cfr. T. F.X. Noble, *La Repubblica di San Pietro. Nascita dello Stato pontificio (680-825)*, cit., in particolare le pp. 53, 60, 61 e 62. L'autore evidenzia come di sicuro i Longobardi considerarono i pontefici legittime controparti nel processo di fissazione dei confini in Italia (p. 296).

[119] P. Prodi, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio (secoli XV-XVI)*, Vol. I, *La monarchia papale e gli organi centrali di Governo*, cit., p. 26.

[120] E. Caspar, *Pippin und die romische Kirche*, Berlin 1914, p. 155.

[121] T. F.X. Noble, *La Repubblica di San Pietro. Nascita dello stato pontificio (680-825)*, cit., p. 303.

in essa un'ampia serie di elementi che rimandano in tutto o in parte alle caratteristiche essenziali di uno Stato moderno"[122].

Nel secolo XI il papato riacquistò la sua influenza universale e il dominio temporale sul territorio si trasformò nuovamente in strumento politico. Prendendo le mosse dalle politiche svolte dai pontefici[123] che dettero particolare rilievo al loro ruolo temporale sarà possibile verificare l'intensità con la quale nella concreta realtà si realizzò quell'aspirazione alla trasformazione del Patrimonio di San Pietro in uno Stato vero e proprio, tenendo, però, sempre presente l'acuta osservazione di Sandro Carocci secondo la quale "è bene non attribuire alla politica dei papi una coerenza e una compiutezza che in realtà le mancarono" [124].

Iniziando con Leone IX si può rilevare come esso cercò d'imporsi sulle famiglie feudali del Lazio e della Sabina riportando successi parziali: alcune di queste, infatti, mantennero il proprio potere continuando a rappresentare gli elementi principali dell'autorità locale.

Niccolò II si distinse oltre che per la cruciale decisione di dare ai normanni l'investitura del principato di Capua e dei ducati della Puglia e della Calabria anche per la fondazione di varie roccaforti militari a dimostrazione della struttura di potere, appunto temporale, del papato; politica questa poi seguita anche da molti suoi successori[125].

Importanti furono anche gli anni di pontificato di Gregorio VII, perché riaffermò i diritti papali a partire dalla stessa città di Roma[126].

Dalla fine dell'XI secolo nelle terre pontificie si diffuse la fedeltà giurata, la prestazione dell'omaggio da parte di comunità di villaggio e città, che, in quanto *fideles*, si obbligavano a fornire anche e soprattutto aiuti militari[127]. Subito dopo si assistette pure alla creazione di vincoli vassallatico-beneficiari in favore di nobili. Accanto a tali

---

[122] *Ibidem*.

[123] Cfr. G. De Novaes, *Elementi della della storia de' sommi pontefici*, Roma 1822.

[124] S. Carocci, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, cit. p. 217.

[125] Cfr. sul punto quanto riferisce sempre S. Carocci, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, cit., p. 183 e ss..

[126] Le sue pretese temporalistiche sono state tali da deporre per la prima volta nella storia un imperatore.

[127] Cfr. S. Carocci, *Vassalli del Papa. Note per la storia della feudalità pontificia* (secoli XI-XVI), in *Studi sul medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di G. Barone, L. Capo, S. Gasparri, Roma 2001, p. 54.

concessioni ve ne furono delle altre implicanti, almeno teoricamente, un più efficace controllo papale: ad esempio le cessioni di alcuni castelli in gestione e in difesa a uno o più *custodes* che in tal modo, pur appartenendo a potenti stirpi, si subordinavano all'autorità della Santa Sede; così agendo quest'ultima fu in grado di dare copertura giuridica alla pratica nepotistica, oltre che fare fronte alle necessità finanziarie sempre crescenti.

A metà del XII secolo alcune delle più potenti città dell'Italia settentrionale avevano già affermato la loro indipendenza come Comuni e pure nei territori pontifici si avvertivano alcune inquietudini della stessa natura[128]. Così, Adriano IV decise di conquistare varie roccaforti e di acquisire diversi altri luoghi strategici per rinforzare la presenza pontificia nel ducato di Roma.

Dopo di lui Alessandro III s'impegnò a tenere vive le rivendicazioni sull'Italia centrale contro le pretese imperiali, pertanto, come osserva il Waley «la determinazione di questi papi fu una premessa essenziale delle grandi conquiste di Innocenzo III»[129]. Il successore di Celestino III, con la «politica dei recuperi» dei territori ritenuti di appartenenza del papato e ingiustamente sottrattigli, riformò l'ordinamento dello Stato della Chiesa[130] basandolo sulla divisione delle terre in *mediate subiectae* e *immediate subiectae*: le prime, di dominio indiretto, erano costituite da signorie territoriali mentre le seconde, di dominio diretto, da quelle demaniali. Queste ultime furono divise in ampie circoscrizioni ai cui vertici vennero posti dei rappresentanti pontifici; quelle

---

[128] D. Waley, *Lo Stato papale dal periodo feudale a Martino V*, in *Storia d'Italia*, VII/2, *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, (*Storia d'Italia*), cit., p. 237.

[129] *Ibidem*, p. 240.

[130] Come rileva Emilia Saracco Previdi, *Tra Roma, Farfa e Fermo: conflitti patrimoniali e di potere*, in *Dal Patrimonio di San Pietro allo Stato pontificio. La Marca nel contesto del potere temporale*, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della quarta edizione del "Premio internazionale Ascoli Piceno" 14-16 settembre 1990, a cura di E. Menestò, Spoleto 2000, p. 35, "E' questo pontefice che nel marzo 1198 rivolgendosi «universis episcopis per Marchiam constitutis» per confermare la sentenza di scomunica contro Marcovaldo d'Annweiler usa l'espressione «patrimonium ecclesiae»". Enzo Petrucci in suo studio sull'azione temporale di questo papa, *Innocenzo III e i Comuni dello Stato della Chiesa*, in *Il potere centrale. Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (sec. XII-XIV)*, Congresso storico internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, p. 112, riporta invece gli esiti di un Parlamento generale di Viterbo del 1207 per evidenziare come rivolgendosi ai quadri dirigenti locali fece presente i diritti di sovranità della Chiesa Romana esigendo il giuramento di fedeltà verso gli ordini che sarebbero venuti dal governo centrale.

sottoposte ad un controllo indiretto erano tali perché non erano legati da vincoli di natura feudale, per cui le diverse istituzioni presenti riconoscevano soltanto una formale superiorità del papa versandogli occasionalmente un censo. Per tutto il XIII secolo la forma di soggezione *mediate* riguardò i territori rurali sottoposti al dominio di famiglie aristocratiche o di enti ecclesiastici, mentre i Comuni urbani erano in questa condizione solo in via eccezionale; con la diffusione trecentesca dei governi signorili tale condizione si estese, anche notevolmente, alle città[131]. La geografia dei domini pontifici iniziò ad essere in costante evoluzione raggiungendo la sua massima espressione tra la fine del Quattrocento e il Cinquecento, allorquando la costruzione statale s'intrecciò da un lato con quella «familiare» borgiana e dall'altro con l'inizio delle guerre d'Italia. Per Innocenzo III la difesa della libertà ecclesiastica fu un elemento politico fondamentale: in quel tempo tale libertà non riguardava più solo

> l'assoggettamento fiscale e patrimoniale delle chiese e dei monasteri ai poteri comitali ma facevano riferimento ad una più generale *immunitas ordinis clericalis* dall'ingerenza di ogni tipo di potere secolare che pretendesse di estendere la sua *jurisdictio* anche al campo ecclesiastico[132].

Facendo appello a questo concetto la Chiesa difendeva tutte quelle strutture (beni e diritti temporali) che le permettevano di adempiere al suo ruolo di guida della società[133]. Questo papa riuscì ad annettere nello Stato della Chiesa il ducato di Spoleto e la Marca di Ancona ma non a rientrare in possesso dei beni di Matilde di Canossa; fallì inoltre nel tentativo d'incorporare la Romagna, obiettivo raggiunto solo diversi anni dopo da Niccolò III che vi sistemò dei suoi rappresentanti scelti tra i membri della propria famiglia.

Una strategia nepotistica fu adottata anche da Niccolò IV e soprattutto da Bonifacio VIII, altro pontefice la cui politica incise considerevolmente sul governo

---

[131] S. Carocci, *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, cit., p. 155.

[132] F. Migliorino, *In Terris Ecclesiae. Frammenti di ius proprium nel Liber Extra di Gregorio IX*, Roma 1992, p. 29.

[133] L. Baietto, *Il papa e le città. Papato e Comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, cit., p. 11. Sull'idea della *libertas ecclesiastica* in Innocenzo III si veda M.P. Alberzoni, *Innocenzo III e la difesa della libertas ecclesiatica nei Comuni dell'Italia settentrionale*, in *Innocenzo III Urbis et Orbis*, Atti del Congresso internazionale, Roma 9-15 settembre 1998, a cura di A. Sommerlechner, II, Roma 2003, pp. 837-928.

temporale dello Stato della Chiesa: essa, però, ne indebolì il controllo sull'Italia centrale. L'area umbro-marchigiana a partire dal XIII secolo fu animata da antagonismi locali riconducibili a interessi economici-commerciali che non ebbero inizialmente carattere antipapale; nel secolo successivo si assistette ad una loro trasformazione perché iniziarono a rivolgersi contro l'autorità centrale e ciò spinse Bonifacio VIII a riconoscere significativi spazi di autonomia a vari Comuni.[134]

Con il trasferimento del Soglio ad Avignone pur essendosi già sviluppata una certa amministrazione dei vari territori il modello monarchico del papato iniziò una fase di indebolimento, acutizzata poi dalla crisi conciliarista, superata solo nel XV secolo allorquando si affermò la consapevolezza che la garanzia della sua indipendenza nel sistema europeo degli Stati si sarebbe potuta realizzare solo con la gestione di un proprio Stato che doveva essere unito e forte; in realtà, come si è visto, il processo di unificazione delle terre pontificie era iniziato molto prima, ma fu, appunto, soprattutto dalla metà di questo secolo che il dominio temporale assunse un'importanza senza precedenti nella vita della Chiesa.

Riprendendo l'analisi delle politiche territoriali condotte dai pontefici occorre ricordare l'azione di Giovanni XXII che pose in essere un'organizzazione alquanto articolata per amministrare al meglio tutti i possedimenti. Poiché però i signori locali, comprese le famiglie romane, continuavano ad interferire pesantemente nei progetti del potere centrale e invano i funzionari "inviati da Avignone avevano tentato con ogni mezzo di arginare la «insatiabilis tyramnice dominandi libido» dei signori"[135], Innocenzo VI ritenne questione fondamentale restaurare l'autorità papale: si affidò all'azione del cardinale Albornoz; questi, fu così incaricato di ripristinare l'ordine morale e materiale, molto turbati anche, o soprattutto, proprio a causa del trasferimento ad Avignone della Sede pontificia. La realizzazione dell'operazione si presentò particolarmente ardua anche per lui perché i domini nel 1353 erano ormai troppo caratterizzati da un processo di disgregazione autonomista e di signorilizzazione: il

---

[134] Cfr. sul punto F. Pirani, *Bonifacio VIII e la Marca d'Ancona*, in *Bullettino dell'Istituto storico per il medio evo*, 112, 2010, pp.349-387.

[135] F. Pirani, *Statuti cittadini e regimi signorili nella Marca di Ancona fra Tre e Quattrocento*, in *Honos alit artes. Scritti per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, a cura di P. Maffei e G.M. Varanini, Firenze 2014, vol. II, p. 120; dello stesso autore si veda anche *Tiranni e città nello Stato della Chiesa. «Informatio super statu provincie Marchie Anconitane» (1341)*, Fermo 2012.

potere signorile non aveva più solo carattere cittadino, visto che i vari signori erano in grado di controllare non solamente singoli centri ma persino sub-regioni. Come già evidenziato, la sua complessa personalità gli consentì di imporre su molte città il dominio dell'istituzione da lui rappresentata e su altre, seppure il mantenimento delle loro politiche, però, in un orbita di azione conforme alle aspettative papali. Eugenio Dupré Theseider in suo studio sull'operato del cardinale evidenzia un espediente giuridico, tipicamente pratico, che solo un «politico» e non un rigido dottrinario, qual effettivamente egli fu, poteva concordare: la titolarità del dominio cittadino proposto o fatto proporre e poi accettato in capo a lui o al papa, ma a titolo personale; attraverso tale clausola la cittadinanza contava di non perdere in modo definitivo la libertà, che sperava quindi di riavere dopo la morte del cardinale o del papa allorché la dedizione era stata fatta «sine tempore», oppure dopo un certo numero di anni qualora fosse stata fatta «ad tempus»[136].

Con Bonifacio IX si consolidò e si perpetuò l'istituto del vicariato apostolico, già ampiamente utilizzato dall'anzidetto legato, che venne assegnato ai signori delle diverse città spadroneggianti nello Stato, come gli Este a Ferrara, i Montefeltro ad Urbino, i Malatesta a Rimini[137]; pur frazionando i domini in tanti "staterelli" ereditari questo pontefice riuscì a vedere riconosciuta la sua autorità[138]. La loro esistenza, però, non si conciliava con l'idea di monarchia unitaria di Martino V, pertanto quest'ultimo cercò di centralizzare in Roma il controllo dei tanti municipi e provincie governate con diritti

---

[136] E. Dupré Theseider, *Egidio de Albornoz e la riconquista dello stato della Chiesa*, in *Studia albornotiana. El cardinal Albornoz y el Colegio de España*, vol. I, Bologna 1972, p. 445; particolarmente accurati sono anche gli altri studi proposti da diversi autori presenti nello stesso volume nonché in quelli successivi della collana; si rinvia, inoltre, a G. Battelli, *Le raccolte documentarie del cardinale Albornoz sulla pacificazione delle terre della Chiesa*, Roma 1975.

[137] In generale, appare chiaro che i pontefici che si orientarono di necessità ad utilizzare questro strumento politico, nella sostanza lo subirono; una dimostrazione è anche nel fatto che tali concessioni divennero quasi sempre vitalizie ed ereditarie, andando quindi molto al di là dei poteri scaturenti dal tipico contratto feudale. Con particolare riferimento al caso di Cesena si veda lo studio di Mario Ascheri *Il vicariato apostolico dei Malatesta per Cesena*, in *Malatesta Novello nell'Italia delle Signorie, Fonti e interpretazioni*, a cura di M. Mengozzi e C. Riva, Cesena 2005, pp. 21-37.

[138] Questo papa, però oltre a fare uso del vicariato cercò anche di rendere più visibile ed effettiva la potestà che incarnava mediante il consueto controllo delle realtà costituenti la periferia del suo Stato: si può ricordare a tal fine la sua *Confirmatio statutorum et Ordinationum Provinciarum Campaniae et Maritimae* documentata nel *Bullarium privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio cui accessere Pontificium omnium vitae, Romae*, MDCCXLI, *Tomus terzius, pars, secunda*, p. 395 e ss.

speciali e statuti eterogenei iniziando un'operazione che si sarebbe rivelata molto lunga. Nel procedere in tale direzione dovette, comunque, continuare anche lui a concedere vicariati a signori e a Comuni della Romagna, della Marca e dell'Umbria perché tale politica gli consentì di impegnarsi con maggiore forza contro quelli che erano due dei maggiori oppositori alla restaurazione cui mirava, e cioè Bologna e il condottiero perugino Braccio da Montone che operava per la creazione di un proprio e ampio Stato autonomo su l'Umbria e le terre vicine. Tali possedimenti furono recuperati da Martino V solo alla morte di Braccio, mentre nei confronti di Bologna, pur domandone le rivolte con battaglie ed accordi non poté affermare un pieno controllo vedendosi pertanto costretto a riconoscere al Comune un'ampia autonomia che si sarebbe mantenuta negli anni successivi (fino a Giulio II). Nei riguardi della città di Roma, poi, riconoscendone gli statuti, riuscì a conquistarsi il favore della classe municipale che vide in lui l'inizio di un'epoca nuova. Dopo la sua elezione a Costanza, resistendo alle pressioni del re di Francia Carlo VI che lo voleva ad Avignone, si diresse a Roma cosciente del fatto che solo lì poteva essere veramente sovrano, e quindi, come vicario di Cristo in grado di guidare liberamente la Chiesa. Obiettivo primario fu la restaurazione di una forte monarchia e per il suo conseguimento pose in essere una serie di battaglie e compromessi con le forze che vi si opponevano[139], servendosi anche dell'ausilio dei suoi parenti resi potenti con matrimoni che li legarono alle maggiori famiglie presenti nelle terre che considerava facenti parte del suo Stato. Il Prodi[140], a proposito delle opportunità di tipo politico-familiare messe in atto da questo pontefice, vede con particolare riferimento alle sue numerose nomine di cardinali e dunque all'allargamento numerico del relativo collegio un modo per diminuirne la potenza politica ed economica a tutto vantaggio del potere papale. Il Caravale e il Caracciolo non ritengono tuttavia che quest'ultimo dato possa essere addotto quale circostanza determinante per un esercizio del potere sovrano del papato più penetrante anche sotto l'aspetto del controllo del territorio, cioè, al punto di ridurre le potestà di feudi, Comuni e Signorie a vantaggio dei rappresentanti dell'autorità centrale. Ed infatti, a

[139]Sulla sua politica cfr. M. Caravale – A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, vol. XIV, Torino 1978, pp. 16-29.

[140]P. Prodi, *Il sovrano pontefice . Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982. pp. 174-175.

dimostrazione di ciò, si riportano gli accadimenti di Perugia del 1424 evidenziando come pur essendosi questa assoggettata al pontefice, dato che la sua oligarchia feudale aveva accettato nel Comune l'instaurazione di una diarchia costituita dal legato pontificio e dal governo municipale, nei fatti, però, tale mutamento della struttura istituzionale non si era rivelata a suo svantaggio; ciò perché la politica pontificia dovette necessariamente lasciare accrescere l'influenza di alcuni nobili a scapito delle altre componenti cittadine attraverso l'attribuzione di importanti centri del contado e ai suoi confini che ebbe come effetto quello di determinare un aumento dei loro privilegi, i quali, ovviamente, mal si conciliavano con un governo rigoroso e di conseguenza la soggezione al legato finì per essere svuotata di contenuto[141].

Il legato fu, come indicato, il funzionario posto a capo delle varie provincie costituenti i territori di dominazione diretta, così come del resto lo erano pure il rettore e il governatore[142]; tra i compiti di questi vi fu anche quello di assentire o meno alle principali deliberazioni degli organi comunali, cioè, come sopra visto, alle nomine dei più importanti ufficiali comunali. Come evidenzia anche Bandino Giacomo Zenobi

> I signori, più che le città rette a "repubblica", rappresentano per tutto il XV secolo il vero grande ostacolo al controllo prima ancora che all'effettivo governo della periferia pontificia da parte del potere centrale e non sarà un caso se la rifondazione definitiva dello Stato deve passare attraverso l'annientamento delle signorie - specie delle signorie "attive" - con un'azione politico-militare e diplomatica che

[141]M. Caravale – A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, cit. p. 27. Cfr. anche A. Caracciolo, *Sovrano pontefice e sovrani assoluti*, in *Quaderni storici*, 52 (1983), pp. 279-286.

[142] Più precisamente va rilevato che il termine *gubernator* possedeva un significato generico riferendosi all'attività svolta, tanto che nei casi delle città più importanti dello Stato (come Bologna o Ferrara dopo il 1598) affidate a cardinali usi a lunghi soggiorni presso la Curia romana il titolo in questione era talvolta attribuito non al titolare dell'ufficio ma al suo vicario. Le prerogative del governatore erano definite in modo assai generico nelle *Constitutiones aegidianae* pertanto, in concreto, si doveva avere riguardo a ciò che era stabilito nel breve di nomina; spesso la sua competenza entrava in conflitto con quella delle magistrature comunali che riuscivano a salvaguardare, almeno in parte, le loro posizioni solo se erano in grado di contare su personaggi influenti nell'ambito della Curia romana, tali cioè, da poter indurre i funzionari di quest'ultima a intercedere presso il detto governatore. Sulla figura giuridica di questo rappresentante pontificio si può vedere a G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, XXXVII, Venezia, 1846, pp. 305-311. P. Blet, *Histoire de la représentation diplomatique du St—Siège des origines à l'aube du XIX siècle*, Città del Vaticano 1982, pp. 117-195 e C. Weber, *Legati e governatori dello Stato pontificio (1550-1809)*, Roma 1994, p. 33 e ss..

coinvolge i grandi Stati regionali della Penisola o anche le grandi monarchie europee[143].

Dopo Martino V un altro pontefice che s'impegnò decisamente nella politica temporale fu Niccolò V il quale, sempre attraverso l'operato di legati e vicari, riuscì a far riconoscere la sovranità papale a Bologna, continuamente ribelle, e ad altre città.

Con Pio II iniziò a delinearsi la figura del papa-re attraverso un forte ridimensionamento di qualsiasi forma di costituzionalismo di tipo cardinalizio o consiliare; a questa politica si affiancò anche quella territoriale che vide una nuova gestione del potere nella provincia della Marca. In essa assegnò a Federico d'Urbino e ad Alessandro Sforza alcune delle terre prese ai Malatesta, costituendo anche una nuova signoria a favore del nipote Antonio Piccolomini[144].

Sisto IV fu un altro pontefice che si distinse per le concessioni fatte ai numerosi parenti, tra cui il futuro papa Giulio II; ciò lo condusse ad una disordinata gestione dello Stato, come del resto fu pure quella del suo successore Innocenzo VIII.

Con la salita al soglio di Rodrigo Borgia, Alessandro VI, il papato e la Chiesa più che mai furono lo strumento per arricchire la famiglia del vicario di Cristo. Il figlio Giovanni ricevette i ducati di Terracina, Pontecorvo e Benevento incamerando in pratica una parte dello Stato, mentre l'altro figlio, Cesare, occupando Pesaro, Cesena, Rimini, Faenza, Urbino e Senigallia venne nominato duca di Romagna, provincia che di fatto divenne principato ereditario dei Borgia. Alla fine del Quattrocento lo Stato pontificio era suddiviso nelle cinque provincie di Patrimonio di San Pietro, ducato di Spoleto, Marca Anconitana, Romagna, Campagna e Marittima, già previste dalle *Constitutiones Aegidianae* emanate a Fano dal cardinale Albornoz, in un parlamento generale nel 1357[145].

Il completo dissolvimento in cui si trovarono i domini della Chiesa dopo la morte di Alessandro VI venne arrestato da Giulio II, che provvide a distruggere la costruzione

---

[143] B.G. Zenobi, *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, cit. p. 35.

[144] Cfr. M. Caravale – A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, cit., pp. 83-84.

[145] Così I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Roma-Bari 2007, p. 4 che evidenzia, inoltre, come le costituzioni avevano lo scopo di estendere a tutti i domini temporali del papa il modello politico e amministrativo in vigore nella Marca, ma di fatto regolamentavano l'attività del rettore che rappresentava il pontefice.

statale e «familiare» borgiana. Il papa-guerriero già prima di assurgere alla carica si era distinto per abilità militare sgominando una rivolta in Umbria e respingendo l'assalto degli aragonesi del 1486. Divenuto pontefice riconquistò Perugia e Bologna e con una scaltra politica condotta con la Francia e la Spagna riuscì ad ottenere Modena, Reggio, Parma e Piacenza. Queste due ultime città furono poi perse dal suo successore, Giovanni de' Medici, che prese il nome di Leone X, a causa della sua pure oscillante politica estera; tuttavia, nella primavera del 1520 questi riuscì a porre sotto controllo diretto Fermo, Fabriano e Recanati.

Va ricordato, poi, che sotto il pontificato di Clemente VII Roma venne saccheggiata dai lanzichenecchi dell'imperatore Carlo V e lo Stato perse numerose città.

Il suo successore, Paolo III, fece rivivere quel marcato nepotismo[146] che aveva contraddistinto il pontificato del Borgia: infatti anche lui accrebbe il potere del suo casato affidando nel 1545 le città di Parma e Piacenza che da poco erano rientrate a far parte dei domini pontifici a quello che probabilmente fu il suo primogenito, Pier Luigi Farnese, creando, sempre per lui, il nuovo ducato di Castro.

Come afferma il Caravale,

> l'azione temporale della Chiesa da Paolo III in poi appare proporsi soprattutto l'obiettivo di assicurarsi la fedeltà delle oligarchie localmente dominanti, specie in zone nelle quali più decisa si faceva l'espansione ispano-imperiale. … Ma soprattutto si cerca di difendere e privilegiare nelle varie città i partiti che maggiormente garantiscono la fedeltà del loro Comune alla Chiesa[147].

Ancora per buona parte del Cinquecento l'effettivo controllo che i legati esercitarono sulle provincie restò mutevole e dunque incerto: solo con Pio IV (1559-1565) iniziò a configurarsi un'entità geografica più determinata dello Stato[148]. Tuttavia, se si considera che fino al regno di Gregorio XIII non vi fu un esercito pontificio stabile, altri storici, in particolare proprio il Caravale, ritengono difficile poter sostenere che si

---

[146]Sul sistema di governo nepotista si veda, da ultimo, I. Menniti, *Il governo dei papi nell'età moderna. Carriere, gerarchie, organizzazione curiale*, Roma 2007, p. 117 e ss..

[147] M. Caravale – A. Caracciolo, *Lo Stato Pontificio da Martino V a Pio IX*, cit., p. 299.

[148] Cfr. *R. Volpi, Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, cit., p. 35 e ss.; nello scritto l'autore si sofferma in particolar modo su una delle cinque provincie in cui si articolò lo Stato pontificio e cioè la Marca, che nel periodo in esame è quella che si presentava con la fisionomia più precisa dal punto di vista amministrativo.

fosse realizzato un sistema istituzionale di tipo «statale», ed infatti la divisione tra terre *mediate* e *immediate subiectae* continuò a persistere. D'altro canto, però, lo stesso autore rileva che la vittoria sul movimento conciliare segnò il trionfo ideologico del principio monarchico: il papa rinunciando alle proprie aspirazioni teocratiche finì per riconoscere ai principi territoriali ampia libertà di decisione in materia temporale[149], pertanto, i suoi possedimenti assunsero decisamente la forma di rappresentanza della Chiesa ed egli quella di governante di uno Stato che si evolveva come gli altri. Su tale evoluzione, da intendersi sostanzialmente nel senso dell'accentramento del sistema di comando, non vi è per l'appunto accordo tra gli studiosi perché se per molti di loro questo si sarebbe indubbiamente verificato, e, secondo la più recente storiografia, a partire dal pontificato di Martino V, per altri autori, invece, i rapporti tra le forze politiche presenti in quei territori e l'impianto istituzionale stabilito dalla Santa Sede furono così diversificatida far ritenere che l'effettiva fisionomia della fattispecie statuale non fosse stata poi così unitaria.

In merito alle differenti ricostruzioni operate dagli storici in ordine al tipo e soprattutto al grado di centralizzazione realizzata dal papato nel corso dei secoli v'è da dire che queste si sono incentrate soprattutto sui rapporti che l'autorità romana intrattenne con i Comuni: mentre c'è chi analizzando le varie tappe dell'azione di questa volta ad affermare il controllo sulla loro attività normativa tende a non enfatizzarne troppo il significato nella concreta esperienza giuridica con particolare riguardo all'autonomia statutaria, che avrebbe mantenuto quindi ampi margini pure nei suoi domini, altri considerano invece evidenti e decisivi gli elementi di accentramento e di unificazione. Tra i primi vi è, come si già riportato, il Caravale per il quale al di là della legislazione pontificia disciplinante la validità degli statuti e che poteva prevedere la loro *correctio*, vigeva una prassi che non ne sminuiva la tradizionale importanza ed indipendenza. Di diversa opinione fu, invece, Giuseppe Ermini[150], nel cui filone di pensiero s'inserirono altri autori come Jean Delumeau, Michele Monaco e Paolo Prodi.

---

[149]M. Caravale, *L'età moderna*, in *Enciclopedia dei Papi*, vol. I, Roma 2000, p. 91.

[150] Si vedano oltre alle ricerche citate, anche le seguenti: *La libertà comunale nello Stato della Chiesa, I*, cit.; *Diritto romano comune e diritti particolari nelle terre della Chiesa,* in *Ius romanum Medii Aevi, pars V, 2c,* Mediolani 1975; *La validità della legislazione albornoziana nelle terre della Chiesa dal Trecento alla codificazione del secolo XIX,* in *El Cardenal Albornoz y el Colegio de Espania,* IV, Bologna 1979, pp. 81-102.

Per l'Ermini, già "dalla seconda metà del duecento lo Stato della Chiesa poteva dirsi ormai saldamente ordinato in monarchia con un governo centrale e vari governi provinciali"[151], pertanto, attraverso rapporti di rappresentanza basati sul diritto comune pontificio[152] vigevano efficaci sistemi di controllo, e in alcuni casi un'assoluta soggezione sull'attività normativa delle realtà periferiche. Michele Monaco è dell'opinione che l'autorità pontificia si espresse notevolmente proprio sugli statuti; evidenzia come sfogliando i registri delle bolle e dei brevi è possibile constatare quanta parte occupasse la materia civile nel pensiero dei papi[153]. Pur riconoscendo che la vita nei domini della Chiesa non fu né facile né tranquilla è dell'opinione che l'organizzazione politico-amministrativa dello Stato basata su governatori, legati, rettori e altri funzionari, incise sulla politica comunale non ammettendo che essa potesse porsi in contrasto con i diritti della Chiesa e soprattutto con le norme del diritto canonico. Jean Delumeau, ancora sul rapporto tra l'autorità papale e l'autonomia delle organizzazioni socio-politiche costituenti le periferie, ha espresso invece una visione più centralista, nel senso cioè di una graduale crescita dei poteri pontifici a danno delle prerogative conquistate dalle dette componenti[154]. Tale posizione è stata ripresa anche da Paolo Prodi per il quale l'operato dell'Albornoz, in particolare l'attività diplomatica che trasformò i vicariati da concessioni episodiche a sistema di governo, mirò

> a creare un sistema giuridico in cui le ampie autonomie esistenti di fatto vengono riconosciute e inserite in una cornice amministrativa e giurisdizionale statale che ne dovrebbe costituire l'elemento unificatore[155].

---

[151] G. Ermini, *Caratteri della sovranità temporale dei Papi nei secoli XIII e XIV*, cit., p. 766.

[152] Cfr. C. Calisse, *Intorno al diritto comune pontificio*, in *Atti del Congresso nazionale di studi romani*, vol. III, Roma 1931, pp. 54-67, e *Intorno alle relazioni fra statuti e diritto comune*, in *Studi di storia e diritto in memoria di Guido Bonolis*, vol. I, Milano 1942, pp. 154-175.

[153] M. Monaco, *Lo Stato della Chiesa*, I, *Dalla fine del grande Scisma alla pace di Cateau-Chambrésis, (1417-1559)*, Lecce 1978, p. 138.

[154] J. Delumeau, *Les progrès de la centralisation dans l'Etat pontifical au XVI siècle*, in *Revue historique*, 226, 1961, pp. 399-410.

[155] P. Prodi, *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio (secoli XV-XVI)*, vol. I, *La monarchia papale e gli organi centrali di governo*, Bologna 1968, p. 37; dello stesso autore si veda anche *La sovranità temporale dei Papi e il Concilio di Trento*, in *Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea*, Bologna 1979, pp. 65-83, nonché il già citato *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*.

Per questo autore dal XV secolo i vicari di Cristo, in forza della loro doppia figura di pastori universali e principi territoriali, riuscirono a costruire uno Stato su cui esercitarono un pieno controllo, processo che si sarebbe arrestato solo nel XVII secolo[156]. In un suo più recente libro sostiene che lo Stato pontificio per i progressi del centralismo di Roma e per il rafforzamento politico-amministrativo, rappresentò addirittura un modello per le altre monarchie[157]; gli indirizzi di Sisto V e Clemente VIII, infatti, lo caratterizzarono per tutto il secolo in questione ma nello stesso tempo nel suo trascorrere la monarchia entrò in una fase di stagnazione. Andrea Gardi è dell'opinione che

> la costruzione statale dei papi si può articolare in due fasi. Nella prima, che inizia con Callisto III e si conclude con Paolo IV, essi tentano di riconquistare i propri territori attirando il consenso dei notabili delle provincie e ponendosi come monarchi indiscussi del proprio Stato; nella seconda, tra Paolo IV e Clemente VIII, essi consolidano il sistema amministrativo della loro monarchia e, forti dei consensi ottenuti, pongono le premesse per il superamento del modello albornoziano di amministrazione. Il 1559 può servire da data spartiacque di riferimento tra il primo periodo, quello dell'emergenza e della sperimentazione, e il secondo, quello del riordino e della progettualità, all'interno del quale si colloca il regno di Sisto V[158].

L'analisi dei rapporti che Sisto V instaurò per mezzo dei suoi legati con una importante città come Bologna aiuterà a comprendere le grandi ambizioni di affermazione del potere centrale. Pertanto, nei prossimi paragrafi si procederà a verificare il grado di autonomia che le realtà comunali presenti nelle provincie dello Stato seppero conquistare e difendere fino agli inizi del Seicento. Prima, però, è opportuno riportare alcune considerazioni di carattere generale, che saranno anch'esse successivamente approfondite, sull'evoluzione che l'amministrazione periferica subì nel corso del Quattrocento e Cinquecento, perché in tal modo si potrà delineare un quadro d'insieme al cui interno andare a collocare le riflessioni inerenti l'anzidetta autonomia

---

[156] Sul punto cfr. anche la ricostruzione fatta da A. Gardi, in *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna 1994, p. 15.

[157] P. Prodi, *Il sovrano pontefice . Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, cit., p. 84.

[158] A. Gardi, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, cit. p. 27.

delle realtà locali. A tal fine si deve innanzitutto evidenziare come nel XV secolo la periferia pontificia si fondava su ampie circoscrizioni amministrative governate da un legato direttamente dipendente dal papa ma nello stesso tempo dotato di ampi poteri. Nel secolo successivo si assistette ad un mutamento di questa organizzazione perché si procedette a frantumare le circoscrizioni e a creare tanti governi di rango prelatizio; contemporaneamente

> gli ufficiali pontifici allargarono il raggio della loro influenza al di là dei tradizionali ambiti del governo politico-militare e dell'amministrazione della giustizia ed acquisirono competenza sui sistemi annonari, sul controllo dell'amministrazione delle comunità, sulla fiscalità e sulle materie economiche[159].

> La proliferazione dei governatori o, comunque, dei governi "separati", lungi dal rappresentare, però, soltanto un rafforzamento della rete di controllo sul territorio predisposto strategicamente e unilateralmente dal potere centrale, spesso costituisce, in effetti, una contropartita accordata da questo ai ceti di governo delle città che ne fanno quasi sempre richiesta esplicita nell'intento di mantenere o di recuperare in qualche modo, alle proprie comunità, il ruolo di capoluogo detenuto nel periodo "aureo" – comunale e, poi, signorile – e destinato ad affievolirsi, se non ad estinguersi, nell'ipotesi di un assorbimento nei governi generali delle rispettive "provincie" affidate ai rettori[160].

Da quanto appena riportato emerge un ulteriore dato, altrettanto importante, che deve essere sottolineato: soprattutto nella seconda metà del Cinquecento si affermò con decisione un sistema di governo patriziale, che in realtà era iniziato già da tempo; il potere centrale ricercò nei vari domini un interlocutore affidabile in grado di garantirgli una certa stabilità politica: venne trovato nei ceti dirigenti locali, con i quali collaborò nella gestione e controllo delle comunità. Queste *élites* locali in parte erano di origine feudale e come tali titolari di antichi diritti pubblici, in parte espressione della mercatura o della professione legale[161]. Gli operatori del diritto unitamente alla piccola e media

---

[159] S. Tabacchi, *Potere papale e forme di rappresentanza territoriale nello Stato della Chiesa del cinque e seicento*, in *Archivio storico del Senato della Repubblica*, cit. p. 289.

[160] B.G. Zenobi, *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, cit. p. 46.

[161] B. G. Zenobi, *Feudalità e patriziati cittadini nel governo della periferia pontificia del cinque-seicento*, in *Signori, Patrizi, Cavalieri in Italia centro-meridionale nell'Età moderna*, a cura di M.A. Visceglia, Roma-Bari 1992, pp. 94-107.

nobiltà costituirono, dunque, un aggragato sociale dal cui apporto il governo delle comunità *immediate subiectae* non potè prescindere; una conseguenza fu che il peso politico dei ceti popolari ne uscì fortemente ridimensionato.

1.1.Le diverse realtà provinciali

Le cinque grandi provincie storiche dello Stato pontificio e cioè il Patrimonio di San Pietro (la parte nord del Lazio, vale a dire i territori che avevano formato il ducato bizantino di Roma), Campagna e Marittima (il Lazio meridionale), il ducato di Spoleto, la Marca di Ancona e la Contea di Romagna si formarono progressivamente subendo continue modificazioni[162]. Si distinsero tra loro anche per il fatto che mentre in quelle settentrionali molte città furono sedi di governi comunali e signorili, in quelle meridionali prevalse, invece, la grande feudalità perchè le autonomie comunali si svilupparono in modo debole e tardivo.

Cruciale nel temporalismo della Chiesa romana fu il trapasso dei poteri sovrani dall'Impero al papato sulle terre esarcali, in special modo della *Romandiola* che di quelle terre fece parte integrante; come ci ricorda Augusto Vasina,

> da posizioni periferiche la Curia papale s'inserì abilmente nelle vicende del confronto fra comuni e impero svevo svolgendo un'opera intensa e capillare di penetrazione nelle terre esarcali intesa a realizzare soprattutto nei centri sedi di vescovo e nelle città urbane ampie solidarietà filopapali, quelle che, poi, nel corso del Duecento, si sarebbero meglio definite nella vera e propria formazione di partiti guelfi[163].

A metà del Duecento la legazione del cardinale Ottaviano degli Ubaldini ebbe il compito di assumere il controllo diretto della Romagna e per realizzarlo chiese la collaborazione di Bologna che fu lieta di offrirla perché si conciliava con l'obiettivo di estendere ed intensificare la sua influenza sulla parte orientale di quest'area[164]. Ciò

---

[162] Da ultimo cfr. I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, cit., pp. 3-18. In particolare, per i confini del patrimonio di S. Pietro in Tuscia che risultarono essere quelli più vari, si veda l'attento studio di Guiraud *L'Etat pontifical après le Grand Schisme. Etude de Géographie politique*, Paris 1896.

[163] A. Vasina, *Governanti e governati nella 'provincia Romandiole' dei secoli XIII e XIV*, in *Dal Patrimonio di San Pietro allo Stato pontificio. La Marca nel contesto del potere temporale*, cit., p. 47.

[164] Interessante è il lavoro di G. Tamba, *I memoriali del Comune di Bologna nel secolo XIII. Note di*

rappresentò, per così dire, la preparazione per la restituzione dell'esarcato alla Chiesa da parte dell'Impero che, come noto, e già sopra riportato, avvenne nel 1278 ad opera di Rodolfo d'Asburgo dopo lunghi e complessi negoziati. La Chiesa romana si attestava così nella pianura padana con la prospettiva anche di disporre in misura maggiore di risorse annonarie e di incrementare le entrare della Camera apostolica mediante una rigorosa politica fiscale.[165] L'effettivo trapasso dei poteri avvenne in tre fasi: nella prima si cercò di ripristinare una sorta di concordia generale con i romagnoli; nella seconda gli inviati papali nelle varie comunità sollecitarono a queste il giuramento di fedeltà al papa e alla Chiesa romana stabilendo in tal modo precisi rapporti giuridici con i nuovi sudditi; nella terza iniziarono a delinearsi le strutture della curia provinciale[166]. Concretamente, però, in queste terre il processo di accentramento procedette con lentezza e difficoltà. Se Bologna fu sicuramente caratterizzata da un ampia autonomia anche altri centri riuscirono a difenderne un certo margine; per Ravenna, ad esempio, ci fu un grande rispetto degli statuti, che per disposizione di Giulio II non potevano essere ignorati neppure dal legato; a Faenza il governatore inviato dal papa non era autorizzato ad imporre tasse senza l'approvazione del Consiglio generale, anche se poi il podestà eletto da quest'ultimo non poteva a sua volta entrare in carica senza la conferma pontificia[167]. Solo sotto il pontificato di Paolo III vennero promulgate da parte del presidente vescovo Malagotti una serie di costituzioni che diedero alla provincia un assetto abbastanza stabile che durò fino all'inizio del Settecento[168]; queste si

---

diplomatica, in *Rassegna degli archivi di Stato*, XLVII, 1987, pp. 235-290.

[165] Cfr., ancora, A. Vasina, *L'area emiliana e romagnola*, in *Storia d'Italia*, vol. VII/1, *Comuni e Signorie nell'Italia nordorientale e centrale. Veneto, Emilia-Romagna, Toscana*, cit., pp. 494-495.

[166] Cfr., sempre, A. Vasina, *I Romagnoli. Fra autonomie cittadine e accentramento papale nell'età di Dante*, Firenze 1965, in particolare pp. 67, 68 e 78; da vedere anche l'altro suo studio dal titolo *La Romagna estense. Genesi e sviluppo dal medioevo all'età moderna*, in *Studi romagnoli*, XXI (1970), pp. 47-68. Cfr., inoltre, P. Colliva, *Poteri centrali e poteri locali in Romagna nell'età albornoziana (1353-1364)*, in *Paolo Colliva (1929-1985). Scritti minori*, cit., pp. 395-404.

[167] Questo centro prima di passare nel c.d. dominio diretto aveva conosciuto la signoria dei Manfredi, vicari apostolici *in temporalibus* dagli ultimi decenni del Trecento: ad essi si devono gli statuti del secolo successivo, che trovarono riconoscimento e conferma nel 1510 grazie ai capitoli stipulati tra i rappresentanti della comunità e il cardinale Alidosi, legato di Bologna; dietro l'obbligo di versare a titolo di censo annuo mille fiorini d'oro alla Santa Sede si concedeva anche la facoltà di elaborare nuovi statuti non contrari alla *ecclesiastica libertas*. Cfr. B.G. Zenobi, *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, cit., p. 87 e ss..

[168] Cfr. R. Volpi, *Le Regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, cit.,

occuparono anche dei compiti dei governatori delle singole città fra i quali vi era quello di nominare alcuni magistrati e di confermarne altri, dunque, ancora una volta si rinviene l'utilizzo dell'istituto di cui ci si sta occupando.

Realtà politico-amministrativa diversa fu quella della Marca Anconitana, tanto che essa rappresentò un modello per gli altri domini temporali del papa e l'opera legislativa dell'Albornoz ebbe come scopo proprio quello di estenderlo a tutte le provincie[169] (schema, però, superato poi nel corso del Cinquecento). Esso si basava sulla figura del rettore, sulla sua azione, avente come obiettivo quello di "orientare le risorse della provincia al consolidamento dell'autorità papale mantenendo il consenso dei sudditi"[170]. Fu a partire dal pontificato di Gregorio X (1271-1276) che l'istituto della rettoria iniziò a funzionare in maniera decisa in tutte le provincie, soprattutto grazie ad un maggiore supervisione sulle normative comunali. Per quel che in questa sede interessa va detto che ponendosi il rettore come diretto superiore delle comunità locali, nei confronti delle quali esercitava normalmente un controllo successivo sugli atti senza intervenire alle sedute dei consigli, tra le sue prerogative vi fu proprio quella di approvare gli statuti comunali di nuova compilazione, operazione questa svolta anche dal legato[171] allorquando in talune provincie costui venne chiamato a sostituirlo in tutte le funzioni. Ma un ulteriore elemento che caratterizzò la Marca fu la presenza accanto al governo provinciale del parlamento, trasformato nel corso del XVI secolo in congregazione provinciale, struttura non rinvenibile nelle altre provincie e che certamente dovette suscitare l'attenzione dell'Albornoz se per la promulgazione delle sue costituzioni ritenne opportuno convocare a Fano proprio un parlamento, naturalmente generale, composto cioè dai rettori di tutte le provincie; poiché nelle

---

pp. 58-59.

[169] Cfr. P. Colliva, *La centralità della Marca nell'esperienza costituzionale e legislativa del Cardinale Albornoz*, in *Paolo Colliva (1929-1985). Scritti minori*, cit., pp. 355-373.

[170] A. Gardi, *L'amministrazione pontificia e le provincie settentrionali dello Stato (XIII-XVIII secolo)*, in *Archivi per la storia*, XIII, 1-2, 2000, p. 43.; cfr., inoltre, G. Ermini, *I rettori provinciali dello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, vol. IV, 1931, pp. 29-104.

[171] Sugli specifici compiti del legato si rinvia a G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, XXXVII, cit. pp. 266-271.; si vedano poi A. M. Napolioni, *Legati e governatori generali della Marca*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, cit., pp. 79-92 e L. Paci, *Serie dei Legati, Vicelegati, Governatori e Prefetti della Provincia di Macerata*, in *Storia di Macerata*, a cura di A. Adversi, D. Cecchi, L. Paci, I, Macerata 1971, pp. 420-442.

intenzioni del cardinale la sua legislazione doveva essere esportata e imposta in tutte le *Terrae Ecclesiae*, la *receptio* nell'ambito di un simile consesso avrebbe sortito un'efficacia non indifferente; ciò spiega la sua premura nell'organizzarlo nel più breve tempo possibile una volta compreso che nella volontà del papa la sua missione era giunta a conclusione. Gran parte delle città marchigiane nel corso del XV secolo vennero recuperate dal collasso sforzesco con tutta una serie di puntuali patteggiamenti, a cui fecero seguito molte signorie di area umbra e del Patrimonio[172]. Come ricorda Bandino Giacomo Zenobi

> l'Umbria è divisa fra i governatorati di Spoleto, Perugia, Foligno, Città di Castello, Rieti, Narni, Orvieto, mentre nelle provincie verso il Tirreno – Sabina, Patrimonio, Campagna e Marittima – l'autorità dei tre governatori, l'ultimo dei quali a Benevento, si trova largamente limitata dall'infeudazione di gran parte dell'area alle grandi case del baronato romano: Colonna, Orsini, Savelli, Conti, Anguillara, Caetani, Cybo[173].

Nella parte umbra l'esercizio della sovranità iniziò a svolgersi con la massima cautela; solo dopo aver neutralizzato il pericolo imperiale il papato cominciò a rivendicare sui Comuni presenti il diritto di esercitare effettivamente il potere di governo[174], ma nonostante i recuperi non vi riuscì nei termini che avrebbe voluto. In quest'area la frammentazione e la confusione raggiunsero l'apice, basti pensare, infatti, che nel corso del Cinquecento importanti città come Ancona[175], Ascoli[176], Jesi[177] con i

---

[172] Cfr, V. Laudadio, *Uomini e potere dal Tronto al Potenza tra XI e XVI secolo*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, cit., pp. 131-154.

[173] B. G. Zenobi, *L'assetto territoriale dal XV al XVIII secolo*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, cit., p. 18; dello stesso autore si segnala anche un'altra ricerca: *I caratteri della distrettuazione di antico regime nella Marca Pontificia*, in *Scitti storici in memoria di Enzo Piscitelli*, Padova 1982, pp. 61-106.

[174] Cfr. E. Paoli, *I Comuni umbri e il nascente Stato della Chiesa: una difficile coesistenza*, in *Dal Patrimonio di San Pietro allo Stato pontificio. La Marca nel contesto del potere temporale*, cit., pp. 67-89; si veda, naturalmente, G. Ermini, *Aspetti giuridici della sovranità pontificia nell'Umbria del secolo XIII*, in *Scritti storico-giuridici*, cit., pp. 737-760.

[175] Questa città in particolare, nel 1532 subì l'intervento militare di un rappresentante papale che sospese e poi sostituì tutte le magistrature previste dagli statuti cittadini.

[176] Cfr., C. Ciaffardoni, *«Stato» di Ascoli*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, cit., p. 119-124.

[177] Nel 1529 papa Clemente VII subordinò la comunità alla curia provinciale di Macerata.

relativi contadi[178] vennero distaccati dal governo generale e dichiarate sede di governatore prelato. Così, sul finire del secolo il governatore generale della Marca si trovò a controllare un troncone informe e in parte incoerente di territorio[179]; comunque, esso conservò un certo potere di intervento nell'amministrazione dei governi separati con riguardo ad alcuni particolari settori come ad esempio il giudiziario, che frequentemente delegò al vice legato o luogotenente; inoltre, continuò ad essere nominato dal papa in concistoro segreto, ed i suoi poteri vennero di volta in volta precisati nella lettera di nomina[180]. Infine, va ricordato che l'Albornoz distinse le *civitates et terrae immediate subiectae* di questa provincia in cinque categorie o gradi a seconda della loro capacità contributiva: *maiores*, *magnae*, *mediocres*, *parvae*, *minores*, classificazione che grosso modo si mantenne ancora nel secolo XVIII[181]; degna di nota è la distinzione tra città e terre, che Zenobi dallo studio della dottrina settecentesca ritiene essere legata non tanto a precise caratteristiche discriminanti quanto al concetto di superiorità che la prima avrebbe sulle seconde per effetto di uno *status* accordato dal pontefice a certe comunità per potersi fregiare di questa dignità formale[182].

La provincia del Patrimonio si estese tradizionalmente tra il Fiora, il Paglia, il Tevere e il Tirreno ma anche questa provincia come le altre subì diverse modificazioni nel corso del tempo. Il suo centro effettivo fu Viterbo la cui autonomia municipale fu del tutto limitata sotto Clemente VII, cosa che invece non avvenne per Orvieto specie

---

Successivamente, Sisto V con due brevi (del 23 e 24 maggio 1586) sostituì il sistema podestarile con il governatorato; l'anno seguente, dispose che la città fosse completamente svincolata da ogni rapporto di subordinazione verso la curia generale.

[178] Si rinvia a R. Molinelli, *Città e contado nella Marca pontificia in età moderna*, Urbino 1984.

[179] Va ricordato che la sua sede venne fissata stabilmente a Macerata dal 1445; prima di questa data la curia generale, cioè il complesso degli uffici a sua disposizione aveva peregrinato tra Fermo, Tolentino, Osimo e Recanati. Cfr. I. Cervellini, *Curia generale della Marca*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, cit., pp. 93-103

[180] Alcuni esemplari di *litterae commissionis* sono conservate nel *Registro dell'Ufficio del Notariato della Camera apostolica* (ms 403/7).

[181] Cfr. la tassativa elencazione del capitolo LIV Libro II delle Costituzioni egidiane del 1357.

[182] Cfr. B. G. Zenobi, *Ceti e potere nella Marca pontificia. Formazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '700*, Bologna 1976, p. 23 e ss.. In linea generale, si può dunque affermare che le comunità dello Stato della Chiesa erano suddivise a seconda della loro importanza in quattro "gradi": città, terre, castra (castelli raggruppanti comunità più piccole delle terre) e ville (piccoli centri di campagna privi di cerchia muraria aventi almeno una chiesetta).

dopo le concessioni sempre di questo papa; una posizione molto particolare ebbe poi Civitavecchia che essendo amministrata da un governatore della Curia romana non intrattenne grandi rapporti con la legazione.

Il distretto di Campagna e Marittima era composto di due diversi territori, considerati uniti nella pratica amministrativa. La prima era sostanzialmente costituta dal bacino del fiume Sacco, dalla sorgente fino a Ceprano: fra i centri maggiori ne facevano parte Paliano, Anagni, Ferentino, Alatri, Veroli, Frosinone; in quest'ultima città sul finire del Cinquecento venne fissata la residenza del rettore e si rafforzò così ai danni di Anagni la sua funzione di capoluogo[183]. Marittima ricomprendeva la zona tra i monti Lepini e il mare, sino a Terracina[184]; quest'ultimo centro in virtù della posizione strategica ebbe sempre una grande importanza dalla quale derivò uno *status* speciale. Molte *civitates* non riuscirono a sviluppare una decisa autonomia preferendo la soggezione al "soave giogo" del governo papale, anche perché in tal modo riuscirono in alcune occasioni a contrastare il potere dei baroni romani[185]. Per esse, come per la stessa autorità centrale, l'invadente presenza della nobiltà capitolina ebbe un rilievo non indifferente perché il dominio signorile comportò l'esistenza di una struttura istituzionale ed amministrativa intermedia con la quale doversi necessariamente relazionare. Se si analizzano i pochi statuti anteriori alle Costituzioni egidiane pervenuti per il Lazio si può rilevare come la maggior parte di essi riguardi proprio comunità castrensi sottoposte al dominio di signori; questi documenti dedicano largo

---

[183] Cfr. G. Falco, *I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, XLII (1919), 3-4, pp. 537-605.

[184] Cfr. M.T. Caciorgna, *Marittima medievale. Territori, società, poteri*, Roma 1996.

[185] Con le parole dell'evangelista Matteo, Innocenzo III nel corso della sua politica di recupero dei vari territori alla sua sovranità definì quest'ultima proprio in questi termini*: Iugum meum suave est et onus meum leve; iugum sane qod iuvat et onus quod non onerat sed honorat* (Innoc. III Lib. II ep. IV, in P.L. Migne, CCXV). Cfr., anche in considerazione della ricchissima bibliografia, Sandro Notari, *Per una geografia statutaria del Lazio: il rubricario degli statuti comunali della provincia storica di Campagna*, in *Rivista storica del Lazio. Le comunità rurali e i loro Statuti*, vol. II, a cura di A. Cortonesi e F. Viola, anno XIII-XIV n° 22 - 2005/2006, pp. 25-70, in particolare pp. 34 e 35; cfr., pure, P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX siècle à la fin du XII siècle*, Parigi-Roma 1973, traduzione italiana ridotta con il titolo *Feudalesimo mediterraneo. Il caso del Lazio medievale*, Milano 1980, e il già citato J. C. Maire Vigueur, *Comuni e Signorie in Umbria, Marche, Lazio*.

spazio alla definizione dei diritti del *dominus castri* e dei corrispettivi obblighi delle comunità soggette[186].

Casi a sé furono poi il territorio di Benevento e l'ampia zona attorno a Roma: il primo essendo considerato provincia autonoma dipese da un governatore; la seconda, indicata dagli statuti municipali della città come *districtus Urbis* fu sotto la giurisdizione di questa e pertanto sottratta al controllo dei due governi provinciali (Campagna-Marittima e Patrimonio) all'interno dei quali era comunque geograficamente compresa[187]. Anche in quest'ultimo territorio numerose città e castelli furono

> in situazioni giuridico-amministrative del tutto particolari: da Marino, Nettuno, Albano, Frascati, Castelnuovo di Porto, Bracciano, Palestrina, concessi ai signori romani politicamente più potenti, segno di alleanza tra Chiesa e aristocrazia, ai domini abbaziali come quello di Grottaferrata. Il processo che a partire dalla fine del sec. XVI porta alla diminuzione del numero e del peso politico delle terre baronali non determina peraltro la costituzione di un territorio provinciale omogeneo: alle signorie feudali vengono sostituite giurisdizioni speciali in genere affidate a dignità cardinalizie[188].

Infine, occorre ricordare anche Avignone e il c.d. contado Venassino. Il trasferimento della sede papale in Francia per circa un settantennio del XIV secolo, dapprima a Lione, quindi a Cluny, Bordeaux, Poitiers e poi definitivamente in Provenza determinò l'acquisto di Avignone dagli Angiò[189] da parte di Clemente VI, e ciò, dopo essere stato, come i suoi predecessori, per molti anni ospite del re di Napoli conte della regione. Quanto al contado Venassino v'è da dire che entrò nei domini della Santa Sede

---

[186] Rientrano in questa categoria gli statuti di Campagnano del 1270, quelli di Cave del 1296 e 1307, quelli di Sermoneta del 1271: per essi si rinvia rispettivamente a F. Passeri, *Lo statuto di Campagnano del secolo XIII*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, XIV, 1981, pp. 5-85; *Statuti di Cave del MCCXCVI e MCCCVII*, (a cura di) F. Tomassetti, V. Federici e P. Egidi, in *Statuti della provincia romana*, Roma 1910, pp. 13-50; M. Venditelli, "*Domini " e " universitas castri" a Sermoneta nei secoli XIII e XIV. Gli statuti castellani del 1271 con le aggiunte e le riforme del 1304 e del secolo XV*, Roma 1993.

[187] Cfr. R. Volpi, *Le Regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, cit., p. 63.

[188] A. Attanasio-F. Dommarco, *Lineamenti istituzionali e documentazione delle comunità pontificie nel periodo di antico regime*, in *Rivista storica del Lazio. (Gli archivi storici comunali. Lezioni di archivistica)*, Quaderno 1/1998, supplemento, p. 18.

[189] Precisamente, fu Giovanna I d'Angiò regina di Napoli a venderla per 80.000 fiorini d'oro.

già molti anni prima di Avignone: dopo la crociata contro gli albigesi era stato ceduto da Raimondo VII conte di Tolosa (1229); in seguito all'opposizione di Federico II di Svevia come re di Arles passò alla corna di Francia, fino a quando Filippo III l'Ardito nel 1274 ne stipulò la definitiva cessione alla Chiesa Romana. Questi possedimenti dipesero direttamente dal papa durante la c.d. «cattività avignonese» e dopo il rientro a Roma i vari pontefici vi inviarono dei legati o vice legati[190].

2.I rapporti tra i diritti particolari presenti nei territori pontifici e l'ordinamento centrale

Come noto la realtà statutaria s'inserì all'interno del sistema del diritto comune caratterizzato dal pluralismo giuridico in quanto riflettente i molti ordinamenti particolari, alcuni dei quali superiori rispetto ad altri perché espressione di un potere più rilevante ma tutti, comunque, fonti di norme.

Lo Stato Pontificio rappresentò un'autorità superiore rispetto alle varie realtà socio-politiche esistenti nel suo territorio, ognuna distinta appunto da un proprio corpo di regole disciplinante la propria organizzazione; in forza di ciò la Santa Sede si adoperò per attribuire un maggior peso alla potestà che incarnava, il tutto finalizzato ad un saldo controllo del territorio che gli avrebbe consentito di ottenere anche l'incameramento di parte delle finanze locali delle comunità in esso presenti. Tale situazione, ovviamente, costituì un aspetto non indifferente nella vita degli statuti soprattutto con riferimento proprio all'approvazione da parte dell'autorità centrale, che, come si è avuta occasione di evidenziare più volte, in tal modo poté garantirsi il rispetto dei propri interessi: le c.d. *libertates ecclesiae*.

Per comprendere le relazioni tra il diritto comune pontificio e i diritti particolari dei differenti tipi di organizzazioni presenti all'interno di questo Regno e di cui gli statuti furono espressione, è utile considerare la ricostruzione operata dal Caravale in un suo scritto sul diritto patrio nelle terre della Chiesa dove viene offerta una panoramica dei modelli di diritto comune generale nell'esperienza giuridica europea di età moderna,

[190] In ordine alla piccola porzione francese dello Stato pontificio, B.G. Zenobi, *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, cit., p. 167.

per poi verificare la sussistenza o meno di loro elementi all'interno delle terre in questione[191]. Tre sono i modelli individuati: il primo è quello delle leggi del sovrano che disciplinano alcune importanti materie e il cui esempio tipico è dato dal Regno di Napoli, già dall'età normanna; il secondo è quello dei Regni in cui venne a maturazione non un diritto consuetudinario valido per tutti gli abitanti, ma un diritto comune a ciascuna delle regione di cui erano composti, come ad esempio in Francia dove furono presenti *pays de droit coutumier* e *pays de droit écrit*; l'ultimo modello di diritto comune interno ad un'unità regnicola è costituito dalla tradizione consuetudinaria condivisa da tutte le comunità di cui è formato, così come il *common law* inglese. L'autore nota come nel dominio temporale della Chiesa si rinvengono elementi di tutti e tre i modelli. Con riferimento al primo schema le disposizioni generali fondate sulla superiore potestà unitaria territoriale che lo caratterizzerebbe, nell'ordinamento pontificio troverebbero una corrispondenza nelle *Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae* anche se in realtà la loro applicazione fu molto parziale e limitata tanto nello spazio quanto nel tempo; dopo questa legislazione i papi posero in essere poche altre decisioni legislative di carattere generale: "ne costituisce un esempio la bolla *Sopra l'offitio del danno dato* con la quale il 29 aprile 1588 Sisto V sottrasse alla giurisdizione dei Comuni la competenza in tema di danno dato, attribuendola a magistrati pontifici (una riforma che peraltro non ebbe grande successo, tanto che pochi anni dopo Clemente VIII tornò all'antico)"[192]. Quanto all'aspetto del secondo modello rinvenibile nei domini in esame, e cioè la presenza di un di diritto consuetudinario regionale, si è osservato che pure una simile esperienza non mancò: lo testimonierebbero alcune raccolte riguardanti il diritto vigente in certe legazioni pontificie pubblicate tra la fine del secolo XVII e l'inizio del successivo. Questi usi, però, ponendosi in dialettica con quelli particolari delle singole località e con gli statuti cittadini non possono essere equiparati a quelli inglesi aventi una valenza generale, tuttavia, e qui viene in gioco il terzo modello poco sopra illustrato, poiché non si può comunque negare che in taluni casi alcune norme consuetudinarie si affermarono come comuni in ambiti ristretti, come ad esempio quelle che si imposero come regole procedurali nella Rota Romana, si può

[191] Si tratta, appunto, del *Il diritto patrio nelle terre della Chiesa*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, cit., pp. 387-400.

[192] *Ibidem*, pp. 396-397.

affermare che lo Stato pontificio non fu del tutto estraneo ad un diritto consuetudinario collettivo, da intendersi, appunto, come comune.

Dunque, il territorio frammentato e un potere monarchico contrastato dalle tradizionali autonomie locali o comunque condizionato dall'azione della nobiltà determinarono per questo Regno la sussistenza di una pluralità di ordinamenti nei confronti dei quali un diritto comune espressione dell'autorità centrale svolse un ruolo piuttosto marginale. La situazione del diritto vigente fu molto complessa per cui la tesi del Calasso per la quale il diritto canonico, componente dell'*utrumque ius* cioè dello *ius commune* dell'Impero Sacro e romano, avrebbe avuto anche l'autorità di diritto temporale nel solo ambito del Regno papale, appare per il Caravale troppo semplicistica. L'Ermini a proposito del rapporto tra la sovranità pontificia e il diritto ha affermato che in forza della *plenitudo potestatis* (cioè sia ecclesiastica che laicale e politica) attribuita da Cristo al successore di Pietro, questi

> non può nelle sue terre non venire riconosciuto autore e annunciatore unico e indiscusso, sebbene certo non arbitrario, del diritto. E di un diritto espresso non soltanto nel generale diritto canonico vero e proprio concernente i chierici e le cose ecclesiastiche e i valori spirituali, che è diritto altresì comune per le popolazioni laiche e per le cose anche temporali nelle terre suddette, ma espresso pure, e con precedenza per quanto non contrastante con i principi canonici, in quel diritto principesco, che il pontefice stesso e i suoi legati e i suoi rettori delle provincie emanano nelle terre di dominio pontificio per il governo temporale e la materia e il foro laicale interessanti le popolazioni che vi appartengono[193].

Però, come fa notare Alessandro Dani,

> appare difficile trovare riscontri alla tesi di Giuseppe Ermini, secondo la quale, nei territori della Chiesa, la diretta vigenza del diritto canonico come comune, con precedenza sul diritto romano avrebbe costituito un ostacolo per lo sviluppo dei diritti particolari. E' invece evidente che anche i Comuni soggetti al potere pontificio produssero in ogni epoca statuti di ogni sorta[194].

---

[193] G. Ermini, *Diritto romano comune e diritti particolari nelle terre della Chiesa*, in *Ius romanum Medii Aevi, pars V, 2c*, cit., pp. 40 e 41; cfr. anche G. Catalano, *La monarchia «utriusque potestatis» nel capitolo XVII del libro IV delle Costituzioni Egidiane*, in *Studia Albornotiana*, vol. XIII, Bologna 1973, pp. 87-101; si rinvia, inoltre, a A. Marongiu, *Ipotesi sul Dictatus Papae. Alle favolose origini di un potere legislativo unico pontificio*, in *Critica storica. Bollettino A.S.E.*, Anno XXIV, Roma 1987, pp. 525-534.

[194] A. Dani, *Gli Statuti comunali nello Stato della Chiesa di antico regime:qualche annotazione e considerazione*, in *"Historia et ius", www.historiaetius.eu -2/2012- paper 6*, p. 4.

Statuti che molto spesso stravolsero la gerarchia delle fonti del diritto fissata formalmente con la normativa egidiana, la quale, dando preminenza al diritto pontificio vide al primo posto appunto le costituzioni papali, al secondo le stesse costituzioni albornoziane, poi quelle del legato Bertrand de Déaulx, quindi le antiche consuetudini della provincia "que tamen non sint a iure prohibite" (che "è l'antica espressione con la quale veniva fatto riferimento, tra l'altro, alla normativa comunale"[195]), infine il diritto canonico e quello civile.

> *Ad tollendam omnem exceptionis et dubitationis materiam, statuimus quod, quociens iura et Constitutiones seu eorum dispositiones reperirentur contraria vel diversa, prius serventur Constitutiones papales locales, inserte et registrate in presenti volumine, secundo Constitutiones nostre in eodem inserte volumine, tercio Constitutiones bone memorie domini Bertrammi episcopi Sabinensis, quas suis locis inter has Constitutiones nostra inserti fecimus sub congruis titulis, quarto laudabiles et antique consuetudines provincie, que tamen non sint a iure prohibite nec dictis Constitutionibus adservantes, quinto iura canonica et ultimo iura civilia observentur*[196].

Paolo Colliva è però dell'opinione che " la fonte esterna costituita dal diritto comune tendesse naturalmente a diventare fonte interna e propria della legislazione, sia attraverso il rinvio sistematico, in sede dispositiva, sia, ed addirittura, in sede di definizione di principi generali"[197]. Prima di questo momento la superiorità del diritto

---

[195] S. Carocci, *Regimi signorili, Statuti cittadini e Governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)*, cit., p. 257.

[196] Testo come riprodotto dal Sella, *Costituzioni*, VI, 26, pp. 233-234.

[197] *Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le "Constitutiones aegidianae"(1353-1357), con in Appendice il testo volgare delle Costituzioni di Fano dal ms. Vat. Lat. 3939*, cit., p. 213. Questo studioso, nel prosieguo del lavoro, a proposito degli statuti fa notare come essi una volta approvati, erano per ciò stesso da considerarsi fonti pienamente valide e come tali venivano recepiti nell'ordinamento con pieno vigore. Sempre sul tema della gerarchia delle fonti del diritto si suggerisce anche la lettura di un contributo di Umberto Santarelli, che seppur limitato ad una specifica zona è comunque interessante perché riporta casi particolarmente rappresentivi della questione in esame come ad esempio quello di Forlì: trattasi di *La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, XXXIII, 1960, pp. 49-165, ora anche in *Ubi societas ibi ius. Scritti di storia del diritto*, cit., tomo I, pp. 1- 117; alle pp. 72 e 73 ricostruisce, appunto, la situazione delle fonti che caratterizzò questo Comune nel periodo in cui la signoria degli Ordelaffi venne interrotta dalla conquista operata dal cardinale Albornoz: ebbene, queste si arricchirono delle sue *costitutiones generales*, tuttavia, gli statutari cercarono di ridurre al minimo la pressione del conquistatore assegnando loro una funzione sussidiaria, facendo cioè in modo che gli statuti se da un lato non potessero più da quel momento in poi contenere norme contrarie ad esse, dall'altro, in assenza di contrasto dovevano considerarsi al primo posto della detta gerarchia.

pontificio fu riconosciuta sicuramente a livello dottrinale: "Bartolo ricorda che i rettori provinciali (*presides provinciarum*) potevano emanare anche senza il consenso dei *populi* norme di piena efficacia e di durata perpetua pur non essendo annoverabili fra gli alti funzionati ai quali il diritto romano concedeva il potere di promulgare leggi"[198]. E' ben vero, però, che il fenomeno statutario diede vita a forme di conflitto fra le tendenze omogeneizzatrici delle autorità centrali e le resistenze degli enti periferici, che si espressero anche come contestazioni al sistema giuridico proposto dalle prime[199].

Il sistema giuridico, che oggi può essere inteso come complesso di elementi interdipendenti che formano un tutto, in epoca medievale espresse il pluralismo giuridico o più esattamente l'interazione di *ius commune* e *iura propria*. "Le norme particolari o locali e le norme generali vivevano le une accanto alle altre, in un ordine abbastanza ben definito in teoria, ma assai confuso, talora caotico, nella realtà effettuale"[200]. Nelle terre della Chiesa la componente canonica dello *ius commune* solo teoricamente segnò un argine ai diritti particolari: si potrebbe anche dire che questo argine fu più o meno rigido a secondo della solidità effettiva del potere di governo. Come ricorda Paolo Prodi[201], a Carlo Calisse si deve l'invenzione della formula «diritto comune pontificio» ripresa dall'Ermini per il quale indicò non semplicemente il diritto comune in uso nelle terre soggette alla sovranità temporale della Chiesa quanto piuttosto quella vasta branca di questo diritto che, *ratione materiae*, riceveva dal pontefice la sua suprema regolamentazione e dai tribunali pontifici la sua applicazione[202]. Secondo il Calisse nello Stato della Chiesa il diritto comune su base

---

[198] S. Carocci, *Regimi signorili, Statuti cittadini e Governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)*, cit., p. 256. Sempre Bartolo da Sassoferrato nel suo commento alla "Lex Omnes populi" con particolare riferimento agli statuti ritenne che la loro validità anche nelle città titolari di *iurisdictio* piena poteva risultare subordinata all'approvazione di un *superior*, che era quanto si verificava ai suoi tempi nelle terre della Chiesa ad opera dei detti *presides provinciarum*. Sul punto si veda C. Storti Storchi, *Appunti in tema di «potestas condendi statuta»*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, cit., 319-343.

[199] Cfr. V. Piergiovanni, *Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli Piceno nel secolo XIV*, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della dodicesima edizione del «Premio internazionale Ascoli Piceno», Ascoli Piceno 8-9 maggio 1998, a cura di E. Menestò, pp. 3-9.

[200] U. Nicolini, *Autonomia e diritto proprio nelle città italiane del medio evo*, cit., p. 142.

[201] P. Prodi, *Il sovrano pontefice*, cit., pp. 132-133.

[202] G. Ermini, *Guida bibliografica per lo studio del diritto comune pontificio*, Bologna 1934, p. XIII.

giustinianea fu interessato ad una particolare limitazione e soggezione rispetto alle norme di diritto canonico, le quali nella prassi mista di potere temporale e spirituale dei tribunali romani, concorrevano alla formazione di una nuova giurisprudenza, di una nuova fonte giuridica che si poteva definire appunto come «diritto comune pontificio»; *ius commune pontificium*, inteso sostanzialmente come diritto civile modificato dalla *aequitas* canonica[203]. Tutto ciò per Paolo Prodi impedisce di cogliere all'interno delle strutture giuridiche del papato la divaricazione tra l'attività legislativa e disciplinare rivolta alla Chiesa universale e l'attività statuale dei pontefici. Nella materia ecclesiastica o comunque spirituale la Chiesa mantenne sempre ferma la propria competenza ritenuta esclusiva; per il diritto temporale e laicale lo sforzo di imporre la primazia del proprio su quello scaturente dalle comunità viventi nella sua giurisdizione non trovò sempre piena realizzazione. La dimostrazione di ciò si può riscontrare non solo avendo riguardo al proliferare dell'attività statutaria, ma anche considerando i rapporti tra questa e l'operato dei rappresentanti pontifici attraverso i loro decreti e bandi nel regolare settori della vita pubblica in concomitanza con quanto disposto dalla comunità. Tali interventi dipesero molto dalla contingenza politica:l'intensità della decretazione risulta consistente nelle città fornite di governatore e più modesta nei centri dipendenti esclusivamente dal rettore provinciale. Come ebbe ad annotare Niccolò della Tuccia, più volte priore di Viterbo, sotto il pontificato di Paolo II il governatore addirittura "fè legge che i signori priori non potessero scrivere lettere al Santo Padre né ad alcuno di Corte di Roma senza sua licenza"[204]. Continuando sul rapporto tra statuti e *ius comune*, non nella visione proposta dal Calisse, sempre il Dani ci ricorda come l'insigne giurista seicentesco cardinal Giovanni Battista De Luca in una delle sue importantissime opere quale fu il *Theatrum veritatis ac iustitia sive decisivi discursus*

---

[203] Così, P. Colliva, *Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le "Constitutiones aegidianae"(1353-1357), con in Appendice il testo volgare delle Costituzioni di Fano dal ms. Vat. Lat. 3939*, cit., p. 212.

[204]Niccolò della Tuccia, *Cronache e statuti della città di Viterbo*, pubblicati e illustrati da Ignazio Ciampi, Firenze 1872, p. 94. Per un quadro generale, non limitato cioè al Regno della Chiesa, circa il rapporto tra i principi e le comunità a loro soggette cfr. D. Quaglioni, *La legislazione del principe e gli statuti urbani nell'Italia del Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del medioevo*, cit., pp 1-16, nonché R. Dondarini, *Lo statuto comunale come strumento di trasmissione dell'immagine politica ed etica della città. «Imago urbis»*, in *L'immagine della città nella storia d'Italia*, Atti del Convegno internazionale, Bologna 5-7 settembre 2001, a cura di F. Bocchi e R. Smura, Roma 2003, pp. 271-284.

per materias si pronunciò sulla dibattuta questione, valida anche per lo Stato della Chiesa,

> se l'espresso, ma generico, rinvio al diritto comune fatto da statuti di città soggette debba intendersi riferito al diritto romano giustinianeo o allo statuto della città dominante. L'opinione più accolta in dottrina, avverte, appare quella del rinvio al diritto romano giustinianeo ed anche la Rota Romana si era espressa in questo senso. Tuttavia ritiene anche che possa talvolta intendersi come rinvio alle leggi generali del principe territoriale, che sono «ius commune potius quam municipale». Infatti come torna a precisare più ampiamente nel XXXV *discursus* del tomo *De judicis*, occorre considerare che in ogni principato esistono in realtà due diritti comuni: uno il romano, l'altro quello «constitutum ex legibus generalibus conditis per principem supremum, quae universo principatui sint communes»[205].

A conclusione di quanto espresso si può affermare che, in linea generale, nelle sue terre il *Vicarius Christi* o i suoi rappresentanti non furono sicuramente gli unici e soprattutto indiscussi autori del diritto; la conseguenza di ciò per alcuni studiosi come il Condorelli è che non si può considerare il potere legislativo dei Comuni come una facoltà attribuita dal pontefice e "comunque data con un atto sovrano tramite formali concessioni in via di privilegio"[206]. Più avanti, quando si tratterà nello specifico della normativa albornoziana, si vedrà che da un punto di vista teorico tale assunto venne invece considerato e rivendicato, anche in modo energico: tuttavia, nei fatti disatteso perché il papato in linea con la contemporanea prospettiva pluralistica della cultura giuridica non dominò più di tanto la molteplicità dei diritti particolari, soprattutto in considerazione del fatto che questi spesso non meritavano una sua esplicita riprovazione.

---

[205] A. Dani, *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, cit., pp. 143-144; cfr., inoltre, D. Quaglioni, *Legislazione statutaria e dottrina degli statuti nell'esperienza giuridica tardo medievale*, in *Statuti e ricerca storica*, Atti del Convegno di Ferentino 11-13 marzo 1988, Ferentino 1991, pp. 61-75.

[206] O. Condorelli, "*Quum sint facti et in facto consistant". Note su consuetudini e statuti in margine a una costituzione di Bonifacio VIII (Licet Romanus Pontifex, VI.1.2.1)*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 10, 1999, p. 291.

3.La particolare realtà statutaria dei Comuni e degli altri centri costituenti la periferia pontificia

Nel corso dei secoli XII e XIII similmente a quanto era accaduto con la pace di Costanza che aveva costretto l'imperatore a riconoscere ai Comuni della Lega lombarda la regalia di eleggere i propri consoli, anche il papato aveva proceduto ad elargire tale privilegio, quanto meno ai centri maggiori, però, nello stesso tempo, ritenendosi titolato ad intervenire sulla potestà statutaria verificò anche che il prodotto di questa non si ponesse in contrasto con la *libertas ecclesiae*[207]; proseguì sulla via che le gerarchie ecclesiastiche avevano intrapreso fin dal loro formarsi approvando le consuetudini delle varie comunità, allora ben lontane dallo sviluppo a Comune.

Se, come è stato osservato, in linea generale il rilievo dello statuto cittadino conobbe un effettivo ridimensionamento tra la fine del XIV e il XV secolo con la crisi dei liberi Comuni, l'avvento delle signorie e poi con il progressivo consolidarsi degli Stati regionali che vide l'inizio dell'affermazione di alcuni principi di carattere generale come la necessità della sua approvazione da parte del principe affinché potesse considerarsi valido, o, ancora, la preminenza della legislazione di quest'ultimo su di esso in caso di contrasto[208], per le realtà esistenti nei domini pontifici tutto ciò e in particolare l'intervento sulla *potestas statuendi* si riscontrò molto prima, anche se con una differente intensità da luogo a luogo dipendente dalle minori o maggiori resistenze opposte in considerazione della presenza di potentati locali. Poiché "Lo Statutum è la scrittura che vincola gli organi di una città a contegni deliberati dall'assemblea e direttamente o indirettamente vincola tutti i cittadini"[209], e poiché esso "si presentava

---

[207] Per questo concetto cfr. i citati F. Migliorino, *In Terris Ecclesiae. Frammenti di ius proprium nel liber extra di Gregorio IX*, e L. Baietto, *Il papa e le città. Papato e Comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, p. 11. Con particolare riferimento al ruolo che la *libertas ecclesiae* svolse nella politica di Innocenzo III si veda il pure citato M.P. Alberzoni, *Innocenzo III e la difesa della libertas ecclesiatica nei Comuni dell'Italia settentrionale*, pp. 837-928.

[208] Cfr. G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, cit. pp. 7-45, in particolare le pp. 21-22.

[209] Così, S. Caprioli, *Per una convenzione sugli statuti*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo e Archivio Muratoriano*, 95, Roma 1989, p. 515; dello stesso autore si segnala anche un altro scritto, *Per una morfologia statutaria medievale umbra: lo statuto di Perugia del 1279*, in *Gli statuti comunali umbri*, cit., p. 72, nel quale propone ulteriori interessanti riflessioni sul tema statutario, come ad esempio la centralità dello statuto nel sistema a diritto comune.

come capace di irradiarsi oltre le mura della città, in un vasto ambito intorno, anche lì ponendosi come preminente rispetto ad esempio al diritto feudale o a normazioni di organismi particolari come le comunità rurali"[210], si comprende facilmente perché il governo papale fu da subito interessato a controllarne l'elaborazione all'interno delle aree di sua influenza diretta: non solo avrebbe mantenuto il rispetto della propria libertà d'azione all'interno dei vari centri urbani, ma sarebbe stato in grado di dominare anche gli ampi contadi che caratterizzavano questi ultimi riuscendo ad esercitare concretamente la sovranità [211]. A ciò deve aggiungersi un'altra circostanza particolarmente rilevante per la Chiesa: attraverso la supervisiosione sull'elaborazione statutaria avrebbe, infatti, anche potuto assicurarsi una puntuale punizione degli eretici; questo perché norme generali come quelle disciplinanti la persecuzione dell'eresia non avevano *ipso iure* efficacia per gli ordinamenti comunali, all'interno dei quali unica norma formalmente riconosciuta era lo statuto; pertanto, facendo approvare quelli che esplicitamente recepivano tali particolari disposizioni l'autorità ecclesiastica si poneva nelle condizioni di *purgare* i suoi possedimenti *ab eretica pravitate*.

Il detto controllo da parte del potere centrale nell'arco di tempo compreso tra il XII e il XVII avvenne con varie modalità collegate alla distinzione tra terre *mediate* e *immediate subiectae*, indicante il diverso grado di sottomissione cui esse erano sottoposte; in realtà, tale schematizzazione non fu poi nei fatti così drastica, tanto che sempre l'Ermini fece notare come i documenti distinguano le terre immediatamente soggette in due ulteriori categorie:

> quelle nelle quali la Sede apostolica può dire di avere *demaneum et dominium* e cioè è *domina* nell'antico senso feudale della parola e più tardi, dalla fine del Duecento, nel nuovo senso signorile, ossia i luoghi dove il Comune non è ancora sorto ovvero, se sorto, non è libero a pieno ma è la Chiesa ad inviarvi il podestà o vicario, e quelle terre che si dicono in solo *demaneo* di San Pietro, in quanto

[210] G. Chittolini, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, cit. pp. 18-19.

[211] I contadi di alcune città come Bologna, Ferrrara, Urbino, Camerino, Perugia si avvicinavano come estensione a quelle dei ducati padani; come ricorda il citato Zonobi (*Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, p. 20) riferendosi ad essi «la persistenza di cospicui spazi politici nelle mani dei corpi locali territoriali pone, fin dall'inizio, il grosso problema della loro convivenza e del loro ordinamento con il potere centrale: alle curie e alle comitive podestarili debbono corrispondere le corti, i giudici e i funzionari del rettore: il governo papale deve cioè dotarsi di una struttura "provinciale" senza la quale l'*auctoritas* del sovrano si riduce a *flaucis vocis*».

> l'effettivo *dominium* spetta ormai all'organismo comunale decisamente affermatosi[212].

Quindi, laddove il governo politico fu concretamente nelle mani dell'istituzione comunale l'intervento dell'autorità centrale riguardante gli statuti avvenne non nella fase relativa allo loro elaborazione quanto piuttosto nella successiva, quella relativa all'operatività e proprio grazie all'istituto di cui si discute. Più precisamente, va detto che la metà del XIV secolo rappresentò un momento fondamentale nell'attività di supervisione del diritto statutario perché le Costituzioni egidiane attribuirono espressamente il controllo circa la rispondenza delle disposizioni statutarie alle prerogative della Chiesa al rettore provinciale. Prima, la verifica in questione era sempre effettuata da rappresentanti del potere centrale ma questi erano costituiti o dai funzionari di nomina papale che guidavano i singoli governi municipali[213] o da quelli inviati dalla Curia romana per "rimettere ordine" allorquando, in assenza di quei magistrati, il ceto dirigente locale aveva posto in essere azioni degne di censura; in quest'ultimo caso gli ufficiali avevano piena potestà di riformare gli statuti delle comunità oltre a quella di emanare decreti e bandi: spesso vi provvedevano con una certa cautela al fine di non esasperare troppo le situazioni che si erano venute a creare e mantenere così rapporti accettabili anche con quegli organi che si erano dimostrati particolarmente fermi nel difendere le loro rivendicazioni. Poi, nel corso del XV secolo si affermarono i c.d. assetti diarchici, cioè governi fondati sulla collaborazione tra rappresentanti delle comunità locali e rappresentanti pontifici[214].

Un dato deve però essere chiaro e sottolineato: dopo la normativa albornoziana, indipendentemente dall'approvazione, nell'ottica del potere centrale i Comuni e le altre istituzioni minori esistenti nello Stato avevano la potestà di dettarsi norme solo se e nella misura in cui questa fosse stata loro concessa da chi deteneva ogni sovranità

---

[212] G. Ermini, *Caratteri della sovranità temporale dei Papi nei secoli XIII e XIV*, cit., p. 767.

[213]Come esempio, si può ricordare il caso del Comune di Gualdo Tadino che conserva il testo dello statuto cittadino con le *additiones et correctiones* dei cardinali legati Del Monte, Salviati e Pucci: questi lo riformarono in più occasioni proprio per conciliarlo con le istanze dell'autorità centrale.

[214] Si rinvia al non più recente ma sempre interessante scritto di Dante Cecchi, *Le costituzioni albornoziane e la loro validità in un documento del 1479*, in *El Cardinale Albornoz y el Colegio de España*, 3, Bolonia 1973, pp. 125-154.

nell'ordinamento in cui vivevano e cioè il papa o il suo vicario. Lo sviluppo in tal senso fu comunque

> lento, graduale e discontinuo maturando spesso, ma non esclusivamente, nei Parlamenti, dove fin dal loro sorgere i Comuni erano stati presenti pur non svolgendovi certo, come del resto accadeva anche agli altri membri, funzioni particolarmente ampie e comunque determinanti di fronte all'autorità papale[215].

Nella visione politica del cardinale il criterio ispiratore della sua opera legislativa fu il rapporto tra il governo centrale e la periferia che non doveva risolversi semplicemente sul piano del riconoscimento di un ambito di autonomia originaria, ma su quello della concessione di una serie (non importa quanto ampia) di poteri[216]. Ciò trova la sua conferma analizzando le Costituzioni promulgate di volta in volta per le singole provincie dello Stato pontificio prima del 1357; ad esempio le *Constitutiones Ducatus Spoletani* del 1336, opera del legato Bertrando de Deuc, facevano obbligo agli ufficiali delle *civitates et alie communitates* di presentare annualmente le disposizioni da loro emanate all'approvazione della *Maior Curia* e, contemporaneamente, di giurare che all'infuori di quelle presentate non avevano promulgato nessuna altra legge. L'operato dell'inviato di Innocenzo VI tese quindi a configurare il riconoscimento dell'autorità della Chiesa come la concessione della signoria; i legati pontifici subentrando ai signori lo facevano nel *plenum et generalem dominium*, dunque, con i più ampi poteri in materia di *gubernatio, administratio, rectoria et custodia civitatis*[217].

Sempre il Carocci in un suo studio già citato[218] rileva l'eterogeneità e l'instabilità delle pratiche e degli indirizzi politici registrabili a seconda delle regioni e delle singole

---

[215] U. Santarelli, *Osservazioni sulla «potestas statuendi» dei Comuni nello Stato della Chiesa (a proposito di Const. Aeg., II, 19)*, cit., p. 217; si veda anche G. Ermini, *I Parlamenti dello Stato della Chiesa: dalle origini al periodo albornaziano*, in *Scritti storico-giuridici*, a cura di O. Capitani ed E. Menestò, Spoleto 1997, pp. 449-572. Sul ruolo in generale dei Parlamenti in epoca medievale cfr. H.G. Koenigsberger, *Parlamenti e istituzioni rappresentative negli antichi Stati italiani*, in *Storia d'Italia*. *Annali*, I, *Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino 1978, pp. 575-613.

[216] *Ibidem*, p. 221.

[217] Questa specifica formula si ritrova riferita ad Orvieto e riportata da L. Fumi, *Codice diplomatico della città d'Orvieto. Documenti e regesti dal secolo XI al XV e la Carta del popolo, codice statutario del Comune di Orvieto*, Firenze 1884.

[218] S. Carocci, *Regimi signorili, Statuti cittadini e Governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)*, cit. pp. 251-252.

città, con conseguenti riflessi in tema di *revisio statutorum*. Ritiene di individuare, sia pure tra molte varianti, due diverse forme di soggezione delle città alla Chiesa sviluppatesi dalla fine del XIV secolo; per una dozzina o poco più il controllo era affidato all'invio di un governatore residente che grazie anche alla presenza di rocche militari[219] era in grado di imporre una soggezione abbastanza efficace: soluzione adottata per quasi tutte le maggiori città del Patrimonio, della Tuscia e del Ducato di Spoleto (Città di Castello, Foligno, Narni, Orvieto, Perugia, Rieti, Terni, Spoleto, Todi e Viterbo) nonché per qualche centro marchigiano e romagnolo (Cesena dal 1466[220], Ascoli fino al 1482, Fano e Senigallia); le altre città dello Stato, invece, non ospitavano governatori pontifici e il rapporto con il potere centrale, in genere meno stringente, era essenzialmente assicurato dal rettore della provincia e dagli ufficiali della sua curia.

Va inoltre evidenziato che a volte gli statuti venivano approvati direttamente dal papa attraverso lettere o altri provvedimenti: egli agiva, ovviamente, valendosi della collaborazione di diversi soggetti appartenenti ora alla Camera apostolica[221] ora alla Consulta[222] o ad altri organi ancora; tuttavia, nell'ambito della Curia non vi fu uno specifico ufficio preposto alla verifica dell'attività statutaria anche perché nella maggioranza dei casi furono i vari governatori e legati ad occuparsi singolarmente di questa operazione.

Come spunto comparativo si può affermare che nell'ordinamento di questo Regno diversamente da quanto accadde in altri coevi, ad esempio quello fiorentino, non vi fu neppure una organizzazione sistematica volta a garantire quanto meno una dinamica

---

[219] La rocca costituì un potente strumento di dominio sulla città perché servì come deterrente ad eventuali rappresaglie da parte della comunità. Il castellano pur essendo il braccio armato del governatore aveva una scarsa ingerenza nella vita cittadine; non invece quando le cariche si cumulavano e ciò spiega le rimostranze dei Comuni e le decisioni papali di affidare gli incarichi a personaggi distinti.

[220] Con riguardo a questo centro si invita alla lettura del testo di P. G. Fabbri, *Il dominio malatestiano a Cesena*, in *Studi in onore di Arnaldo d'Addario*, a cura di L. Borgia, F. De Luca, P. Viti, R. M. Zaccaria, Lecce 1995, pp. 1245-1260, prechè alle pp. 1245-1251 viene riportata la cronologia redazionale di norme degli statuti cesenati editi a stampa nel 1494 e 1589.

[221] Sulle competenze della Camera apostolica si veda M.G. Pastura Ruggero, *La reverenda Camera apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII*), Roma 1987, e G. Santoncini, *Il buon governo. Organizzazione e legittimazione del rapporto fra sovrano e comunità*, Milano 2002, p. 170 e ss.

[222]Sui precisi compiti della Consulta, preposta in generale al controllo "politico" delle comunità cfr. A. Gardi, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, cit., pp. 73-79.

archivistica efficiente, tale da determinare l'esistenza di raccolte di copie dei vari statuti delle comunità soggette. A Firenze la pratica di trascrizione degli statuti e delle approvazioni in registri appositi divenne ben presto la forma normale di gestione dei rapporti con la periferia che non poteva regolarsi secondo regole che non fossero state previamente trasmesse all'autorità centrale e da questa verificate e conservate[223]. Lorenzo Tanzini, nello studio riportato nella nota precedente, fa notare come

> le comunità fin dai casi più antichi prima del 1350 erano soggette ad un'approvazione statutaria periodica, normalmente triennale, e in certi casi più privilegiati quinquennale, mentre solo situazioni eccezionali avevano conferito ad alcuni centri il beneficio di un'approvazione *una tantum*; ad ogni modo, a prescindere dalla scansione delle approvazioni periodiche, le comunità erano comunque tenute a sottoporre a Firenze tutte le eventuali modifiche o integrazioni operate sul proprio testo normativo. Il meccanismo prevedeva concretamente che la comunità, nella persona di uno o più ambasciatori, si recasse a Firenze con il testo statutario o i capitoli aggiuntivi già deliberati in loco: gli approvatori avrebbero verificato il testo, apportato le opportune modifiche oppure operato cessazioni e aggiunte, e infine trascritto il tutto in calce alla copia fiorentina dello statuto, non prima di avere incassato la relativa tassa di approvazione imposta alle comunità[224].

Nei domini pontifici, quindi, la situazione fu più evanescente, nel senso, cioè, di essere stata meno stringente, e ciò perché l'apparato amministrativo con particolare riferimento a questa incombenza fu piuttosto debole; un suo rafforzamento generale si ebbe a partire

---

[223] Cfr. L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze 2007, in particolare le pp. 34 e 35 dove l'autore ci ricorda come dall'inizio del Quattrocento "le comunità soggette vennero esplicitamente obbligate a redigere e sottoporre a Firenze i propri statuti, con l'immediata conseguenza documentaria dell'avvio di una serie di codici statutari cartacei stabilmente depositati a Firenze e quindi aggiornati negli anni"; la collocazione istituzionale dell'approvazione degli statuti venne stabilmente ancorata all'Archivio delle Riformagioni dove confluivano gli atti di un apposito ufficio, detto appunto degli Approvatori degli statuti delle comunità soggette. Sempre questo autore, in altro scritto (*Emergenza, eccezione, deroga: tecniche e retoriche del potere nei Comuni toscani del XIV secolo*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, cit., pp. 149-181) analizza l'istituto dell'approvazione in una particolare applicazione: quella che lo vedeva chiamato in causa nelle procedure di emergenza e di eccezione, allorquando cioè si trattava di autorizzare deroghe a disposizioni statutarie. Sulla situazione di questo Regno si vedano anche, E. Fusano Guarini, *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, cit., pp. 69-124, e L. Mannori, *L'amministrazione del territorio nella Toscana granducale. Teoria e prassi di governo fra antico regime e riforme*, Firenze 1988.

[224] L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, cit., p. 37.

dalla fine del Cinquecento con l'istituzione della Congregazione del Buon Governo[225], però, anche questa parte di apparato organizzativo non si occupò specificatamente dell'*approbatio* degli statuti avendo avuto come competenza principale la disciplina fiscale volta al controllo delle finanze locali[226]. La fitta corrispondenza tra il potere centrale e i suoi rappresentanti provinciali di cui è rimasta ampia documentazione[227], con particolare riferimento all'istituto in esame non ha dato vita a Roma a specifici archivi. Il riferimento è soprattutto ai tantissimi casi che ogni anno gli ufficiali periferici dello Stato sottoponevano alla Consulta: questa, infatti, doveva sorvegliare tutto ciò che di importante essi compivano nell'esercizio delle loro funzioni. La maggior parte di queste relazioni inviate al Consiglio riguardava comunque la giustizia: decisioni, revisioni di processi, esami di controversie corporative, ma anche grazie, lagnanze di sudditi contro i loro feudatari o contro gli stessi ufficiali papali, e in misura minore poi per altre questioni come ad esempio i provvedimenti annonari o chiarimenti su confini. Il De Luca quando si occupò di questo importante organo precisò che benché esso trattasse degli affari di tutto lo Stato, "in quelle Provincie le quali hanno li Cardinali Legati, si cammina con qualche circospezione, e non vi s'ingerisce così frequentemente come negl'altri luoghi de' gouerni, e presidiati"[228].

---

[225] Su questa specifica Congregazione si veda G.B. De Luca, *Il Cardinale della Sacra Romana Chiesa pratico,* Roma 1680, cap. XXXVIII, pp. 378-380 e G. Cohelli, *Bolle di sommi pontefici, risoluzioni e decreti concernenti l'interesse delle somme comunità dello Stato Ecclesiastico, fatte volgari e raccolte da Giacomo Cohelli orvietano agente generale delle medesime comunità, a beneficio di esse*, Roma 1642. Cfr. poi, A. Lodolini, l'*Amministrazione pontificia del Buon Governo*, in *Gli Archivi Italiani*, 6, 1909, pp. 181-236 e da ultimo S. Tabacchi, *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (sec. XVI-XVIII),* Roma 2007, nonché F.L. Sigismondi, *La Congregazione del Buon Governo dello Stato di Bracciano: un caso di parlamento signorile nel XVII secolo*, in *Panta rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di O. Condorelli, Roma 2004, pp. 195-222.

[226] Indubbiamente, subito dopo le grandi recupere dell'eredità signorile anche dal versante della fiscalità passò la redistribuzione dei poteri fra centro e periferia. A questo organo era inoltre riconosciuta un'ampia competenza in materia giudiziaria civile e penale nelle cause riguardanti l'interesse della comunità. Il controllo veniva svolto attraverso visite effettuate da ispettori, cui seguivano l'emanazione di ordini e decreti volti a correggere le irregolarità riscontrarte. Va detto, comunque, che tale Congregazione iniziò molto tardi, precisamente sotto il pontificato di Pio VII (quindi nell'Ottocento), una raccolta di statuti, la quale, divenne più o meno sistematica solo sotto Pio IX allorquando il Cardinale Mertel rinnovò l'ordine ai Comuni dello Stato pontificio di inviarne una copia a Roma.

[227] Si veda P. Cartechini, *Registri di enti pubblici e di privati nell'Archivio della Curia Generale della Marca d'Ancona*, in *Studi maceratesi*, 11, 1975, pp. 240-280.

[228] G.B. De Luca, *Il Cardinale della Sacra Romana Chiesa pratico*, cit., p. 373.

Per esprimere delle considerazioni sulla concreta realtà statutaria della periferia pontificia in generale, quindi comprendente anche quegli organismi espressione della feudalità più viva come i castelli o ancora quei potentati nobiliari che si ponevano di fatto come intermediari tra le comunità e il potere incarnato dalla Santa Sede, è necessario andare ad indagare il differente atteggiarsi dei rapporti fra governanti e governati nell'esperienza specifica delle varie provincie alla luce della panoramica fatta circa le loro caratteristiche politico-amministrative.

Non diversamente da quanto accadde altrove anche nelle terre della Chiesa gli statuti servirono a proteggere l'assetto istituzionale delle comunità, furono fatti cioè "ad tuitionem et defensionem reipublicae et civitatum"[229]; dal che ne discende che varia fu la loro natura e qualità: queste carte non furono tipiche solamente dell'istituzione comunale ma caratterizzarono anche i castelli e le altre espressioni di potere, cioè a dire quei corpi intermedi rappresentati dale eminenze locali di cui la Chiesa dovette prendere atto e con i quali scendere a patti. Zenobi, ad esempio, si esprime in questi termini:

> I tratti genetici del potere pontificio sulla periferia hanno un forte sapore pattizio che si perpetua con progressive attenuazioni fino al tutto il secolo XVIII. Il pontefice non è in grado di mantenere il controllo temporale dei suoi Stati senza ottenere un minimo di consenso fra le forze dominanti di periferia[230].

Sinteticamente, si deve iniziare con il ricordare che nella primissima fase di redazione le norme statutarie furono materialmente conservate in pergamene sciolte, affidate alla custodia delle autorità cittadine o ecclesiastiche ovvero a notai incaricati di questo specifico compito. A partire dall'età podestarile la conservazione e la pubblicazione venne effettuata tramite il supporto materiale del codice manoscritto e, dalla seconda metà del XV secolo, anche dal libro a stampa. La progressiva espansione delle materie disciplinate nell'ambito degli statuti impose l'adozione di procedimenti specifici dai quali la cittadinanza riunita in assemblea venne gradualmente esclusa. "Le redazioni normative, dapprima predisposte dai consoli o da altre cariche elettive, sottoposte all'organo assembleare e infine *firmatae per sacramentum* da tutto il popolo,

---

[229] Cfr. V. Piergiovanni, *Statuti e riformagioni*, in *Atti della Società ligure di Storia Patria*, vol. 29, 1989, p. 86.

[230] B. G. Zenobi, *L'assetto territoriale dal XV al XVIII secolo*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, cit., p. 22.

vengono poi affidate a due consigli elettivi (il minore per la fase preparatoria e il maggiore per la decisoria)"[231]. La loro compilazione fu in latino all'incirca fino alla fine del XIII secolo, successivamente in volgare[232]. Promulgato in un dato anno lo statuto raccoglie ordinatamente per materie le norme elaborate nel corso del tempo; è sempre il risultato di aggiunte e riformazioni condotte progressivamente sulla compilazione originaria senza attestare il momento della modifica in modo da rendere contemporaneo l'intero testo; normalmente, quindi, vi è un nucleo prodotto in occasione della promulgazione stessa, con la gran parte dei capitoli risalente a tempi precedenti[233].

Gli statuti delle comunità esistenti nello Stato pontificio presentano nel proemio delle formule che esprimono la dedizione alla Chiesa e a conclusione l'*approbatio*, operata, come visto, direttamente dal pontefice o più frequentemente dai suoi rappresentanti. L'approvazione non poteva avvenire se in presenza di norme ritenute lesive dei poteri papali queste non fossero state previamente annullate o modificate. Alla *correctio* di solito partecipava il rappresentante locale della Chiesa, ma a volte era compito di commissari straordinari inviati da Roma che in attesa della riforma sospendevano l'operatività dell'intero statuto; tale potere spettava comunque anche agli stessi legati, ai rettori provinciali e ai governatori cittadini. La dottrina distingue queste conferme di carattere puntuale da quelle con valenza generica, che venivano richieste, invece, assieme ad ulteriori grazie, dalle ambascerie inviate al termine di ogni conclave dalle maggiori città e che servivano a sanzionare il tradizionale rapporto tra il neoeletto sovrano e l'amministrazione comunale. A volte la dedizione alla Curia da parte di alcuni Comuni avveniva con l'esplicita riserva della validità degli statuti che essi si erano dati

---

[231] Cfr. *Gli statuti dei Comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, cit., p. 71.

[232] Sulla lingua degli statuti si veda P. Fiorelli, *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di L. Serianni e P. Trifone, II, Torino 1994, pp. 553-597 e H Keller, *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*, in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino 1998, pp. 61-94.

[233] Cfr.P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, cit., p. 153. Si veda anche l'efficacissima sintesi sull'argomento proposta da Alessandro Dani in uno dei suoi ultimi studi: *Le risorse naturali come beni comuni*, Arcidosso (GR) 2013, pp. 56-61. Va ricordato, inoltre, che è importante distinguere il momento di redazione del testo statutario da quello di produzione dell'esemplare che ci trova di fronte, perché spesso quest'ultimo è una copia dell'originale fatta in momento successivo.

in precedenza; si può ricordare il caso di Parma nei primi anni del Trecento allorquando liberatasi dalla signoria di Gilberto da Correggio, e non ancora del tutto entrata in quella della Chiesa, rese omaggio al Legato pontificio negoziando con questo il rispetto degli statuti degli anni 1316-1325: ne ottenne il prolungamento della validità fino al 1347 e cioè fino all'affermarsi della signoria viscontea.

Un altro dato da riportare è che il passaggio o ritorno dei vari centri al dominio immediato della Santa Sede si accompagnarono alle revisioni degli statuti o persino a nuove formulazioni. Nel Lazio si può citare Sutri che vi provvide in tal senso nel 1458, Ferentino nel 1463[234], Civita Castellana nel 1471 e poi nuovamente nel 1484. In Umbria si possono ricordare Assisi nel 1469 e Orvieto nel 1489-1490. In Romagna, Bologna nel 1454. Anche per Roma

> edizioni riformate degli statuti vennero compilati nel 1425 e nel 1469, su sollecitazione rispettivamente di Martino V e Paolo II, entrambi mossi, piuttosto che dal desiderio di ottenere l'autonomia comunale, dalla preoccupazione di precisare e difendere le prerogative del Comune di fronte alla crescente invadenza degli apparati di Curia[235].

Dall'analisi delle *reformanze*[236] pervenuteci poste in essere da vari Comuni è possibile rendersi conto con maggiore precisione di come una volta mutati i rapporti politici con il governo centrale si siano trasformati per essi anche quelli istituzionali, economi e sociali. Sempre a titolo esemplificativo si possono considerare quelle di Orvieto precedenti al 1489: si conservano i volumi che vanno dal 1295 al 1860, che come ricorda Giancarlo Baciarello[237] mantennero la denominazione di *reformanze* fino al Seicento, per assumere successivamente la titolazione di Atti consiliari. Ebbene, se si considerano quelle del 1452-1453 cioè quelle immediatamente successive alla cacciata della famiglia Melcorini da parte dei Muffati grazie all'aiuto di papa Niccolò V, si potrà

---

[234] Sugli *Statuta Civitatis Ferentini* cfr. gli Atti del Convegno svoltosi a Ferentino il 28 novembre 1987 e raccolti in *Quaderni di Storia*, n. 6, in particolare l'intervento di Alessandro Pratesi, *Gli statuti nella storia della città*, alle pp. 19-26.

[235] S. Carocci, *Regimi signorili, Statuti cittadini e Governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)*, cit., p. 262. L'autore indica anche un'interessante bibliografia cui si rinvia.

[236] Si tratta delle modificazioni e delle integrazioni agli statuti.

[237] G. Baciarello, *Le Riformanze di Orvieto*, in *Storie a confronto. Le Riformanze dei Comuni della Tuscia alla metà del quattrocento*, Roma 1995, pp. 45-63.

notare come già solo questo intervento pontificio abbia determinato una «cogestione» del governo sanzionata proprio attraverso modificazioni allo statuto che riservarono al papa le questioni di dimensione statuale come la fiscalità, resa più rigida; inoltre, sempre in forza di queste, egli s'inserì anche nell'assetto dell'organizzazione comunale attraverso la nomina del podestà scelto in una terna propostagli dal Consiglio dei Nove. Il potestà si affiancava al governatore, figura che in Orvieto garantiva in concreto gli obiettivi dell'autorità centrale anche grazie alla presenza armata di una guarnigione ospitata nella rocca fatta erigere dallo stesso Niccolò V. Qualche anno dopo, Pio II, al fine di controllarne con maggiore fermezza il governo, ritenne opportuno sedare la contrapposizione fra nobili e popolari: con la bolla *Regis pacifici vices* del 13 aprile 1466 impose ai primi l'obbligo di procurarsi *domum* nella città e *possesionem* nel territorio (nel caso in cui già non l'avessero) e soprattutto non organizzare *in eorum castri set locis insolitam et suspectam congregationem gentium*[238]. Degne di nota sono anche le *reformanze* di Acquapendente, altro centro della Tuscia, perché testimoniano non solo i doveri che la comunità s'impegnò ad assumere nei confronti dell'espressione del potere temporale della Chiesa, ma anche i diritti che da essa riuscì a farsi concedere. Se tra il Duecento e il Quattrocento il governo centrale aveva sempre mantenuto il controllo sull'assetto istituzionale del Comune, infatti il podestà era nominato direttamente dalla Chiesa, nel 1443 Eugenio IV gli concesse tutta una serie di privilegi raccolti in un documento chiamato capitolato, confermato poi da Nicolò V e da altri pontefici, tra i quali vi fu oltre quello di poter eleggere il proprio podestà e gli altri ufficiali anche quello di darsi statuti e *reformanze*: entrambi dovevano però ricevere la *confirmatio* del rettore, che sarebbe intervenuta solo dopo aver verificato che le loro disposizioni non fossero state in contrasto con gli interessi *sancte matris Ecclesie et summi pontificis*[239]. Altre importanti modificazioni statutarie furono sicuramente quelle di Viterbo: esse saranno però analizzate nel terzo ed ultimo capitolo, laddove si procederà alla comparazione di alcuni statuti, tra i quali appunto quelli di questo centro, per illustrare più nello specifico l'evoluzione della libertà comunale di statuire nel

[238] Cfr. L. Fumi, *Codice diplomatico della città di Orvieto. Documenti e regesti dal secoloXI al XV e la Carta del popolo, codice statutario del Comune di Orvieto*, Firenze 1884, pp.724-727; dello stesso autore si signala anche *Orvieto: notizie storiche e biografiche*, Città di Castello 1891.

[239] Cfr. L. Andreani, *Le riformanze di Acquapendente (1452-1453)*, in *Le Riformanze dei Comuni della Tuscia alla metà del Quattrocento*, cit., pp. 13-35.

quadro del rapporto con l'autorità superiore.

3.1. Gli statuti comunali

La *communitas* nel pensiero di un grande giurista come Bartolo fu un *nomen generale* che come tale poteva riguardare diverse entità: *universitates*, *civitates*, *villae*, *castra* e *municipia*; però, non c'è dubbio che fu il Comune la principale realtà in cui si espressero gli interessi forti delle comunità più rilevanti del territorio e questo, ovviamente, non solo nelle terre di S. Pietro. La maggior parte dei Comuni in esse presenti furono accomunati dalla soggezione al sovrano e dalla mancanza di un livello intermedio di rappresentanza[240].

La provincia nella quale si riscontrava il numero maggiore di Comuni fu la Marca: quasi un terzo del totale, con una esigua percentuale di comunità baronali[241]; tuttavia, in realtà, furono libere circa il sedici per cento delle comunità[242]. La maggior parte dei loro statuti[243], infatti, annettono grande importanza alla figura del governatore che di fatto tese a limitare inevitabilmente l'autonomia comunale; si possono ricordare al riguardo, gli statuti di Fabriano e di Fermo. In quest'ultimo Comune dopo l'uccisione del "tiranno" Rinaldo da Monteverde si procedette ad un'organica riforma ordinamentale che introdusse un governo di tipo popolare, sancito formalmente dalla promulgazione di un nuovo statuto (si era intorno al 1380). Questo testo si può ricostruire attraverso le successive edizioni a stampa[244]; da esse risultano diverse

---

[240] Cfr. Stefano Tabacchi, *Potere papale e forme di rappresentanza territoriale nello Stato della Chiesa del cinque e seicento*, cit., p. 294 e ss..

[241] Tra queste si può ricordare Pesaro che fu in mano ai Malatesta: dopo essere stati spogliati del dominio della città ne furono investiti come vicari nel 1432; ad essi si deve la prima riforma statutaria: i vari testi furono stampati in sei libri nel 1531, ma va ricordato che la comunità ebbe statuti sin dal 1291, confermati da Nicolò IV.

[242] Cfr. G.B. Zenobi, *Ceti e potere nella Marca pontificia. Formazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '600*, cit., p. 22, nonché la tavola proposta sempre dallo stesso autore in *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, cit., pag. 66.

[243] Per una rassegna bibliografica sugli statuti comunali marchigiani si veda D. Decchi, *Gli statuti dei Comuni delle Marche*, in *Istituzioni e statuti comunali nella Marca d'Ancona. Dalle origini alla maturità (secoli XI-XIVI). I. Il quadro generale*, a cura di V. Villani, Ancona 2005, pp. 11-40.

[244] *Statuta Firmanorum*, Venetiis 1507 e *Statuta Firmanorum*, Firmi 1589.

conferme papali: di Eugenio IV nel 1446, di Paolo IV nel 1555 e di Sisto V nel 1586[245]. Interessanti sono pure le vicende che hanno interessato Jesi, Camerino e Montecchio. Jesi venendo sottoposto ad un prelato nominato direttamente da Roma presenta degli statuti che riflettono lo sganciamento dalla giurisdizione del legato[246]. Camerino, a metà via tra Marca e Umbria, visse una lunga stagione ducale prima di ritornare sotto il dominio diretto della Chiesa nel 1545, riformando per l'occasione e per l'ultima volta i suoi statuti[247]; la pubblicazione a stampa è avvenuta nel 1563 e presenta l'approvazione di Pio IV datata 25 ottobre 1464; redazioni anteriori risalenti ai primissimi anni del XV secolo attestate da alcune rubriche conservate in un manoscritto dell'Archivio di Stato di Firenze registrano norme che obbligavano la fedeltà del Comune non solo alla Chiesa ma anche al re di Napoli, e ciò perché quest'ultimo nella persona di Ladislao aveva esercitato grandi influenze nelle terre della Chiesa (nel 1404 era stato nominato da Innocenzo VII Gonfaloniere della Chiesa nonché Rettore della Campagna e Marittima, cosa che gli aveva permesso di sviluppare una politica di penetrazione anche nell'Umbria e nella Marca)[248]; lo statuto del 1424, pervenuto in parte[249], secondo Fabrizio Ciapparoni potrebbe essere il risultato del proposito di Martino V di riaffermare l'autorità temporale della Sede Apostolica: le norme precedenti, infatti, stabilivano la subordinazione della città ad un re straniero e soprattutto riconoscevano un potere signorile ad una famiglia importante del luogo, i Da Varano, fedeli collaboratori di Ladislao, che il papato voleva ridimensionare[250]. Quanto a

[245] Cfr. il breve *Fidei constantia* del 10 febbraio di questo anno con cui, appunto, il detto pontefice conferì solenne e sovrana sanzione alle *reformationes*, *consuetudines*, *iurisdictiones*, *statuta*, *ordinationes* "quatenus sint in usu et contra Ecclesiasticam libertatem non tendant". Cfr., pure, J. Spizzichino, *Magistrature dello Stato pontificio (476-1870)*, Lanciano 1930, p. 208.

[246] Si vedano G. Baldassini, *Memorie istoriche dell'antichissima e regia città di Jesi*, Jesi 1765 e G. Gasperoni, *Note su gli statuti di Jesi*, in *Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti*, anno II, Fano 1903, pp. 132-140.

[247] In quella occasione e nei tre anni successivi il legato dell'Umbria cardinal Durante diede dei capitoli che prevedevano un Consiglio generale di novanta cittadini, nominati la prima volta dal legato stesso, che rimanevano in carica per tre anni senza poter essere immediatamente rieletti, una magistratura bimestrale composta da cinque membri estratti a sorte da una lista e un Consiglio minore di dodici soggetti per deliberare in caso di urgenza.

[248]Cfr. F. Ciapparoni, *Statuta comuni et populi civitatis Camerini (1424)*, Napoli 1977, p. XIV.

[249]E' presente presso L'Archivio di Stato di Roma, stat.0799/3.

[250] Cfr. F. Ciapparoni, *Statuta comuni et populi civitatis Camerini (1424), cit.*, p. XVII; lo studio nelle

Montecchio (Treia dopo il 1790, anno in cui papa Pio VI elevò la terra al grado di città restituendogli il nome romano), va innanzitutto rilevato che come molti altri centri fu coinvolto nella lotta tra impero e papato, pertanto prima di rientrare tra le c.d. terre *immediate subiectae* condusse una politica altalenante schierandosi ora con una forza ora con l'altra; avendo riguardo al suo ordinamento statutario e alla documentazione d'Archivio in genere che è a disposizione è possibile registrare inizialmente una certa prodigalità di papa Innocenzo IV nei suoi confronti, concretizzatasi nella conferma del possesso di alcuni castelli; la più energica azione di papa Urbano IV, però, rafforzò il potere della Chiesa forte dell'operato dei rettori: uno di questi in particolare, Giffredo dei Caetani di Anagni, fu così energico che papa Nicolò IV dovette prendere atto delle rimostranze dei Treiesi reintegrandoli dei diritti di cui erano stati privati. Quanto riportato a dimostrazione del fatto che le autorità comunali furono quasi costantemente controllate non potendo esprimere in pieno la propria autonomia; anche la presenza di legati pontifici condizionò non poco la comunità, che fu, inoltre, vicariato dei Da Varano di Camerino[251]. Tornando agli statuti deve dirsi che prima dell'edizione a stampa del 1526 alcuni documenti[252] riportano la copia del proemio di uno vigente nel 1323 nel quale si ritrova l'atto di dedizione alla Chiesa; questo statuto venne poi revisionato nel 1357 per adeguarlo alle disposizioni emanate qualche mese prima dall'Albornoz. Altri documenti rendono noto che papa Sisto IV il 2 settembre 1471[253] confermò vari privilegi tra cui quello di redigere statuti, che il 2 ottobre 1476[254] fu riconosciuto in via definitiva, previa, però, conferma del rettore o del legato della Marca. "L'edizione cinquecentesca voluta per rinnovare il codice manoscritto ormai

---

pagine seguenti ricostruisce il problema della concessione di un vicariato in favore dei Varano che è stato affrontato da diversi storici.

[251]Come riporta Alberto Meriggi, in *Gli statuti del Comune di Treia. Edizione integrale del testo a stampa del 1526 e sua traduzione in lingua corrente. Con un saggio sulla storia del Comune di Treia dal Medioevo all'età moderna*, Rimini 2009, p. 61, nell'Archivio comunale di Treia sono conservate 163 lettere che alcuni membri della famiglia Da Varano scrissero al Comune a dimostrazione del loro vicariato.

[252]Si tratta di una pergamena (la n° 374, anno 1323) custodita presso l'Archivio storico comunale di Macerata.

[253] Pergamena n° 1073 del 2 settembre 1471 conservata presso l' Archivio storico comunale di Treia.

[254] Pergamena n° 1076 del 2 ottobre 1476, anch'essa conservata presso l' Archivio storico comunale di Treia.

deteriorato, fu l'occasione propizia per una correzione e integrazione degli ordinamenti e di tutta la normativa statutaria esistente a Treia"[255]. L'approvazione del testo venne fatta da monsignor Antonio Venanzi di Spello, vescovo di Jesi e vice legato della Marca.

Gli studiosi[256] che si sono occupati della realtà statutaria nella provincia di Campagna e Marittima hanno rilevato che, quanto meno per il XIII secolo, essa non offre un numero di statuti tale da consentire un'analisi comparata dei testi; tuttavia, ai fini della presente ricerca, limitata solo all'aspetto della loro approvazione, si è potuto verificare[257] che molti Comuni appartennero a quella categoria avente solo la *facultas* di compilare *statuta* e novellazioni con l'obbligo di *confirmatio*. Infatti, nella schematica suddivisione proposta dal più volte evocato Ermini[258] i Comuni potevano avere o una piena *facultas condendi* o una mera facoltà di compilazione cui doveva seguire l'assenso o nessuna potestà di statuire (in tal ultimo caso gli statuti venivano dati direttamente dalla Chiesa). Nei secoli XIV e XV la situazione migliorò tanto che è possibile rinvenire un maggior numero di statuti, anche se il processo di comitatinanza di cui questi furono espressione non raggiunse i livelli delle provincie settentrionali del Regno. Analizzando la documentazione è possibile notare come nel periodo in questione aumentarono pure le conferme da parte dei rettori e pontefici sugli statuti

---

[255] Alberto Meriggi, *Gli statuti del Comune di Treia. Edizione integrale del testo a stampa del 1526 e sua traduzione in lingua corrente. Con un saggio sulla storia del Comune di Treia dal Medioevo all'Età moderna*, cit. p. 78.

[256] Cfr. A. Lanconelli, *Autonomie comunali e potere centrale nel Lazio dei secoli XIII-XIV*, in *Le libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, cit., pp. 83-101 e ancora *Umbria e Lazio*, in *Medievistica italiana e storia agraria. Risultati e prospettive di una stagione storiografica*, Atti del Convegno di Montalcino (SI) 12-14 dicembre 1997, a cura di A. Cortonesi, M. Montanari, Bologna 2001, pp. 27-43; si veda poi S. Notari, *Per una geografia statutaria del Lazio: il rubricario degli statuti comunali della provincia storica di Campagna*, cit. e *Rubricario degli statuti comunali di Alatri e Patrica (secc. XVI-XVIII). Per un rubricario degli statuti della provincia storica di Campagna*, in «*Latium*», n. 14 (1997), pp. 141-222.

[257] Si sono consultati soprattutto statuti conservati presso la Biblioteca del Senato, anche sulla base delle indicazioni che si sono ricavate leggendo l'analisi di Alfio Cortonesi, *Sull'edizione degli statuti comunali del Lazio*, in *Latium*, III, 1986, pp. 121-137, e statuti presenti presso l'Archivio di Stato di Roma con riferimento ai quali si è proceduto avendo riguardo dello scritto di O. Montenovesi *La collezione degli statuti romani nell'Archivio di Stato di Roma*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, 1929, pp. 509-549.

[258] G. Ermini, La *libertà comunale nello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367)*, I, cit., p. 121 e ss..

esistenti, segno evidente di una maggiore attenzione da parte dell'autorità centrale verso l'organizzazione delle proprie comunità volta ad affermare una piena sovranità e per l'effetto un maggior gettito tributario. In questa ottica si spiegano le molte confische di patrimoni (spesso seguite, però, da reintegrazioni) in Campagna e Marittima fatte nei confronti della potente famiglia Colonna cui seguirono puntuali riforme dei corrispondenti statuti delle comunità interessate[259].

Nel territorio del c.d. Patrimonio si rinvengono diversi centri che riconobbero la sovranità più piena della Santa Sede, come ad esempio Tuscania e Sutri che in certi periodi preferirono affidargli addirittura la propria difesa; ciò comportò la passiva accettazione degli statuti redatti dal potere centrale. Allo stesso tempo, però, questa parte di Regno fu segnata anche da antiche presenze feudali e da «Stati» autonomi, come il ducato farnesiano di Castro o quello di Bracciano degli Orsini; conseguentemente tali realtà dal punto di vista statutario, e specificamente per quel che attiene all'istituto oggetto di studio, non poterono che dipendere da queste entità intermedie rispetto al potere del papa. Come si vedrà nei prossimi paragrafi i rapporti che è possibile registrare riflettono processi alquanto articolati nei quali la fedeltà e l'alleanza giocarono un ruolo molto importante.

Per quanto concerne l'Umbria emblematico fu il caso di Perugia, perché a questa importante città la Santa Sede dovette concedere ampi spazi di autonomia[260], che, tuttavia, non eguagliò mai quella bolognese. "I primi ordinamenti municipali furono d'impronta democratica ed ebbero il riconoscimento imperiale; dopo i consoli si trovano, verso la fine del secolo XII, i potestà che si alternano con essi, senza che i privilegi conseguiti subiscano menomazioni per il riconoscimento della sovranità pontificia; il Consiglio Generale non poteva approvare capitolari contrari alle libertà ecclesiastiche"[261]. Riguardo alle raccolte statutarie si possono citare quelle del 1279[262],

---

[259] Sullo specifico punto cfr. S. Notari e la bibliografia indicata, *Per una geografia statutaria del Lazio: il rubricario degli statuti comunali della provincia storica di Campagna*, cit. p. 53.

[260] Cfr. sul punto A. Petrucci, *Note di diplomatica pontificia*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, 1967, vol. LXXXIX, in particolare le pp. 58-78, dove l'autore tratta in particolare dei capitoli concessi da Innocenzo VIII per questa città.

[261] Così, J. Spizzichino, *Magistrature dello Stato pontificio (476-1870)*, cit. p. 226; cfr. anche il *Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, voll. I-II, a cura di A. Bartoli Langeli, Perugia 1985-1991.

[262] Si rinvia all'interessantissimo studio, già citato, di S. Caprioli, *Una città nello specchio delle sue*

1389 e 1400; l'ultima e più importante riforma è del secolo XVI; da quanto si apprende nei proemi dei volumi di questa redazione (intervenuta tra il 1523 e il 1528) il Comune aggiornò ai nuovi tempi le norme contenute nelle precedenti compilazioni, in particolare quella del 31 marzo 1400 che aveva visto l'approvazione da parte di Papa Martino V. Perugia, come gli altri centri umbri, si dimostrò rigidamente popolare nell'organizzazione politica espressa da questi importanti documenti: è sufficiente ricordare la sollevazione del 1539, prontamente sedata dal Legato pontificio che riuscì in tal modo a riprendere le redini del governo; successivamente, quando nel 1542 papa Paolo III tornò nella città fece introdurre ulteriori modificazioni agli statuti prima di confermarli. Un processo simile a quello appena descritto per Perugia caratterizzò anche Foligno: il regime signorile dei Trinci, capitani del popolo nonchè vicari apostolici *in temporalibus* dal 1336, espresse infatti un impianto istituzionale popolare che il papato sovvertì nel 1439 con il trapasso dal detto vicariato alla signoria della Chiesa[263].

Infine, per quel che concerne gli statuti dei Comuni romagnoli occorre ricordare che poiché quest'ultimi avevano vissuto l'esperienza borgiana per la quale erano stati riuniti in unità politica, nel momento del trapasso alla legazione pontificia tali produzioni normative videro ulteriormente compromessi gli ambiti di azione a partire dalla loro stessa approvazione. Caso eccezionale, come sopra rilevato, fu Ravenna: si può ricordare come nel 1539, il cardinale Farnese ordinò al presidente di Romagna di non alterare i suoi statuti e di non anteporvi le Egidiane, come invece in generale era imposto agli altri Comuni. Per il periodo antecedente, tra la *recognitio sovranitatis* da parte di Rodolfo d'Asburgo e l'Albornoz, le città e i «signori» di Romagna avevano accolto i rappresentanti del potere pontificio secondo il riducente modello dell'autonomia politica medievale, e cioè accettando solo un blando potere di coordinamento e di guida[264]. Analizzando l'operato di alcuni pontefici con riferimento

---

norme. Perugia milleduecentosettatanove, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, vol. II, pp. 367-445, nonché all'altra sua riflessione, anch'essa già citata, *Per una morfologia statutaria medievale umbra: lo statuto di Perugia del 1279*.

[263] Cfr. B.G. Zenobi, *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, cit. pp. 140-142.

[264] Cfr. P. Colliva, *Cesena fra «Signoria e Stato franco». Aspetti del rapporto col governo papale*, in *Paolo Colliva (1929-1985). Scritti minori*, cit., pp. 377-391, in particolare p. 382.

ad altrettante città organizzate in Comuni ci si può rendere conto di come effettivamente la sovranità pontificia in questa area e nel periodo in esame sia stata piuttosto blanda: così, ad esempio, Giovanni XXII nel 1332 autorizzò i piacentini a mantenere gli statuti esistenti, nonché a trasformarli e a promulgarne di nuovi seppure con il consenso della Santa Sede che venne rilasciato qualche anno dopo, nel 1336, in occasione proprio di una nuova redazione che venne poi ulteriormente confermata nel 1391[265].

3.2. Gli statuti dei castelli

Anche le comunità non cittadine ebbero una propria legislazione statutaria, pur non sviluppata come quella dei Comuni; decisamente meno complessa, regolamentava soprattutto gli obblighi e i beni collettivi dedicando solo qualche disposizione agli organismi di autorganizzazione[266]. La loro amministrazione fu sottoposta alla vigilanza dell'ente dominante che poteva essere non solo la Chiesa, direttamente attraverso l'autorità centrale o per il tramite delle signorie ecclesiastiche[267], ma anche signorie di laici che avevano ottenuto il riconoscimento del vicariato o le città.

Fu il territorio laziale in particolare ad essere caratterizzato dalla presenza di molti castelli e i loro statuti consentono di valutare i rapporti tra le comunità, il signore locale e il governo centrale[268]. Di questi *castra* solo alcuni erano sottoposti ad un regime di maggior controllo (come quelli dei contadi di Viterbo e Orvieto), gli altri dipendevano dai detti soggetti istituzionali intermedi rispetto all'autorità centrale. Quelli direttamente dipendenti dalla Sede Apostolica erano sotto la direzione del rettore della

[265] Cfr. *Statuta Antiqua Communis Placentiae, a. 1391*, in *Statuta varia civitatis Placentiae*, a cura di G. Bonora, Parma 1860.

[266] Gli Statuti, infatti, furono prodotti da tutte le forme associative sorte tra l'XI e il XII secolo: villaggi, castelli, confraternite e corporazioni di carattere religioso o di mestiere, università o ancora istituzioni con fini assistenziali come gli ospedali.

[267] Sull'egemonia degli enti ecclesiastici cfr. P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, cit., pp. 55-60 e 129-132; a p. 156 poi, l'autore, prosegue evidenziando come in generale "gli statuti di città dominanti o lungamente autonome contengono sempre, oltre alla normativa che concerne la vita cittadina, disposizioni che riguardano enti e località del territorio soggetto, talora assai vasto". Pertanto, chi studia un centro rurale deve sempre prendere in esame gli statuti della città dominante e coordinarli con quelli della sede minore inserita al suo interno.

[268] Cfr. A. Cortonesi, *Terre e signori nel Lazio medievale*, Napoli 1988.

provincia che ne guidava la vita comunitaria attraverso rappresentanti: tali furono sicuramente quelli di Roccantica[269] e Tecchiena[270], i cui statuti stabilivano che i loro disposti non dovevano ledere la libertà della Chiesa e dovevano considerarsi subordinati alle costituzioni provinciali. Per un altro castello particolarmente studiato, quello di Ripi, come osserva anche Maria Teresa Caciorgna[271], non si può accertare una diretta emanazione del suo statuto dal rettore della provincia di Campagna e Marittima nei secoli che precedettero la sua sottoposizione al dominio familiare dei Colonna pur non potendosi negare per il XII, XIII e XIV un rapporto molto forte con la Chiesa. A Celleno il luogotenente del rettore chiamato a confermare lo statuto di questo nucleo sociale facente parte del contado di Viterbo, vi provvide tranne in quei capitoli che per l'appunto erano "contra ecclesiasticam libertatem et constitutiones provinciales"[272].

Quanto alle signorie monastiche[273] si può evidenziare come i loro statuti seppure imposti dal governo centrale presentano un semplice riconoscimento dell'autorità papale: la curia abbaziale attraverso quelle disposizioni regolava la vita interna della comunità in autonomia dall'autorità centrale. Come fa notre sempre Maria Teresa Caciorgna "la Camera Apostolica non fornì modelli che potessero avere una validità generale ed essere estesi coerentemente a diverse realtà locali"[274].

Anche negli statuti dei castelli appartenenti a signori laici similmente a quanto accadeva in quelli facenti capo alle signorie ecclesiastiche è possibile riscontrare formule di rispetto e di riverenza alla Chiesa, ma queste sono seguite immediatamente dai nomi dei signori che li concedono evidenziando, quindi, come fossero essi i titolari della proprietà cui la popolazione doveva rapportarsi e per l'effetto rispettare.

---

[269]Cfr. V. Federici, *Lo statuto di Roccantica del MCCCXXVI* , in *Gli statuti della provincia romana*, a cura di F. Tomassetti, V. Federici, P. Egidi, Roma 1910, pp. 51-110.

[270] Lo statuto si conserva presso la Biblioteca del Senato, *Statuta et ordinamenta hominum et curie castri Turis Tecclene*, statuti mss. 699.

[271]M. T. Caciorgna, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa: città e castelli del Lazio*, in *Signori, Regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, cit., p. 282.

[272] Lo statuto si conserva a Viterbo, Biblioteca degli Ardenti, II. G, 1.44, f. 32.

[273] Si possono ricordare Subiaco e Farfa; quest'ultima ebbe come castelli Toffia, Montopoli, Fara Sabina e Poggio Mirteto.

[274] M. T. Caciorgna, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa: città e castelli del Lazio*, cit., pp. 284-285.

3.3. Gli statuti dei potentati nobiliari

Nei domini temporali della Chiesa numerosi furono i regimi a carattere familiare che determinarono una virtuale sottrazione di molte città e relativi contadi agli interventi pontifici. Se a volte i governi signorili finirono per intensificare la presenza statale nella periferia perché le oligarchie locali per paura di cadere sotto un loro stringente dominio preferirono assoggettarsi al papa, accettando, così, limitazioni all'autonomia comunale e l'incameramento di parte delle finanze, altre volte, invece, laddove l'autorità del signore fu particolarmente forte e tale da imporsi sugli altri maggiorenti costui riuscì a frenare il processo di accentramento della Curia romana sulle terre di sua influenza[275]; in conseguenza di ciò, l'ordinamento che esso rappresentava riuscì ad affermarsi per la società di quel luogo come intermedio rispetto a quello superiore della Chiesa. Gli statuti di questi centri riflettono le volontà di tali potentati locali che intesero, anche e soprattutto per il loro tramite, controllare e quindi guidare le istanze della comunità che si esprimevano proprio in questi importanti documenti dal valore indubbiamente politico. Ciò emerge chiaramente allorquando si esaminano le riforme poste in essere su di essi nel corso del tempo, perché si comprendono quelli che furono gli interessi della nuova entità, quella, appunto, della nobile famiglia conquistatrice del potere, che superando l'istituzione comunale si poneva al di sopra delle posizioni facenti capo alla popolazione e alle precedenti classi dirigenti. Con l'approvazione o delle dette modificazioni degli statuti esistenti o di nuovi documenti redatti per nuove comunità formatesi all'interno dei possedimenti controllati dal signore, questi, fu in grado di manifestare plasticamente la sua influenza e rafforzare il suo prestigio nei confronti delle altre forze che gli contendevano il territorio.

La citata Caciorgna pone l'attenzione sullo statuto di Sermoneta promulgato da Lucrezia Borgia nei primissimi anni del Cinquecento per evidenziare come esso costituisca "la manifestazione più efficace del progetto di creazione di un ducato da parte di un principe del Rinascimento, che esprime un accentramento di poteri che travalica l'ambito dei diritti esercitati dai signori medievali"[276].

---

[275] Cfr. S. Carocci, *Regimi signorili, Statuti cittadini e Governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)*, cit. p. 246.

[276] M. T. Cagiorgna, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa: città e castelli del Lazio*, cit., p.

Altro caso da tenere presente è quello di Bracciano, che come noto fece parte del dominio degli Orsini. Ai membri di questa famiglia spesso erano stati affidati i comandi degli eserciti pontifici e in cambio della loro fedeltà erano state concesse terre nonché il riconoscimento di acquisizioni effettuate, che, tuttavia, fino alla metà del Trecento non costituirono un insieme compatto. Quando ciò si verificò in seguito alle varie vicissitudini dei membri della casata, questa si adoperò affinché le varie località facenti parte del suo dominio fossero sottoposte ad una normativa comune. Come sottolinea Francesca Sigismondi che ha studiato lo Stato degli Orsini, e in modo particolare proprio gli statuti delle sue comunità, la loro compilazione "non si verificò in seguito alle richieste della popolazione, bensì su iniziativa signorile"[277]. E' vero che la concessione fu disposta dal cardinale Ascanio Sforza di Santafiora, zio e tutore di Paolo Giordano Orsini, tuttavia, la relazione con le strutture amministrative dello Stato pontificio non fu stretta come accadeva per i domini diretti: sin dalle prime disposizioni emerge con chiarezza che si è in presenza di comunità soggette al potere del signore (a loro capo, infatti, vi era un magistrato nominato dal barone).

In questa provincia ulteriori casate del baronato romano come i Caetani[278], i Colonna, i Savelli, risultano infeudate di varie aree[279], ma i casi più frequenti e importanti per consistenza di dominio mediato si rinvengono in Romagna e nelle Marche settentrionali: in quest'ultima si possono ricordare il ducato dei Montefeltro che tennero Urbino, Gubbio, Fossombrone, oppure le signorie degli Sforza a Pesaro, dei Della Rovere a Senigallia, dei Varano a Camerino; nella prima si possono citare invece Ferrara retta in ducato dagli Estensi, Imola e Forlì da Girolamo Riario, Rimini dai Malatesta. In tutti questi territori l'approvazione degli statuti fu di competenza dei signori e se in qualcuno di essi si rinviene anche una conferma e una riforma pontificia è perché si rese necessaria la verifica della loro conciliabilità con gli interessi della Chiesa in considerazione del fatto che nel corso del tempo quelle particolari terre erano passate

---

285.

[277] F. L. Sigismondi, *Lo Stato degli Orsini. Statuti e diritto proprio nel ducato di Bracciano*, cit. p. 43.

[278] Si veda G. Falco, *«Sulla formazione e la costituzione della signoria dei Caetani» (1283-1303)*, in *Rivista storica italiana*, XLII, 1925, pp. 225-278.

[279] Si possono ricordare i Farnese a Caprarola e a Nepi nel 1521, i Chigi divenuti signori di Ariccia nel 1660, o ancora gli Ottoboni a Fiano. I loro nomi compaiono nelle conferme degli statuti di questi centri, come ad esempio quello dei Farnese nell'approvazione dello statuto di Caprarola del 1558.

al dominio diretto in quanto sottratte al modulo del vicariato. Come esempio di questa eventualità si può riportare il *Libro delli statuti e leggi della terra di Bondeno* (centro nei pressi di Ferrara facente parte dei domini estensi): gli antichi statuti di questa comunità furono riformulati di nuovo nel 1411 con "Licentia, beneplaciti et voluntate Illustri, Magnifici Domini Nicolai Marchionis Estensis" e confermati successivamente nell'anno 1535 da Ercole II; nel 1689 vennero riformati "dall'Eminentissimo e reverendissimo Cardinale Acciaioli, Legato di Ferrara" poiché questa già sul finire del Cinquecento avendo perso il ruolo di capitale estense divenne assieme al suo contado una provincia periferica dello Stato pontificio[280]. Va rilevato che la S. Sede spesso per le comunità entrate nel suo dominio confermò non solo gli statuti ma più in generale la gran parte dellla normativa posta in essere dai vari signori che originariamente erano stati titolari del potere su di esse. Lo attesta Urbino, nelle cui terre all'inizio del XVIII secolo erano ancora in vigore le costituzioni ducali; questa città e il suo contado, come del resto gran parte degli altri centri compresi nei domini feltrosco-rovereschi, furono *mediate subiectae* fino al 1631. Si può citare Senigallia, che presenta raccolte statutarie del 1482 emanate da Giovanni della Rovere e del 1537, confermate queste ultime da Urbano VIII con bolla del 17 settembre 1633[281].

[280] La Legazione di Ferrara venne istituita esattamente nel 1598 e presentò più di venti governi di Consulta con il mantenimento di varie giurisdizioni feudali minori di antica creazione estense. Va ricordato che dal secolo X al XVI il dominio feudale-signorile non aveva permesso l'affermarsi di aggregazioni sociali contrapposte; solo la devoluzione alla Santa Sede determinò l'introduzione di una forma di governo a ceti separati: i menbri dei vari ordini erano scelti dal pontefice e operavano sotto il controllo dei suoi rappresenti. Sul governo dei legati in questa città, a Bologna e in Romagna si veda I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, cit., pp. 10-16.

[281] *Statutorum et reformationum Magnificae civitatis Senogalliae volumen*, Pesaro 1537.

CAPITOLO III

L'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI COMUNALI NELLO STATO DELLA CHIESA

1. L'evoluzione della libertà comunale di statuire in relazione al rapporto centro-periferia: i casi di Bologna, Viterbo, Rieti, Ascoli Piceno e Fano. 2. Analisi della documentazione d'archivio: legislazione, dottrina e prassi.

1.L'evoluzione della libertà comunale di statuire in relazione al rapporto centro periferia: i casi di Bologna, Viterbo, Rieti, Ascoli Piceno e Fano.

Come già rilevato nei precedenti capitoli l'amministrazione pontificia nel corso del tempo adottò differenti politiche nel gestire la periferia: le città prese a campione costituiscono la dimostrazione più viva di questo diverso atteggiarsi con le varie realtà[282]. Il particolare *status* riconosciuto a Bologna ne fa il termine di paragone più appropriato rispetto alle altre comunità per ragionare su come il loro *ius statuendi* si sia sviluppato nel corso del tempo.

Iniziamo con il dire che Bologna si distinse non solo perché riuscì a conquistarsi una consistente autonomia dal potere centrale ma anche perché fu in grado di difenderla, sia pure con eccezioni di brevi periodi, mantenendo così sempre viva l'ideologia comunale. Dopo lo scisma pur essendo stata a volte sede di legati, aventi autorità anche sulla Romagna o sull'Emilia occidentale, di fatto fu considerata una provincia a sé[283].
I rappresentanti pontifici spesso tentarono di imporre disposizioni che andavano contro la consuetudine, ma la città reclamò sempre con vigore contro tali intendimenti non sopportando che "huius modi perniciosas novitates introduci"; infatti

> *…ius omne, ratio et aequitas postulant, ut Civitas adeo inclita, et praeclarissima, deque Sede Apostolica optime merita, a suis juribus non deiciantur, sed ea illaesa*

[282] Come ricorda Bandino Giacomo Zenobi, nel più volte citato testo *Le «ben regolate città ». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna* (p. 26), "In effetti la condotta dei pontefici verso la periferia è ispirata da spinte complesse in cui si ritrovano l'esigenza di procedere all'accentramento, magari utilizzando le concessioni in signoria a favore di personaggi e lignaggi fidati (i congiunti, appunto del sovrano) in sostituzione di vicari troppo a lungo riottosi e difficilmente controllabili (Malatesta, Sforza), accanto alla necessità di assicurarsi il consenso dei governati e alla presa d'atto di alcune debolezze insite nella costruzione stessa del dominio pontificio".

[283] Sulla distinzione amministrativa tra Bologna e gli altri territori emiliano-romagnoli cfr. R Volpi, *Le regioni introvabili*, cit. pp. 47-59.

> *sibi, et intact conserventur, et augeantur; prout sperare fas est a giustissimo, et clementissimo Pontefice: non enim unquam deterior est causa Fisci, quam sub bono Principe…. Neque decet optimum Principem, subiectorum damnis locupleta*ri[284].

Per quanto concerne nello specifico gli statuti va detto che mentre quelli duecenteschi antecedenti il 1278 espressero la fase di massima espansione del Comune, quelli trecenteschi corrisposero ad un suo ridimensionamento. Del secolo successivo ci è pervenuto solo quello del 1454 dal quale emerge il consolidamento della struttura del governo "misto", cioè della diarchia che vide al governo sia i rappresentanti della Chiesa che l'oligarchia politica ed economica espressione del vertice della comunità[285]. Gli statuti superstiti e parziali ricompresi tra il 1245 e il 1267 sono stati pubblicati nell'Ottocento dallo storico e archivista Luigi Frati[286]. Quelli più studiati sono del 1288: i c.d. *Ordinamenti sacrati e sacratissimi*[287]. Al secolo successivo appartengono cinque ulteriori normative: del 1335, 1352, 1357, 1376 e 1389[288]; come afferma Nicoletta Sarti

> una teoria statutaria che accompagna -certificandoli- i ripetuti mutamenti istituzionali di un regime che alternò le tensioni popolari a quelle signorili, rimanendo aggrappato ai simulacri del libero Comune pur sotto la *longa manus* della giurisdizione pontificia[289].

---

[284] F.A. Bonfini, *Notabilia in bannimentis generalibus Ditionis Ecclesiasticae*, Venezia 1741, p. 177.

[285] Cfr. R. Dondarini, *Gli Statuti di Bologna del 1288. Una ricerca storica in chiave attuale*, in *www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/statuti_rap_int.pdf*, p. 25 e ss.; dello stesso autore si ricorda anche un'altra riflessione sul tema della statutaria: *Statuti italiani e statuti bolognesi tra ritardi, rigidità e nuove prospettive*, in *Il Carrobbio*, XXV (1999), pp. 13-28. Sul dialogo tra il sovrano pontefice e la strutturazione istituzionale del Comune si veda T. Duranti, *Diplomazia e autogoverno a Bologna nel Quattrocento (1392-1466). Fonti per la storia delle istituzioni*, Bologna 2009.

[286] *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, vol. I-II-III, Bologna 1869-1884; il *corpus* edito da questo studioso presenta però delle incongruenze con quanto risulta da alcuni manoscritti presenti nel Fondo di Governo presso l'Archivio di Stato di Bologna.

[287] Cfr. *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Stella, vol. I-II, Città del Vaticano, 1937-1939.

[288] Di queste redazioni statutarie è fruibile solo quella del 1335: *Lo statuto del Comune di Bologna del 1335*, a cura di A.R. Trombetti Budriesi, Roma 2008 (*Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates*, 28). Di tutte, invece, sono stati redatti i "rubricari" a cura, sempre, di A.R. Trombetti Budriesi con V. Braidi, *Per l'edizione degli Statuti del Comune di Bologna (secoli XIV-XV). I rubricari*, Bologna 1995 (*Quaderni del Dipartimento di paleografia e medievistica dell'Università di Bologna*, 4); dello stesso autore cfr. pure l'*Introduzione* al vol. I del *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, Roma 1997-1998, pp. 5-19.

[289] N. Sarti, *Il paradigma politico degli statuti bolognesi nel basso medioevo*, in *Honos alit artes. Scritti*

Questo Comune fu sempre egemone nella regione pur essendo stato interessato spesso da conflitti interni tra le parti guelfe e ghibelline; tale sua preminenza si tradusse nel desiderio di non dipendere eccessivamente dalle potenze esterne (impero e papato), pertanto, le guide politiche, tra alti e bassi, cercarono sempre di difendere la libertà di azione della città. Così, con le sue istanze autonomistiche già dal finire del Duecento la sovranità papale cercò quando possibile di trovare un punto di incontro. Il 1278 segnò il momento di sottomissione formale alla Chiesa (*capiti pontificali subposita*), tuttavia, la struttura gerarchica legatizia dovette sempre confrontarsi con la forza centripeta e libertaria della comunità, anche perché nel giurarle fedeltà questa si riservò tutti i diritti di cui era in possesso. Sul finire degli anni venti del Trecento, nella necessità di resistere all'espansionismo visconteo il Comune accettò la signoria del cardinale Bertrand du Poujet definitosi «civitatis Bononie pro sancta Romana Ecclesia dominum generalem». Nel 1334 il Legato venne espulso è solo dal 1360 al 1376 ci fu una seconda fase di governo diretto dei rappresentanti pontifici nella città. Il periodo compreso tra il 1376 e Niccolò V (1455) si caratterizzò per l'avvicendarsi di diversi regimi: quelli papali ebbero sempre come base una negoziazione[290]. Nel secolo successivo la politica di Giulio II determinò la fuga dei Bentivoglio e il rafforzato potere papale fece di Bologna il capoluogo di una Legazione che abbracciava anche la Romagna, Modena e Reggio. Il

---

per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, cit., vol. II, p. 136.

[290] Nel 1447 Niccolò V concesse al Comune dei Capitoli in cui affermava che il governo della città spettava a un Legato o Governatore «simul cum» i Sedici Riformatori, magistratura ampliata sotto il pontificato di Giulio II a quaranta membri e per questo motivo detta Consiglio dei Quaranta o Senato (Il testo della bolla di istituzione è pubblicato a stampa in *Statuta civilia et criminalia*, II, 1737, pp. 299-301). Le deliberazioni di tale organo per essere valide dovevano essere adottate «ex auctoritate ipsius Illustrissimi et reverendissimi Domini Legati» e «in eius praesentia ac de ipsius consensu et voluntate». I *capitula* si sostanziavano in petizioni con cui i Comuni richiedevano di stabilire o di rinnovare il loro rapporto di sudditanza con la Santa Sede, dunque confermare privilegi o chiederne di nuovi e il pontefice con il suo "placet" accoglieva tali istanze qualora li avesse ritenute degne di accettazione. Di solito le singole comunità presentavano tali richieste in occasione di ogni nuova elezione pontificia; gli esempi sono assai numerosi: si possono ricordare i capitoli convenuti in data 3 febbraio 1390 tra i rappresentanti del Comune di Ascoli e Bonifacio IX, in A. Theiner, *Codex diplomaticum dominii temporalis S. Sedis*, cit, III, n° IV, pp. 6-14; i capitoli di Perugia risalenti al 6 agosto 1392 inseriti in "Lettere di Bonifacio IX", *ibidem*, n° XX, pp. 48-56 e quelli sempre della stessa città dati da Martino V in data 18 luglio 1424, in L. Fumi, *Inventario e spoglio dei Registri della Tesoreria apostolica di Perugia e dell'Umbria*, Perugia 1901, pp. XXX-LIII.

suo successore, Leone X, avviò con la città un dialogo il cui frutto fu alla base dei rapporti con lo Stato per tutto il XVI secolo[291].

Particolarmente importante, diversi anni dopo, fu il pontificato di Sisto V, non solo per le relazioni che per mezzo dei suoi legati intrattenne con il Comune ma in generale per la riorganizzazione data alla Curia romana che ebbe riflessi anche sulla disciplina di tutti i possedimenti pontifici; va ricordato, infatti, che con la bolla *Immensa aeterni Dei* del 1588 istituì quindici Congregazioni stabili, alcune delle quali riguardanti appunto il governo dello Stato[292]. L'amministrazione periferica sembrò almeno formalmente imperniata da questo momento in poi su uffici della capitale, e quindi, il modello decentrato albornoziano destinato ad essere superato definitivamente; tuttavia, a questo papa si deve anche l'ultima riaffermazione di validità generale per lo Stato delle *Costituzioni egidiane* (bolla *Ad Romanum* del 15 marzo 1589)[293]. Se Niccolò IV sul finire XIII secolo con una costituzione risalente esattamente al 18 luglio 1289 aveva sancito il principio di una più diretta partecipazione dei cardinali al governo temporale della Chiesa riconoscendo le competenze del collegio cardinalizio a nominare assieme al pontefice i rettori provinciali, Sisto V, invece, aumentandone considerevolmente il numero ne svalutò di fatto la rilevanza della dignità concependoli come semplici assistenti, consiglieri ausiliari, assegnando loro così un ruolo di reale subalternità. Sotto quest'ultimo, il Legato di Bologna ebbe il compito di governare ogni luogo e persona della provincia, di qualunque dignità insignita ma sempre in stretto contatto con il

---

[291] Cfr. A. Gardi, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, cit., pp. 94-99.

[292]Cfr. N. Del Re, *La curia romana: lineamenti storico-giuridici*, Roma 1970, p. 11 e ss; M. G. Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVVIII)*, cit., pp. 45-51.

[293] Così, sempre A. Gardi, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, cit. p. 64; l'autore ricorda, inoltre, come tali costituzioni "siano state riproposte ripetutamente, da Sisto IV in poi, in diversi momenti di particolare impegno per la ricostruzione dello Stato; nel 1543-1545 il legato della Marca, cardinale Rodolfo Pio della famiglia dei signori di Carpi, per ordine di Paolo III rifuse organicamente nel testo albornoziano la normativa che, a partire dal 1357, aveva integrato il nucleo delle originarie disposizioni egidiane; il risultato dell'operazione furono le *Aegidianae Constitutiones recognitae ac novissime impresse* che, a differenza delle edizioni precedenti delle *Egidianae*, si presentano come un testo "concluso" e organico: se fino all'epoca di Paolo III il modello amministrativo albornoziano aveva guidato la ricostruzione dello Stato, nel 1545 si ritiene tale modello ormai compiuto; le successive edizioni (Venezia 1571, 1572, 1585, 1588, poi 1605) riproducono senza aggiunte ulteriori il testo carpense, che in tal modo è considerato un quadro di riferimento normativo non più in evoluzione e suscettibile di integrazioni ad opera di sovrani e legati".

governo di Roma[294]. I suoi poteri concreti e gli ambiti nei quali li avrebbe esercitati erano specificati in appositi brevi[295]: attraverso essi doveva fare da tramite tra il governo centrale e il Comune, mantenendosi, nello stesso tempo, superiore rispetto a tale istituzione. Se Bologna fu sempre governata da legati ricoprendo una posizione di eccezionale preminenza, così non fu per la Romagna visto che nel corso del Cinquecento il papa preferì inviarvi un presidente, commissario o governatore; solo dalla metà del seicento si stabilì con continuità il governo legatizio.

Tornando agli statuti della città, si può evidenziare come Umberto Santarelli abbia rilevato che quelli "del 1288 sono stati compilati con maggiore perfezione tecnica dei precedenti, perché proprio nell'esigenza di un accentuato tecnicismo è da ricercare la ragione ultima di questa riforma legislativa"[296]. Rolando Dondarini, in un recente scritto fa inoltre notare, come del resto anche Nicoletta Sarti[297], che tali statuti oltre che per un riordino della normativa precedente "furono redatti nell'intento di trasporre nelle leggi municipali il predominio delle componenti popolari su quelle magnatizie e della parte guelfa su quella ghibellina"[298]: basta leggere quelle disposizioni che imponevano ad ogni funzionario di giurare la propria appartenenza alla fazione guelfa e geremea[299] e l'impegno a non sostenere la fazione ghibellina o dei Lambertazzi. Al di là di questo

---

[294] *Ibidem*, p. 196 e 201. Lo stesso autore in un altro studio, Il *cardinale Caetani e la legazione di Bologna (1586-1587)*, in *Quaderni della Fondazione Camillo Caetani VI*, 1985, p. 20, specifica come il potere reale del Legato fosse indebolito proprio dal fatto di dipendere dal cardinale nipote e dalla Congregazione della Sacra Consulta per gli affari politici, dal Camerlengo per quelli economici e da altri organi ancora per questioni particolari. *Ibidem*, *Il cardinale legato come rettore provinciale: Enrico Caetani a Bologna (1586-1587)*, in *Società e storia*, 1985 (27), pp. 1-36. Un altro studioso, Paolo Prodi, a pag. 218 del citato *Sovrano pontefice*, evidenzia come l'utilizzo del cardianle legato a capo dell'amministrazione delle più importanti provincie dello Stato, cioè di una figura classica del diritto canonico per scopi totalmente diversi da quelli originari, costituì una evoluzione che ebbe la sua prima fase già nei secoli XIII-XIV trovando la sua maturazione nel Quattrocento e Cinquecento; tale figura "diviene dunque paradigmatica per la comprensione della commistione Chiesa-Stato che permea tutti i livelli della burocrazia papale all'inizio dell'Età moderna".

[295] Questi brevi, nella maggior parte dei casi, erano il risultato di negoziazioni che avvenivano a Roma e che il pontefice suggellava con il suo provvedimento. Sull'origine dei brevi pontifici cfr. A. Petrucci, *Note di diplomatica pontificia*, cit., in particolare le pp. 79-84.

[296] U. Santarelli, *La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli*, cit., p. 39.

[297] *Op. cit.*.

[298] R. Dondarini, *Tra esigenze di riordino e volontà antimagnatizie. Gli statuti di Bologna del 1288*, in *Honos alit artes. Scritti per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, cit., vol. II, p. 24.

[299] I guelfi al loro interno vedevano la convivenza tra l'oligarchia geremea e i *populares*.

tali documenti[300] non sembrano recepire il passaggio di Bologna sotto la dominazione della Chiesa perché esaltano il concetto di uno Stato cittadino sovrano e autonomo al quale tutti devono sottostare con analoghi diritti e doveri, abbandonando quello schema "contrattuale", "pattizio" che caratterizzerà nuovamente le redazioni successive tanto da divenire l'elemento portante della storia cittadina. Rilevantissimi furono gli accordi intercorsi tra gli ambasciatori del popolo e dei *regimina* della città con papa Niccolò V: i *capitula* dell'agosto 1447 registranti *petitiones* e *supplicatione*, suggellarono la avvenuta pacificazione e il ritorno del Comune e del territorio circostante allo Stato della Chiesa dopo un settantennio di periodiche ribellioni e distacchi[301] nonché del periodo di soggezione ai Visconti; queste capitolazioni stabilirono un governo congiunto tra legato pontificio e magistrature municipali. In tutti i brevi o bolle emanate dai papi successivi fino a Giulio II si fa specifico riferimento ad essi, venendo di volta in volta riesaminati e confermati[302]. Deve però registrarsi il temporaneo rifiuto di conferma opposto da Pio II quando nel 1464 il governo bolognese ne aveva fatto richiesta in occasione della sua elezione: nel breve di risposta[303] la motivazione si rinviene nella trasgressione ai capitoli da parte dei Riformatori che erano rimasti in carica oltre il tempo stabilito; s'intimava il termine di tre mesi per la *reformatio* del sistema in corso durante il quale il governo cittadino sarebbe stato retto dal legato; l'anno seguente l'approvazione venne effettuata perché si operarono le dovute modificazioni nella regolamentazione dell'azione di chi andava a ricoprire quella carica. La stessa procedura di approvazione riguardò gli statuti: per rendersene conto si possono esaminare le *Observationes politico-legales ad statuta Bononia* del conte e

---

[300] Cfr. *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Sella, Città del Vaticano 1937-1939.

[301] Cfr. A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna, 1995, p. 107. Sui capitoli in particolare si rinvia anche a G. Orlandelli, *Considerazioni sui capitoli di Nicolò V coi bolognesi*, in *Rendiconti dell'Accademia nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche*, s. VIII (1949), pp. 454-473, nonché a M. Bartolotti, *Sui capitoli di Niccolò V per la città di Bologna nella storia del conflitto col governo centrale*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata*, III-IV, 1970-1971, pp. 513-553. Sulle vicende che scandirono gli anni tra il 1377 e la metà del Quattrocento cfr. invece A. Gardi, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, cit., pp. 95-97.

[302] Cfr., anche, A De Benedictis, *Gli statuti bolognesi tra corpi e sovrano*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, cit. p. 215.

[303] Archivio di Stato di Bologna, *Comune, Governo, Privilegi, Brevi pontifici*, reg.1, c. 67.

dottore Vincenzo Sacco[304], il quale, nel ricostruire la storia di Bologna dall'anno 563 riporta come i vari pontefici dal 1278 abbiano proceduto per l'appunto a tale *confirmatio*. In particolare, nell'*Observatio VIII*[305] rubricata proprio «Confirmatio statutorum Bononiae facta fuit a pluribus Summis Pontificibus» si trova scritto

> *Statuta omnia, provisiones et ordinamenta civitatis Bononiae confirmata fuerunt a Summis Pontificibus Bonifacio IX anno 1392, Martino V anno 1419, Eugenio IV anno 1431 et à Nicolao V anno 1447.*
> *Haec eadem statuta nonnulis immutatis, sue reformatis, pluribusque auctis, successive approbata anno 1454 à Bisarione Card. Nicoeno, tunc Sedis Apostolicae de latere legato.*
> *Accesserunt deinde Apostolicae confirmationes plurium Summorum Pontificum.*

Presso l'Archivio di Stato di Roma e la Biblioteca del Senato si conservano due esemplari di uno statuto «civilia Civitatis Bononiae» stampati nel 1532[306] che riportano una Lettera Apostolica diretta all'appena citato Reverendissimo D. Bessarione Legato della città di Bologna, risalente al 1449, con la quale papa Niccolò V definiva i suoi compiti e dichiarava di ratificare il suo operato purché naturalmente questo fosse stato rispettoso degli accordi che la Santa Sede aveva in precedenza stipulato con la cittadinanza; si ritrova la tipica arenga e a seguire il dispositivo "Constituimus, et etiam Ordinamus …." che attribuiva, appunto, i vari poteri di governo del territorio: dall'amministrazione della giustizia all'approvazione degli statuti. Ed infatti sette anni dopo le convenzioni del 1447 venne emanata una nuova raccolta statutaria che chiuse la serie, e che fu approvata proprio da questo rappresentante pontificio[307]; promulgata durante la signoria di Sante Bentivoglio essa rimase in vigore anche quando Giulio II conquistò la città[308], considerandola a tutti gli effetti come *immediate subiecta*:

---

[304] Si tratta di un commento del 1735 di questo giurista a un'edizione di statuti approbati dal Cardinale Bessarione del 1454, presente presso l'Archivio di Stato di Roma (Stat. 0535).

[305] Alle pp. 20,21e 22.

[306] Quello presso l'Archivio di Stato di Roma ha come collocazione Stat. 0750, quello presso la Biblioteca del Senato -Statuti 253-.

[307] In appendice alla ricerca si riportano le copie di questi due interessanti documenti (*Litterae Apostolicae directae ad Reuerendissimum D. Bifarionem* e *Approbatio statutorum Ciuitatis Bononiae facta per Reuerendissimū Dominum Bifarionem*) nella versione che si ritrova nello statuto conservato presso la Biblioteca del Senato.

[308] In realtà per altri secoli ancora , esattamente fino a quando nel 1796 l'entrata delle truppe francesi in città pose fine alla sovranità territoriale del papa.

sostanzialmente, venne sottoposta ad un regime eccezionale senza più quella sorta di autogoverno municipale che l'aveva contraddistinta sino a quel momento. Va ricordato che già trenta giorni dopo la sua elezione in virtù della fedeltà, devozione e obbedienza dimostrate dalla comunità attraverso una bolla egli aveva confermato privilegi, capitoli, statuti, indulti già concessi e approvati dai predecessori: «pro eorum (dei bolognesi) prospero tranquillo ac felici regimine»[309]; vi appose però la consueta clausola che la condizione per il mantenimento del riconoscimento sarebbe stata l'osservanza da parte del Comune della devozione al pontefice e alla Santa romana Chiesa. Nel 1506 decise di scalzare la preminenza dei Bentivoglio e a questo fine inviò ambascerie che non trovando risposta positiva determinarono l'intimazione di una scomunica e di un interdetto con il quale si davano dieci giorni di tempo per obbedire; la situazione venne sbloccata dalla fuga della famiglia cui fece seguito l'entrata vittoriosa nella città, l'istituzione di un altro governo affidato alla nuova magistratura dei Quaranta Consiglieri.

Interessante è analizzare le argomentazioni giuridiche avanzate dai bolognesi per giustificare le iniziali resistenze alle richieste e alle azioni del papa: base del ragionamento addotto furono sempre i capitoli intercorsi tra la popolazione e Niccolò V[310], confermati dai successori, tra i quali lo stesso Giulio II. Essi si chiesero in forza di cosa il santissimo rappresentante dell'Onnipontente avesse potuto derogare a quegli accordi che precedentemente aveva fatto propri; giustizia avrebbe voluto che la deroga si fosse fondata anche sul consenso del popolo, perché i capitoli altro non erano se non un contratto fra lo stesso pontefice e la *respublica* bolognese. Naturalmente la dottrina canonistica era di tutt'altro avviso: se il primo quale supremo principe stabilisce qualcosa «ex certa scientia», nessuno può chiedergli perché così faccia; il giudizio del papa è quello stesso di Cristo[311]. Se quindi nella ricostruzione proposta dai bolognesi i patti dovevano essere rispettati la comunità poteva giustamente resistere a Giulio II e prendere le armi contro di lui. Naturalmente tutte queste dissertazioni non modificarono

---

[309] Archivio di Stato di Bologna, *Comune, Governo, Privilegi, Bullae et facultates*, reg. 1 (1448-1516), cc. 265r-266v.

[310] Cfr. P. Colliva, *Bologna dal XIV al XVIII secolo: Governo misto o Signoria senatoria*, in *Paolo Colliva (1929-1985). Scritti minori*, cit., in particolare le pp. 294-299.

[311] Cfr., sul punto specifico, sempre A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, cit., p. 172 e ss.

gli intenti di quest'ultimo, tuttavia si rese conto che la realtà culturale cittadina non poteva sempre essere sopraffatta e quindi nel 1510 riconobbe un certo legame contrattuale con il popolo bolognese: le *reformationes* statutarie di questo anno ne sono l'espressione. Il poc'anzi citato statuto *civilia civitatis Bononiae* raccoglie *multis glossis et varis provisionibus* tra cui una *Constitutio concessionis dimininutionis datiorum* di questo papa relativa proprio all'anno 1510 e in occasione della quale egli procedette anche alla conferma delle norme statutarie del 1454. In tale provvedimento dopo l'indicazione dei motivi che hanno indotto a questa decisione, sostanzialmente le richieste della cittadinanza ma anche la necessità di mantenerla in uno stato pacifico, tranquillo e prospero, si legge

> *Ex certa nostra scietia, ac potestatis plenitudine tenore praesentiu Statuimus et Ordinamus permissa inviolabiliter observrari contractus inter nos et comunitate Bonon. habeant ita quod illis nunquam derogari possit, nec derogatu esse censeatur per clausulas quibusuis littereis Apostolicis pro tempore appositas Decernimus .....*

Nel testo è riportata anche la conferma degli stessi statuti operata precedentemente dal Cardinale Bessarione; si trova, infatti, scritto

> *Approbatio et confirmatio statutorum Civitatis Bononiae, facta per Reverendissimum Dominum Bisarionem Cardinalem Nicenum nuncupatum in Civitate Bononiae, Provincia Romandiolae, ex Exarchiatu Ravennae Sedis Apostolicae Legatum de latere……*
> *Datum, et actum Bononiae in Palatio Residentiae nostrae sub Anno Nativitatis Domini nostri Iesu Christi. M. CCCCLIIII. Indictione secunda, Die tempore Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, et Domini Nostri D. Nicolai divina Providentia Papae V.*

Leone X, poi, aumentò il dialogo con la comunità ripristinando esplicitamente la prassi di negoziare capitolazioni con gli inviati del Comune; inoltre mediò tra il partito dei filobentivoleschi e quello degli antibentivoleschi o, come ricorda Andrea Gardi, tra i «guelfi» e i «ghibellini»[312]; nonostante la caduta della signoria dei Bentivoglio i sostenitori di questa famiglia e coloro che l'avversavano continuavano ancora a giocare

[312] A. Gardi, *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, cit., p. 107.

un ruolo istituzionale importante, pertanto egli ne prese atto e agì di conseguenza. Una politica simile fu seguita pure da Clemente VII e Paolo III anche se quest'ultimo riuscì di fatto a contenere molto l'autonomia cittadina: il suo legato, cardinal Morone forte di una consistente guardia armata riuscì a rendere effettive molte disposizioni emanate senza tenere conto dei nobili e delle varie magistrature.

Tirando le somme si può affermare che anche se con sempre maggiore difficoltà questo capoluogo di provincia, in virtù della prosperità economica, riuscì ad ottenere da Roma un trattamento particolare. Già nei capitoli IV e V dei patti del 1447 veniva ribadito che le costituzioni emanate per l'intero Stato non comprendevano la città di Bologna e questo perché i pontefici avevano permesso che vivesse come provincia separata con propri "reggimenti". In proposito Angela De Benedictis, in uno studio sugli statuti bolognesi, riporta le posizioni di due autorevolissimi giuristi quali furono il cardinal De Luca e il citato Vincenzo Sacco: per questi "la conferma in forma specifica di quelle leggi fatta dal pontefice dava ad esse, che erano state stabilite dal pontefice insieme al *populus*, carattere di legge pontificia"[313]. Precisamente, il Sacco lo sostenne nel commento agli statuti testé citato, fondando in tal modo lo *ius municipale* come *ius publicum bononiense*; il De Luca lo aveva affermato circa un secolo prima, esprimendosi su un problema di diritto privato regolato da una rubrica statutaria:

> la questione allora verteva sulla capacità dello *statutum* che escludeva le donne dalla successione *ab intestato* di essere *lex*: ed il famoso giurista aveva sostenuto che lo statuto poteva svolgere la sua funzione di legge proprio perché riferito al diritto canonico, in quanto esso era stato più volte confermato dalla sede apostolica in forma specifica ed amplissima, il che gli conferiva «vim novae legis» e dava «vim contractus» ai rapporti fra Santa Sede e città di Bologna[314].

Se dunque è vero che l'azione di alcuni papi ridimensionarono la fermezza mostrata dalla città nel rivendicare le proprie prerogative, è altrettanto vero che la *libertas* bolognese non venne limitata più di tanto e la riprova si ha proprio considerando la modalità di approvazione degli statuti e delle loro riformanze che ne rappresentano la sua manifestazione; i pontefici vi provvidero «ex certa scientia» cioè sulla base di

[313] A. De Benedictis, *Gli statuti bolognesi tra corpi e sovrano*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, cit. p. 218.

[314] *Ibidem*, 216. Quanto all'opera di G. B. De Luca, essa è il *Theatrum veritatis et iustitiae*, lib. XI, p. II disc. V. pp. 16-49.

quanto sottoposto loro dal legato, il quale, però, con riferimento proprio a Bologna, non poteva procedere unilateralmente alla elaborazione di ciò che doveva trovare la conferma papale ma attraverso una mediazione con coloro che erano deputati al *regimen* della città; come questi non potevano deliberare nulla senza il consenso del legato così quest'ultimo si trovava nella medesima situazione non potendo decidere alcunché senza il loro assenso. Situazione che invece non si riscontra in altre realtà come Viterbo e Rieti.

Viterbo fu il centro dove in assoluto i pontefici del Duecento dimorarono più a lungo[315]. Se nella prima metà del XIII secolo si mantenne in equilibrio tra i due sommi poteri, schierandosi alternativamente dalla parte dell'uno o dell'altro funzionalmente alle propri esigenze, a partire dalla metà gli accordi con Innocenzo IV sancirono il suo rientro formale nella giurisdizione pontificia. Anch'essa registrò diverse concessioni, le più significative delle quali vennero elargite quasi sempre dopo lunghi periodi di residenza della Curia[316], però, queste non possono certamente essere equiparate a quelle riconosciute a Bologna, anzi, il suo governo rappresenta rispetto a quello di quest'ultima l'opposto modo di relazionarsi con la periferia. Il dominio diretto pontificio per qualche tempo si alternò con le signorie dei Vico e dei Gatti, ma dalla metà del Quattrocento esso si fece così penetrante che il Comune divenne residenza stabile del rettore del Patrimonio, il quale, svolse funzioni del tutto simili a quelle dei governatori cittadini[317]. Precedentemente, a seguito dei rivolgimenti di inizio secolo (quelli del 1401) una serie di *Addictiones* e *Reformationes* avevano introdotto

[315]Qui si svolsero diversi conclavi: il primo ebbe luogo nel 1261, alla morte di Alessandro IV; il secondo negli anni 1268-1271, alla morte di Clemente IV; il terzo nel 1276, alla morte di Adriano V; il quarto nel 1277, alla morte di Giovanni XXI e il quinto negli anni 1280-1281, alla morte di Martino IV.

[316] Va ricordato che nel Duecento i papi resiedettero spessissimo fuori Roma con trasferimenti di carattere stagionale per opportunità politiche o personali; luoghi privilegiati oltre Viterbo furono Anagni, Orvieto, Perugia , Rieti. Dalla metà di questo secolo poi, una mobilità di tipo diverso derivò dalle relazioni fra la Santa Sede e Regno di Francia comportando la permanenza ad Avignone. Per la storia di Viterbo nel XII e XIII sec. cfr. G. Signorelli, *Viterbo nella storia della Chiesa*, Viterbo 1907, vol. I pp. 93-153 e N. Kamp, *Istituzioni comunali in Viterbo nel Medioevo*, I, *Consoli, Podestà, Balivi, e Capitani nei secoli XII e XIII*, Viterbo 1963, pp. 5-8. Sulla mobilità in generale della Curia si rinvia a A. Paravicini Bagliani, *La mobilità della Curia Romana nel secolo XIII. Riflessi locali*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale*, I, pp. 155-278, nonché a S. Carocci, *Mobilità papale e territorio : problemi di metodo e di interpretazione*, in *Itineranza pontificia. La mobilità della curia papale nel Lazio (secoli XII-XIII*) a cura di S. Carocci, Roma 2003, pp. 81-100.

[317] Nelle fonti locali (i registri delle riformazioni viterbesi) esso è infatti chiamato *Gubernator Viterbii*.

stabilmente una forma di governo a ceti separati[318]. Poi, sul finire del Cinquecento la premura di papa Niccolò V anche per questa città fu quella di consolidarne le istituzioni e dunque, attraverso il legato, controllarne l'operato nel modo più incisivo possibile[319]. Analizzando i registri delle riformanze[320] si nota come il papa e gli ufficiali ecclesiastici con le loro relative ordinanze abbiano indirizzato, diretto, le principali magistrature: l'attribuzione di alcune di queste dipendevano completamente dal governo ecclesiastico; il suo rappresentante, convocando il Consiglio generale ne stabiliva l'ordine del giorno e presiedendone le sedute era in grado di svolgere una sicura deterrenza verso eventuali critiche sia al proprio operato che più in generale al governo papale. Con riferimento agli statuti v'è da dire che uno risale agli anni 1237-1238 e l'altro al 1251-1252; del primo sono pervenuti solo frammenti, mentre il secondo, completo, è organizzato in quattro sezioni[321]. Nella prima, che si occupa degli "officia", spicca la dedizione della città alla Chiesa: essa presenta questo *incipit*

> *In nomine Domini. Amen. Ad honorem Dei et Beata Maria Vergini et beatissimi Laurentii pretiotissimi martiris et omnium sanctorum et sanctarum Dei et ad honorem et reverentiam S. Rom. Ecclesie, domini Innocentii IIII pape et suorum fratrum et bonum statum Comunis Viterbii.*
>
> *Statutum hoc factum est sub anno Domini MCCLI vacante Imperio, mense novembris….*

Una successiva redazione statutaria è del 1469, elaborata sotto il pontificato di Paolo II[322]; è chiarissimo l'assorbimento del Comune nello Stato pontificio ed infatti

---

[318] *Pro Gubernio, Civitatis eiusque fortiae et districtus consilium generale quadraginta civium de granditia, qui Nobiles appellantur, prevalere debeant, ex quibus quatuor Priores pro maiori balia et pro decore Civitatis per portas more solito et non aliter eligantur. Et ne Populus et Populares a potentibus Nobilibus opprimatur, Rectores Artium in dicto Generali Consilio Quadranginta Nobilium intervenire possint nomine totius Populi et Popularium et cum aliis vocem habeant…..*

[319]Cfr. A. Lanconelli, *Il «tranquillo e pacifico stato» nelle città del Patrimonio a metà del Quattrocento attraverso la lettura delle Riformanze*, in *Storie a confronto. Le Riformanze dei Comuni della Tuscia alla metà del quattrocento*, cit., pp. 187-199.

[320] Viterbo, Biblioteca Comunale degli Ardenti, II. B. 7. I-CLXXII.

[321] Esso venne rinvenuto casualmente nel 1839 dal canonico Luca Ceccotti fra le carte dell'Archivio comunale di Viterbo. Si rinvia ai menzionati scritti di Niccolò della Tuccia, *Cronache e statuti della città di Viterbo*, cit., Firenze 1872.

[322] Si trova custodito a Viterbo presso la Biblioteca Comunale degli Ardenti, II. A.7. 8.

numerose sono le conferme papali[323] operate senza la necessità di procedere previamente a operazioni di correzione di eventuali modifiche elaborate dagli organi comunali nel corso del tempo sull'originaria versione. Anche questa raccolta come quella del 1251 si apre *In nomine Domini* con un *incipit* quasi uguale; è presente, però, anche un esplicito riferimento allo stato buono, pacifico e tranquillo della comunità che può essere conservato attraverso questo insieme di disposizioni e soprattutto grazie al magnifico *dominus* Nicolai Perotti, arcivescovo di Siponto, che nella città fu rettore del Patrimonio dal dicembre 1464 all'aprile 1469[324]. Prosegue, quindi, nell'illustrazione del "regimine civitati" dalla quale emerge la strettissima impostazione filo papale dell'organizzazione amministrativa del Comune; si trova infatti scritto:

> *Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli (habitatores et incole) Communis civitatis Viterbii, quoncunque nomine censeantur, et cives de civitate predicta et eius districtu habeant et habere debeant in reverentiam sacrosanctam Romanam Ecclesiam matrem nostram, summum pontificem et Apostolicam Sedem, dominos cardinales et omnes suos officiales Sedis Apostolice, summi pontificis et dominorum cardinalum, et omnia et singula ordinamenta in presenti statuto contrafacientia pro sancta Romana Ecclesia in nullo approbamus et ratificamus, et contra facenti in aliquo secundum iura canonica cassamus, irritamus et iuribus omnibus vacuamus. Et predicti officiales Communis Viterbii teneantur et debeant predictis officialibus sancte matris Ecclesie et summi pontificis assistere pro posse et si expedierit, auxiliis, consiliis et favoribus oportunis.*

Rieti, che appartenne a lungo al ducato di Spoleto per essere definitivamente ricompresa nei domini della Chiesa a partire dal 1198, fu un'altra realtà fortemente soggetta al potere centrale anche se registrò momenti di insurrezione quasi subito sedati. Ciò può trovare una spiegazione anche nel fatto che l'importante e tipica magistratura comunale, la podestaria, non solo risultò quasi sempre particolarmente sensibile alle richieste della Santa Sede, ma spesso venne addirittura affidata allo stesso governatore pontificio[325]. In questo Comune la documentazione locale, ancorchè lacunosa fino a

---

[323] L'esemplare di cui alla nota precedente riporta le conferme di Sisto IV, Innocenzo VIII, Alessandro VI, Giulio II, Alessandro X, Paolo III, Pio V e Sisto V. Cfr. quanto evidenziato da C. Buzzi, *Introduzione* a *Lo statuto del Comune di Viterbo del 1469*, Roma 2004, p. XV.

[324] Cfr. sul punto, M. Breccia, *Nota sulla storia di Viterbo nel Quattrocento*, in *Il Quattrocento a Viterbo*, Viterbo 1983, p. 15 e ss.

[325] Si segnala A. Bellucci, *Sulla storia dell'antico Comune di Rieti*, Perugia 1901, nonchè lo studio di S. Dionisi, *Istituzioni cittadine a Rieti al tramonto del regime comunale*, in *Rivista storica del Lazio*, 9, 1998, pp.37-77.

tutto il tredicesimo secolo, non consente di evidenziare l'esistenza di istituzioni a carattere popolare se non dal 1297. Lo statuto del 1349 consacrò una struttura di governo cittadino per ceti separati:

> *Hac statutaria lege sancimus quod id officium Dominorum Priorum hac ordine procedatur, ... quod scribantur quatuor Nomina personarum, vide licet trium popularium et unius nobilis qui debent esse ad Officium Dominorum Priorum Communi et Populi Reatini*[326].

Come ricostruito da Maria Caprioli "Solo dalla prima metà del secolo XIV l'organizzazione del complesso di norme emanate dalle autorità cittadine risulta documentata in un volume di statuti. Essa è oggi testimoniata da un manoscritto conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana, da un manoscritto conservato nell'Archivio di Stato di Rieti e da una edizione a stampa del secolo XVI"[327]. "Lo statuto di Rieti, trascritto nel codice *Ottoboniano latino* 1402 della Biblioteca Apostolica Vaticana col titolo *Statuta Civitatis Reatinae et Egidianae Constitutiones*…. è uno dei pochissimi statuti cittadini finora noti, rispondenti alle disposizioni emanate dal Parlamento di Fano del 1357 dal cardinale Egidio Albornoz affinché tutte e singole le Costituzioni fossero non solo pubblicate e volgarizzate entro due mesi ma anche trascritte nei libri dei loro statuti"[328]. Il documento presenta 374 capitoli a differenza del manoscritto reatino custodito nella città che ne conta 376 e dell'edizione cinquecentesca che ne ha 378. Quest'ultima[329] al centro del frontespizio presenta la seguente

---

[326] Lib. I, rub. 24.

[327] M. Caprioli, *Introduzione* a *Lo statuto della città di Rieti: dal secolo XIV al secolo XVI*, a cura di M. Caprioli, Roma 2008, p. I.

[328] *Ibidem*, p. II. Il testo in volgare del disposto normativo di cui alla seconda *Extravagantes* in appendice al codice fanese titola "De la fermeçça delle constitucione del presente volume e che lla copia d'esse sia ricevuta per le terre", è riportato da P. Colliva alle pagine 724 e 725 del suo imponente studio *Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le "Constitutiones Aegidniane" "(1353-1357) con in Appendice il testo volgare delle Costituzioni di Fano dal ms. Vat. Lat. 3939*, cit., e afferma: "Tutti e ciascun Rechtori e thesoreri delle dicte provincie et etiamdeo tutte e ciaschune comunità et università delle grande e de le magiore terre delli dicti luoghi… de tutte e ciaschune constitutioni chi se contenno in lo presente volume, infra dui mesi chi seguano senca mecco recevanno interamente et perfectamente e poscia infra X dì sequente doppo li dicti dui mesi quelle in li loro parlamento pubblicamente o almeno in lo generale consiglio interamente publicare e mettere faciano in volgare; et in li libri di Statuti suoi faciano scrivere et inserire, chi debiano continuamente permanere in essi libri".

[329] Copie sono conservate oltre che in alcune biblioteche di Rieti (quella dell'Archivio di Stato, quella Comunale e quella dell'Archivio Vescovile) anche a Roma presso l'Archivio di Stato, la Biblioteca Casanatense e del Senato.

intitolazione*: Statuta, sive Constitutiones Civitatis Reatae, super civibus, et criminalibus causis aeditae, tunc vero primum typis excussae, Romae apud Antonium Bladum Asulanum, M.D.XLIX*. Vi è poi il consueto atto di devozione alla *Sancta mater Ecclesia* in reverenza della quale si pose il governo: in più occasioni dovette confrontarsi con le *petitiones* comunque avanzate dalla comunità per richiedere riforme allo statuto. Si possono ricordare le rivolte generali del 1375 e del 1440; in occasione di quest'ultima il cardinale Giovanni Vitelleschi per restaurare l'ordine e ridurre all'obbedienza i Reatini impose energicamente cinque *reformationes*[330]. Anche se le presenta come leggi perpetue ordinando "quas omnes reformationes iuximus inter statuta civitatis ad perpetuam memoriam registrari", non ve ne è traccia nel codice reatino e nell'edizione a stampa[331]. Prima di questo anno, esattamente nel 1425 e nel 1431, richieste di conferma statutaria vennero fatte a Martino V e a Eugenio IV. Soggetta dal 1416 a Braccio da Montone e Rinaldo Alfani, poi dal 1419 al solo Alfani nominato vicario pontificio, all'inizio del 1425 la città fu riportata al dominio diretto; durante il negoziato apertosi si vide rifiutare alcune importanti richieste come l'intervento nella scelta del podestà e sgravi fiscali. Ulteriori riformanze si ebbero nel 1482: esse presentano anche il testo volgarizzato e furono approvate dal Consiglio Generale con la *presentia, consensu, voluntate et auctoritate* del rappresentante del governatore[332]. Nel solo codice reatino sono conservate le *Constitutiones seu Additiones quaedam statutariae* approvate il 20 luglio 1490 da Innocenzo VIII e trascritte negli ultimi due fogli del manoscritto. La particolare attenzione del potere centrale su questa città si evince anche dai vari provvedimenti che diversi pontefici indirizzarono alla comunità per ridisciplinare particolari fattispecie già regolate dallo statuto: si può ricordare a tal proposito il breve di Sisto IV datato 10 febbraio 1484 e presentato il successivo giorno 23, poi trascritto da Gabriel Mutius su mandato del *rev. gubernatoris et dominorum priorum* al foglio 148 del codice reatino nonché nel libro di riformanze[333], attraverso il quale si inasprì la disciplina per gli omicidi e le vendette.

---

[330] Archivio di Stato di Rieti, ACR, *Riformanze*, 24, 25/02/1440, ff. 119-122.

[331] M. Caprioli, *Introduzione* a *Lo statuto della città di Rieti: dal secolo XIV al secolo XVI*, cit. p. XXXVIII.

[332] Archivio di Stato di Rieti, ACR, *Riformanze*, 36, ff. 11r-15v.

[333] Archivio di Stato di Rieti, ACR, *Riformanze*, 37, 23/02/1484, f. 9.

La studiosa Maria Caprioli nel lavoro di ricerca[334] propone la seguente congettura sulla formazione dello statuto reatino: ritiene che la tradizione statutaria sia maturata fra l'inizio e la metà del secolo XIV in due distinte fasi. Una prima raccolta di deliberazioni dei diversi organi politici conservate nell'archivio pubblico nel corso dei primi duecento anni di vita del Comune potrebbe risalire ai primi decenni del Trecento. "Non si può affermare con certezza ma non si può nemmeno escludere che essa fosse legata all'iniziativa del cardinale Giacomo Colonna, a compimento dell'opera di pacificazione affidatagli nel 1306"[335]. In quest'anno sembrò opportuna una revisione delle norme, che poté essere condotta solo con il consenso ecclesiastico che operò con pieni poteri ad «ordinandum, statuendum et reformandum» tutto ciò che fosse sembrato utile alla tranquillità cittadina[336]. Una seconda fase della maturazione si attesterebbe tra il 1348 e il 1354 cioè a dire nel periodo compreso tra la peste e gli accordi con il cardinale Alburnoz; potrebbe trattarsi dei c.d. *statuta vetera* confermati nel 1377. Ci sarebbe stata poi un ulteriore fase di elaborazione consistita in modifiche fatte dagli organi di governo o, come visto, imposte dall'autorità pontificia.

Per quanto concerne Ascoli occorre ricordare innanzitutto che liberatasi dalla signoria vescovile si eresse a Comune nell'anno 1185 per tornare già nel 1216 alle dipendenze del papa; passò poi per pochi anni sotto il controllo dell'Impero e nuovamente sotto l'influenza papale; poiché questa non fu particolarmente efficace ben presto si affermò un governo popolare. Le prime notizie relative all'esistenza di statuti cittadini risalgono almeno al 1253, però, ci è stato tramandato quello del 1377, elaborato per riordinare e riformare la legislazione alora vigente. La sua caratteristica "è la divisione in statuto del Comune e statuto del popolo, che corrisponde a quella dello statuto fiorentino in statuto del podestà e del capitano del popolo, e rispecchia tutto il valore che si dava alla riforma popolare"[337]. Attraverso questo gli assetti istituzionali e

---

[334] M. Caprioli, *Introduzione* a *Lo statuto della città di Rieti: dal secolo XIV al secolo XVI*, cit. pp. LII-LVIII.

[335] *Ibidem*, p. LII.

[336] Cfr. anche S. Dionisi, *Istituzioni cittadine a Rieti al tramonto del regime comunale*, in *Rivista storica del Lazio*, cit., 39.

[337] L. Zdekauer e P. Sella, *Prefazione* a *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII*, a cura di L. Zdekauer e P. Sella, Roma 1910, p. XI. Oltre a questa edizione si suggerisce anche la più recente edizione critica, in numero limitato di copie: *Gli statuti di Ascoli Piceno*, a cura di G. Breschi, U. Vignuzzi, Ascoli Piceno 1999-2004. Sulla componente popolare nell'organizzazione comunale si veda R. Celli, *Il principio del potere popolare nella genesi dei Comuni italiani*, in *Diritto e potere nella storia*

politici della città ostentarono la condanna più netta dei regimi signorili: quello di Giovanni Venimbene e Galeotto Malatesta si era reso infatti intollerabile, però, la storia della fatidica notte di rivolta come dimostrato da Gherardo Ortalli[338] e da ultimo riconsiderata anche da Francesco Pirani

> altro non fu se non un abile artificio retorico, poiché la fine del dominio dei Malatesta risaliva al 1355 e quello dei Venimbene addirittura al 1321. Un tumulto recente, è pur vero c'era stato, ma non contro la tirannide signorile, bensì contro la ben peggiore «gallicana tirannis» (secondo le parole propagandistiche di Coluccio Salutati) del papato avignonese[339].

Prima di questo momento la città fu interessata da ulteriori conflitti con l'autorità centrale perché decisa a mantenere la propria autonomia anche di fronte alle milizie dell'Albornoz: infatti, solo nel giugno del 1356 si giunse ad un accordo e gli Ascolani ricevettero la signoria del legato esprimendo la loro ubbidienza alla Santa Sede[340]; successivamente, si era avuto, appunto, il governo tirannico dei Malatesta finché nella primavera del 1376 assieme ad una ottantina di centri dello Stato della Chiesa, in sintonia con Firenze, essa riuscì a sottrarsi nuovamente al controllo papale. In realtà va ricordato che prima di passare dalla parte della lega delle città che avevano aderito alla cosiddetta guerra degli Otto Santi contro papa Gregorio XI fu posta nove mesi sotto assedio: grazie all'opera persuasiva di Rinaldo da Monteverde signore di Fermo assoldato a tale scopo dai rivoltosi essa passò nelle loro file. Lo statuto registra fedelmente tale passaggio: nel proemio, infatti, si proclama che il testo fu redatto «ad honore, triumpho et exaltatione de la felice legha della italica libertà, et de tucti l'altri colligati et maxime de li magnifici comuni de la ciptà di Fiorenze et de Perusia»[341]; ma si legge anche «dell'honore et reverentia de la sacrosanta Romana Ecclesia» così come

---

europea, cit. pp. 195-209.

[338] Cfr. G. Ortalli, *Lo statuto tra funzione normativa e valore politico*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel sec. XIV*, cit., pp. 11-35.

[339] F. Pirani, *Statuti cittadini e regimi signorili nella Marca di Ancona fra Tre e Quattrocento*, in *Honos alit artes. Scritti per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, cit., vol. II, p. 126.

[340] Cfr. G. Ortalli, *Lo statuto tra funzione normativa e valore politico*, cit. p. 16. Dello stesso autore si segnala pure *L'outil normatif et sa durée. Le droit statutarie dans l'Italie de la tradition communale*, in *Chahiers de Recherches Médiévales (XIII-XV siècles)*, 4, 1997, pp. 163-173.

[341] *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII*, cit., p.3.

della «conservazione de la perpetua libertà et de lu stato ecclesiastico et de lu populare stato»[342] a dimostrazione della forza che la parte guelfa ancora deteneva e per la quale il Comune era ritornato all'obbedienza papale. Come ricorda Claudia Storti Storchi

> L'assemblea cittadina aveva espresso la volontà di un ritorno alla rigorosa e corretta applicazione degli statuti della cui osservanza non si era curato il governo dei Malatesta. Del resto i caratteri e le conseguenze della tirannia erano stati ben definiti nelle costituzioni egidiane. Il cumulo delle cariche e la proroga degli incarichi oltre i termini previsti erano sanzionati con la nullità, per incompetenza, degli atti compiuti dai funzionari e con la perdita da parte delle comunità interessate della prerogativa di eleggere i titolari dei poteri giudiziari e di governo, della *potestas condendi statuti* e di ogni altra immunità. La *ratio* della disposizione consisteva appunto nella volontà di evitare che nelle terre della Chiesa fossero costituiti poteri tirannici. Tra gli obblighi dei rettori vi era anche quello di vigilare ed intervenire per evitare l'insorgere di regimi tirannici oltre che prevenire movimenti di ribellione[343].

Infine, non resta che considerare il caso di Fano che come noto nel 1463 dopo la sconfitta di Sigismondo Pandolfo Malatesta suo «signore» da parte delle forze della Chiesa capitanate dall'allora conte Federico da Montefeltro cessò di essere territorio infeudato rientrando nel patrimonio di San Pietro come *terra immediate subiecta*. Si è già avuta occasione di riferire[344] come papa Paolo II nel 1466 attraverso una lettera rivolta al governatore di quei luoghi ne approvò lo statuto risalente al 1450. Va ora specificato che "per non perdere la propria identità e conservare il più possibile quanto fino ad allora aveva goduto e cioè il proprio ordinamento giuridico e i propri statuti"[345] già il 25 settembre 1463 la Comunità presentava «capitula et petitione al Reverendissimo Mon Signore cardinale Theano legato per la Sanctità de Nostro Signore Papa Pio per la divina provvidentia et per la Sancta Romana Ecclesia»[346] con i quali oltre ad esprimere un vivo desiderio di essere sottoposta alla Chiesa auspicabilmente senza alcuna «detractione o diminutione» si richiedevano anche la possibilità di eleggere il podestà, gli ufficiali della guardia e del danno dato, così come gli altri

[342] *Ibidem*, p. 3.

[343] C. Storti Storchi, *Caratteri della giustizia negli statuti di Ascoli del 1377*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, cit. pp. 39-40.

[344] P. 31, nota 96.

[345] G.G.Scorza, *Governo di Fano*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, cit., p. 137.

[346] Sezione di Archivio di Stato di Fano, *Comunale di Fano*, *Registri*, b. 21 (1195-1595), fasc. 7.

ufficiali senza alcuna conferma da parte della sede Apostolica o del suo Legato, nonché altre istanze di carattere fiscale. Dopo le risposte date da questo Legato, alcune positive altre negative, si procedette alla riformulazione statutaria che, come detto, venne successivamente approvata dal papa e data alle stampe nel 1508[347].

Sulla base di quanto espresso si può affermare che mentre per Bologna l'approvazione degli statuti avvenne sostanzialmente sulla base di contrattazioni quasi sempre favorevoli alla città, anche se per effetto di sforzi sempre maggiori, per le altre realtà la procedura previde la necessità di operare delle correzioni forzate secondo le indicazioni ricevute dai rappresentanti pontifici. Questa seconda opzione si estrinsecò in modo più o meno intenso a seconda del quadro politico contingente che caratterizzò la vita delle comunità in questione: fu più consistente a Viterbo e via via meno incisiva a Rieti ed Ascoli. Sull'evoluzione dello *ius statuendi* di queste comunità incise sicuramente anche la sussistenza o meno di una forte presenza vescovile: mentre per il capoluogo emiliano la protratta debolezza del baricentro religioso consentì l'affermarsi di una attitudine laica che permise a sua volta di gestire la dipendenza dalla Santa Sede in modo essenzialmente politico, altrove non fu così e pertanto ne scaturirono dei rapporti nei quali il potere maiestatico fu nelle condizioni di imporre la propria volontà in modo se non proprio assoluto quasi. Fano fu piuttosto accondiscendente alle richieste del potere centrale, anche se spesso dovette rivolgersi direttamente a Roma per mitigare i travalicamenti, o veri e propri soprusi, operati dalle autorità ecclesiastiche.

[347] Cfr., P. M. Amiani, *Memorie istoriche della città di Fano*, Fano 1751, II, p. 45.

2.Analisi della documentazione d'archivio: legislazione, dottrina e prassi.

Nello studio sin ora condotto un dato è emerso piuttosto chiaramente e cioè che nella particolare materia oggetto di indagine lo scarto fra normativa e prassi appare di particolare ampiezza. Avendo ora riguardo alle fonti, rappresentate oltre che dalla normativa centrale anche da tutti quei documenti che registrarono l'operato dei rappresentanti pontifici nonché le posizioni della dottrina, è possibile verificare con maggiore precisione come nella concreta realtà l'*approbatio* statutaria nei domini temporali della Chiesa non fu contrassegnata dal rigore prescritto dalle disposizioni emanate dall'autorità facente capo al papa. A ulteriore dimostrazione di tale assunto si offrono alcuni pronunciamenti giurisprudenziali, in considerazione del fatto che da sempre la giustizia costituisce lo specchio dell'organizzazione amministrativa di una società.

Iniziando con il considerare la legislazione centrale per antonomasia, le costituzioni egidiane, v'è da dire innanzitutto che esse furono concepite dall'Albornoz come valide per tutte le terre soggette alla Chiesa e che solo a partire dal 1465 si cominciò a chiamarle *Constitutiones Marchiae Anconitanae*; Sisto IV, nel 1478, ne ribadì l'estensione a tutte le provincie; ad esse seguirono le *additiones* del cardinal legato Rodolfo Pio da Carpi, approvate da papa Paolo III[348]. Di fatto esse regolamentavano l'attività del rettore che rappresentava il pontefice, precisava le competenze giurisdizionali, in ambito sia civile che penale, di ordine pubblico e difesa del territorio, sottolineando così il valore fondante della giustizia nell'affermazione dell'autorità papale[349]. Come osservato dal Colliva

> In un sistema composito ed a pluralità di ordinamenti giuridici come quello medievale, l'Albornoz non poteva proporre, né pensò di proporre, le sue *Constitutiones* come un *unicum*; nella ricchezza di fonti legislative e consuetudinarie proprie di una società largamente articolata ed in cui il senso del diritto come fatto collettivo era ancora vivamente sentito, il legislatore non poteva che muoversi con estrema cautela…….
> ……. non solo esso dovette fare ricorso a fonti esterne all'ordinamento come fonti sussidiarie ed in carenza di normazione, ma spesso inserì tali fonti addirittura nel

[348]R. Volpi, *Le Regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, cit. pp. 35-36; si veda anche Lodovico Zdekauer, *Per la storia delle Constitutiones Marchie Anconitane*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XXX (1900), pp. 200-208.

[349] Cfr. I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, cit., p. 5.

> proprio contesto, con una serie di richiami sia programmatici che sanzionatori, che in molti settori, vanificarono i soli apparentemente rigidi confini tra norma egidiana e norma esterna. Ed è davvero singolare notare come il largo e talvolta quasi sistematico rinvio ad un certo tipo di norma esterna sia poi nettamente contraddittorio rispetto all'apparente scarso rilievo che, in sede di richiamo sussidiario, tali fonti esterne parrebbero avere[350].

Il riferimento è al disposto della prima norma applicativa generale delle costituzioni, quella che fissa la gerarchia delle fonti nell'ambito dei domini pontifici: emerge che la norma di *ius commune* aveva vigenza solo dopo le *laudabiles et antiquae consuetudines provincie* nel cui ambito, per lo studioso, sarebbe dovuto rientrare l'articolato e poderoso complesso del diritto statutario, approvato *ex Const. Aeg. II 20*[351]. Ebbene, se si analizza attentamente nel complesso tale legislazione ci si potrà rendere conto non solo del notevole ruolo che concretamente il diritto comune assunse attraverso l'istituto del rinvio o allorquando si definivano principi generali, ma anche di come sia stato tenuto in grande considerazione lo statuto: basti pensare solo al fatto che a tale fonte locale veniva affidata la centralissima funzione di conservazione e continua riproposizione della stessa legge albornoziana, mediante la sua obbligatoria trascrizione appunto nei *libris statutorum*[352].

L'attenzione deve ora essere concentrata sul disposto dell'anzidetta Costituzione (II. 20), rubricata *De statuti et ordinamentis terrarum*, per il quale

---

[350] P. Colliva, *Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le "Constitutiones aegidianae"(1353-1357), con in Appendice il testo volgare delle Costituzioni di Fano dal ms. Vat. Lat. 3939*, cit., pp. 209-210; si veda anche quanto affermato nello scritto *Sulla tecnica legislativa nelle «Costituzioni egidiane» del 1357*, in *Paolo Colliva (1929-1985). Scritti minori*, cit., pp. 313-329.

[351] *Ibidem*, p. 212.

[352] *Costituzioni Egidiane dell'anno MCCCLXII*, a cura di P. Sella, Roma 1921, VI, 27, pp. 234-235*: De robore constitutionum presentis voluminis et copia ipsarum recipienda per terras ... volumus et districtius precipimus quod omnes et singuli rectores et thesaurarii dictarum provincia rum et in omnibus et singulis universitatibus communitatibus magnarum et minorum terrarum dictorum locorum, sub pena interdicti in ipsas comunitates et excomunicationis in eorum officiales, quas incurrant ipso facto, et mille florenorum auri pro quolibet, omnium et singolarum constitutionum in presenti volumine contentarum infra duo menses immediate sequentes copiam in eorum parlamento publico vel saltem in generali consilio integraliter publicari et exponi faciant in vulgari, et in libris statutorum suorum scribi et inseri faciant, et in ipsis libris continue permansuaras, et de publicatione huiusmodi per instrumentum publicum infra V dies ex tunc sequentes reddant nos vel rectorem provinciae certiores.* Per la versione in volgare si rinvia alla nota 326.

> *…statuentes quod nulla comunitas aut universitas alicuius civitatis vel castri seu ville aurea vel presumat de cetero condere aut iam facta ritenere vel facta aut fienda servare aliqua Statuta, ordinamenta, decreta aut municipales leges sceu alia quorumcunque nomine noncupata nisi sint prius vixa, cognita et inspecta et expresse ac singulariter aprobata per Rectorem provincie, vel eum sceu eos ex suis judicibus cui sceu quibus ipse Rector duxerit commitendum; de qua approbatione constet per publicum instrumentum.*

Da esso emerge piuttosto chiaramente come la *potestas* di emanare le leggi municipali è da ritenersi attribuita da un atto sovrano, mancando il quale non può aversi uno statuto proprio per difetto del potere ad emanarlo; ne conseguirebbe che la promulgazione di tutto ciò che fosse privo della detta *potestas* o che disponesse fuori dei suo limiti sarebbe da considerarsi *de facto*, privo cioè dell'attributo della giuridicità. Dunque, nella prospettiva dell'autorità centrale ogni statuto contrario ai suoi dettami sarebbe dovuto essere cassato. Si stabilì, inoltre, che le comunità inosservanti sarebbero state ulteriormente sanzionate con l'obbligo di pagare duemila fiorini d'oro alla Camera Apostolica. Naturalmente rimaneva fermo l'assunto secondo il quale indipendentemente dall'avvenuta approvazione gli statuti non dovevano essere nei fatti contrari alle *libertates ecclesiae*. Pertanto si prescrisse che gli statuti che fossero

> *contra libertatem ecclesiasticam vel contra constitutiones nostras generales sceu provincie vel eorum tenorem vel contra iurisdictionem Romane Ecclesie vel Rectoris vel suorum officialum aut eorum Curie vel contra curiales Curie generalis non valeant et sint nulla ipso iure*[353].

Come già si è avuto modo di evidenziare, Sandro Carocci fa notare che l'Albornoz pretese che l'imposizione della conferma rettorale dovesse operare solo per le norme di nuova emanazione e nel concreto lo stesso obbligo trovò a lungo solo una parziale applicazione[354]. Questo si spiega perché al di là dell'ufficialità, delle citazioni formali, i funzionari rappresentanti del potere centrale nella paura di suscitare malcontenti nelle realtà in cui erano stati mandati ad operare agirono spesso con prudenza[355]. Ciò si verificò soprattutto allorquando il confronto avvenne non tanto con

[353] Sempre *Const. Aeg.*, II, 20.

[354] S. Carocci, *Regimi signorili, Statuti cittadini e Governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)*, in *Signori, Regimi signorili e Statuti nel Tardo medioevo*, cit. p. 253.

[355] Naturalmente non fu sempre così: numerosissimi sono i casi in cui questi operatori andarono ben oltre i loro mandati, suscitando oltre a semplici malcontenti vere e proprie rivolte per far rientrare le quali

le istituzioni comunali quanto con le forze signorili; del resto il "Codex albornoziano" "coprì" palesemente tali forze facenti capo a potentati locali con il vicariato apostolico. Sempre il Carocci rileva che se

> si analizzano i superstiti statuti del periodo alborniziano ci si può rendere conto che quelli corretti ed approvati dagli ufficiali pontifici, e poi tante volte citati negli studi per provare l'interventismo legislativo del legato, non raggiungono la decina[356].

Tra questi si possono ricordare quelli di Matelica del 1358 che il rettore della Marca rinviò al Comune "… inspecta, correcta, et emendata per certos iurisperitos, cum ceteris cancellationibus et detrationibus, supplectionibus et addictionibus de ipsis et in ipsis statutis factis …..", con l'ordine di farli scrivere in "… duo duplicata volumina eiusdem tenoris, reiectis et amotis ipsis Statutis cancellatis, et additis et insertis, in ipso volumine Statutorum, Constitutionibus generalibus per Rev. in Cristo patrem et dominum, dominum Egidium episcopum Sabinensem cardinalem factis…"[357]. Ancora, gli statuti di Cingoli del 1364 approvati da Enrico da Sessa che ….." nomine ipsius domini Legati de eius speciali mandato approbavit, ratificavit et confermavit ipsaque sicut iacent mandavit… debere de cetero observari et contenta in eis effectualiter adimpleri…"[358].

In realtà limitazioni all'azione di coloro che operavano in periferia si rinvengono già prima delle Costituzioni egidiane: questa sorta di oscillazione tra momenti in cui la volontà di accentramento fu molto sentita e momenti in cui essa fu calibrata dal dialogo con le comunità rappresenta una costante nell'azione politica del governo pontificio. A titolo esemplificativo si può considerare la bolla di Bonifacio VIII, *Coelestis Patris Familiam*, che limitò di molto fin quasi ad annullarlo, il potere del rettore della Marca Anconitana di *inspicere* gli statuti dei Comuni soggetti al suo governo:

Roma dovette impegnarsi non poco.

[356] S. Carocci, *Regimi signorili, Statuti cittadini e Governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)*, cit., p. 250.

[357]Cfr. *Gli Statuti del Comune di S. Anatolia del 1324 e un frammento degli Statuti del Comune di Matelica del sec. XIV (1385?)*, a cura di G. Luzzatto, Ancona 1909, p. XXVIII.

[358] Cfr. L. Colini-Baldeschi, *Statuti del Comune di Cingoli. Secoli XIV, XV, XVI*, vol. II, Cingoli 1904, c. 33a.

Constitutionem autem editam per Rectorem dicte provincie, per quam precipitur, ut omnia, Statuta Communitatum et Castrorum predictorum ad ipsum Rectorem et eius Curiam deferantur cum Communitates et Castra ipsa supe hoc per ipsum Rectorem et Curiam requiruntur, cassamus vacuamus et reprobamus omnino[359].

Anche se tutto ciò è da mettere in relazione con il particolare desiderio di restaurazione teocratica di questo papa, il risultato fu comunque quello di consentire una certa autonomia comunale attraverso il corrispondente restringimento dei poteri di cui era titolare il rettore della provincia.

La dimostrazione che l'azione dei preposti alla verifica dei contenuti statutari fosse all'epoca piuttosto elastica la si rinviene analizzando alcune sentenze presenti nelle raccolte di giurisprudenza ed aventi ad oggetto la questione dell'approvazione di questi documenti. Prezioso è un testo del giurista Pietro Andrea De Vecchis[360], nel cui terzo volume[361] sono contenute varie sentenze della Sacra Rota proprio sul tema che si sta indagando e più in generale sugli aspetti dell'amministrazione comunale[362]. Così, un pronunciameto del 14 dicembre 1607 riguardante Bastia (nel territorio umbro) registra come il Tribunale, dopo aver preso atto del fatto che gli ufficiali pontifici erano stati tolleranti nell'applicazione di quel disposto delle Costituzioni *Sanctae Matris ecclesiae* prevedente che tutti gli statuti per avere vigore in qualunque luogo soggetto alla sovranità della Sede apostolica dovevano essere approvate dal rettore della provincia, decise che anche lo statuto di questa comunità dovesse essere sottoposto al controllo del *Praesidis Provinciae* non essendo sufficiente la semplice conferma operata dal barone del luogo. Nella descrizione dell'*argumentum* si trova scritto

---

[359] Bolla *Coelestis Patris Familiam*, in A. Theiner, *Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis. Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des ètats du Saint Siège extraits des Archives du Vatican*, cit., tome I, doc. DLXXI, p. 393.

[360] Nel frontespizio dell'opera, così come nel primo e terzo volume, l'autore è indicato in questo modo, ma nel secondo volume è riportato come Vecchi.

[361] Si tratta delle *Decisiones diversorum Sacrae Rotae Romanae auditorum ad materiam boni regiminis, Universitatum, Communitatum, signanter Status ecclesiastici, spectantes aedite sub auspiciis Sanctissimi Domini Nostri Clementis XII, Romae* MDCCXXXII; questa raccolta presenta anche l'*approbatio* della curia innocenziana datata 17 maggio 1733.

[362] Per una analisi della normativa pontificia cinque-settecentesca come proposta nell'opera di questo autore si rinvia a L. Ricci, *La produzione normativa nello Stato della Chiesa nel De bono regimine di Pietro Andrea Vecchi (prima metà del XVIII secolo)*, in *Honos alit artes. Scritti per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, cit., vol. I, pp. 247-253.

Communitates Subditae Sedi Apostolicae non possunt condere Statuta sine confirmatione Praesidis Provinciae, praecipuè si sint contra jus, et non sufficit illorum confirmatio facta à Baronius, nec talia Statuta recipiunt Officialum Papae, et quando Statutum particolare ex illius inserzione in volumine Statutorum robur non accipiat[363].

La *Decisio* I dispone:

….cum enim Bastiae sit immediatè subjecta Sedi Apostolicae, nullam planè statuendi facultatem habet ex hactenùs observata consuetudine, quia omnis status et statuta Civitaum, Terrarum Ecclesiae à Superiore dependent, et nisi à Praeside Provinciae confirmentur, non valent…… Nec relevat confirmatio DD. De Balleonibus, qui tanquan Vicarii pro S. R. Ecclesia Terrae Bastiae denominabantur, quo tempore non erat immediatè subjecta, quia etsi Barones possint confirmare Statuta contra jus, vel contra leges et constitutiones Principis. Deindè constitutio Aegidiana, quae fuit extensa ad totum Statum Ecclesiasticum per Paulum III, non solùm prohibet condi nova statuta sed etiam servari sine assensu Praesidis Provinciae, quia statuta Civitatum per subjectionem annullantur, cum perveniunt ad eum statum, à quo non potuissent incipere. Non ostat observantia et tolerantia Officialium Sedis Apostolicae, ex quo arguitur scientia Principis[364].

Dello stesso tenore anche la Decisio CXXX[365]: essa ribadisce, infatti, che le comunità suddite dello Stato pontificio non potevano elaborare statuti e i loro membri regolare i loro rapporti attraverso questi senza un riconoscimento papale o di altro superiore; si specifica, inoltre, che la conferma doveva essere provata, non essendo sufficiente una *confirmatio* incerta[366].

Altre interessanti decisioni, sempre ovviamente in materia statutaria, sono contenute in ulteriori opere che raccolgono principalmente sentenze rotali[367]; si può

---

[363] *Decisiones diversorum Sacrae Rotae Romanae auditorum ad materiam boni regiminis, Universitatum, Communitatum, signanter Status ecclesiastici, spectantes aedite sub auspiciis Sanctissimi Domini Nostri Clementis XII*, cit., p. 1.

[364] *Ibidem*, pp. 1-2, n. 1-4-5-6-7-8.

[365] N° 9, p. 242.

[366] N° 13, p. 242.

[367] Si segnala in particolare, *Sacrae Rotae Romanae Decisiones Recentiores in compendium redactae ad modum indicis per materias, et tractatus in quintes tomos a nonnullis Mediolanensis Athenaei sociis distribuite, Mediolani* 1730.

ricordare quella di Prospero Farinacci[368]: in particolare si segnala la riportata *Decisio* trecentosettantacinquesima, in tema di prova dell'avvenuto riconoscimento statutario; ebbene, in questo pronunciamento il Tribunale ritenne doversi presumere confermato uno statuto da parte del pontefice perché il beneplacito era stato conseguito da più di trent'anni[369].

Non resta ora che concludere l'analisi del tema di ricerca con qualche considerazione sulle posizioni della dottrina dell'epoca. Con riferimento proprio al contenuto della sentenza da ultimo citata si può riportare quanto espresso dall'insigne giurista cardinal De Luca in una delle sue importantissime opere e che in definitiva sostiene la tesi fatta propria dai giudici della Sacra Rota: egli scrive che se in linea generale è proibito alle città nonché a baroni e signori subordinati fare statuti senza l'autorizzazione dei propri principi ciò lo è ancor di più nello Stato della Chiesa, dove, oltre la generale proibizione del diritto comune vi è quella ulteriore delle costituzioni egidiane; pertanto affinché uno statuto potesse avere vigore di legge era necessario l'ottenimento della *confirmatio del princeps*, che poteva essere espressa o tacita; quest'ultima, anche detta *confirmatio praesumpta*, era quella «quae risultat ex longissimi temporis observantia»[370].

Insieme alla giurisprudenza anche altra dottrina si è dunque soffermata sulle tipologie di *confirmatio* statutaria, distinguendo quella espressa in due forme: una comune e una specifica; la prima si sarebbe rinvenuta quando il sovrano confermava quanto appreso "auctoritate sua" cioè sulla base della sua sola dignità, mentre la seconda quando egli avrebbe deciso di procedere basandosi su una relazione frutto di

---

[368] D. Prosperi Farinacij, *Sacrae Romanae Rotae decisionum ab ipso selectarum nec unquam alias impressarum, tomi III et IV , pars secunda, cum argumentis summariis et triplici indice, Anno MDCLI.*

[369] *Ibidem*, col. 337 e ss., "Statutum praesumitur confirmatum à Pontefice cuius beneplacitum fuit referuantum ex plus triginta annorum".

[370] De Luca, *Theatrum veritatis ac iustitiae sive decisivi discursus per materias*, 15 voll., *Romae* 1669-1673, XV.1: *De judiciis*, disc.35, p. 118b, n° 61. Sul punto cfr. A. Dani, *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista de Luca*, cit., pp. 141 e ss., mentre sull'attività in generale del cardinal De Luca si vedano, sempre dello stesso autore, *La figura e le prerogative del giudice nell'opera di Giovanni Battista De Luca*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna. Ricerche e progetti in corso*, Atti del Convegno di studi, Roma 9-10 aprile 2010, a cura di M.R. Di Simone, Roma 2011, pp. 125-148 e il contributo *De Luca, Giovanni Battista* su www.treccani.it; si rinvia, inoltre, a A. Lauro, *Il Cardinale Giovanni Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Napoli 1991.

una istruttoria facente capo a soggetti aventi il compito di svolgere funzione di controllo. Sempre nelle considerate *Observationes politico-legales ad statuta Bononia* del Sacco si trova, infatti, specificato:

> *Confirmatio in forma communi, quae est confirmatio simplex, atque ordinaria appelatur ea est, qua supremus Princeps non precedente causae cognizione, actum ab inferioribus gestum confirmat in eo statu, in quo prius fuerat*[371].

> *Confirmatio verò in forma specifica quae ex certa sceintia dicitur, ea est, quae sit a supremo Principe cum perfecta notitia statutorum confirmatorum, quam notizia regular iter supremus Princeps habet vel per organum congregationis deputate ad revidenda statuta, vel ex oculari inspectione, quoties tenor, vel substantia statutorum inferentur in ipsa confirmatione*[372].

Il De Luca ritenne che quando fosse intervenuta una *confirmatio* in forma specifica, intesa però in un senso diverso da quello appena riportato e cioè come riguardante non genericamente l'intero statuto da parte di soggetti a ciò deputati ma specifiche norme, ebbene, allora si sarebbe potuto disporre anche contro il diritto comune, sempre però che la conferma fosse stata concessa dal principe supremo, a cui competeva tale potestà[373].

Volendo poi verificare uno specifico caso affrontato da pratici del diritto, sempre afferente ai rapporti tra l'autorità centrale e le periferie si può riprendere quello che vide come parte Bologna: ci si riferisce al sopra accennato confronto che la comunità di questo centro ebbe con papa Giulio II in seguito alla scomunica da questi infertale per essersi opposta al suo ingresso in città, che almeno formalmente doveva avvenire «come padre di questa patria per le grandi estorsioni robarie, omicidi et altri mali che sono fatti in questa terra»[374]. Giovanni Crotto da Monferrato, lettore di diritto civile e canonico nello studio bolognese fu incaricato dal governo del Comune di argomentare giuridicamente la non ragionevolezza dell'interdetto; egli per amor di verità nonostante

---

[371] *Observatio* IX , rubricata «Quid importet confirmatio in forma communi et quid in forma specifica», p. 22.

[372] *Ibidem*, p. 23; cfr. anche quanto asserito nella Decisio CLXXIV (n° 2 e 29) riportata nel citato *De bono regimine* del Vecchi, p. 471.

[373] De Luca, *Theatrum veritatis ac iustitiae sive decisive discursus per materias*, cit., vol. XV.1: *De judiciis*, disc.35, p. 118b, n° 61.

[374] Fileno della Tuata, *Historia di Bologna*, in *Biblioteca Universitaria di Bologna*, ms. 1439, III, c. 554r.

i rischi che avrebbe corso nel contestare l'azione papale accettò di elaborare il suo *consilium*[375] offrendoci così la testimonianza della posizione assunta a difesa dell'autonomia che sempre caratterizzò la città universitaria per antonomasia. La scomunica finiva per sanzionare un'azione legittima della città, appunto, la resistenza opposta; la *ratio* della legittimità di quanto fatto andava rinvenuta nella violazione di quei *capitula* precedentemente concessi da un altro papa nonché approvati anche dallo stesso Giulio II e in forza dei quali il popolo bolognese non poteva essere considerato del tutto suddito del pontefice, ma piuttosto a lui confederato. Se come sopra visto il papa non poteva modificare unilateralmente questi accordi, si deve ora specificare come il Crotto sulla base di uno specifico capitolo di quelli in questione, e precisamente di quello per cui al reggimento della città dovevano stare gli anziani consoli e il legato pontificio, deduce che il governo non poteva spettare del tutto alla Sede apostolica e che quindi la comunità ben poteva armarsi contro essa. Come osserva Angela De Benedictis, questo giurista nel suo *consilium* ha affrontato anche

> il problema del giuramento. Crotto conosce bene, e la riporta, la dottrina ormai consolidata sulla *potestas* del pontefice di sciogliere se stesso da un giuramento prestato se ne sussiste la giusta causa; ma questo vale solo per i giuramenti illeciti[376].

Da ultimo, non rimane che riportare qualche notazione in merito a ciò che emerge da alcuni registri che hanno documentato l'operato dei rappresentanti pontifici in periferia. Presso l'Archivio di Stato di Fano sono conservate, ad esempio, le suppliche fatte pervenire a diversi pontefici circa azioni vessatorie compiute dai suoi rappresentanti nei confronti della comunità. Esse offrono un quadro piuttosto chiaro della realtà amministrativa illustrando gli strumenti utilizzati per difendere le conquistate autonomie prima di passare ad azioni di vera e propria resistenza armata per far cessare i vari soprusi, che, spesse volte, almeno stando al tenore delle risposte date da Roma, erano estranee ai voleri papali e riconducibili ai soli desideri di potere dei vari governatori. Così, a Sisto V nella primavera del 1589 gli ambasciatori di questa cittadina esposero "che li Governatori da qualche tempo in qua hanno introdotto l'abuso

[375] Crotto 1576, *Consilium* n° 184, pp. 66v-73v.

[376] A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, cit., p. 185.

di permettere ai loro Auditori che possono per via di decreto cassare et annullare i delitti, per enormi che siano, pigliando diversi pagamenti per loro, non senza grave danno per la giustizia et la medesima comunità"[377]; poiché la cosa dispiacque al pontefice questi fece intimare al governatore di cessare dalla pratica.

Ma, come ricorda Gian Galeazzo Scorza "la lotta non sempre sottotono tra una concezione ancora medievale di governo e l'idea di uno Stato moderno centralizzato, non può essere seguita che città per città, studiando anno per anno l'usura delle istituzioni comunali ed il sorgere e lo stabilizzarsi di norme uniformi in territori diversi"[378].

[377] Archivio di Stato di Fano, *Suppliche per i malefici*, reg. n° 19, cc. 3-4.

[378] G.G. Scorza, *Governo di Fano*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, cit. p. 142.

Fonti documentarie

-*Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, dei Comuni, delle associazioni e degli enti locali del medioevo dalla fine del secolo XVIII*, Roma, Biblioteca del Senato, a cura di C. Chelazzi, G. Pierangeli, S. Bulgarelli, A. Casamassima, G. Pierangeli, Roma 1943-2000.

-*Catalogo degli statuti delle comunità pontificie dell'Archivio di Stato di Roma*.

-*Bibliografia statutaria italiana (1996-2005) edita dalla Biblioteca del Senato della Repubblica*. Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Roma 2009.

-Archivio di Stato di Bologna, *Fondo di Governo*.

-Archivio di Stato di Fano, *Suppliche per i malefici*, reg. n° 19, cc. 3-4.

-Archivio di Stato di Rieti, *Riformanze* degli statuti del Comune, ACR, 24, 25/02/1440, ff. 119-122.

-*Bullarium privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio cui accessere Pontificium omnium vitae, Romae*, MDCCXLI, *Tomus terzius, pars, secunda*.

-Bolla *Regis pacifici vices* del 13 aprile 1466 di papa Pio II.

-*Constitutiones Sancte Matris Ecclesiae* e altri provvedimenti papali.

-*Registro dell'Ufficio del Notariato della Camera apostolica*.

-*Registri delle Riformanze degli statuti di Viterbo*, presenti presso la Biblioteca Comunale degli Ardenti (in Viterbo) II. B. 7. I-CLXXII.

- *Sacrae Rotae Romanae Decisiones Recentiores in compendium redactae ad modum indicis per materias, et tractatus in quintes tomos a nonnullis Mediolanensis Athenaei sociis distribuite, Mediolani* 1730.

-*Pergamena* n° 374 dell'anno 1323, conservata presso L'archivio Storico Comunale di Macerata.

-*Pergamena* n° 1073 del 2 settembre 1471, conservata presso L'Archivio Storico Comunale di Treia.

-*Pergamena* n° 1076 del 2 ottobre 1476, conservata presso l'Archivio storico comunale di Treia.

-Statuti di diversi centri costituenti la periferia pontificia con particolare riferimento a quelli dei Comuni di Bologna, Viterbo, Rieti, Ascoli Piceno, Fano, Orvieto, Perugia, Camerino, Treia, di seguito indicati:

-*Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, vol. I-II-II, Bologna 1869-1884.

-*Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli e P. Stella, vol. I-II, Città del Vaticano 1937-1939.

-*Statuta civilia civitatis Bononiae (sec. XVI)*, presente presso l'Archivio di Stato di Roma, stat. 0750.

-*Statuti di Viterbo*, anno 1469, presente presso la Biblioteca Comunale degli Ardenti, in Viterbo, II. A.VII. 8.

-*Statuta Civitatis Reatinae et Egidianae Constitutiones*, conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.

-*Statuta, sive Constitutiones Civitatis Reatae, super civibus, et criminalibus causis aeditae, tunc vero primum typis excussae, Romae apud Antonium Bladum Asulanum, M.D.XLIX*, conservato presso la Biblioteca del Senato della Repubblica Italiana.

-*Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII*, a cura di L. Zdekauer e P. Sella, Roma 1910.

-*Statuta civitatis Fani (sec. XV-XVI)*, presente nell'Archivio di Stato di Roma, stat. 0411.

-*Statutorum civitatis Urbis Veteris* del 1581, seguito da un Decreto di Paolo IV del 1556 e da una Bolla di Gregorio XIII del 1576, presente presso l'Archivio di Stato di Roma, stat. 0776/3.

-*Compendium iuris municipalis ciuitatis Perusiae alphabetico*, presente presso l'Archivio di Stato di Roma, stat. 0492.

-*Statuta Camerini* del 1424, presente presso l'Archivio di Stato di Roma, stat.0799/3.

-*Statutorum sive ordinationum terre Monticuli* (Comune di Treia), nell'edizione a stampa del 1526, conservato presso l'Accadenia Georgica del detto Comune nella serie "Statuti e capitoli".

-*Statuta et ordinamenta Terre Bondeni*, presente presso l'Archivio di Stato di Roma, stat. 0513/07.

-*Statuta civitatis Urbini*, presente presso l'Archivio di Stato di Roma, stat. 0776/3.

-*Statuta et ordinamenta hominum et curie castri Turis Tecclene*, consevato presso la Biblioteca del Senato, statuti mss. 699.

-*Statuta Firmanorum*, Venetiis 1507 – *Statuta Firmanorum*, Firmi 1589.

-*Statuta illustrissimae civitatis Narniae*, presente presso l'Archivio di Stato di Roma, stat. 0799/3.

-*Statuta Antiqua Communis Placentiae*, anno 1391, presente in *Statuta varia civitatis Placentiae*, a cura di G. Bonora, Parma 1860.

-*Statuta Celleni*, conservato in Viterbo, Biblioteca degli Ardenti, II. G, 1.44, f.32.

-*Statutorum et reformationum Magnificae civitatis Senogalliae volumen*, Pesaro 1537.

-*Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio (sec. XII-XIX)*, a cura di P. Ungari, Roma 1993.

-*Repertorio degli statuti comunali umbri*, a cura di P. Bianciardi, M. G. Nico Ottaviani, Spoleto 1992.

-*Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, Roma 1997-1999.

Fonti a stampa

AMIANI P.M., *Memorie istoriche della città di Fano*, Fano 1751, II.

BALDASSINI G., *Memorie istoriche dell'antichissima e regia città di Jesi*, Jesi 1765.

BONFINI F.A., *Notabilia in bannimentis generalibus Ditionis Ecclesiasticae*, Venezia 1741.

COHELLI G., *Bolle di sommi pontefici, risoluzioni e decreti concernenti l'interesse delle somme comunità dello Stato Ecclesiastico, fatte volgari e raccolte da Giacomo Cohelli orvietano agente generale delle medesime comunità, a beneficio di esse*, Roma 1642.

CROTTO, (1576) *Consilium* n° 184, pp. 66v-73v.

DELLA TUATA F., *Historia di Bologna*, in *Biblioteca Universitaria di Bologna*, ms. 1439, III, c. 554 r.

DELLA TUCCIA N., *Cronache e statuti della città di Viterbo*, pubblicati e illustrati da Ignazio Ciampi, Firenze 1872.

DE LUCA G.B., *Theatrum veritatis ac iustitiae sive decisivi discursus per materias*, 15 voll., Romae 1669-1673.

DE LUCA G.B., *Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, Roma 1673.

DE LUCA G.B., *Il Cardinale della Sacra Romana Chiesa pratico*, Roma 1680.

DE NOVAES, *Elementi della della storia de' sommi pontefici*, Roma 1822.

DE SACCHIS V., *Oservationes politico-legales ad statuta Bononia*, *Bononia* 1735.

DE VECCHIS P.A., *Decisiones diversorum Sacrae Rotae Romanae auditorium ad materiam boni regiminus, universitatum, communitatum, signater status ecclesiastici, spectantes aedite sub auspices Sanctissimi Domini Nostri Clementis XII, Romae MDCCXXXII*.

FARINACIJ P., *Sacrae Romanae Rotae decisionum ab ipso selectarum nec unquam alias impressarum, tomi III et IV , pars secunda, cum argumentis summariis et triplici indice, Anno MDCLI*.

FILENO DELLA TUATA, *Historia di Bologna*, in *Biblioteca Universitaria di Bologna*, ms. 1439, III, c. 554r.

FUMI L., *Codice diplomatico della città di Orvieto. Documenti e regesti dal secolo XI*

al XV e la Carta del popolo, codice statutario del Comune di Orvieto, Firenze 1884.

FUMI L., *Orvieto: notizie storiche e biografiche*, Città di Castello 1891.

GUIRAUD J., *L'Etat pontifical après le Grand Schisme. Etude de Géographie politique*, Paris 1896.

MORONI G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Venezia 1840-1869.

PARNOMITANUS A., *Commentaria Primae Partis in Primum Decretalium Librum*, Venetiis 1669.

THEINER A., *Codex Diplomaticus Dominii temporalis S. Sedis. Recuil de documents pour servir à l'histoire du Gouvernement temporel des Etats du Saint-Siège* , Tome second 1335-1389, Rome 1862.

Bibliografia

ALBERZONI M.P., *Innocenzo III e la difesa della libertas ecclesiatica nei Comuni dell'Italia settentrionale*, in *Innocenzo III. Urbis et Orbis*, Atti del Congresso internazionale, Roma 9-15 settembre 1998, a cura di A. Sommerlechner, II, Roma 2003, pp. 837-928.

ALLEGREZZA F., *Organizzazione del potere e dinamiche familiari. Gli Orsini dal Duecento agli inizi del Quattrocento*, Roma 1998.

ALVAZZI DEL FRATE P., *Il costituzionalismo moderno. Appunti e fonti di storia del diritto pubblico*, Torino 2007.

ALVAZZI DEL FRATE P., *Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia degli ordinamenti giudiziari*, Torino 2011.

ALVAZZI DEL FRATE P., *Introduzione storico-istituzionale. Dagli ordinamenti pontifici alla costituente*, in *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lazio*, a cura di G. Serges e M. Ruotolo, Torino 2012, pp.1-16.

ANDREANI L., *Le riformanze di Acquapendente (1452-1453)*, in *Storie a confronto. Le riformanze dei Comuni della Tuscia alla metà del Quattrocento*, Roma 1995, pp. 13-35.

ANGIOLINI E., «*Laudabiles consuetudines, que tamen non sint a iure prohibite»: gli stretti margini di libertà delle comunità romagnole*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del Convegno nazionale di studi, Cento 6-7 maggio 1993, a cura di R. Dondarini, Cento 1995, pp.155-184.

ARNALDI G., *Le origini del Patrimonio di San Pietro*, in *Storia d'Italia*, VII/2, *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, a cura di G. Arnaldi, P. Toubert, J.C. Maire Vigueur, R. Manselli, Torino 1987, pp. 3-147.

ASCHERI M., *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, quaderno n° 30, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1989, pp. 145-194.

ASCHERI M., *Istituzioni medievali: una introduzione*, Bologna 1994.

ASCHERI M., *Agli albori della primavera statutaria,* in *Il diritto per la storia. Gli studi storico-giuridici nella ricerca medievistica,* a cura di E. Conte e M. Miglio, Roma 2000, pp. 10-33.

ASCHERI M., *I diritti del medioevo italiano (secoli XI-XV),* Roma 2000.

ASCHERI M., *Tra legge e consuetudine: qualche problema dell'alto Medioevo (e dell'età contemporanea),* in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario Del Treppo,* vol. II, Napoli 2000, pp. 313-327.

ASCHERI M., *Statuti e consuetudini tra storia e storiografia,* in *Signori. Regimi signorili e statuti del tardo medioevo,* Atti del VII convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000 a cura di R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 21-31.

ASCHERI M., *Ancora tra consuetudini e statuti: prime esperienze (secoli X-XII) e precisazioni concettuali,* in *V e P, Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella "Societas Christiana"* (1046-1250), Atti della sedicesima settimana internazionale di studio, Mendola 26-31 agosto 2004, a cura di G. Andenna, Mendola 2004, pp. 167-198.

ASCHERI M., *Il vicariato apostolico dei Malatesta per Cesena,* in *Malatesta Novello nell'Italia delle Signorie, Fonti e interpretazioni,* a cura di M. Mengozzi e C. Riva, Cesena 2005, pp. 21-37.

ASCHERI M., *Diritto e religione nelle città-Stato medievali. Una questione di prospettiva,* in *Diritto e religione tra passato e futuro,* Atti del Convegno internazionale, Villa Mondragone – Monteporzio Catone (RM) 27-29 novembre 2008, Roma 2011, a cura di A. Amato e M.R. Di Simone, pp. 79-94.

ASTUTI G., *Consuetudine (diritto intermedio), voce, Novissimo Digesto Italiano,* IV, Torino 1959, pp. 310-320.

ASTUTI G., *La formazione dello Stato moderno in Italia. Lezioni di storia del diritto italiano,* I, Torino 1967.

ATTANASIO A. – DOMMARCO F., *Lineamenti istituzionali e documentazione delle comunità pontificie nel periodo di antico regime,* in *Rivista storica del Lazio. (Gli archivi storici comunali. Lezioni di archivistica),* Quaderno 1/1998, supplemento, pp. 11-36.

AZZARA C., *L'ideologia del potere regio nel papato altomedievale,* Spoleto 1977.

AZZARA C. e GASBARRI S., (a cura di) *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico,* 2 ed., Milano 2005.

BACIARELLO, *Le riformanze di Orvieto*, in *Storie a confronto. Le riformanze dei Comuni della Tuscia alla metà del Quattrocento*, Roma 1995, pp. 45-63.

BAIETTO L., *Il papa e le città. Papato e Comuni in Italia centro-settentrionale durante la prima metà del secolo XIII*, Spoleto 2007.

BARTOLI LANGERI A., (a cura di) *Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, voll. I-II, Perugia 1985-1991.

BARTOLOTTI M., *Sui capitoli di Niccolò V per la città di Bologna nella storia del conflitto col governo centrale*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata*, III-IV, 1970-1971, pp. 513-553.

BATTELLI G., *Le raccolte documentarie del cardinale Albornoz sulla pacificazione delle terre della Chiesa*, Roma 1975.

BELLOMO M., *Società ed istituzioni in Italia tra medioevo ed età moderna*, Catania 1977.

BELLOMO M., *Società ed istituzioni dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma 1997.

BELLUCCI A., *Sulla storia dell'antico Comune di Rieti*, Perugia 1901.

BERTOLINI O., *Il problema delle origini del potere temporale dei papi nei suoi presupposti teoretici iniziali: il concetto di restitutio nelle prime cessioni territoriali alla Chiesa di Roma 8756-757)*, in *Miscillanea Pio Paschini. Studi di storia ecclesiastica*, I, Roma 1948, pp. 103-171.

BLET P., *Histoire de la représentation diplomatique du St-Siège des origines à l'aube du XIX siècle*, Città del Vaticano 1982.

BOBBIO N., *La consuetudine come fatto normativo*, Padova 1942.

BOGNETTI G. P., *L'età longobarda*, vol. II, Milano 1966.

BRECCIA M., *Nota sulla storia di Viterbo nel Quattrocento*, in *Il Quattrcento a Viterbo*, Viterbo 1983, pp. 13-15.

BREMBILLA S. , *Sintesi storica e fonti del diritto*, 2. ed.,Torino 2009.

BRESCHI G. – VIGNUZZI U., *Gli statuti di Ascoli Piceno*, Ascoli Piceno 1999-2004.

BRUTTI M., *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino 2011.

BUZZI C., *Introduzione* a *Lo statuto del Comune di Viterbo del 1469*, Roma 2004.

CACIORGNA M.T., *Marittima medievale. Territori, società, poteri*, Roma 1996.

CACIORGNA M.T., *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa: città e castelli del Lazio*, in *Signori, regimi signorili e statuti del tardo Medioevo*, Atti del VII convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 271-288.

CALASSO F., *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951.

CALASSO F., *Medio Evo del diritto, I, Le fonti*, Milano 1954.

CALASSO F., *I glossatori e la teoria della sovranità*, Milano 1957.

CALASSO F., *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, Milano 1965.

CALISSE C., *Intorno al diritto comune pontificio*, in *Atti del II Congresso nazionale di studi romani*, IV, Roma 1931, pp. 54-67.

CALISSE C., *Intorno alle relazioni fra statuti e diritto comune*, in *Studi di storia e diritto in memoria di Guido Bonolis*, I, Milano 1942, pp. 154-175.

CAMMAROSANO P., *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991.

CAMMAROSANO P., *Comunità rurali e Signori*, in *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, Atti del VIII Convegno del comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo 30 maggio - 1 giugno 2002, a cura di A. Cortonesi, F. Viola, *Rivista storica del Lazio*, anno XIII-XIV, n° 21, 2005-2006, pp. 7-10.

CAMPITELLI A., *Europeenses. Presupposti storici e genesi del diritto comune*, Bari 1993.

CAMMAROSANO P., *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991.

CAPRIOLI M., *Lo statuto della città di Rieti: dal secolo XIV al secolo XVI*, Roma 2008.

CAPRIOLI S., *Per una convenzione sugli statuti*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo e Archivio Muratoriano*, 95, Roma 1989, pp. 313-322.

CAPRIOLI S. e PENE VIDARI G.S., *Introduzione* a *Gli statuti cittadini: criteri di edizione, elaborazione informatica*, Atti delle giornate di studio Ferentino 20-21 maggio 1989, Roma 1991.

CAPRIOLI S., *Per una morfologia statutaria medievale umbra: lo statuto di Perugia del 1279*, in *Gli statuti comunali umbri*, Atti del convegno di studi in occasione del VII

centenario della promulgazione dello statuto comunale di Spoleto (1926-1996) Spoleto, 8-9 novembre 1996, Spoleto 1997, pp. 67-75.

CAPRIOLI S., *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Congresso storico internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia 1998, vol. II, pp. 367-445.

CARACCIOLO A., *Sovrano pontefice e sovrani assoluti*, in *Quaderni storici*, 52 (1983), pp. 279-286.

CARAVALE M., *La finanza pontificia nel Cinquecento. Le provincie del Lazio*, Napoli 1974.

CARAVALE M. – CARACCIOLO A., *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, vol. XIV, Torino 1978.

CARAVALE M., *Il Regno normanno in Sicilia*, Milano 1991.

CARAVALE M., *Le istituzioni temporali della Chiesa sotto Sisto V*, in *Sisto V, I, Roma e Lazio*, Atti del VI Corso internazionale di Alta culura, Roma 1992, pp. 41-58.

CARAVALE M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994.

CARAVALE M., *Popolo. Antichità e Medioevo*, in *Enciclopedia delle Scienze sociali*, VI, Roma 1996, pp. 682-695.

CARAVALE M., *La Monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai normanni ai Borboni*, Roma-Bari 1998.

CARAVALE M., *L'età moderna*, in *Enciclopedia dei papi*, vol. I, Roma 2000, pp. 91-142.

CARAVALE M., *Le istituzioni temporali della Chiesa agli albori dell'età moderna*, in *Alessandro VI e lo Stato della Chiesa*, Atti del Convegno (Perugia 13-15 marzo 2000), a cura di C. Frove, M.G. Nico Ottaviani, Roma 2003, pp. 11-26.

CARAVALE M., *Il diritto patrio nelle terre della Chiesa*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e diritto codificato (secoli XVI-XIX)*, Atti del Convegno internazionale, Alghero 4-6 novembre 2004, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma 2006, pp. 387-400.

CARAVALE M., *Diritto comune e diritti propri nella dottrina giuridica della prima età moderna*, in *Archivio giuridico*, vol. CCXXIX, 1, 2009, pp. 16-19.

CARAVALE M., *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Roma-Bari 2012.

CARAVALE M., *Mario Caravale. Scritti*, a cura di P. Alvazzi del Frate, I-II, Roma 2013.

CARAVALE M. *Il diritto senza legge*, Torino 2013.

CAROCCI S., *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del XVI sec. Note e contributi*, Milano 1961.

CAROCCI G., *Strutture familiari e normativa statutaria a Ferentino e nel Lazio tardo medievale: aspetti e problemi*, in *Statuti e ricerca storica*, Atti del Convegno Ferentino 11-13 marzo 1988, Ferentino 1991, pp. 99-125.

CAROCCI S., *Baroni di Roma. Denominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993.

CAROCCI S., *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del medioevo*, Atti del Convegno di San Miniato, 20-23 ottobre 1994, a cura di S. Gensini a cura di S. Gensini, Pisa 1996, pp. 151-224.

CAROCCI S., *Il nepotismo nel medioevo: papi, cardinali e famiglie nobili*, Roma 1999.

CAROCCI S., *Vassalli del papa. Note per la storia della feudalità pontificia (secoli XI-XVI)*, in *Studi sul medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di G. Barone, L. Capo, S. Gasparri, Roma 2001, pp. 54-90.

CAROCCI S., *Regimi signorili, statuti cittadini e governo papale nello stato della Chiesa (XIV e XV) secolo*, in *Signori, Regimi signorili e statuti del tardo medioevo*, Atti del VII Congresso del comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 245-269.

CAROCCI S., *Mobilità papale e territori: problemi di metodo e di interpretazione*, in *Itineranza pontificia. La mobilità della curia papale nel Lazio (secoli XII-XIII*) a cura di S. Carocci, Roma 2003, pp. 81-100.

CASANOVA C., *Comunità e governo pontificio in Romagna in età moderna*, Bologna 1981.

CASPAR E., *Pippin und die romische Kirche*, Berlin 1914.

CASPAR E., *Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna in Sicilia*, Serie: Centro Europeo di studi Normanni. Fonti e studi, Roma-Bari 1999.

CATALANO G., *La monarchia «utriusque potestatis» nel capitolo XVII del libro IV delle Costituzioni egidiane*, in *Studia albornotiana*, vol. XIII, Bologna 1973, pp. 87-101.

CATALANO P., *La divisione del potere in Roma (A proposito di Polibio e Catone)*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, Torino 1974, pp. 667-691.

CATALANO P., *Populus Romanus quirites*, Memorie dell'Istituto giuridico dell'Università di Torino, ser. II, 156, Torino 1974.

CATERCHINI P., *Registri di enti pubblici e privati nell'Archivio della Curia Generale della Marca d'Ancona*, in *Studi maceratesi*, 11, 1975, pp. 240-280.

CECCHI D., *Le costituzioni albornoziane e la loro validità in un documento del 1479*, in *El Cardinale Albornoz y el Colegio de España*, 3, Bolonia 1973, pp. 125-154.

CELLI R., *Il principio del potere popolare nella genesi dei Comuni italiani*, in *Diritto e potere nella storia europea*, Atti in onore di Bruno Paradisi, Firenze 1987, pp. 195-209.

CERVELLINI I., *Curia generale della Marca*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, a cura di P. Caterchini, Roma 1991, pp. 93-103.

CHITTOLINI G., *La crisi delle libertà comunali e le origini dello Stato territoriale*, in *Rivista storica italiana*, 1970, pp. 99-120.

CHITTOLINI G., (a cura) *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento*, Bologna 1979.

CHITTOLINI G., *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, a *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, Atti della settimana di studio 'Gli statuti delle città italiane e delle Reichsstädte', Trento 11-15 settembre 1989, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991, pp. 7-45.

CHITTOLINI G., (a cura) *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bolona 1994.

CHITTOLINI G., *La validità degli statuti cittadini nel territorio (Lombardia, secoli XIV-XV)*, in *Archivio storico italiano*, CLX, 2002, pp. 47-78.

CIAFFARDONI C., «Stato» di Ascoli, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, a cura di P. Caterchini, Roma 1991, pp.119-124.

CIAPPARONI F., *Statuta comunis et populi civitatis Camerini (1424)*, Napoli 1977.

COLINI BALDESCHI L., *Statuti del Comune di Cingoli. Secoli XIV, XV, XVI*, vol. II, Cingoli 1904.

COLLIVA P., *Studi sul Cardinale Albornoz e sulle "Constitutiones Aegidianae, con in Appendice il testo volgare delle "Costituzioni" del 1357*, Bologna 1969.

COLLIVA P., *Il cardinale Albornoz lo Stato della Chiesa le "Constitutiones aegidianae"(1353-1357), con in Appendice il testo volgare delle Costituzioni di Fano dal ms. Vat. Lat. 3939*, Bolonia 1977.

COLLIVA P., *«Signorie e principati», voce*, già in *Dizionario di politica*, a cura di N. Bobbio e N. Matteucci, Torino 1976, pp. 910-913, ora anche in *Paolo Colliva (1929-1985). Scritti minori*, a cura di G. Morelli e N. Sarti, Milano 1996, pp. 932-937.

COLLIVA P., *Sulla tecnica legislativa nelle «costituzioni egidiane» del 1357*, in *Paolo Colliva (1929-1985). Scritti minori*, a cura di G. Morelli e N. Sarti, Milano 1996, pp. 311-330.

COLLIVA P., *Poteri centrali e poteri locali in Romagna nell'età albornoziana (1353-1364)*, in *Paolo Colliva (1929-1985). Scritti minori*, a cura di G. Morelli e N. Sarti, Milano 1996, pp. 392-405.

COLLIVA P., *La centralità della Marca nell'esperienza costituzionale e legislativa del cardinale Albornoz*, in *Paolo Colliva (1929-1985). Scritti minori*, a cura di G. Morelli e N. Sarti, Milano 1996, pp. 353-373.

COLLIVA P., *Bologna dal XIV al XVIII secolo: Governo misto o Signoria senatoria*, in *Paolo Colliva (1929-1985). Scritti minori*, a cura di G. Morelli e N. Sarti, Milano 1996, pp. 288-310.

COLLIVA P., *Cesena fra «Signoria e Stato franco». Aspetti del rapporto col governo papale*, in *Paolo Colliva (1929-1985). Scritti minori*, a cura di G. Morelli e N. Sarti, Milano 1996, pp. 374-391.

COMOTTI G., *La consuetudine nel diritto canonico*, Padova 1993.

COMOTTI G., *Approbatio legislatori e probatio consuetudini. Alcune riflessioni in tema di prova della consuetudine canonica*, in *La consuetudine tra diritto vivente e diritto positivo*, Soveria-Mannelli (CZ) 1998, pp. 181-194.

CONDORELLI O., "*Quum sint facti et in facto consistant". Note su consuetudini e statuti in margine a una costituzione di Bonifacio VIII (Licet Romanus Pontifex, VI.1.2.1)*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 10, 1999, pp. 205-296.

CORTESE E., *La norma giuridica. Spunti teorici del diritto comune classico*, Milano 1964.

CORTESE E., *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma 1966.

CORTESE E., *Thinx, garethinx, thingatio, thingare in gaide et gisil. Divagazioni longobardistiche in tema di legislazione, manumissione dei servi, successioni volontarie*, in *Studi in onore di Mario Enrico Viora*, Torino 1990, pp. 279-310.

CORTESE E., *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000.

CORTONESI A., *Sull'edizione degli statuti comunali del Lazio*, in *Latium*, vol. 3 (1986), pp. 121-137.

CORTONESI A., *Terre e signori nel Lazio medievale*, Napoli 1988.

DANI A., *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Bologna 2006.

DANI A., *Un'immagine seicentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista de Luca*, Bologna 2008.

DANI A., *La figura e le prerogative del giudice nell'opera di giovanni Battista De Luca*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna. Ricerche e progetti in corso*, Atti del Convegno di studi, 9-10 aprile 2010, a cura di M.R. Di Simone, Roma 2011, pp. 125-148.

DANI A., *Gli statuti comunali nello Stato della Chiesa di Antico regime: qualche annotazione e considerazione*, in *www.historiaetius.eu* 2/2012- paper 6.

DANI A., *De Luca, Giovanni Battista*, in *www.treccani.it*.

DANI A., *Le risorse naturali come beni comuni*, Arcidosso (GR) 2013.

DE BENEDICTIS A., *Gli statuti bolognesi tra corpi e sovrano*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1991, pp. 195-218.

DE BENEDICTIS A., *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995.

DE BENEDICTIS A., *La libertà prescritta. Le resistenze al controllo centrale nella Bologna del Cinque-Seicento*, in *Comunità e poteri centrali negli Antichi Stati italiani: alle origini dei controlli amministrativi*, a cura di Mannori L., Napoli 1997, pp. 211-224.

DE FRANCISCI P., *Sintesi storica del diritto romano*, 4 ed., Roma 1968.

DE VERGOTTINI D., *Ricerche sulle origini del vicariato apostolico*, in *Studi in onore di Enrico Besta*, II, Milano 1938, pp. 303-350.

DE VERGOTTINI D., Note *per la storia del vicariato apostolico durante il secolo XIV*, in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, III, Milano 1940, pp. 339-365.

DE VERGOTTINI D., *Vicariato imperiale e signoria*, in *Studi di storia del diritto in onore di A. Solmi*, I, Milano 1941, pp. 41-61.

DECCHI D., *Gli statuti dei Comuni delle Marche*, in *Istituzioni e statuti comunali nella Marca d'Ancona. Dalle origini alla maturità (secoli XI-XIVI)*, I, *Il quadro generale*, a cura di V. Villani, Ancona 2005, pp. 11-40.

DEL RE N., *La curia romana:lineamenti storico-giuridici*, Roma, 1970.

DELUMEAU J., *Les progrès de la centralisation dans l'Etat pontifical au XVI siècle*, in *Revue historique*, 226, 1961, pp. 399-410.

DI SIMONE M.R., *Istituzioni e fonti normative in Italia dall'antico regime all'unità*, Torino 1999.

DI SIMONE, M.G., *Introduzione. Orientamenti e prospettive nella storiografia sulla giustizia pontificia dell'età moderna*, in *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, Atti del Convegno di studi, Roma 9-10 aprile 2010, Roma 2011, pp. 7-28.

DIONISI S., *Istituzioni cittadine a Rieti al tramonto del regime comunale*, in *Rivista storica del Lazio*, 9, 1998, pp. 37-77.

DONDARINI R., *Statuti italiani e statuti bolognesi tra ritardi, rigidità e nuove prospettive*, in *Il Carrobbio*, XXV (1999), pp. 13-28.

DONDARINI R., *Lo statuto comunale come strumento di trasmissione dell'immagine politica ed etica della città. «Imago urbis»*, in *L'immagine della città nella storia d'Italia*, Atti del Convegno internazionale, Bologna 5-7 settembre 2001, Roma 2003, pp. 271-284.

DONDARINI R., *Gli Statuti di Bologna del 1288. Una ricerca storica in chiave attuale*, in *www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/statuti_rap_int.pdf*.

DONDARINI R., *Tra esigenze di riordino e volontà antimagnatizie. Gli Statuti di Bologna del 1288*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di M. Ascheri*, a cura di P. Maffei e G. M. Varanini, Firenze 2014, vol. II. pp. 23-32.

DUCHESNE L., *I primi tempi dello Stato pontificio*, tr. it. di A.M. Salvatorelli Casalegno, Torino 1947.

DUPRE' THESEIDER E., *Eugenio de Albornoz e la riconquista dello Stato della Chiesa,* in *Studia albornotiana. El Cardenal Albornoz y el Colegio de Espana*, vol. I, Bologna 1972, pp. 435-459.

DURANTI T., *Diplomazia e autogoverno a Bologna nel Quattrocento (1392-1466). Fonti per la storia delle istituzioni*, Bologna 2009.

ERCOLE F., *Dal Comune al Principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico del rinascimento italiano*, Firenze 1929.

ERMINI G., *I rettori provinciali dello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, vol. 4, 1931, pp. 29-104.

ERMINI G., *Guida bibliografica per lo studio del diritto comune pontificio*, Bologna 1934.

ERMINI G., *Diritto romano comune e diritti particolari nelle terre della Chiesa*, in *Ius romanum Medii Aevi*, parte V, Milano 1975.

ERMINI G., La *validità della legislazione albornoziana nelle terre della Chiesa dal Trecento alla codificazione del secolo XIX,* in *El Cardenal Albornoz y el Colegio de Espana,* IV, Bologna 1979, pp. 81-102.

ERMINI G., *Note sulla burocrazia dello Stato Pontificio*, in *L'educazione giuridica,* Perugia 1981.

ERMINI G., *La libertà comunale nello Stato della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367)*, in *Scritti storico-giuridici*, a cura di O. Capitani ed E. Menestò, Spoleto 1997, pp. 229-351.

ERMINI G., *I Parlamenti dello Stato della Chiesa: dalle origini al periodo albornaziano*, in *Scritti storico-giuridici*, a cura di O. Capitani ed E. Menestò, Spoleto 1997, pp. 449-572.

ERMINI G., *Aspetti giuridici della sovranità pontificia nell'Umbria del secolo XIII*, in *Scritti storico-giuridici*, a cura di O. Capitani ed E. Menestò, Spoleto 1997, pp. 737-760.

ERMINI G., *Caratteri della sovranità temporale dei Papi nei secoli XIII e XIV*, in *Scritti storico-giuridici*, a cura di O. Capitani ed E. Menestò, Spoleto 1997, pp. 761-793.

FABBRI P.G., *Il dominio malatestiano a Cesena*, in *Studi in onore di Arnaldo d'Addario*, a cura di L. Borgia, F. De Luca, P. Viti, R. M. Zaccaria, Lecce 1995, pp. 1245-1260

FALCO G. *I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, XLII (1919), 3-4, pp. 537-605.

FALCO G., *«Sulla formazione e la costituzione della signoria dei Caetani» (1283-1303)*, in *Rivista storica italiana*, XLII, 1925, pp. 225-278.

FASOLI G. – SELLA P., (a cura) *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, Città del Vaticano 1937-1939.

FEDELE P., *Il problema dell'animus communitatis nella dottrina canonistica della consuetudine*, Milano 1937.

FEDERICI V., *Lo statuto di Roccantica del MCCCXXVI*, in *Gli statuti della provincia romana*, a cura di F. Tomassetti, V. Federici, P. Egidi, Roma 1910, pp. 51-110.

FERRANTE C. e MATTONE A., *Le comunità rurali nel diritto statutario della Sardegna medievale*, in *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, Atti del VIII Convegno del comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo 30 maggio - 1 giugno 2002, a cura di A. Cortonesi, F. Viola, *Rivista storica del Lazio*, anno XIII-XIV, n° 21, 2005-2006, pp. 133-169.

FERRANTI M., *Storia socio-economica dell'Italia pre-industriale*, Tivoli 1987.

FERREIROS A.I., *Consuetudine*, in *A Ennio Cortese*, II, a cura di I. Birocchi, Roma 2001, pp. 196-207.

FIORELLI P., *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, in *Storia della lingua italiana*, a cura di L. Serianni e P. Trifone, II, Torino 1994, pp. 553-597.

FOSI I., *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna*, Roma-Bari 2007.

FUMI L., *Inventario e spoglio dei Registri della Tesoreria apostolica di Perugia e dell'Umbria*, Perugia 1901.

FUSANO GUARINI E., *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1991, pp. 69-124.

FUSANO GUARINI E., *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione*

statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di G. Chittolini, A. Malho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 147-176.

FUSANO GUARINI E., *Conclusioni* a *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, a cura di L. Mannori, Napoli 1997, pp. 315-331.

FUGAZZA E., *Diritto istituzioni e giustizia in un Comune dell'Italia padana. Piacenza e i suoi statuti (1135-1323)*, Padova 2009.

GALLO F., *La consuetudine nel diritto romano*, in *Apollinaris*, LI, 1978, pp. 440-454.

GARANCINI G., *Consuetudo et statutum ambulant pari passu: la consuetudine nei diritti italiani del basso medio evo*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 58, 1985, pp. 19-56.

GARDI A., *Il cardinale legato come rettore provinciale: Enrico Caetani a Bologna (1586-1587)*, in *Società e storia*, 1985 (27), pp. 1-36.

GARDI A., *Il cardinale Caetani e la Legazione di Bologna (1586-1587)*, in *Quaderni della Fondazione Camillo Caetani*, Roma 1985.

GARDI A., *Lo Stato in provincia: l'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna 1994.

GARDI A., *L'amministrazione pontificia e le provincie settentrionali dello Stato (XIII-XVIII secolo*), in *Archivi per la storia*, XIII, 1-2, 2000, pp. 35-65.

GASPERONI G., *Note su gli statuti di Jesi*, in *Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti*, anno II, Fano 1903, pp. 132-140.

GRILLO P*., Statuti cittadini e governo del territorio nell'Italia nordoccidentale (XIII-inizi XIV secolo)* in *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, Atti del VIII Convegno del comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo 30 maggio - 1 giugno 2002, a cura di A. Cortonesi, F. Viola, *Rivista storica del Lazio*, anno XIII-XIV, n° 21, 2005-2006, pp. 57-75.

GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995.

GROSSI P., *Un diritto senza Stato. La nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero politico moderno*, XXV, 1996, pp. 267-284.

GROSSI P., *Il periodo medievale e moderno*, in *Il diritto generale e i diritti particolari nell'esperienza storica*, Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia

del diritto, Torino 19-21 novembre 1998, Roma 2001, pp. 479-495.

GROSSI P., *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2007.

GUALAZZINI U., *Gli organismi assembleari e collegiali del Comune di Cremona nell'età viscontea-sforzesca*, in *Studi Parmensi*, vol. XX, Milano 1977, pp. 1-150.

HAGENDER O. – HAIDACHER A., *Die Register Innocenz' III*, Graz-Koln, p. 636, lettera 426.

HOUBEN H., *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*, Roma-Bari 1999.

KAMP N., *Istituzioni comunali in Viterbo nel Medioevo*, I, *Consoli, Podestà, Balivi, e Capitani nei secoli XII e XIII*, Viterbo 1963.

KELLER H., *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*, in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino 1998, pp. 61-94.

KELLY J.M., *Storia del pensiero giuridico occidentale*, Bologna 1996.

KOENIGSBERGER H.G., *Parlamenti e istituzioni rappresentative negli antichi Stati italiani*, in *Storia d'Italia*. *Annali*, I, *Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino 1978, pp. 575-613.

LA MANTIA V., *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900.

LANCONELLI A., *Autonomie comunali e potere centrale nel Lazio dei secoli XIII-XIV*, in *Le libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del Convegno nazionale di studi, Cento 6-7 maggio 1993, a cura di R. Dondarini, Cento 1995, pp. 83-101.

LANCONELLI A., *Il «tranquillo e pacifico stato» nelle città del Patrimonio a metà del Quattrocento attraverso la lettura delle Riformanze*, in *Storie a confronto. Le Riformanze dei Comuni della Tuscia alla metà del quattrocento*, Roma 1995, pp. 187-199.

LAUDADIO V., *Uomini e potere dal Tronto al Potenza tra XI e XVI secolo*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, cit., pp. 131-154.

LAURO A., *Il cardinale Giovan Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Napoli 1991.

LAZZARINI I., *L'Italia degli Stati territoriali. Secoli XIII-XV*, Roma-Bari 2003.

LODOLINI A., *L'amministrazione pontificia del Buon Governo*, in *Gli Archivi italiani*, 6, 1909, pp. 181-236.

LONDEI L. - GIUBBINI D., *L'ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa dall'Albornoz all'età giacobina*, in *«Ut bene regantur». Politica e amministrazione periferica nello Stato ecclesiastico*, Atti del Convegno di studi, Perugia, 6-8 maggio 1999, a cura di Mondacchia P., Modena 2000, pp. 11-33.

LUZZATTO G., (a cura) *Gli statuti del Comune di S. Anatolia del 1324 e un frammento del Comune di Matelica del sec. XIV (1385?)*, Ancona 1909.

MAIRE VIGUEUR J.C., *Comuni e Signorie in Umbria, Marche, Lazio*, Torino 1987.

MANNORI L., *L'amministrazione del territorio nella Toscana granducale. Teoria e prassi di governo fra antico regime e riforme*, Firenze 1988.

MANNORI L., *Introduzione* a *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*. *Alle origini dei controlli amministrativi*, Atti del Convegno «Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani», Napoli 28-29 giugno 1996, a cura di L. Mannori, Napoli 1997, pp. 7-42.

MARONGIU A., *Il cardinale d'Albornoz, legato e vicario pontificio*, in *Diritto, Persona e vita sociale*. *Scritti in memoria di Orio Giacchi*, Milano 1964, pp. 577-589.

MARONGIU A., *Il cardinale d'Albornoz e la ricostruzione dello Stato pontificio,* in *El Cardinal Albornoz y el Colegio de Espana*, I, Bologna 1972, pp. 463-480.

MARONGIU A., *Ipotesi sul Dictatus papae. Alle favolose origini di un potere legislativo unico pontificio*, in *Critica storica. Bollettino A.S.E.*, anno XXIV, Roma 1987, pp. 525-534.

MARTINO F., *Federico II e le autonomie locali. Considerazioni sulla formula «consuetudines approbate»*, in *Studi Senesi*, III serie, 40, 1991, pp. 427-455.

MASCIOLI P., *Le riformanze del Comune di Viterbo*, in *Storie a confronto. Le riformanze dei Comuni della Tuscia alla metà del Quattrocento*, Roma 1995, pp. 109-127.

MASCIOLI P., *Viterbo nel Quattrocento. Politica, istituzioni, poteri nella periferia pontificia*, Manziana (RM) 2004.

MAZZACANE A., *Diritto comune e diritti territoriali: il riformismo di G.B. De Luca*, in *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, Bologna 1994.

MENNITI I., *Il governo dei papi nell'età moderna. Carriere, gerarchie, organizzazione curiale*, Roma 2007.

MERIGGI A., *Gli Statuti del Comune di Treia. Edizione integrale del testo a stampa del 1526 e sua traduzione in lingua corrente. Con un saggio sulla storia del Comune di Treia dal Medioevo all'età moderna*, Rimini 2009.

MIGLIORINO F., *In Terris Ecclesiae. Frammento di ius proprium nel Liber Extra di Gregorio IX*, Roma 1992.

MOLINELLI R., *Città e contado nella Marca pontificia in età moderna*, Urbino 1984.

MOLLAT G., *Albornoz et l'institution des Vicares dans les Etats de l'Eglise (1353-1367)*, in *El Cardinal Albornoz y el Colegio de Espana*, I, Bologna 1972, pp. 345-354.

MONACO M. *Lo Stato della Chiesa*, I, *Dalla fine del grande scisma alla pace di Cateau-Chambrésis (1417-1559)*, Lecce 1978.

MONTENOVESI O., *La collezione degli statuti romani nell'Archivio di Stato di Roma*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, LII, 1929, pp. 509-549.

NAPOLIONI A.M., *Legati e governatori generali della Marca*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, a cura di P. Cartechini, Roma 1991, pp. 79-92.

NAPOLIONI A.M., *«Stato» di Camerino*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, a cura di P. Cartechini, Roma 1991, pp. 125- 132.

NOBLE T. F.X., *La Repubblica di San Pietro. Nascita dello Stato pontificio (680-825)*, tr. it. di F. Frangini – M. Belli, Philadelphia 1984.

NICO OTTAVIANI M.G. – BIANCIARDI P., *L'Umbria tra potere pontificio e autonomie locali: Perugia e Spoleto nella normativa due-trecentesca*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del Convegno nazionale di studi, Cento 6-7 maggio 1993, a cura di R. Dondarini, Cento 1995, pp. 103-130.

NICO OTTAVIANI M.G. – BIANCIARDI P., *Il territorio di Spoleto e la normativa statutaria (secoli XIII-XVI)*, in *Gli statuti comunali umbri*, Atti del Convegno di studi in occasione del VII centenario della promulgazione dello statuto comunale di Spoleto (1926-1996) Spoleto, 8-9 novembre 1996, Spoleto 1997, , pp. 307-335.

NICO OTTAVIANI M.G., *Statuti comunali, voce*, in *Dizionario Enciclopedico del Medioevo*, diretto da A. Vauchez, ed. ital. a cura di C. Leonardi, III, Parigi-Roma-Cambridge 2000, pp. 1842-1843.

NICO OTTAVIANI M. G., *Alcune riflessioni sulla statuizione tardo medievale*, in *Statuto di Cannara (secolo XVI)*, Perugia 2001, pp. 11-34, nonché presente in formato digitale in "Reti Medievali".

NICOLINI U., *Autonomia e diritto proprio nelle città italiane del medioevo*, in *Diritto e potere nella storia europea*, Atti in onore di Bruno Paradisi. Quarto Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Napoli 9-13 aprile 1980, Firenze 1987, pp. 139-162.

NOTARI S., *Rubricario degli statuti comunali di Alatri e Patrica (secc. XVI-XVIII). Per un rubricario degli statuti della provincia storica di Campagna*, in «*Latium*», n. 14 (1997), pp. 141-222.

NOTARI S., *Per una geografia statutaria del Lazio: il rubricario degli statuti comunali della provincia storica di Campagna*, in *Le comunità rurali e i loro Statuti*, Atti del VIII Convegno del comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo 30 maggio - 1 giugno 2002, a cura di A. Cortonesi, F. Viola, *Rivista storica del Lazio*, a cura di A. Cortonesi e F. Viola, anno XIII-XIV n° 22 - 2005/2006, vol. II, pp. 25-70.

ORESTANO R., *Ius singulare e privilegium in diritto romano*, in *Annali dell'Università di macerata*, XI, Tolentino 1937.

ORESTANO R., *Dietro la consuetudine*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1963/3, pp. 521-536.

ORLANDELLI G., *Considerazioni sui capitoli di Nicolò V coi bolognesi*, in *Rendiconti dell'Accademia nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche*, s. VIII (1949), pp. 454-473.

ORTALLI G., *L'outil normatif et sa durée. Le droit statutarie dans l'Italie de la tradition communale*, in *Chahiers de Recherches Médiévales (XIII-XV siècles)*, 4, 1997, pp. 163-173.

ORTALLI G., *Lo statuto tra funzione normativa e valore politico*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli Piceno*, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della dodicesima edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno 8-9 maggio 1998, a cura di E. Menestò, Spoleto 1999, pp. 11-35.

PACI L., *Serie dei Legati, Vicelegati, Governatori e Prefetti della Provincia di Macerata*, in *Storia di Macerata*, a cura di A. Adversi, D. Cecchi, L. Paci, I, Macerata 1971, pp. 420-442.

PANERO F., *Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità liguri, piemontesi e valdostane nei secoli XI-XV*, in *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, Atti del VIII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo 30/5-1/6 2002, a cura di A. Cortonesi, F. Viola, *Rivista storica del Lazio*, anno XIII-XIV, n° 21, 2005-2006, pp. 29-55.

PAOLI E., *I Comuni umbri e il nascente Stato della Chiesa: una difficile coesistenza*, in *Dal patrimonio di San Pietro allo Stato pontificio. La marca nel contesto del potere temporale*, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della quarta edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno 14-16 settembre 1990, a cura di E. Menestò, Spoleto 1991, pp. 65-89.

PARADISI B., *Storia del diritto italiano. Le fonti dal basso impero all'epoca contemporanea*, Napoli 1977.

PARAVICINI BAGLIANI A., *La mobilità della Curia Romana nel secolo XIII. Riflessi locali*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale*, I, pp. 155-278.

PARTNER P., *Lo Stato della Chiesa nel XV secolo*, in *Storia della società italiana*, VIII, Milano 1988, pp. 399-435.

PASCIUTA B., *Costruzione di una tradizione normativa: il privilegium fori dei cittadini di Palermo e la sua utilizzazione nel secolo XIV*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, anno LXVI-1993, Roma 1993, pp. 239-297.

PASSERI F., *Lo statuto di Campagnano del secolo XIII*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, XIV, 1981, pp. 5-85.

PASTURA RUGGIERO M.G., *La reverenda Camera apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Roma 1987.

PELLEGRINO P., *L'Animus communitatis e l'adprobatio legislatoris nell'attuale dottrina canonistica della consuetudine antinomica*, Milano 1995.

PENE VIDARI G.S., *Introduzione* al *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, vol. VIII, a cura di G. Pierangeli e S. Bulgarelli, Firenze 1999, pp. XI-XVI.

PENE VIDARI G.S., *Statuti signorili*, in *Signori, Regimi signorili e Statuti nel tardo medioevo*, Atti del VII Congresso del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini, M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 51-61.

PENE VIDARI G.S., *Elementi di storia del diritto medievale e moderno*, Torino 2009.

PETRONIO U., *Francesco Calasso, voce*, nell'*Appendice VIII* (*Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012), all'*Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, pp. 749-753.

PETRUCCI A., *Note di diplomatica pontificia*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, vol. XX 1989, fasc. 1-4, pp. 47-85.

PETRUCCI E., *Innocenzo III e i Comuni dello Stato della Chiesa. Il potere centrale*. *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (sec. XII-XIV)*, Congresso storico internazionale Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, pp. 91-136.

PIANO MORTARI V., *Ius singulare e privilegium nel pensiero dei glossatori*, in *Rivista italiana di scienze giuridiche*, vol. IX-serie III, anni XI-XII (1957-1958), Milano 1959, pp. 271-350.

PIERGIOVANNI V., *Statuti e riformagioni*, in *Atti della Società ligure di Storia Patria*, vol. 29, 1989, pp. 79-98.

PIERGIOVANNI V., *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, nel Volume-Catalogo della Biblioteca del Senato della Repubblica italiana dal titolo *Gli statuti dei Comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, Roma 1995, pp. 13-19.

PIERGIOVANNI V., *Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli Piceno nel secolo XIV*, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della dodicesima edizione del «Premio internazionale Ascoli Piceno», Ascoli Piceno 8-9 maggio 1998, a cura di E. Menestò, pp. 3-9.

PIRANI F., *Bonifacio VIII e la Marca di Ancona*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo*, 112, 2010, pp. 359-387.

PIRANI F., *Tiranni e città nello Stato della Chiesa. «Informatio super statu provincie Marchie Anconitane» (1341)*, Fermo 2012.

PIRANI F., *Statuti cittadini e regimi signorili nella Marca di Ancona fra Tre e Quattrocento*, in *Honos alit artes. Scritti per il settantesimo compleanno di Mario*

Ascheri, a cura di a cura di P. Maffei e G.M. Varanini, Firenze 2014, vol. II, p. 119-131.

PRATESI A., *Gli statuti nella storia della città*, in *Quaderni di Storia*, n. 6, Atti del Convegno svoltosi a Ferentino il 28 novembre 1987 sugli *Statuta Civitatis Ferentini*, pp. 19-26.

PRODI P., *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato pontificio (secoli XV-XVI)*, Vol. I, *La monarchia papale e gli organi centrali di Governo*, Bologna 1968.

PRODI P., *La sovranità temporale dei Papi e il Concilio di Trento*, in *Concilio di Trento come crocevia della politica europea*, Bologna 1979, pp. 65-83.

PRODI P., *Il sovrano pontefice. Un corpo due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982.

PROVERO L., *L'Italia dei poteri locali. Secoli X-XII*, Roma 1998.

QUAGLIONI D., *Legislazione statutaria e dottrina degli statuti dell'esperienza politica tardo medievale*, in *Statuti e ricerca storica*, Atti del Convegno Ferentino 11-13 marzo 1988, Ferentino 1991, pp. 61-75.

QUAGLIONI D., *La legislazione del principe e gli statuti urbani dell'Italia del Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del medioevo*, Atti del Convegno di San Miniato, 20-23 ottobre 1994, a cura di S. Gensini, Pisa 1996, p. 1-16.

RAO R., *Le istituzioni dell'Italia nord-occidentale fra istituzioni comunali e società (1329-1339)*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 53-87.

RICCI L., *La produzione normativa nello Stato della Chiesa nel De bono regimine di Pietro Andrea De Vecchis*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di M. Ascheri*, a cura di P. Maffei e G.M. Varanini, Firenze 2014, vol. I., pp. 247-253.

ROMANO A., *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini delle città di Sicilia*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale*, Atti del Convegno per il VII centenario degli Statuti di Albenga (1288), Albenga 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990, pp. 213-264.

ROMANO A., *Consuetudini, statuti e privilegi nella realtà giuridico-istituzionale del Regno di Sicilia*, in *A Ennio Cortese*, tomo III, a cura di I. Birocchi, Roma 2001, pp. 157-175.

ROMANO A., *Le due Italie degli statuti: tra Regno, Signorie e comuni. Spunti comparativi*, in *Signori. Regimi signorili e statuti del tardo medioevo*, Atti del VII

convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 33-50.

SANTARELLI U., *La normativa statutaria nel quadro dell'esperienza giuridica basso medievale*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica*, Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Torino 19-21 novembre 1998, Roma 2001, pp. 337-350.

SANTARELLI U., *Privilegio (dir. intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXV, Milano 1986, pp. 713-724, ora anche in *Ubi societas ibi ius*. *Scritti di storia del diritto*, a cura di A. Landi, tomo I, Torino 2010, pp. 401-411.

SANTARELLI U., *La gerarchia delle fonti secondo gli Statuti emiliani e romagnoli*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, XXXIII (1960), pp. 49-165, ora anche in *Ubi societas ibi ius*. *Scritti di storia del diritto*, a cura di A. Landi, tomo I, Torino 2010, pp. 1-117.

SANTARELLI U., *Osservazioni sulla «potestas statuendi» dei Comuni nello Stato della Chiesa (a proposito di Const. Aeg, II, 19)*, in *Ubi societas ibi ius*. *Scritti di storia del diritto*, a cura di A. Landi, Torino 2010, pp. 209-223.

SANTARELLI U., *Riflessioni sulla legislazione statutaria d'Italia*, in *Ubi societas ibi ius*. *Scritti di storia del diritto*, tomo I, a cura di A. Landi, Torino 2010, pp. 305-309.

SANTARELLI U., *Statuti e consuetudini nell'esperienza dei Comuni italiani. Una proposta di lavoro*, in *Ubi societas ibi ius*. *Scritti di storia del diritto*, a cura di A. Landi, Torino 2010, pp. 867-871.

SANTARELLI U. *A proposito della legislazione comunale*, in *Ubi societas ibi ius*. *Scritti di storia del diritto*, a cura di A. Landi, Torino 2010, pp. 819-822.

SANTONCINI U., *Il buon governo. Organizzazione e legittimazione del rapporto fra sovrano e comunità nello Stato pontificio (sec. XVI-XVII)*, Milano 2002.

SARACCO PREVIDI E., *L'Albornoz e Macerata. Un esempio della politica albornoziana nelle Marche*, in *El Cardinal Albornoz y el Colegio de Espana*, I, Bologna 1972, pp. 637-648.

SARACCO PREVIDI E., *Tra Roma, Farfa e Fermo: conflitti patrimoniali e di potere*, in *Dal Patrimonio di San Pietro allo Stato pontificio. La Marca nel contesto del potere temporale*, Convegno di studio svoltosi in occasione della quarta edizione del "Premio

internazionale Ascoli Piceno" 14-16 settembre 1990, a cura di E. Menestò, Spoleto 2000, pp. 23-37.

SARTI N., *Il paradigma politico degli statuti bolognesi nel basso medioevo*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di M. Ascheri*, a cura di P. Maffei e G.M. Varanini, Firenze 2014, vol. II. pp. 133-140.

SBRICCOLI M., *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969.

SCHIERA P., *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia*, a cura di G. Chittolini, A Molho e P. Schiera, Bologna 1994, pp. 17-48.

SCHILLER A., *De consuetudine in iure romano*, in *Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 1938, XLV, pp. 347-356.

SCHUPFER F., *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti. Leggi e scienza*, Roma 1908.

SCORZA G.G., *Governo di Fano*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, a cura di P. Cartechini, Roma 1991, pp. 137-142.

SELLA P., (a cura), *Costituzioni Egidiane dell'anno MCCCLXII*, Roma 1921.

SIGISMONDI F.L., *Lo Stato degli Orsini. Statuti e diritto proprio nel ducato di Bracciano*, Roma 2003.

SIGISMONDI F.L., *La Congregazione del Buon Governo dello Stato di Bracciano: un caso di parlamento signorile nel XVII secolo*, in *Panta rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di O. Condorelli, Roma 2004, pp. 195-222.

SIGNORELLI G., *Viterbo nella storia della Chiesa*, Viterbo 1907.

SOLIDORO MARUOTTI L., *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, I, *Dal crollo dell'impero romano d'Occidente alla formazione dello ius commune*, Torino 2001.

SPIZZICHINO J., *Magistrature dello Stato pontificio (476-1870)*, Lanciano 1930.

STORTI STORCHI C., *Appunti in tema di «potestas condendi statuta»*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo e età moderna*, Atti della settimana di studio 'Gli statuti delle città italiane e delle Reichsstädte', Trento 11-15 settembre 1989, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991, pp. 319-343.

STORTI STORCHI C., *Caratteri della giustizia negli statuti di Ascoli del 1377*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli Piceno nel secolo XIV*, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della dodicesima edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno 8-9 maggio 1998, a cura di E. Menestò, Spoleto 1999, pp. 37-69.

TABACCO G., *La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo XIV*, Torino 1950.

TABACCHI S., *Potere papale e forme di rappresentanza territoriale nello Stato della Chiesa del cinque e seicento*, in *Archivio storico del Senato della Repubblica*, Roma 2003, pp. 285-311.

TABACCHI S., *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Roma 2007.

TAMBA G., *I memoriali del Comune di Bologna nel secolo XIII. Note di diplomatica*, in *Rassegna degli archivi di Stato*, XLVII, 1987, pp. 235-290.

TANGHERONI M., *Statuti e consuetudini nell'esperienza dei Comuni umbri*, in *Gli statuti comunali umbri*, Atti del Convegno di studi in occasione del VII centenario della promulgazione dello statuto comunale di Spoleto (1926-1996), Spoleto 8-9 novembre 1996, Spoleto 1997, pp. 1-23.

TANZINI L., *Alle origini della Toscana moderna. Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, Firenze 2007.

TANZINI L., *Emergenza, eccezione, deroga: tecniche e retoriche del potere nei comuni toscani del XIV secolo*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. Vallerani, Roma 2010, pp. 149-181.

TEDESCHI M., (a cura) e con *Introduzione* a *La consuetudine tra diritto vivente e diritto positivo*, Soveria Mannelli 1998.

TOMASSETTI F., FEDERICI V., EGIDI P., (a cura), *Statuti di Cave del MCCXCVI e MCCCVII*, in *Statuti della provincia romana*, Roma 1910, pp. 13-50.

TOUBERT P., *Les Structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX siècle à la fin du XII siècle*, Parigi-Roma 1973, traduzione italiana ridotta con il titolo *Feudalesimo mediterraneo. Il caso del Lazio medievale*, Milano 1980.

TOUBERT P., *Il Patrimonio di San Pietro fino alla metà del secolo XI*, in *Storia d'Italia*, VII/2, *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e*

Marche, Lucca, a cura di G. Arnaldi, P. Toubert, J.C. Maire Vigueur, R. Manselli, VII/2, Torino 1987, pp. 153-228.

TOUBERT P., *I poteri pubblici dei vescovi del Regno d'Italia nei secoli X-XI*, in *Chiesa e società in Sicilia: i secoli XII-XVI*, a cura di G. Zito, Torino 1995, pp. 3-20.

TROMBETTI BUDRIESI A.R., (a cura) *Lo Statuto del Comune di Bologna del 1335*, Roma 2008.

TROMBETTI BUDRIESI A.R., (a cura) *Per l'edizione degli Statuti del Comune di Bologna (secoli XIV-XV). I rubricari*, Bologna 1995.

TROMBETTI BUDRIESI A.R., *Introduzione* al vol. I del *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, Roma 1997-1998, pp. 5-19.

VACCA L., *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto romano*, Torino 1989.

VALLERANI M., *Introduzione* a *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura dello stesso autore, Roma 2010, pp.7-24.

VALLERANI M., *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura dello stesso autore, Roma 2010, pp. 117-147.

VARANINI G. M., *Governi principeschi e modello cittadino di organizzazione del territorio nell'Italia del Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del medioevo*, Atti del Convegno di San Miniato, 20-23 ottobre 1994, a cura di S. Gensini, Pisa 1996, pp. 95-128.

VASINA A., *I Romagnoli. Fra autonomie cittadine e accentramento papale nell'età di Dante*, Firenze 1965.

VASINA A., *La Romagna estense. Genesi e sviluppo dal medioevo all'età moderna*, in *Studi romagnoli*, XXI (1970), pp. 47-68.

VASINA A., *L'area emiliana e romagnola*, in *Storia d'Italia*, vol. VII/1, *Comuni e Signorie nell'Italia nordorientale e centrale. Veneto, Emilia-Romagna, Toscana*, a cura di G. Arnaldi, P. Toubert, J.C. Maire Vigueur, R. Manselli, Torino 1987, pp. 361-559.

VASINA A., *Governanti e governati nella 'provincia Romandiole' dei secoli XIII e XIV*, in *Dal patrimonio di San Pietro allo Stato pontificio. La marca nel contesto del potere temporale*, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della quarta

edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno 14-16 settembre 1990, a cura di E. Menestò, Spoleto 1991, pp. 41-64.

VENDITELLI M., "*Domini " e " universitas castri" a Sermoneta nei secoli XIII e XIV. Gli statuti castellani del 1271 con le aggiunte e le riforme del 1304 e del secolo XV*, Roma 1993.

VOLPI R., *Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio*, Bologna 1983.

WALEY D., *Lo Stato papale dal periodo feudale a Martino V*, in *Storia d'Italia*, VII/2, *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche*, *Lucca*, a cura di G. Arnaldi, P. Toubert, J.C. Maire Vigueur, R. Manselli, Torino 1987, pp. 231-320.

WALEY D., *I Comuni delle terre della Chiesa da Innocenzo III all'Albornoz. Dalla parte delle città: le autonomie comunali*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (sec. XII-XIV)*, Perugia 1988, pp. 137-154.

WEBER C., *Legati e governatori dello Stato pontificio (1550-1809)*, Roma 1994.

ZAMPERETTI, *Magistrature centrali, rettori e ceti locali nello Stato regionale Veneto in età moderna*, in *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, Atti del Convegno «Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani», Napoli 28-29 giugno 1996, a cura di L. Mannori, Napoli 1997, pp. 103-115.

ZDEKAUER L., *Per la storia delle costitutiones Marchie Anconitanae*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XXIX (1900), pp. 200-208.

ZDEKAUER L. – SELLA P., *Prefazione* a *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII*, Roma 1910.

ZENOBI B.G., *Ceti e potere nella Marca pontificia. Formazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '700*, Bologna 1976.

ZENOBI B.G. *I caratteri della distrettualizzazione di Antico regime nella Marca pontificia*, in *Scritti storici in memoria di Enzo Piscitelli*, Padova 1982, pp. 61-106.

ZENOBI B.G., *L'assetto territoriale dal XIV al XVIII secolo*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, a cura di P. Caterchini, Roma 1991, pp. 15-29.

ZENOBI B. G., *Comuni*, in *La Marca e le sue istituzioni al tempo di Sisto V*, a cura di P. Caterchini, Roma 1991, pp. 247- 252.

ZENOBI B.G., *Feudalità e patriziati cittadini nel governo della periferia pontificia del cinque-seicento*, in *Signori, Patrizi, Cavalieri in Italia centro-meridionale nell'Età moderna*, a cura di M.A. Visceglia, Roma-Bari 1992, pp. 94-107.

ZENOBI B.G., *Le «ben regolate città». Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma 1994.

ZORZI A., *Le signorie cittadine in Italia (secoli XIII-XV)*, Milano 2010.

Nelle pagine che seguono vengono riportati i seguenti documenti:

-Doc. 1 *Litterae Apostolicae directae ad Reuerendissimum D. Bifarionem*

-Doc. 2 *Approbatio et confirmatio statutorum Ciuitatis Bononiae facta per Reuerendissimū Dominum Bifarionem*.

La versione è quella rinvenibile nello statuto conservato presso la Biblioteca del Senato (collocazione, *Statuti 253*).

Essi permettono di illustrare e comprendere quello che fu l'*iter* tipico dell'azione del governo centrale nell'amministrazione del territorio periferico con particolare riferimento all'approvazione statutaria delle comunità soggette al dominio diretto.

Doc. 1

91

LITTERAE APOSTOLICAE DIRECTAE

Ad Reuerendissimum D. Bisarionem Episcopum Tusculanum, Reuerendiss. D. Cardinalis Niceni Sedis Apostolicæ Legati in Ciuitate Bononiæ Prouincia Romandiolæ, ac Exarchatu Rauennæ, in Spiritualibus, et Tẽporalibus Vicariũ generalẽ sup approbatione Statutorũ Ciuitatis Bononiæ.

NICOLAVS Episcopus Seruus Seruorũ Dei, Venerabili fratri Bisarioni Episcopo Tusculano ĩ Ciuitate nra Bon. et exarchatu Rauennat. ac Ciuitatibus, Dioc. Terris, Castris, et locis, eorumque Comitatibus, atque districtibus in Prouincia nostra Romandiolæ situatis, eorumque iuribus, et pertinentiis uniuersis ad nos per Romanam Ecclesiam nullo medio spectantibus, et pertinentibus, pro nobis, et eadem Ecclesia Romana in temporalibus Vicario generali, Salutem et Apostolicam Benedictionem, Dum onus uniuersalis gregis Dominici super na dispositione nobis iniunctum diligenter attendimus, et nostrum prospicimus imperfectum, uidentes quod nequimus circa singula per nos ipsos exsoluere debitum Apostolicæ seruitutis non nũquam uiros electos ex multis celebres et insignes, nobilitate claros, scientia præditos, uirtute ornatos, et rerum experientia circunspectos, in quibus timor Domini sanctus manet, et bene gerendis negociis nostris Romanæ Ecclesiæ assumimus, et deputamus, ut ipsorum cooperationũ salubri, et continuatione laudabili, ministeriũ nobis iniunctũ, diuina fauente gratia, facilius, et efficacius exequamur, sane licet ad cunctorum Christi fidelium salubrem et pacificum statum intentæ mentis aciem pro nostræ possibilitatis modulo paternaliter extẽdere teneamur, Ciuitatem tũ Bon. peculiarẽ filiã, ac Exarchatũ Rauẽnat. nostros, Necnõ Ciuitates, Dioc. Terras, Castra, et loca, comitatus, territoria, et districtus in nostra puincia Romãdiolæ situata, ad nos, et

91

Romanam Ecclesiam spiritualiter, et temporaliter nullo medio pertinētia, et spectantia cū eorū Ciuibus Ciuitatensibus, Prouincialibus, habitatoribus, et incolis, aliisq; iuribus, et pertinentiis universis eo cordialius intuemur, quo super illorū felici Regimine, ac statu prospero, et tranquillo affectamus specialius prouidere, Et considerantes quod tu quidem poteris opere, pariter et sermone, quem expertum in arduis eximia probitate, ac fidelitate, præclaraque industria, et claritate generis, atque scientiæ præpollentem, et altitudine consilii, morum elegantia, et aliis grandium uirtutum titulis gratiarum, per longam et continuam familiarem experientiam, et alias nouimus, te dominus multifariam insignitur, et in cuius affectibus, prout indubitanter tenemus, geritur sedare fluctuantes turbines, Iustitiæ terminos tollere, humiliare superbos, rebelles, et inobedientes compescere, ac errantes ad uiam reducere ueritatis, quod nos absentes, repugnante natura, non possumus assistente tibi diuinā gratia Ciuitatem Bononiæ, Exarchatum Rauennat. aliasque Ciuitates, Terras, Castra, Loca, Comitatus, Territoria, et districtus præfata, solerter, prudenter, diligenter, ac fideliter scies, et poteris regere, et gubernare, maturā super hoc cum Venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, deliberatione, præhabita, Te in Ciuitate Bonon. et Exarchatu Rauēnat. ac Prouincia Romandiolæ, præfatisque aliis Ciuitatibus, Terris, Castris, Locis, Comitatibus, Territoriis, Districtibus, Iuribus, et pertinentiis præfatis ad nos, et præfatam ecclesiam nullo medio spectantibus, et pertinentibus, pro nobis, et eadem ecclesia, cum pleno et libero legationis de latere officio Vicarium generalem in Temporalibus, usque ad Apostolicæ Sedis beneplacitum, Constituimus, et etiam Ordinamus fraternitati tuæ Ciuitates, Exarchatum, Prouinciā, Terras, Castra, forcilitia exercendi, Ciuiles quoq; et Criminales causas etiam secūdarias, uidelicet appellationū, releuationū, reclamationūm, et omisso medio, et reductione ad arbitriū boni uiri, per te, uel aliū, seu alios, et simpliciter, et de plano, sine strepitu, et figura iudicii, sola facti ueritate in illis, de quibus tibi uidebitur inspecta, procedendi, audiendi, et examinandi, discutiendi, et earū cognitione, decisione, discussione,

 alii uel aliis

alii uel aliis communiter, uel diuisim, generaliter, uel speciali ter, tam infra terminos tuæ gubernationis, quam extra illos, prout, et sic, et tibi uidebitur cõmittendi, et ad te cũ placuerit reuocandi, homagia, et iuramenta fidelitatis recipiendi, omnesq; et singulos cuiuscunq; excellentiæ auctoritatis, nobilitatis, præeminentiæ, conditionis, aut status ecclesiastici, uel mundani existant, quos Iustitia suadente priuandos uideris priuãdi eosq; a Principatibus, Marchionatibus, Comitatibus Capitaneatibus, Vicariatibus, præeminẽtiis, statibus, dignitatibus, honoribus, Baroniis, Dominiis, Terris, feudis, rerrofeudis, officiis, iurisdictiõibus, iuribus, rebus, et bonis mobilibus et imobilibus quibuscũq; deponẽdi, ãmouẽdi, eaq; dictæ Romanæ Ecclesiæ cõfiscandi, applicãdi, incorporandi, ac in Ciuitatibus, earũq; Dioc. Comitatibus, Territoriis, et districtibus præfatis, Rectores, Vicerectores, Potestates, Capitaneos, Vexilliferos, Castellanos, Custodes, Iudices, Vicarios, et quoscũq; alios tẽporales, generales, et speciales Magistratus, ac officiales præfatos, quibuscunq; noĩbus censeantur, et fungãtur officiis, ac oia alia, et singula generalia, et specialia quocunq; nomine, uel titulo appellẽtur, seu nũcupẽtur, creãdi, cõstituẽdi, suspẽdẽdi, remouẽdi, deponẽdi, istituẽdi, et destituẽdi culdabiles ciuiliter, et criminaliter per te, uel per alium, seu alios puniendi, et querelas contra ipsos per quoscũq; propositas, et proponendas, etiã sumarie, simpliciter, et de plano, ac sine strepitu, ac figura iudicii, audiendi, diffiniẽdi, et penitus terminandi, et in eis procedendi, emendas, et satisfactiones debitas fieri faciendi, ac inter Comites, Baronos, Dominos temporales, ac nobiles, et personas alias ecclesiasticas, aut seculares, Necnon cõmunitates, et uniuersitates, et populos, ac omnes alios, et singulos discordes, seu dissidentes Bonon. et aliarum Ciuitatum, earumque Diocesi. et Exarchatus, et prouinciæ, Terrarum, Castrorum, ac locorũ, Comitatuũ Territoriorum, ac districtuũ præfatorũ, ac partium uicinarũ, pacem, et concordiã reformandi, et inter eos, Inducias, treugas, et suffferentias, sub spe pacis inducendi, ipsosq; ad earũ obseruantiã, quibuscũq; pœnis, districtionibus, ac sententiis, put tibi uidebitur cõpellẽdi, cõcordes in caritatis, et unitatis uinculo confirmãdi, colligatiões, cõfœderationes, pactiones, cõuẽtiones,

ſocietates,et ligas contra ſupraſcriptam eccleſiã, uel cõtra bo
num pacis,et ſtatum Ciuitatũ, Exarchatus,Prouinciæ, Ter
rarum,et aliarum partium,pacificum,ſeu in præiudicũ, ſiue
damnum Ciuitatis, Exarchatus, Prouinciæ, Dioc. Comita
tuum,et territoriorũ præfatorum,ac diſtrictuũ eorũdem Ci
uium quoq; Prouincialium,Comitatenſium,diſtrictualium,
uel habitatorum initas,uel etiã iniendas,caſſandi et annullan
di,et pœnas ſuper illis adiectas,uel adiciẽdas,tollẽdi iuramẽ
ta preſtita relaxandi,occupata iniuſte ab occupatoribus,et de
tentoribus quibuſuis recuperandi,eiectos, et expulſos a locis
et rebus bonis,et iuribus ſuis quibuſcunq;et iniuſte priuatos
ad loca bona,et iura eorum propria reducendi,reſtituendi,et
reintegrandi,ac ſuper quibuſcunq; criminibus, delictis,fore
factis,ac rebellionibus per quaſcunq; uniuerſitates, uel ſingu
lares perſonas cõmiſſis,uel impoſterũ gubernationi tuæ pro
tempore cõmittendis,componendi,concordandi, ac deinq
uẽtes huiuſmodi ad eccleſiæ Romanæ,noſtræq;et ſucceſſo
rum noſtrorum Canonice intrantium,gratiam,et obedientiã,
reducendi,et ſuper inhabilitatibus,et infamiis, quas propte
rea incurrerent diſpenſandi,ac Vniuerſitates,et perſonas hu
iuſmodi ad ſtatum priſtinum,et integrum reſtituendi, et re
ducẽdi hoſtes,inſuper et rebelles,ac alios cõtradictores quoſ
libet per ammonionis,priuationis,depoſitionis,relegationis,
præſcriptionis perpetuæ, uel temporalis ſententias, ſublato
appellationis obſtaculo,compeſcendi generales,et particula
res exercitus in auxilium dictæ Eccleſiæ, et protectione ſta
tus pacifici Bon. Exarchatus Prouinciarum,Ciuitatũ, Dio
ceſium,Comitatuũ,Territoriorũ,ac Diſtrictuũ præfatorum
Vicariorũ præfatæ Eccleſiæ ſubiectorũ,ac generalia, et par
ticularia,etiã dictorum Vicariorũ,perſonarũq; eccleſiaſtica
rum earundẽ partiũ pro præmiſſis,et ex quibuſcũq; aliis cau
ſis,et etiam ad præſidia,exercitus,et caualcatas, ac ad milita
ria, et quæcũq; alia per præfata,aut eorũ aliquẽ debita, et de
benda ſubſidia,et ſeruitia,tam realia,quã perſonalia,et cõtra
quoſcũq; hoſtes rebelles eiuſdẽ eccleſiæ,et ſtatus pacifici præ
fati turbatores in Ciuitatib.terris,uel locis p te in ptibus eli
gen.qũcunq; tibi uidebitur,indicẽdi,uocãdi,et cõgregãdi,ac
cõgregari,et uocari faciẽdi,et mãdandi,ac in illis ꝓponẽdi,&

reformandi

reformandi omnia,et ſingula,quæ pro ſtatu,honore noſtro, et dictæ Eccleſiæ pace,ac bono ſtatu,cultuque Iuſtitiæ Boni Exarchatus, Prouinciæ,Ciuitatum,et aliorũ præfatorũ, uel alicuius ipſorum tuæ gubernationis Regimini cõmiſſorum tibi uidebuntur,illaque exequi,ac obſeruari, decernendi, faciendi,ordinandi,et ſtatuendi,ac reali executioni demandandi,Necnon iura regalia,ſumantarias,ac reſponſiones quomodoliber per quoſcunque,et quacunq; cauſa Romanæ eccleſiæ debita,et debenda petendi,leuandi,et exigendi,petiq;,et exigi ac leuari faciendi,et mandandi,ac omnia, et ſingula quæ ad huiuſmodi plene,et libere legationis officium pertinẽtia, Et quæ Vicarii generales,qui pro tempore fuerint, facere potuerũt,et debuerũt, quæque neceſſaria,uel utilia fuerint,quoquo modo in præmiſſis,et ea tãgentibus,depẽdentibus,emergentibus,et cõnexis eiſdem, et quomodoliber eorundem, et quæ ad honorem,et cõmodum noſtrum, et eiuſdem Romanæ eccleſiæ,ac utilitatem, proſperum et tranquillum ſtatum, Ciuitatum,Exarchatus,Prouinciæ,terrarum,Caſtrorum,locorum,Necnon Comitatuum,Territoriorũ,et Diſtrictuum, ac Ciuium,Incolarum,et Habitatorum præfatorũ cedere uideris,et tibi uiſum fuerit expedire, quibuſcunq; Priuilegiis, Exemptionibus,Indulgentiis,et litteris Apoſtolicis,uel Imperialibus,Regalibus,et municipalibus, ſub quacunque uerborum forma,et expreſſione cõceſſis Ciuitatum, Exarchatus,Prouinciæ,Terrarum, Comitatuum,Territoriorum, et Diſtrictuũ prædictorum ſtatus,et conſuetudinibus,ac obſeruantiis per quæ nullum cuicunq; perſonæ, cuiuſcũq; præeminentiæ, dignitatis,excellentiæ,cõdictionis, aut ſtatus fuerit, ac Collegio,et Vniuerſitati in hac parte Volumus afferri ſuffragiũ,Cæteriſq; contrariis nequaquam obſtantibus,tenore preſentium Auctoritate Apoſtolica plenam et liberam facultatẽ cõcedentes,Capitulis,pactis,et cõuentionibus inter nos et dilectos filios Ciues Bononien. factis et initis in omnibus ſemper ſaluis.

NOS INSVPER Proceſſus Sententias, et pœnas, quos, et quas proferri, aut infligi, et omnia quæ rite per te,uel per alios a te deputandos fieri contigerit,rata, et grata habebimus, et faciemus,

auctore domino, inuiolabiliter obseruari. Vt igitur præmissa oia, et singula, melius, plenius, et utilius ualeas exercere, Vniuersis & singulis Bon. Exarchat. Rauēnat. Prouinciæ Romādiolæ, Ciuitatū, Territoriorū, districtuū, et pertinentiarum prælatorum, Vniuersitatibus, Rectoribus, Vicerectoribus, Vicariis, Potestatibus, Capitaneis, Officialibus, Castellanis, Marescalchis, Thesauratis, Stipendiarius, Prouisionatis, cæterisque nostræ, et ecclesiæ præfibatæ officialibus, et subditis quibuscunq, cuiuscunq status et dignitatis ecclesiasticæ, uel mundanæ, ordinis, uel conditionis existant, Damus tenore presentium districtius in mandatis, ut tibi, et a te deputādis, etiam in assignatione restitution possessionum, arcium, bastitarum, Castrorum, et fortilitiorum, quorumliber, ac omnibus aliis præmissis ad huiusmodi Vicariatus officium quomodolibet pertinentibus huiusmodi durante Vicariatu pareant in singulis efficaciter, et intēdant, ac tuis monitis, et mādatis studeant firmiter obedire. Tu igitur Venerabilis frater ex traditis tibi dono Cælesti uirtutibus, iniunctum tibi onus Vicariatus huiusmodi deuota mente, et animo læto suscipiēs, Illud sic solicite, fideliter, et laudabiliter, iuxta datam tibi a Domino prudētiā, ut in te cōfidimus, exequaris, quod de tuis studiis, et laboribus diuina tibi fauente clementia speratī fructus adueniant. Tuq; pro cōmendabile tuæ actionis ministerio, illam quam benefacientibus pro retributione rependitur, palmam gloriæ fœliciter consequi mœrearis.

Datum Romæ apud sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicæ. M.CCCC.XLIX. Tertio Kalen. Martii, Pontificatus Nostri Anno Tertio.

Doc. 2

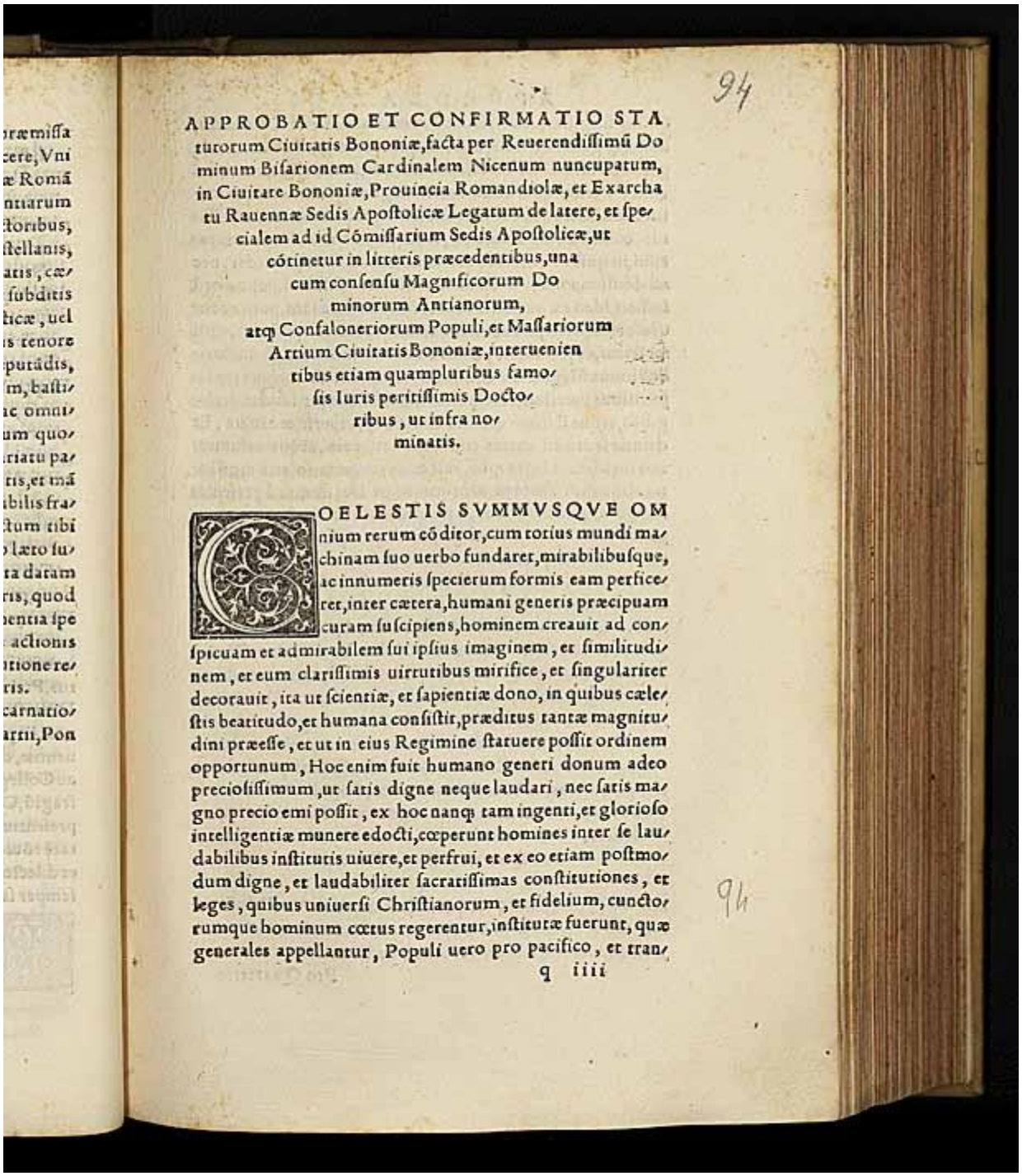

94

APPROBATIO ET CONFIRMATIO STA tutorum Ciuitatis Bononiæ, facta per Reuerendissimũ Dominum Bisarionem Cardinalem Nicenum nuncupatum, in Ciuitate Bononiæ, Prouincia Romandiolæ, et Exarchatu Rauennæ Sedis Apostolicæ Legatum de latere, et specialem ad id Cõmissarium Sedis Apostolicæ, ut cõtinetur in litteris præcedentibus, una cum consensu Magnificorum Dominorum Antianorum, atq; Confaloneriorum Populi, et Massariorum Artium Ciuitatis Bononiæ, interuenientibus etiam quampluribus famosis Iuris peritissimis Doctoribus, ut infra nominatis.

COELESTIS SVMMVSQVE OMnium rerum cõditor, cum totius mundi machinam suo uerbo fundaret, mirabilibusque, ac innumeris specierum formis eam perficeret, inter cætera, humani generis præcipuam curam suscipiens, hominem creauit ad conspicuam et admirabilem sui ipsius imaginem, et similitudinem, et eum clarissimis uirtutibus mirifice, et singulariter decorauit, ita ut scientiæ, et sapientiæ dono, in quibus cælestis beatitudo, et humana consistit, præditus tantæ magnitudini præesse, et ut in eius Regimine statuere possit ordinem opportunum, Hoc enim fuit humano generi donum adeo preciosissimum, ut satis digne neque laudari, nec satis magno precio emi possit, ex hoc nanq; tam ingenti, et glorioso intelligentiæ munere edocti, cœperunt homines inter se laudabilibus institutis uiuere, et perfrui, et ex eo etiam postmodum digne, et laudabiliter sacratissimas constituciones, et leges, quibus uniuersi Christianorum, et fidelium, cunctorumque hominum cœtus regerentur, institutæ fuerunt, quæ generales appellantur, Populi uero pro pacifico, et tran-

q iiii

94

quillo singularium suarum Prouinciarum, et Ciuitarum, Statu, et gubernatione, inter se, quæ municipales dicuntur leges, et statuta diuersimode, utiliter, et laudabiliter condiderunt. Verum quia nulla sanctio legum quantũcunque matura consideratione composita, cum propter uarietatem status conditionis humanæ, tum propter multitudinem rerum, in quibus omnis operatio nostra est, satis prouidet, nec ad decisionem, aut declarationem emergentium negociorũ sufficit, ideo ex quotidie occurrentibus iura iam posita conuenit reformari, et alia etiam denuo, ut res ipsa postulat, utiliter statui, ac prouideri, Cum autem ab initio, et ab auctoribus huius Magnificæ Ciuitatis, tanquam ab optimis, et sapientibus patribus, et conditoribus, sanctis, et laudandis legibus, atque statutis munita Ciuitas ipsa fuerit, et ornata, Et deinde secundũ uarias conditiones, et res, atque casus nouos incidentes leges ipsæ, et statuta correcta solerti uigilantia aliquando fuerunt, uentumque sit Dei dono ad presentia tempora, quorum status, et plurimarum rerum nouarum cognitio, et experientia exigit, ut aliqua ipsorum statutorum reformatio, et aliorum etiam compositio denuo fiat. Ob id nos Bisarion Episcopus Tusculanus, sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis Nicenus in Ciuitate Bononiæ, Prouincia Romandiolæ, Exarchatu Rauẽnæ, Apostolicæ Sedis Legatus, et Sanctissimo Domino Nostro D. Nicolao Diuina Prouidentia Pap. Quinto, in Spiritualibus, et temporalibus Vicarius generalis, cum consensu Magnificorũ Dominorũ Antianorũ, et honorabiliũ Dñorum de Collegiis, ac specialium Dominorum Sexdecim Reformatorũ presentis status, et Regiminis dictæ Ciuitatis Bononiæ, Et Nos præfati Antiani Consules, et Vexillifer Iustitiæ, Populi et Communis Bononiæ, quorum nomina et cognomina sunt infrascripta, Videlicet,

Prò Quarterio Portæ Rauennatis.

D. Philippus quondã Gasparis de Bargelinis Vexil. Iustitiæ
D. Andreas quondam Ser Ioannis de Manciolino.
D. Ludouicus quondam Andreæ de Boue.

Pro Quarterio

Pro Quarterio Sancti Petri.

D.Ioannes quondam Thomæ de Blanchetis.

D.Ioannes quondam Gabrielis de Gabrielibus.

Pro Quarterio Portæ Sterii.

D.Ioannes quondam Leonardi de Castello.

D.Basottus de Caccianimicis.

Pro Quarterio Portæ sancti Proculi.

D.Ioannes quondam Siluestri de Anellis.

D.Michael de Pizolpassis.

¶ Et Nos antedicti Confalonerii Populi, et Massarii Artium Ciuitatis Bononiæ, quorum omnium Confalonieriorum Populi prædictorum, nostriq; ordinis magistratus, seu officii nomina, et cognomina sunt infrascripta, uidelicet.

Pro Quarterio portæ Rauennatis.

D.Boetius de Gozadinis.

Ioannes Petri de Bologninis.

Bartholomæus Ser Antonii de Castagnolo.

Lucas quondam Ioannis Dolfoli.

Pro Quarterio sancti Petri.

Ioannes quondam Facii de Pasiis.

Carolus quondam Alamani de Blanchetis.

Crescentes de Podio Scanni.

Ioannes quondam Ludouici de Armis.

Pro Quarterio Portæ Sterii.

Bartholomæus quondam Dionysii de Castello.

Ludouicus quondam Luchini de Luchinis.

Franciscus Ser Ioannis de Canonicis.

Nicolaus quondam Antonii de Castro sancti Petri.

Pro Quarterio Sancti Proculi.

D.Bartholomæus de Herculanis legum Doctor.

Achilles de Zambechariis.

Ludouicus de la Volta.

Rodulphus de Gypso. ¶ Et quorum omniũ Massariorũ Artiũ dictæ Ciuitatis nostriq; ordinis magistratus, seu officii nomina et cognomina sunt infrascripta, uidelicet, Primo, Ser Bernardinus de Muleris, Procõsul, et Corrector Notar.

Bartholomæus Mini de Rubeis Campsorum.

APPROBATIO

Gaſpar Mini de Scarduis Draperiorum.
Iacobus de Vrſis Artis Sirici.
Florianus de Croſatis Strazarolorum.
Franciſcus Ferante Speciariorum.
Thomas de Aguchiis Bechariorum.
Perronius Vitalis Marzariorum.
Ioannes de Caſſano Aurificum.
Petrus de Purgo Lanarolorum.
Lucas Guilielmi Bombaſiorum.
Blaſius de Cultelinis Fabrorum.
Iacobus Bartholomæi Calzolariorum,
Iulianus de Scatolis Magiſtrorum Lignamínis.
Benedictus Martini Salarolorum.
Stephanus Vgolini Pilliparíorum.
Antonius Capellanus Sartorum.
Ludouicus Luchini Caligariorum.
Bartholomæus Ferauantis Muratorum.
Palmerius Lucæ Biſileriorum.
Bartholomæus de ſancto Marco Barberiorum.
Iacobus Magiſtri Petri Cartholariorum.
Gaſpar Ioannis Bibulani Pellachanorum.
Franciſcus de la Lodia Quatuor artium.

¶ In ſufficienti numero pro quolibet Magiſtratuum, Ordinum, et officiorum prædictorum, et ex prædictis ipſorũ magiſtratuum ordinum, ſeu officiorum perſonis legitime, et ex cauſis infraſcriptis ſpecialiter congregatis, Cupientes quantum in nobis eſt, omnia ea, quæ ad bonum regimen, et ad bene beateque uiuendum conferre poſſunt, uigilanti ſtudio deſiderare proſequi, Et etiam attendentes quod ab Anno .M. CCCLXXXIX. quo anno editum fuit, et uires habere incœpit Volumen Statutorum de preſenti uigentium cura, facta fuiſſe uaria, et diuerſa Statuta, Prouiſiones, Ordinamenta, extrauagantia, quæ etiam neceſſaria, et utilia erant recenſenda, et quæ approbabilia uiderentur, ſub debitis, et congruis titulis incorporare, et collocare: et etiam ſummo ſtudio deſiderantes dictæ Reformationi, et nouæ editioni dictorum Statutorũ

rum Statutorum prouideri, difficilia soiui questionibus, ac negocijs imminentibus, prouisiones consonas promulgari, et ambigua declarari, prout nostri officij debitum esse fatemur. Ad hoc maximum ei saluberrimum Reipublicæ opus efficiendum, et consumandum, alias elegimus, et deputauimus prudentissimos, et iuris, et facti expertissimos, et sufficientissimos uiros Dominum Correctorem huiusmodi societatis Notariorum Ciuitatis Bononiæ, Clarum Militem, et Egregium Legum Doctorem Dominum Scipionem de Gozadinis, circunspectum, ac famosissimum legum Doctorem D. Gasparem de Arengheria, Celeberrimum, ac conspicuum I. V. Interprætem D. Melchionem de Muglio, specialem ac integerrimum uirum D. Dionysium de Castello, Experros ac Eruditissimos uiros causarum patronos, Ser Bernardinũ de Muletis, Ser Signorinũ de Vrso, Ser Cæsarem Bartholomæi de Beldo de Panzachiis Bono. Ciues, qui tandem prædicta eis per nos iniuncta peruigili, ac sedula industria, moderataque digestione, summoque labore, auxilio omnipotentis Dei, ad prosperum, et optatum terminum perduxerunt, offerentes nobis presens Statutorum Volumen laudabiliter, ac consultissime, et prudentissime compositum, rebus tam Communibus, quam priuatis opportuna profuturum: Quod quidẽ opus dicti Voluminis statutorum, et contenta in eo, unanimi uoluntate, et matura deliberatione Approbauimus, Affirmauimus, et de nouo illa Decernimus, Statuimus, et Ordinauimus, ut et tanquã rite, et recte, ac debite, et utiliter facta, et edita, et per presentes etiam Approbamus, Confirmamus, et de nouo Statuimus, Decernimus, Prouidemus, et Ordinamus, modo, et forma, et in omnibus, et per omnia prout in presenti statutorum Volumine continetur, et scriptum est, nisi si et quatenus esse reperirentur seu facerẽt, quæ Ecclesiasticam Libertatem, et ad perpetuam ualiditatem, publicationem, et notificationem pleniorem omnium, et singulorum in presenti Volumine cõtentorum, illud, et illa tanquam statuta, et ordinamenta municipalia dictæ Ciuitatis, et eius Comitatus ualida, et solẽnia in Camera actorũ, siue archiuo publico ipsius Ciuitatis per

BIBLIOTECA DEL SENATO

præfatos statutarios, uel maiorem partem ipsorum quampri mum id cõmode poterunt deponi, et in ea perpetuo custodiri et cõseruari, Et successiue postquam sic deposita fuerint, illa robur, uires, et obseruantiam assumere Volumus et Mandamus in Kal. mensis Ianuarii, ex tunc proxime secuturi, et ex inde, et de cætero in perpetuũ inuiolabiliter obseruari. Vobis Vniuersis, et singulis Ciuibus, incolis, et habitatoribus, ac uniuerso Populo Ciuitatis et Comitatus Bonon. quos speciali, ac paterna dilectione prosequimur, prædicta cũ multa maturitate digesta largientes, et hortãtes uos quatenus illa prõpto, et alacri studio, et affectu suscipiatis, et omni studio, et diligẽtia obseruetis, et obseruari procuretis Reipublicæ uestræ et nobis quamplurimũ utilitatis, et honoris, si id factum, uel fieri contingerit alatura, Et cuius quidẽ Voluminis, et statutorum tenore fuit, et est, prout infra post datã presentis nostræ Confirmationis, Approbationis, Ordinationis, et Donationis per ordinem subsequitur, et scriptum est.

Datum, et actum Bononiæ in Palatio Residentiæ nostræ sub Anno Natiuitatis Domini nostri Iesu Christi. M.CCCC LIIII. Indictione secunda, Die tempore Põtificatus Sanctissimi in Christo Patris, et Domini Nostri D. Nicolai diuina Prouidentia Papæ. V.

Errores inuenti in Impressione Indicis, seu Repertorii infrascriptorum Statutorum.

In Repertorio pulsso in lfa. A. in ver. Actis scriptis manu Notarij in numero fol. loco nume. cxiii. est impsnu. iii.
In titulo de Accusationibus in ver. De nullitate actorũ in tertia linea, post ver. facie, deficit fol. cxliiii. ⁊ post vltimum vbũ cõtra, deficiãt, accusarã nõ põt pdẽnario sequi.
Itẽ in ver. Accusationes dãnoꝝ datorum, error est in folio dicente. clxiii. ⁊ est in folio. clxii.
Item in ver. Accusano Saltuariũ, post. C. Prohibemus, deficiunt hꝫ verba, vsq; ad. C. Et etiam.
In ver. Accusari non potest coram officiali Comitatus, in penul. linea, loco distantia est instantia.
In titulo De adultis in ver. vltimo est error in folio, quia loco. cxii. dicitur. cxiii.
In titulo autem agnati ⁊ cognati, in quarto ver. caret post ver. bos. syllaba ad.
Itẽ in ver. Alienari vel deteriorari, in. v. lin. loco incurrẽda est incurrendã, ⁊ ante Rubricam De vocatis in iure, ⁊ nõ venientibus, carẽt verba, Et etiam in statuto.
Itẽ in ver. Appellatio, est interponenda ad Reuerendiss. D. Legatum, loco deuoluatur, dicitur deuolutrit.
Et in ver. Petita a Iudice cognitione deuolutionis appellationis, post syllabã in, deficit, in. ii. facie dicti solii, i p'. C.
In ver. Arbiter, in linea ante. C. Si vero. loco laudandis. dicitur laudantis.
In lfa. C. in ver. Capitula, in vltimo ver. quinq; lineꝝ, loco relecanda, dicitur relecantia.
In ver. Camerꝝ Bos. ia. q. ver. sub ver. Cõtrahẽs est Camera, in vltima linea dicti ver. vbi debebat imprimi, et cõ seu Camera Bos. est impssum, ed cõt Camera seu Bon.
In seq. ver. Bona Camerꝝ, loco dũ ẽt, dꝰ q; si annua pẽsio vel redditus excedat summã librarũ. r. Bon. fiat ipsꝝ locationes cũ consensu dictoꝝ Dominoꝝ Anianoꝝ; dũ tamen modo affictus nõ excedãt libras decem cum consensu vi.
In ver. De cãpanelis parua bis sonarida, dicitur sonarã.
In ver. In omni causa Iudex potest dare dilationem in numero solij, loco. xvij. dicitur. xii.
In ver. Cauꝝ cõtrassio, in. C. Qui omnes, in secũda linea dicti. C. post ver. liberum, deficit trium,
In ver. Cauꝝ. D. Anianoꝝ, loco suspensio, dicit suspẽ.
In ver. Cꝝ peregrinoꝝ re. loco nume. fol. xliii. dꝰ xliiii.
In ver. fol Colonũ discedẽtẽ, l. 3. li. post ver. decẽ carẽt dicẽ.
In ver. Colono conquerente de domino, dicitur colono cõ nunc querente de anno.
In ver. Comitatini non eligentes locum, post ver bũ vocos deficit dico.
In ver. Columbi posuit loco primi. C. sub ver. Et interrogationes. C. sequen. sub ver. Quas qiritates, qui non possunt suplere ad materiam statuti.
In ver. Cõparatio lfaꝝ, loco infrascripto, dꝰ suprascripto.
In ver. Curator liti indefensꝝ, in num. fol. loco. lxx. dꝰ. xlv.